

ATTI PARLAMENTARI

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. LXXIII

n. 7

R E L A Z I O N E

**CONCERNENTE L'IMPATTO FINANZIARIO DERIVANTE
DAGLI ATTI E DALLE PROCEDURE GIURISDIZIONALI
E DI PRECONTENZIOSO CON L'UNIONE EUROPEA**

(Aggiornata al secondo semestre 2020)

(Articolo 14, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze

(FRANCO)

Trasmessa alla Presidenza il 29 settembre 2021

PAGINA BIANCA



Ministro dell'Economia e delle Finanze

di concerto con il

Ministro per gli Affari Europei

**RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO
E ALLA CORTE DEI CONTI**

(Ai sensi dell'art. 14, comma 2, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234)

**IMPATTO FINANZIARIO
DEL
CONTENZIOSO ITALIA - UE**

ANNO 2020 – II SEMESTRE



PAGINA BIANCA

INDICE

Premessa.....	5
---------------	---

PARTE I

SITUAZIONE DEL CONTENZIOSO ITALIA – UNIONE EUROPEA. Dati di sintesi

CAPITOLO I - CONTENZIOSO ITALIA – UNIONE EUROPEA.....	9
1.1. Le procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia al 31 dicembre 2020.....	9
1.2 Ripartizione delle procedure per settore.....	12
1.3 Effetti finanziari delle procedure di infrazione: dati di sintesi.....	15
1.4 Evoluzione delle procedure di infrazione: situazione al 31 dicembre 2020.....	17
1.4.1 Le nuove procedure avviate nei confronti dell'Italia.....	18
1.4.2 Le procedure che hanno modificato fase nel II semestre 2020.....	21
1.4.3 Procedure archiviate nel II semestre 2020.....	22
1.4.4 Procedure in fase di prossimità all'irrogazione di sanzioni pecuniarie. Impatto finanziario.....	26
CAPITOLO II - RINVII PREGIUDIZIALI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE.....	33
2.1 Cenni introduttivi.....	33
2.2 Casi proposti da giudici italiani.....	34
2.3 Casi proposti da giudici stranieri.....	37
CAPITOLO III - AIUTI DI STATO.....	46
3.1 Cenni introduttivi.....	46
3.2 Procedimenti di indagine formale.....	47
3.3 Decisioni di recupero adottate dalla Commissione UE	47
3.4 Ricorsi alla Corte di Giustizia.....	48

PARTE II

SCHEDE ANALITICHE DELLE PROCEDURE DI INFRAZIONE PER SETTORE

Affari Economici e finanziari.....	55
Affari Esteri.....	61
Affari Interni.....	65
Agricoltura.....	71
Ambiente.....	75
Appalti.....	101
Comunicazioni.....	105
Concorrenza e Aiuti di Stato.....	107
Energia.....	113
Fiscalità e Dogane.....	123
Giustizia.....	137
Lavoro e affari Sociali.....	145
Libera prestazione dei servizi e stabilimento.....	151
Salute.....	159
Trasporti.....	163



PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della Legge n. 234/2012, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per le Politiche europee, ha il compito di presentare al Parlamento ed alla Corte dei Conti una relazione illustrativa degli effetti finanziari derivanti da atti e procedimenti avviati dall'Unione europea nei confronti dell'Italia.

Trattasi, in particolare, delle seguenti tipologie di contenzioso:

- procedure di infrazione instaurate nei confronti della Repubblica italiana, ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già, rispettivamente, artt. 226 e 228 del Trattato istitutivo della Comunità europea);
- rinvii pregiudiziali proposti, ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già art. 234 del Trattato istitutivo della Comunità europea e art. 35 del Trattato sull'Unione europea), da organi giurisdizionali italiani, nonché da giudici stranieri per fattispecie che possano avere riflessi anche per l'ordinamento italiano;
- procedimenti avviati dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana, a sindacato degli "aiuti di Stato" concessi da quest'ultima, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già art. 88, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea).

A tal fine, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha avviato un'azione di monitoraggio sulle vertenze comunitarie in cui è interessata l'Italia, attraverso cui rileva, con l'ausilio delle Amministrazioni di settore più direttamente investite dai diversi procedimenti, gli elementi informativi riguardanti gli sviluppi delle stesse, con l'analisi del relativo impatto sulla finanza pubblica.

Gli esiti di tale monitoraggio vengono periodicamente riportati nella Relazione al Parlamento ed alla Corte dei conti che, con l'attuale stesura, espone i dati del contenzioso relativi al II semestre 2020, in conformità all'esigenza di aggiornamento semestrale del documento, espressa dal legislatore con la citata Legge n. 234/2012.

Le informazioni trattate attengono, in particolare, a tutte le procedure di infrazione avviate ed in itinere nei confronti dell'Italia, alle pronunce della Corte di Giustizia sui rinvii pregiudiziali promossi dai giudici nazionali, sia italiani che stranieri, aventi rilevanza per il nostro ordinamento, ai procedimenti avviati dalla Commissione per la verifica di conformità al diritto europeo degli aiuti pubblici alle imprese.

L'analisi si compone di due distinte parti: la prima avente carattere di sintesi, con esposizione dei dati salienti di contenzioso - ivi compreso l'impatto finanziario - rilevati nel periodo di riferimento, la seconda più dettagliata, fornisce una serie di schede analitiche sull'oggetto e lo stato di avanzamento dei singoli procedimenti di infrazione, articolati per settore economico di riferimento.

PAGINA BIANCA

PARTE I

SITUAZIONE DEL CONTENZIOSO

ITALIA-UNIONE EUROPEA

(Dati di sintesi)

PAGINA BIANCA

1. CAPITOLO I - CONTENZIOSO ITALIA – UNIONE EUROPEA

1.1. Le procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia al 31 dicembre 2020

Le procedure di infrazione sono avviate dalla Commissione UE, nei confronti degli Stati membri, sulla base del disposto degli artt. 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

Le procedure di cui all'art. 258 TFUE si avviano con una lettera di "messa in mora" che la Commissione trasmette allo Stato membro inadempiente, nella quale viene sintetizzata la presunta infrazione al diritto dell'Unione, con l'invito a fornire chiarimenti e/o controdeduzioni nel termine, di norma, di due mesi dal ricevimento della stessa.

Laddove, a seguito dell'invio della "messa in mora", la Commissione non ritenga soddisfacenti le argomentazioni fornite dallo Stato interessato, ove non reputi necessario restringere o ampliare l'oggetto della contestazione con una "messa in mora complementare", adotta un "parere motivato", con il quale definisce puntualmente i contenuti dell'inadempimento imputato allo Stato membro, cristallizzandoli anche al fine del successivo ricorso alla Corte di Giustizia.

Adottato il "parere motivato" ex art. 258 TFUE e decorso il termine in esso previsto (solitamente, due mesi) la Commissione, ove ritenga ancora sussistente l'inadempimento, può adire la Corte di Giustizia.

La Corte di Giustizia, nel caso in cui ravvisi la responsabilità dello Stato membro, emette una sentenza di mero accertamento della violazione contestata, senza irrogazione di una sanzione a carico dello Stato.

In ogni caso, dalla sentenza discendono gli obblighi per lo Stato membro di adottare i provvedimenti che l'esecuzione della medesima comporta (art. 260, 1° co., TFUE). Lo Stato è quindi tenuto ad assumere tutti i provvedimenti idonei ad eliminare il comportamento illecito, al fine di evitare l'ulteriore sviluppo della procedura.

Nel caso in cui lo Stato, pur in presenza di tale sentenza, persista (totalmente o parzialmente) nel comportamento illegittimo, la Commissione invia un'ulteriore lettera di messa in mora ai sensi dell'art. 260 TFUE.

Qualora neppure a seguito della messa in mora ai sensi dell'art. 260 TFUE, lo Stato membro si adegui alla sentenza resa dalla Corte di Giustizia, la Commissione potrà proporre un ulteriore ricorso alla Corte di Giustizia che, in tal caso, potrà concludersi con una sentenza di condanna al pagamento di sanzioni pecuniarie da parte dello Stato inadempiente.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 260 TFUE, si prevede un iter più snello per quanto attiene alle procedure di infrazione aventi ad oggetto, in particolare, la mancata attuazione di Direttive europee. A mezzo di tali procedure, la Commissione europea contesta il particolare tipo di infrazione al diritto dell'Unione, che deriva dalla mancata adozione delle misure di trasposizione, nell'ambito dell'ordinamento interno dello Stato membro, di Direttive "legislative", cioè emanate da Parlamento europeo e Consiglio secondo la procedura "legislativa" prevista dal TFUE. Nel caso in questione, il TFUE prevede che la Corte di Giustizia dell'Unione europea possa irrogare sanzioni pecuniarie, a carico dello Stato inadempiente

all'obbligo di attuazione, fin dalla prima pronuncia resa ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

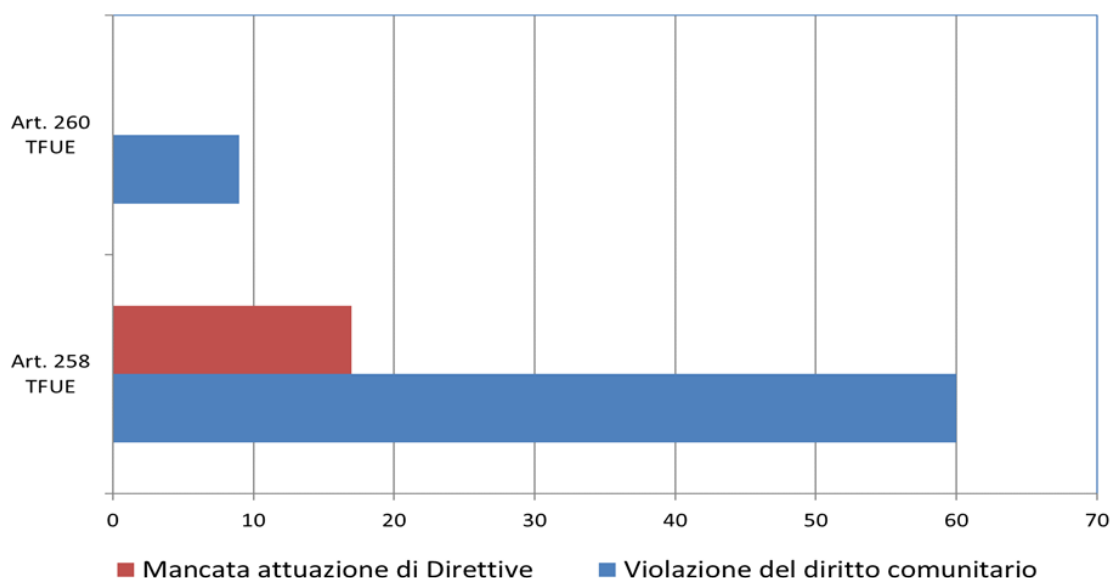
Alla data del 31 dicembre 2020, le procedure di infrazione attive nei confronti dell'Italia risultano pari a 86. Di queste, 69 riguardano presunte violazioni del diritto dell'Unione e 17 attengono al mancato recepimento nell'ordinamento interno di Direttive UE.

Tale articolazione viene evidenziata nella Tabella 1 e nel relativo Grafico, da cui è possibile desumere anche l'attuale stadio di istruttoria delle procedure, sulla base delle disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Tabella 1
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per stadio e tipologia di violazione
(dati al 31 dicembre 2020)

Tipologia di violazione	Stadio della procedura		
	Articolo 258 TFUE	Articolo 260 TFUE	Totali
Violazione del diritto comunitario	60	9	69
Mancata attuazione di Direttive	17	0	17
Totali	77	9	86

Grafico 1
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
(dati al 31 dicembre 2020)



La maggior parte delle procedure pendenti al 31 dicembre 2020 si trova nello stadio della messa in mora ex art. 258 TFUE, che rappresenta la fase con la quale normalmente si avvia il contenzioso con Bruxelles.

Abbastanza consistente anche il numero delle messe in mora complementari ex art. 258 TFUE (10), che apportano delle modifiche alle deduzioni già rappresentate nelle precedenti messe in mora.

Un elevato numero di procedure si trova, inoltre, nella successiva fase del parere motivato, cui si perviene quando le Autorità nazionali non si adeguano alle richieste formulate dalla Commissione europea nel corso degli approfondimenti precedenti.

Non mancano, altresì, le procedure pervenute alla fase giudiziale del loro iter, ex art. 258 TFUE. Si tratta, in totale, di 12 procedure, di cui 5 con ricorso pendente e 7 con sentenza già emessa. Quanto alle procedure che si trovano già nella fase “critica” disciplinata dall’art. 260 TFUE, si registrano ben 6 sentenze emesse dalla Corte di Giustizia UE, recanti la comminatoria di sanzioni pecuniarie.

Tabella 2
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per fase
(dati al 31 dicembre 2020)

FASI DEL PROCEDIMENTO								
Normativa	Messa in Mora	Messa in mora Compl.	Parere Motivato	Parere Motivato Compl.	Decisione di ricorso	Ricorso	Sentenza	Totali
Articolo 258 TFUE	40	10	14	0	1	5	7	77
Articolo 260 TFUE	2	0	0	0	1	0	6	9
Totali	42	10	14	0	2	5	13	86

1.2. Ripartizione delle procedure per settore

Un ulteriore punto di analisi delle procedure è quello della ripartizione per settore economico, riportato nella Tabella n. 3 e nel Grafico n. 2. Dai dati, si rileva che il settore nel quale si registra la maggiore concentrazione delle procedure di infrazione è l'“Ambiente” (20 casi), cui seguono i settori “Trasporti” con 12 casi, “Fiscalità e dogane” con 10 casi ed “Energia” con 7 casi, quindi i settori “Libera prestazione dei servizi e stabilimento” con 6 casi, “Concorrenza e aiuti di Stato” con 5 casi, “Lavoro e affari sociali” con 3 casi e, infine, il settore “Salute” con 2 casi.

Infine, 21 casi sono stati raggruppati nella voce “Settori vari” che contempla, per economia espositiva, le rimanenti aree in cui si è attivato il contenzioso con Bruxelles.

Tabella 3
Procedure di infrazione a carico dell'Italia

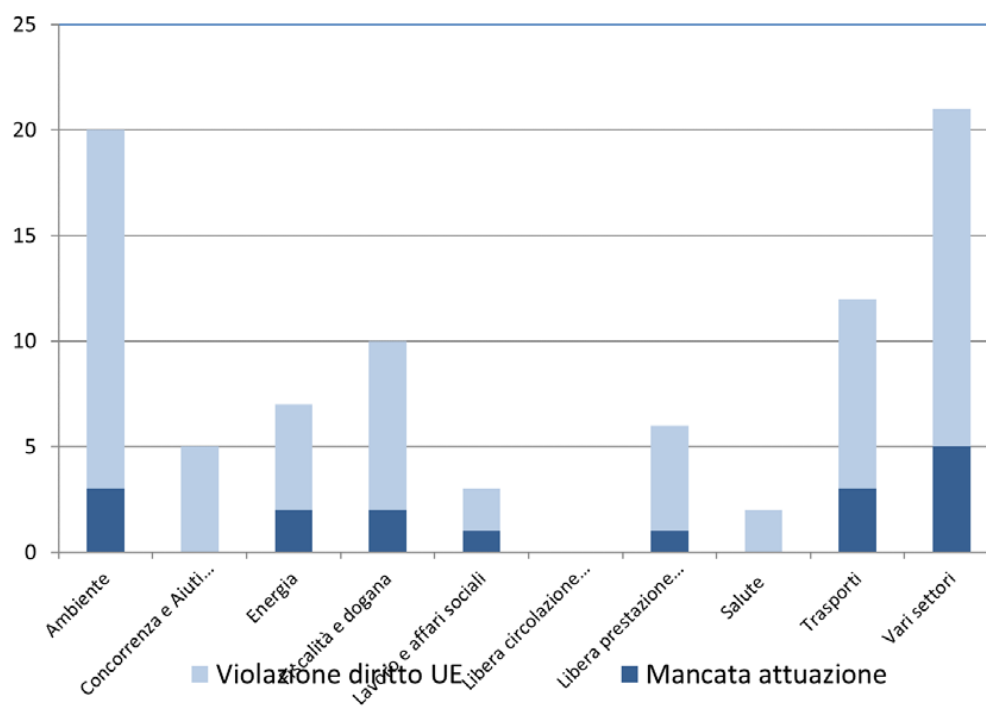
Ripartizione per settore
(dati al 31 dicembre 2020)

SETTORI	FASE PROCEDURALE		Totale	% sul totale
	Mancata Attuazione	Violazione Diritto UE		
Ambiente	3	17	20	23,26
Concorrenza e aiuti di Stato	0	5	5	5,81
Energia	2	5	7	8,14
Fiscalità e dogane	2	8	10	11,63
Lavoro e affari sociali	1	2	3	3,49
Libera circolazione merci	0	0	0	0,00
Libera prestazione servizi e stabilimento	1	5	6	6,98
Salute	0	2	2	2,33
Trasporti	3	9	12	13,95
Vari settori*	5	16	21	24,42
Totale	17	69	86	100,00

* L'aggregato Vari settori - comprende: Affari economici e finanziari, Affari esteri, Affari interni, Agricoltura, Appalti, Comunicazioni, Giustizia, Libera circolazione delle persone, Pesca, Tutela del consumatore.



Grafico 2
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per settore



1.3. Effetti finanziari delle procedure di infrazione: dati di sintesi

Le procedure di infrazione possono comportare degli oneri diretti a carico degli Stati inadempienti, a seguito di una condanna da parte della Corte di Giustizia al pagamento di sanzioni, in esito ai ricorsi ex art. 260 TFUE.

Tuttavia, anche a prescindere dalla comminazione di sanzioni, le procedure di infrazione possono comportare oneri finanziari per lo Stato membro interessato, derivanti dall'adozione delle misure finalizzate al superamento del contenzioso con l'Unione Europea.

In tale accezione, possono configurarsi diverse tipologie di oneri finanziari, tra cui si evidenziano:

- *spese connesse a misure compensative di danni ambientali, contestati nelle procedure di infrazione del settore ambiente;*
- *oneri amministrativi connessi, in linea di massima, alla necessità di attività a carico di strutture della Pubblica Amministrazione;*
- *minori entrate per l'erario, dovute principalmente a diminuzione di imposte e altri oneri contributivi;*
- *spese relative all'adeguamento della normativa in materia di lavoro, nell'ambito del pubblico impiego e del comparto della previdenza;*
- *oneri per interessi moratori, derivanti da ritardi nei pagamenti di somme dovute a carico del bilancio dello Stato;*

Sussistono, inoltre, altre tipologie di infrazioni per le quali non si ipotizzano, almeno nel breve/medio periodo, particolari oneri per la finanza pubblica, sempre a condizione che non si arrivi, al termine delle stesse, alla comminazione di sanzioni da parte della Corte di Giustizia UE. A titolo esemplificativo, tali infrazioni riguardano:

- *richieste di modifiche normative dell'ordinamento italiano, attinenti ad aspetti formali, come avviene ad esempio nel caso di contestazioni sulla nomenclatura e/o l'etichettatura di prodotti e merci;*
- *contestazioni per disposizioni restrittive della legge italiana, che impediscono la libera prestazione di servizi e la libertà di stabilimento;*
- *questioni di interpretazione del diritto UE e relative interazioni con le norme nazionali.*

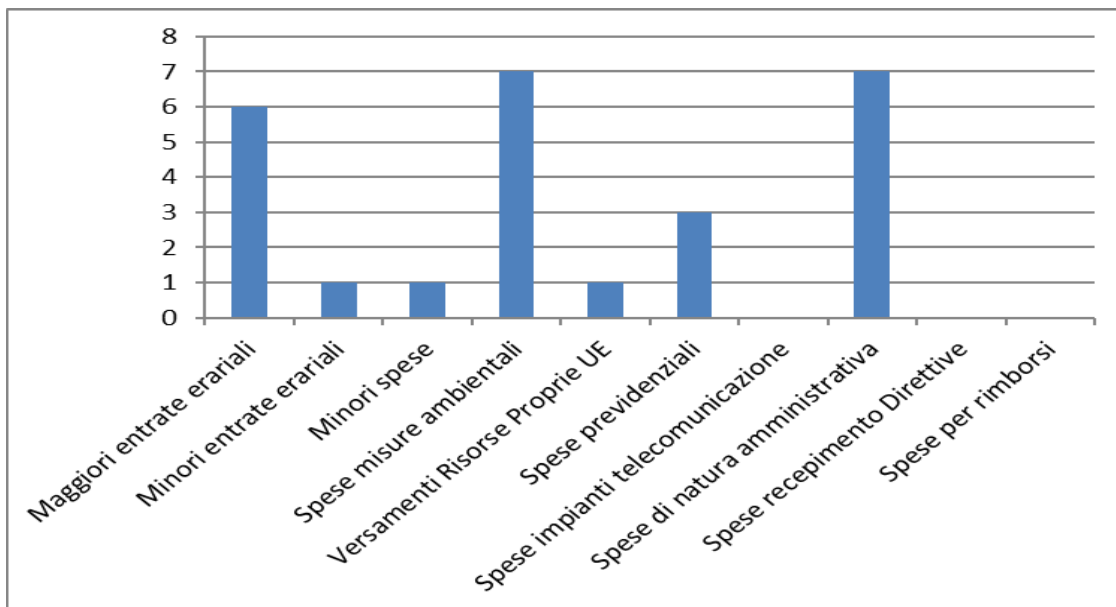
Infine, possono sussistere anche procedure che producono effetti positivi sul bilancio dello Stato, dovuti a maggiori entrate derivanti da modifiche apportate al sistema fiscale e contributivo, ovvero a quello sanzionatorio afferente ad altre materie.

Dall'analisi dei dati relativi alle procedure di infrazione al 31 dicembre 2020, risulta che, dei n. 86 casi esposti, 26 casi sono suscettibili di produrre effetti sulla finanza pubblica, come sintetizzati nella Tabella n. 4 e nel Grafico n. 3.

Tabella 4
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per tipologia di impatto finanziario
(dati al 31 dicembre 2020)

Tipologia di Impatto	Numero procedure
Maggiori entrate erariali	6
Minori entrate erariali	1
Minori spese	1
Spese misure ambientali	7
Versamenti Risorse Proprie UE	1
Spese stipendiali previdenziali e assistenziali	3
Spese impianti telecomunicazione	0
Spese di natura amministrativa	7
Spese recepimento Direttive	0
Spese per rimborsi	0
Totale	26

Grafico 3
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per tipologia di impatto finanziario

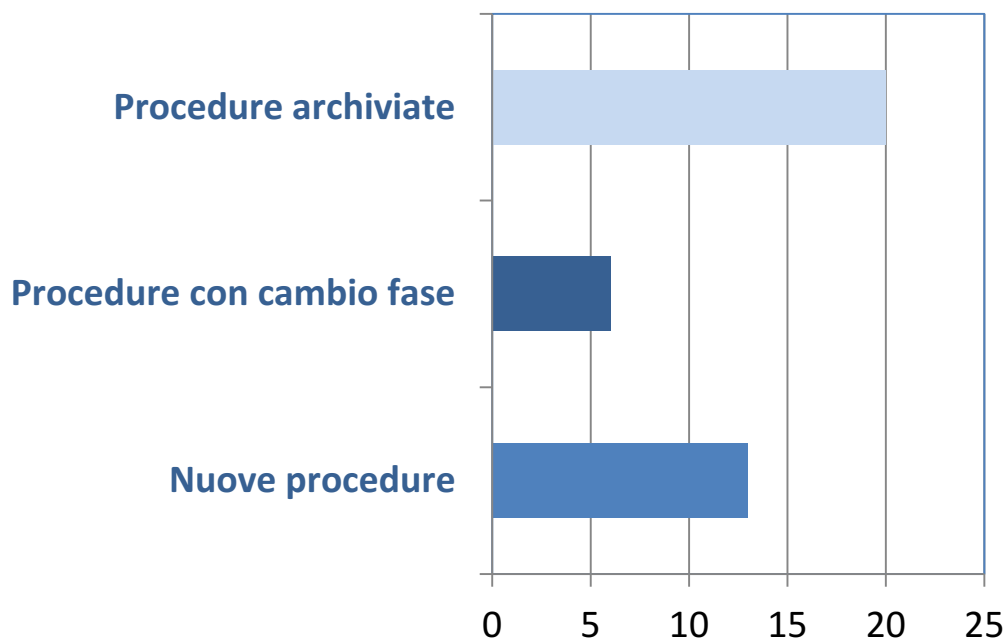


1.4. Evoluzione delle procedure di infrazione: situazione al 31 dicembre 2020.

Alla data del 31 dicembre 2020, rispetto alla precedente situazione del 30 giugno 2020, le procedure di infrazione che riguardano l'Italia hanno fatto registrare le seguenti modifiche:

- 13 nuove procedure di infrazione avviate dalla UE;
 - 6 procedure che sono entrate in una fase successiva, nell'ambito dell'iter previsto dal TFUE;
- 20 vecchie procedure archiviate dalle Autorità europee.

Grafico 4
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Evoluzione della situazione del II semestre 2020



1.4.1. Le nuove procedure avviate nei confronti dell'Italia

In particolare, le nuove procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia riguardano diversi settori socio-economici. Il riferimento è al settore "Ambiente" con 3 procedure, quindi i settori "Energia", "Fiscalità e dogane" "Libera prestazione dei servizi e stabilimento" e "Trasporti" con 2 procedure ciascuno, quindi i settori "Comunicazioni" e "Giustizia" con una procedura per ognuno.

Per quanto riguarda l'analisi degli effetti finanziari di tali procedure, si evidenzia che solo una di esse presenta un'incidenza finanziaria sul bilancio pubblico e, precisamente:

- la procedura n. 2020/4118 “Contrasto con il diritto europeo della legislazione nazionale in materia di assegnazione e durata delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali per attività ricreative e turistiche (c.d. “concessioni balneari”)”

Con tale procedura, la Commissione contesta – come contrarie all’ordinamento UE (i.e. art. 12 Direttiva 2006/123/Ce e art. 49 TFUE) – la disciplina nazionale in materia di assegnazione e durata delle concessioni di beni demaniali marittimi/lacuali/fluviali per finalità turistico/ricreative. In particolare, l’esecutivo UE contesta la più recente proroga automatica in materia, disposta dall’art. 1, commi 682 e 683, della Legge di bilancio per il 2019 (L. n. 145/2018 entrata in vigore l’01/01/2019) - il quale prevede che le concessioni di beni demaniali marittimi per finalità turistico/ricreative, in scadenza entro il 31 dicembre 2020, siano prorogate per la durata ulteriore di 15 anni a decorrere dal 1° gennaio 2019 ossia fino al 1° gennaio 2034. Proroga successivamente estesa, dal D. L. 104/2020, anche alle concessioni di beni demaniali lacuali e fluviali e a quelle per la nautica da diporto, sempre per la durata di 15 anni dall’01/01/2019. Dette concessioni sono ritenute contrarie, in primo luogo, all’art. 12 della Dir. 2006/123/CE, il quale stabilisce che le autorizzazioni pubbliche (i.e. concessioni), aventi ad oggetto l’esercizio di un’attività e che insistono su risorse demaniali scarse, debbano essere assegnate tramite gara (par. 1) e che la relativa durata debba essere limitata nel tempo e, in ogni caso, non prorogabile automaticamente (par.2). Inoltre, la Commissione europea ritiene che le proroghe automatiche di concessioni di beni demaniali marittimi/lacuali/fluviali per finalità turistico/ricreative, pur se non recanti le caratteristiche indicate da detto art. 12 della Direttiva servizi, ma connotate da un “interesse transfrontaliero certo”, contrastino con l’art. 49 del TFUE: con tali proroghe, infatti, le concessioni sono sottratte alla assegnazione in base a procedure concorrenziali e dunque violano la libertà di stabilimento. Il contrasto con il diritto europeo delle sopra menzionate disposizioni nazionali comporta che le concessioni in essere e già interessate da proroghe, possano – in ipotesi – essere annullate in autotutela dalle amministrazioni competenti e riassegnate con procedure improntate a principi concorrenziali e che *pro futuro* le amministrazioni competenti decidano di non applicare le disposizioni della L. di Bilancio per il 2019. Di qui, la forte probabilità di un ulteriore aumento del contenzioso che, a sua volta, determinerebbe un aumento della spesa pubblica, a motivo sia delle spese legali connesse a tali giudizi sia dell’eventuale soccombenza delle Amministrazioni coinvolte.

Tabella 5
Procedure di infrazione a carico dell’Italia
Casi avviati nel II semestre 2020

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase	Impatto Finanziario
<i>Ambiente</i> 2020/2299	Cattiva applicazione in Italia della direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, per quanto concerne i valori limite per il PM _{2,5}	MM	No

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase	Impatto Finanziario
<i>Ambiente</i> 2020/2220	Cattiva applicazione della direttiva 2016/2284 relativa ai massimali nazionali di emissione NEC	MM	No
<i>Ambiente</i> 2020/2111	Restrizioni all'accesso alla giustizia ai sensi della direttiva sulla responsabilità ambientale ELD	MM	No
<i>Comunicazioni</i> 2020/0533	Mancato recepimento della direttiva UE 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi direttiva sui servizi di media audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato	MM	No
<i>Energia</i> 2020/2331	Mancata trasmissione della strategia nazionale di ristrutturazione a lungo termine ai sensi dell'articolo 2 bis della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica dell'edilizia.	MM	No
<i>Energia</i> 2020/2266	Mancata osservanza da parte dell'Italia di alcune disposizioni della direttiva 2011/70/EURATOM del Consiglio con riferimento al programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi	MM	No
<i>Fiscalità e dogane</i> 2020/0070	Mancato recepimento della Direttiva UE 2018/1910 del Consiglio, del 4 dicembre 2018 che modifica la Direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri	MM	No
<i>Fiscalità e dogane</i> 2020/0065	Mancato recepimento della Direttiva UE 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della Direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica	MM	No
<i>Giustizia</i> 2020/2278	Non corretto recepimento della decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato di arresto europeo	MM	No
<i>Libera prestazione dei servizi e stabilimento</i> 2020/4118	Concessioni balneari. Non corretta applicazione della direttiva 2006/123/CE direttiva servizi	MM	Sì
<i>Libera prestazione dei servizi e stabilimento</i> 2020/0444	Mancato recepimento della direttiva UE 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni	MM	No
<i>Trasporti</i> 2020/4051	Non corretta attuazione dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento UE n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada	MM	No
<i>Trasporti</i> 2020/2318	Non corretta attuazione della direttiva 2004/52/CE relativa all'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità	MM	No

1.4.2. Le procedure che hanno modificato fase nel II semestre 2020

Nel periodo 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2020, le procedure di infrazione che hanno fatto registrare degli aggiornamenti, passando da una fase all'altra dell'iter previsto dal Trattato TFUE, sono complessivamente 6. In particolare:

- 2 procedure sono transitate dalla fase della messa in mora a quella della messa in mora complementare, la quale determina un'estensione o un restringimento dell'oggetto cui attengono le censure della Commissione (art. 258 TFUE);
- 2 procedure sono transitate dalla fase della messa in mora a quella del parere motivato, la quale rappresenta già uno stadio evoluto della procedura (art. 258 TFUE);
- 2 procedure sono transitate dalla fase del parere motivato a quella del ricorso di fronte alla Corte di Giustizia UE (art. 258 TFUE).

Per quanto riguarda l'analisi degli effetti finanziari di tali procedure, si evidenzia che una di esse presenta un'incidenza finanziaria sul bilancio pubblico, rispettivamente nei seguenti termini:

- la procedura n. 2014/4231 “Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico”. Con tale procedura, la Commissione contesta alla Repubblica italiana la violazione delle clausole 4 e 5 dell’“accordo quadro” allegato alla Dir. 1999/70/CE. La clausola 4 vieta che al lavoratore “a tempo determinato” (detto anche “a termine”) vengano riservate condizioni di impiego (tra cui la “retribuzione”) deteriori, rispetto a quelle riservate al lavoratore “a tempo indeterminato” oggettivamente comparabile al primo: tale criterio di parità di trattamento verrebbe violato, dall'Italia, con riferimento a diverse categorie di lavoratori pubblici - come il personale delle scuole, quello degli enti pubblici di ricerca e quello costituente la categoria dei “vigili del fuoco a tempo determinato discontinui” – alle quali non verrebbe riconosciuto lo stesso trattamento stipendiale e previdenziale dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili. La parificazione di tali lavoratori “a termine” con quelli “di ruolo” comparabili, pertanto, implicherebbe un aumento della spesa pubblica sociale.

La clausola 5 dello stesso “accordo quadro”, invece, sottopone a penetranti limiti la reiterata assunzione “a termine” dello stesso lavoratore, per l'esplicazione della stessa funzione. Al riguardo, la Commissione chiede all'Italia di estendere tali restrizioni – già previste, dalla normativa italiana, per diversi settori lavorativi – alle categorie di lavoratori i quali, per previsione della legislazione italiana o per prassi tollerate nonostante i divieti normativi, sono reclutabili “a termine” indiscriminatamente, al di fuori del rispetto dei limiti fissati dalla normativa UE.

Infine, la Commissione ritiene che la già citata clausola 5 risulti ulteriormente violata laddove l'inosservanza, in Italia, della normativa attuativa della stessa, non costituisce, in favore del lavoratore, il diritto di percepire un risarcimento “integrale” del danno subito in conseguenza. Pertanto, ove il legislatore italiano, per adeguarsi alle censure UE, addivenga a riconoscere ai lavoratori tale risarcimento integrale, correggendo le previsioni normative o gli indirizzi giurisprudenziali che vi ostano, si determinerà un ulteriore aumento della spesa sociale a carico della Finanza pubblica.

Tabella 6
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Casi che hanno cambiato fase nel II semestre 2020

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase attuale	Impatto finanziario
<i>Affari economici e finanziari</i> 2019/2042	Incompleto recepimento della Direttiva UE 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo	PM	No
<i>Ambiente</i> 2018/2249	Monitoraggio della qualità delle acque. Designazione delle zone vulnerabili ai nitrati e contenuto dei programmi d'azione	MMC	No
<i>Ambiente</i> 2014/2147	Cattiva applicazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente – Superamento dei valori limite di PM10 in Italia	SC	No
<i>Fiscalità e dogane</i> 2018/2054	Esenzione dei prodotti energetici (accise) utilizzati da imbarcazioni da diporto per la navigazione nelle acque UE	RC	No
<i>Lavoro e affari sociali</i> 2014/4231	Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico	MMC	Sì
<i>Trasporti</i> 2019/2279	Mancato adeguamento dei livelli di sicurezza delle gallerie italiane. Direttiva 2004/54/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea	PM	No

1.4.3. Procedure archiviate nel II semestre 2020

La Commissione europea, qualora ravvisi il superamento delle situazioni di illegittimità rilevate, procede all'archiviazione delle procedure di infrazione degli Stati membri.

Tale superamento è stato l'effetto, in alcuni casi, dell'adozione di veri e propri atti normativi finalizzati a superare i rilievi comunitari. In altri casi, l'archiviazione delle procedure può avvenire per effetto dei chiarimenti e/o degli elementi aggiuntivi forniti alla Commissione europea da parte delle Autorità nazionali.

Talvolta i provvedimenti interni adottati da uno Stato membro, ai fini del superamento di una procedura, sono fonte di effetti finanziari destinati ad incidere, in prosieguo di tempo, sul bilancio dello Stato. Pertanto, anche in relazione alle procedure archiviate, è consentito in taluni casi ipotizzare un impatto per la finanza pubblica.

Nel II semestre del 2020, la Commissione europea ha archiviato 20 procedure riguardanti l'Italia.

Si precisa, al riguardo, che le procedure n.ri 2020/0334, 2020/2246 e 2020/2252 risultano sorte nel corso dello stesso II semestre 2020, durante il quale sono state archiviate.

Soltanto una delle procedure archiviate potrebbe ingenerare effetti finanziari residuali per il bilancio dello Stato e, precisamente:

- la procedura n. 2018/4141 “Regimi preferenziali IMU, TASI e TARI per i cittadini italiani pensionati iscritti all’AIRE”. Con tale procedura, la Commissione aveva contestato, come contrario al diritto UE, il combinato disposto dell’art. 13 del D. L. 6/12/2011, dell’art. 9 bis, co. 2 del D. L. 28/03/2014 n. 47, dell’art. 1, co. 639 della “Legge di stabilità” del 2014, dell’art. 1, co. 14 b) della “Legge di stabilità” del 2016 e della Risoluzione del 26/06/2015 n. 6/DF. In base a tale normativa italiana, infatti - posto che su un immobile “adibito ad abitazione principale”, che risulti l’unico che il titolare possieda in Italia (in proprietà o in usufrutto), non di lusso e non concesso né in locazione né in comodato d’uso, viene attualmente concessa, al titolare stesso, l’esenzione dalle imposte IMU e TASI, nonché la riduzione di 2/3 dell’imposta TARI – era disposto che, ove i titolari degli immobili predetti fossero dei “cittadini italiani” iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) e già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, gli stessi immobili dovessero intendersi adibiti ad “abitazione principale” e, pertanto, rientrare nei benefici fiscali sopra indicati, anche laddove i loro intestatari non risiedessero in Italia e, pertanto, non abitassero effettivamente nei fabbricati in questione (per cui la destinazione ad “abitazione principale” degli immobili in oggetto, comportante tutti i privilegi fiscali annessi, risultava puramente fittizia). Tale regime fiscale di favore, tuttavia, non veniva esteso agli unici immobili, in Italia, che a parità di condizioni spettassero in proprietà o in usufrutto a cittadini di altri Stati UE: questi ultimi, infatti, per beneficiare degli sgravi fiscali predetti, avrebbero dovuto abitare effettivamente negli immobili in parola. Tale diverso trattamento fiscale, fondato sulla diversa cittadinanza dei titolari degli immobili di cui si tratta, era stato qualificato dalla Commissione come contrario sia all’art. 18, che vieta le discriminazioni fondate sulla cittadinanza, sia all’art. 63 TFUE sulla “libera circolazione dei capitali”, il quale impone che ogni Stato UE consenta, ai cittadini di altri Stati UE, di investire capitali nel territorio di detto primo Stato – compresa la forma di investimento di capitali consistente nell’acquisto di un immobile - alle stesse condizioni in cui tale investimento viene concesso ai cittadini del medesimo Stato. Il legislatore italiano, pertanto, onde eliminare la discriminazione lamentata dalla Commissione e ottenere così l’archiviazione della presente procedura, è intervenuto con la Legge n. 160/2019, mediante la quale ha assoggettato all’IMU – nell’accezione che la stessa ha assunto dal 2020, in quanto comprensiva della vecchia IMU e della TASI – gli unici immobili posseduti in Italia in proprietà o in usufrutto, non concessi in comodato d’uso né in locazione, intestati a cittadini italiani residenti all’estero, iscritti all’AIRE e titolari di pensione estera erogata dallo stato di residenza o in convenzione internazionale. Tale categoria di soggetti, pertanto, ha subito l’eliminazione del privilegio fiscale sopra descritto. Ne consegue l’effetto, positivo per la finanza pubblica, dell’aumento delle pubbliche entrate fiscali.

Tabella 7
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Casi archiviati nel II semestre 2020

Estremi procedura	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
<i>Ambiente</i> 2020/0208	Mancato recepimento della Direttiva delegata UE 2019/1846 della Commissione dell'8 agosto 2019 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo nelle leghe saldanti utilizzate in alcuni motori a combustione.	No
<i>Ambiente</i> 2020/0207	Mancato recepimento della Direttiva 2019/1845 della Commissione dell'8 agosto 2019 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di bis 2-etilesil ftalato in alcuni componenti di gomma utilizzati nei sistemi motore.	No
<i>Ambiente</i> 2019/2085	Mancata notifica delle disposizioni nazionali relative all'esecuzione, ai sensi dell'art. 22, par. 1 e 4, del Regolamento UE n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il Regolamento CE n. 1013/2006 e la Direttiva 2009/16/CE	No
<i>Ambiente</i> 2019/0218	Mancato recepimento della Direttiva UE 2017/2102 del Parlamento e del Consiglio, del 15 novembre 2017, recante modifica della Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche	No
<i>Ambiente</i> 2017/2172	Regolamento (UE) n. 511/2014 del 16 aprile 2014 sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione	No
<i>Ambiente</i> 2009/4426	Valutazione di impatto ambientale di progetti pubblici e privati. Progetto di bonifica di un sito industriale nel Comune di Cengio (Savona)	No
<i>Fiscalità e dogane</i> 2019/0217	Mancato recepimento della Direttiva UE 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale dell'Unione europea	No
<i>Fiscalità e dogane</i> 2019/0055	Mancato recepimento della Direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la Direttiva 2006/112/CE e la Direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni	No
<i>Fiscalità e dogane</i> 2018/4141	Regimi preferenziali IMU, TASI e TARI per i cittadini italiani pensionati iscritti all'AIRE	Sì
<i>Giustizia</i> 2019/0279	Mancato recepimento della Direttiva UE 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale	No

Estremi procedura	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
<i>Lavoro e affari sociali</i> 2020/0204	Mancato recepimento della Direttiva UE 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la Direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro	No
<i>Lavoro e affari sociali</i> 2018/0264	Mancato recepimento della Direttiva (UE) 2017/164 della Commissione, del 31 gennaio 2017, che definisce un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della Direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le Direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione	No
<i>Libera circolazione delle merci</i> 2018/4021	Problematiche relative ad irregolarità dei serbatoi di GPL ricondizionati	No
<i>Trasporti</i> 2020/2175	Regolamento delegato (UE) 2017/1926 della Commissione che integra la Direttiva 2010/40/UE per quanto riguarda la fornitura di servizi di informazione multimodale sui viaggi in tutta l'UE.	No
<i>Trasporti</i> 2020/2154	Regolamento delegato UE n. 886/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013, che integra la Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i dati e le procedure per la comunicazione gratuita agli utenti, ove possibile, di informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale	No
<i>Trasporti</i> 2020/2144	Regolamento delegato UE n. 885/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013, che integra la Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui sistemi di trasporto intelligenti, in merito alla predisposizione dei servizi d'informazione sulle aree di parcheggio sicure destinate agli automezzi pesanti e ai veicoli commerciali	No
<i>Trasporti</i> 2014/0515	Mancato recepimento della Direttiva 2009/13/CE del Consiglio del 16 febbraio 2009 recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della Direttiva 1999/63/CE	No
<i>Agricoltura</i> 2020/0334	Mancato recepimento della direttiva di esecuzione UE 2020/432 della Commissione del 23 marzo 2020 che modifica la direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda la definizione di ortaggi e l'elenco dei generi e delle specie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b	No
<i>Tutela dei consumatori</i> 2020/2246	Violazione dell'articolo 124 della direttiva UE 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento CE n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE.	No
<i>Tutela dei consumatori</i> 2020/2252	Non corretta applicazione del Regolamento 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento CEE 295/91.	No

1.4.4. Procedure in fase di prossimità all'irrogazione di sanzioni pecuniarie. Impatto finanziario.

Nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2020, si rilevano n. 9 procedure di infrazione in fase propriamente “contenziosa” del procedimento, soggetta alla disciplina dell’art. 260 del Trattato TFUE.

Tale fase, che si apre una volta che, con una prima sentenza, la Corte di Giustizia UE ha dichiarato sussistere un’inadempimento dello Stato membro agli obblighi sanciti dall’ordinamento unionale, può culminare in una seconda sentenza da parte della Corte stessa, quando lo Stato medesimo non abbia messo in regola la propria posizione eseguendo gli obblighi predetti.

Inoltre, si consideri che in ogni caso - anche quando viene fissato un preciso termine per l’adempimento - il TFUE ha impresso un’accelerazione al corso della procedura successiva alla prima sentenza della Corte, essendo venuta meno con il Trattato di Lisbona la fase del secondo parere motivato (ex art. 228 TCE).

Va poi ricordato che nel quadro di una procedura ai sensi dell’art. 260 TFUE, solitamente, lo Stato membro gode di ristretti margini di difesa, trattandosi di valutare l’ottemperanza a un obbligo già chiarito dalla Corte di giustizia nella prima procedura.

Con la seconda sentenza, la Corte, oltre a censurare il persistente inadempimento dello Stato, può comminare una sanzione pecuniaria. Questa sanzione può comporsi di una penality di mora e di una somma forfettaria.

La penality di mora si concreta nel pagamento di un importo direttamente proporzionale al periodo di ritardo nell’adempimento – variamente fissato in giorni, semestri, anni. Per il calcolo dell’importo giornaliero, si considererà dapprima una somma base di Euro 690, moltiplicata per un coefficiente di gravità (da 1 a 20) e per uno di durata dell’infrazione (da 1 e 3). Il prodotto finale verrà moltiplicato per un coefficiente *n*, che esprime l’efficacia dissuasiva della sanzione e che viene individuato nella media tra la capacità finanziaria dello Stato inadempiente e il numero di seggi assegnati a ciascuno Stato membro per i propri rappresentanti al Parlamento europeo.

L’applicazione della penality decorre dalla data della sentenza di condanna sino alla sua completa esecuzione. La Commissione può, tuttavia, consentire la degressività di tale sanzione, prevedendo una decurtazione progressiva dell’esborso giornaliero in considerazione degli avanzamenti compiuti dallo Stato stesso, nel frattempo, circa l’attuazione dei suoi obblighi.

La somma forfettaria, invece, è costituita dal versamento *una tantum* di un importo, calcolato moltiplicando un importo fisso di base per un coefficiente di gravità (da 1 a 20). Per il calcolo della somma forfettaria non viene applicato il coefficiente di durata incluso, invece, nel calcolo delle penality giornaliere. Il risultato viene moltiplicato per il “fattore *n*” e per il numero di giorni di persistenza dell’infrazione.

La disciplina delle sanzioni pecuniarie, da applicarsi allo Stato UE inadempiente, è contenuta in Comunicazioni che la Commissione elabora con cadenza periodica, ai fini di un costante aggiornamento della materia alle variabili del contesto storico (significativo, in questo senso, l’esempio del predetto coefficiente di “dissuasività”, che, dall’ultima comunicazione del

febbraio 2019 è basato sul PIL e sul numero di seggi assegnati a ciascuno Stato membro per i propri rappresentanti al Parlamento europeo, in luogo del peso dei voti nel Consiglio UE).

Con particolare riguardo alle procedure d'infrazione per mancato recepimento di direttive UE, è importante sottolineare che, per le ipotesi in cui uno Stato membro abbia disatteso l'obbligo di comunicare alla Commissione le misure di attuazione di una direttiva adottata con procedura legislativa, il momento in cui può essere irrogata una sanzione pecuniaria è anticipato alla prima sentenza di condanna prevista all'art. 260 par. 3 TFUE.

In sostanza, con la nuova procedura di cui all'art. 260, par. 3 TFUE, la Commissione può richiedere alla Corte sia di accertare l'avvenuto inadempimento dell'obbligo, sia di condannare lo Stato inadempiente al pagamento della sanzione pecuniaria, senza dover attendere l'esaurimento di un'ulteriore fase precontenziosa.

Come risulta dall'esposizione che precede, l'inottemperanza alle prescrizioni unionali – che impedisce il superamento della procedura di infrazione e che giustifica, se protratta, l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie suddette – comporta gravosissimi oneri finanziari a carico dello Stato membro.

E' pertanto conveniente che il medesimo Stato, prima del secondo pronunciamento della Corte UE, si adoperi prontamente per conformarsi agli obblighi unionali.

Infatti, se pure l'adempimento di essi obblighi implica spese rilevanti in molti casi - come già precisato sopra - è indubbio che un tale sacrificio sarà sempre inferiore al costo dell'esecuzione della sentenza di condanna da parte del supremo giudice dell'Unione, in quanto l'irrogazione delle relative sanzioni non evita allo Stato UE l'attuazione degli obblighi ancora inevasi.

Vi sono, poi, ipotesi in cui l'attuazione degli obblighi dell'Unione non comporta effetti negativi per il bilancio pubblico, come quando il corretto adempimento richieda la mera introduzione di nuove norme senza impatto finanziario, o anche quando lo stesso adempimento si traduca in azioni incidenti solo sulla sfera finanziaria dei privati e non su quella dello Stato inteso come apparato di pubblici poteri.

Ove ricorrano, dunque, tali ipotesi di insensibilità dell'erario pubblico all'attuazione degli obblighi unionali, è ancora più conveniente che lo Stato vi adempia tempestivamente, potendo, in tal modo, scongiurare le sanzioni della Corte UE con un'attività che non implica costi.

Delle sanzioni pecuniarie, comminate dalla Corte UE al culmine di una procedura di infrazione, lo Stato UE risponde a livello unitario, in quanto, nel consesso dell'Unione europea, viene riconosciuta personalità giuridica solo allo Stato membro come un tutto indiviso.

Tuttavia, nell'ordinamento interno, le azioni funzionali all'adempimento degli obblighi UE vengono realizzate, in prevalenza, su impulso delle singole amministrazioni, centrali o locali, specificatamente competenti al riguardo.

L'attuazione degli obblighi unionali, dunque, è rimessa alle singole amministrazioni competenti per materia, la cui inerzia, per contro, genera una responsabilità unitaria dello Stato medesimo nei confronti dell'Unione europea, che può implicare dirompenti conseguenze, soprattutto di ordine finanziario.

A seguire, un elenco delle procedure che, superato il passaggio della prima sentenza della Corte di Giustizia, risultano entrate nella sequenza procedurale disciplinata dall'art. 260 TFUE e, quindi, sono prossime al "secondo" pronunciamento della Corte UE comportante sanzioni pecuniarie, o hanno già costituito oggetto di tale verdetto:

- la procedura n. 2009/2034 "Cattiva applicazione della Direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane".

Circa tale procedura, si precisa che in data 17 maggio 2018 la Commissione ha inviato all'Italia una messa in mora ex art. 260 del TFUE, con la quale ha richiamato lo Stato UE alla completa attuazione della sentenza già emanata dalla Corte di Giustizia UE in data 10/04/2014, ex art. 258 TFUE. Con tale sentenza, si dichiarava l'Italia inadempiente agli obblighi di cui agli artt. 3, 4, 5 e 10 della Direttiva 91/271/CEE, in ordine al trattamento delle acque reflue (anche di quelle scaricanti in acque "sensibili").

- la procedura n. 2007/2195 "Nuove discariche in Campania".

Circa tale procedura, si precisa che in data 16 luglio 2015 la Corte di Giustizia UE ha irrogato con sentenza ex art. 260 TFUE, a carico dell'Italia, le seguenti sanzioni:

- 1) una sanzione forfettaria di 20 milioni di Euro;
- 2) una penale di 120.000,00 Euro al giorno, esigibile dalla data di pronuncia della sentenza predetta (16/07/2015) fino alla completa realizzazione della capacità di trattamento dei rifiuti ancora necessaria, in Campania, per ciascuna categoria di impianti ("Discariche", "termovalorizzatori", "impianti di recupero dei rifiuti organici").

In termini di impatto sulla finanza pubblica, si evidenzia che a tali gravose sanzioni si aggiunge l'onere necessario a completare la capacità di trattamento/smaltimento/recupero.

Fino ad ora, l'Italia ha corrisposto al bilancio UE le seguenti somme:

€ 20.000.000,00 a titolo di sanzione forfettaria;

€ 22.200.000,00 a titolo di 1° semestralità; € 21.840.000,00 a titolo di 2° semestralità; € 22.080.000,00 a titolo di 3° semestralità; € 21.720.000,00 a titolo di 4° semestralità; € 22.080.000,00 a titolo di 5° semestralità; € 21.720.000,00 a titolo di 6° semestralità; € 22.080.000,00 a titolo di 7° semestralità; € 21.720.000,00 a titolo di 8° semestralità ed € 22.080.000,00 a titolo di 9° semestralità.

Il tutto per un totale di € 217.520.000,00.

- la procedura n. 2004/2034 "Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE: trattamento delle acque reflue".

Circa tale procedura la Corte UE, con sentenza del 19/07/2012 ex art. 258 del TFUE, chiedeva all'Italia di regolarizzare tutte le situazioni di non conformità a diverse disposizioni della Direttiva 91/271/CE sul trattamento delle acque reflue (in tutto 109 casi distribuiti sull'intero territorio nazionale).

In data 31/05/2018 la stessa Corte UE emanava sentenza ex art. 260 TFUE, con la quale condannava l'Italia, per non aver ottemperato alle richieste di cui sopra, al pagamento di onerose sanzioni pecuniarie come di seguito precisate:

a) € 25.000.000,00 a titolo di sanzione forfettaria;

b) € 30.112.500,00 a titolo di penalità semestrale, da corrispondersi alla UE per ciascun semestre di ritardo - a decorrere dalla data della stessa sentenza di condanna e quindi dal 31/05/2018 - nell'esecuzione della precedente sentenza del 19/07/2012 (cioè di ritardo nella messa in regola degli impianti ancora non conformi alle norme UE). All'importo semestrale predetto, pari ad € 30.112.500,00 dovrà essere applicata una riduzione, pari alla quota percentuale corrispondente alla percentuale che rappresenta il numero di abitanti equivalenti degli agglomerati i cui sistemi di raccolta e di trattamento delle acque reflue urbane sono stati messi in conformità alla fine del periodo considerato, in rapporto al numero di abitanti equivalenti degli agglomerati che non dispongono di tali sistemi al giorno della pronuncia della presente sentenza (formula di degressività).

Fino ad ora, le Autorità italiane hanno corrisposto all'Unione europea, in ragione della presente procedura, le seguenti somme:

€ 25.000.000,00 a titolo di sanzione forfettaria;

€ 27.961.179,17 a titolo di 1° semestralità; € 24.254.356,36 a titolo di 2° semestralità; € 23.884.158,77 a titolo di 3° semestralità.

Il tutto per un totale di € 101.099.694,30.

- la procedura n. 2003/2077 "Discariche abusive".

Al riguardo, in data 02/12/2014, la Corte UE ha emesso una sentenza ex art. 260 TFUE, con la quale ha condannato l'Italia alle seguenti sanzioni:

- 1) pagamento di una penalità per ogni semestre di ritardo nell'esecuzione della sentenza ex art. 258 TFUE, a decorrere dall'emanazione della sentenza ex art. 260 TFUE del 02/12/2014. Alla scadenza del primo semestre, tale penale viene calcolata a partire dall'importo base di Euro 42.800.000,00, cui vengono detratti Euro 400.000,00 per ogni discarica di rifiuti "pericolosi" messa a norma ed Euro 200.000,00 per ogni discarica di rifiuti "non pericolosi" messa a norma. Per i semestri successivi, la penalità viene calcolata a partire da un importo base - rappresentato dalla penalità concretamente calcolata ed applicata nel semestre precedente - dal quale vengono sottratte le somme corrispondenti alle discariche messe a norma nel medesimo semestre di riferimento, calcolate nello stesso modo di cui sopra;

- 2) pagamento immediato di una sanzione forfettaria “una tantum”, pari alla somma di Euro 40.000.000,00;

Fino ad ora, l'Italia ha corrisposto all'Unione europea le seguenti somme:

€ 40.085.589,04 a titolo di sanzione forfettaria; € 39.800.000,00 a titolo di 1° penalità semestrale; € 33.400.000,00 a titolo di 2° penalità semestrale; € 27.800.000,00 a titolo di 3° penalità semestrale; € 21.400.000,00 a titolo di 4° penalità semestrale; € 16.000.000,00 a titolo di 5° penalità semestrale; € 14.200.000,00 a titolo di 6° penalità semestrale; € 11.600.000,00 a titolo di 7° penalità semestrale; € 10.200.000,00 a titolo di 8° penalità semestrale; € 9.600.000,00 a titolo di 9° penalità semestrale; € 8.600.000,00 a titolo di 10° penalità semestrale.

Il tutto per un totale di € 232.685.589,04.

- la procedura n. 2014/2140 “Mancato recupero degli aiuti di Stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna”. Con tale procedura si deduce l'obbligo, per l'Italia, di recuperare alle casse pubbliche i finanziamenti concessi in forza di Legge della Regione Sardegna n. 9/1998. Il 12/03/2020 la Corte UE ha condannato l'Italia, con sentenza ex art. 260 TFUE, a pagare:

- 1) la somma forfettaria di € 7.500.000,00, una tantum;
- 2) a decorrere dalla stessa sentenza ex 260 del 12/03/2020, € 80.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della precedente sentenza del 29/03/2012 (di ritardo, cioè, nel completo recupero degli aiuti illegittimamente erogati);

Si precisa che, al 31 dicembre 2020, risulta pagata la sanzione forfettaria pari a € 7.500.000,00.

- la procedura n. 2012/2202 “Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia”.

In relazione a questa procedura, in data 17 settembre 2015 la Corte di Giustizia UE, con sentenza ai sensi dell'art. 260 del TFUE, ha applicato all'Italia le seguenti sanzioni:

- 1) una sanzione forfettaria, “una tantum”, pari ad € 30 mln;
- 2) una “penale” di € 12 mln per ogni semestre, decorrente dalla stessa data del 17/09/2015, di ritardo nell'attuazione del pieno recupero dei finanziamenti in oggetto.

Fino ad ora, l'Italia ha corrisposto alla UE le seguenti somme:

€ 30.000.000 a titolo di sanzione forfettaria;
€ 12.000.000,00 per ciascuna delle 7 semestralità pagate fino ad ora;

Il tutto per un totale di € 114.000.000,00.

- la procedura n. 2012/2201 “Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali”.

La presente procedura è ferma alla fase della “messa in mora” ex art. 260 TFUE. La Commissione non ha ancora deciso, neppure informalmente, di ricorrere alla Corte di Giustizia per la seconda volta.

Con il rientro degli aiuti erogati, si determinerebbe un aumento delle entrate pubbliche. I progressi compiuti dalle Autorità italiane, nelle attività di recupero degli aiuti in oggetto, dovrebbero distogliere la Commissione dal richiedere, con un secondo ricorso alla Corte di Giustizia ex art. 260, l’irrogazione di sanzioni pecuniarie nei confronti dell’Italia.

- la procedura n. 2007/2229 “Mancato recupero degli aiuti concessi per interventi a favore dell’occupazione”.

La presente procedura è già pervenuta alla fase della sentenza della Corte di Giustizia UE ex art. 260 TFUE, con la quale sono state comminate:

- 1) una sanzione forfettaria pari ad Euro 30.000.000,00 (già corrisposta al bilancio dell’Unione europea);
- 2) una penale semestrale il cui importo si ottiene moltiplicando l’importo di base, pari a EUR 30 milioni, per la percentuale degli aiuti illegali non ancora recuperati al termine del semestre di riferimento (tale percentuale rappresenta l’importo degli aiuti da recuperare alla fine del semestre di riferimento, rapportato alla quantità degli aiuti che non erano ancora stati recuperati alla data della sentenza di condanna del 17/11/2011).

Fino ad ora, l’Italia ha corrisposto al bilancio UE le seguenti somme:

€ 30.000.000,00 a titolo di sanzione forfettaria; € 16.533.000,00 a titolo di 1° penalità semestrale; € 10.227.000,00 a titolo di 2° penalità semestrale; € 5.535.000,00 a titolo di 3° penalità semestrale; € 2.151.000,00 a titolo di 4° penalità semestrale; € 2.928.000,00 a titolo di 5° penalità semestrale; € 3.036.000,00 a titolo di 6° penalità semestrale; € 2.106.000,00 a titolo di 7° penalità semestrale; € 1.575.000,00 a titolo di 8° penalità semestrale; € 927.000,00 a titolo di 9° penalità semestrale; € 789.000,00 a titolo di 10° penalità semestrale; € 855.000,00 a titolo di 11° penalità semestrale; € 1.629.000,00 a titolo di 12° e 13° penalità semestrale e € 597.000,00 a titolo di 14° penalità semestrale.

Il tutto per un totale di € 78.888.000,00.

- la procedura n. 2006/2456 “Mancato recupero dell’aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi in favore di imprese e servizi pubblici a prevalente capitale pubblico”.

La procedura è ferma alla fase della “messa in mora complementare” ex art. 260 TFUE. In un primo tempo, la Commissione aveva deciso, sia pure a livello informale, di ricorrere per la seconda volta alla Corte di Giustizia. Successivamente, tuttavia, detta Decisione è stata revocata, in segno di disponibilità a fronte dei progressi compiuti, da parte italiana, nel recupero degli aiuti in oggetto. Infatti, già al 30 giugno 2015 risultava recuperato il 99,2% delle erogazioni dichiarate illegittime nella prima sentenza. Tali circostanze, pertanto, lasciano ritenere improbabile una seconda sentenza della Corte UE ed il conseguente assoggettamento dell’Italia a sanzioni pecuniarie.

CAPITOLO II - RINVII PREGIUDIZIALI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE

2.1 Cenni introduttivi

L'istituto del rinvio pregiudiziale rappresenta l'atto introduttivo di un giudizio di fronte alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, con natura "incidentale". Esso, infatti, si innesta sul tronco di altro procedimento giudiziario, definito "principale" e pendente di fronte alle Autorità giurisdizionali interne di uno Stato membro.

Qualora un giudice di uno Stato membro ritenga che nel giudizio di cui è investito sia invocata una norma dell'ordinamento europeo, sulla cui interpretazione sussista un dubbio, l'art. 267 TFUE prevede che il giudizio nazionale debba essere sospeso e la questione controversa demandata alla Corte di Giustizia, affinché provveda all'esegesi della disciplina europea in oggetto e sciogla i dubbi sollevati dal giudice nazionale.

Lo stesso rinvio alla Corte di Giustizia è prescritto ove il giudice del giudizio principale sollevi dubbi relativi non all'interpretazione, ma alla validità, cioè alla conformità ai Trattati, della norma emanata dalle istituzioni europee investite di potere normativo.

Se il giudizio in ordine al quale si impone l'applicazione della norma europea controversa pende di fronte ad un giudice interno le cui decisioni non sono più impugnabili in base all'ordinamento nazionale (come la Corte Suprema di Cassazione, il Consiglio di Stato, ecc.), il rinvio alla Corte di Giustizia è obbligatorio. Qualora, invece, sia competente per il giudizio un giudice le cui sentenze possono essere impugnate, il rinvio è facoltativo.

Lo strumento del rinvio pregiudiziale e della conseguente statuizione della Corte di Giustizia dell'Unione europea, garantisce un'applicazione uniforme del diritto in tutta l'area UE, contribuendo all'attuazione progressiva di un quadro ordinamentale comune a tutti i Paesi membri.

Il dispositivo delle sentenze rese dalla Corte di Giustizia a definizione di un rinvio pregiudiziale deve quindi essere applicato al caso controverso, sia dallo stesso giudice nazionale che ha proposto il rinvio, sia dagli altri giudici nazionali chiamati a definire la controversia nei gradi successivi del giudizio. Peraltro, tutti i giudici nazionali e i giudici degli altri Paesi membri, investiti di cause diverse, ma con oggetto analogo a quello su cui verteva il pronunciamento della Corte, debbono tener conto del precedente di cui si tratta, non potendo adottare soluzioni differenti da quella approntata dalla stessa Corte. Sotto tale profilo, è possibile affermare che le sentenze della Corte siano dotate di una forza vincolante prossima a quella che si riconosce alle decisioni giudiziarie nei sistemi di common law.

Nell'ambito della presente trattazione, vengono presi in considerazione i pronunciamenti (sentenze, ovvero altri tipi di statuizioni come le ordinanze ex art. 99 del Regolamento di procedura della Corte) della Corte di Giustizia su questioni controverse riguardanti l'interpretazione e/o la validità delle norme europee.

Nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2020, la Corte si è pronunciata su 41 casi, di cui 14 relativi a rinvii pregiudiziali avanzati da giudici italiani. I residui 27 casi riguardano rinvii proposti da Autorità giudicanti di altri Paesi UE, su questioni di interesse anche dell'Italia.

2.2 Casi proposti da giudici italiani

Sono 14 i pronunciamenti della Suprema Corte europea, nell'arco del II semestre 2020, in ordine a rinvii pregiudiziali esperiti da giudici italiani, con il settore "Giustizia" che comprende 3 casi, i settori "Appalti pubblici", "Lavoro e politica sociale" e "Ambiente" che comprendono 2 decisioni ciascuno, quindi i settori "Aiuti di Stato", "Mercato interno", "Comunicazioni elettroniche", "Concorrenza" e "Fiscalità e dogane" con un solo caso ciascuno.

Dei casi suddetti, 4 sembrano implicare una ricaduta finanziaria sul bilancio pubblico e, precisamente:

- sentenza C-302/19: "Direttiva 2011/98/UE – Diritti dei lavoratori di paesi terzi titolari di un permesso unico – Articolo 12 – Diritto alla parità di trattamento – Sicurezza sociale – Normativa di uno Stato membro che esclude, per la determinazione dei diritti a una prestazione familiare, i familiari del titolare di un permesso unico che non risiedono nel territorio di tale Stato membro": con tale sentenza, la Corte UE ha dichiarato la non compatibilità con il diritto UE - segnatamente con l'art. 12, par. 1, lett. e) della Direttiva 2011/98 - di alcune disposizioni della Legge italiana n. 153/1988, la quale istituisce, in favore dei "lavoratori", la prestazione sociale consistente nell'"assegno per il nucleo familiare". Detta Legge n. 153/1988, infatti, mentre stabilisce che l'entità di tale assegno, ove spettante ad un lavoratore cittadino italiano, venga commisurata al numero dei suoi "familiari" (coniuge, figli minori o maggiorenni "equiparati") anche se gli stessi non risiedono in Italia, per converso prevede, all'art. 2, co. 6 bis, che nel caso in cui il percettore dell'assegno in questione sia un lavoratore cittadino di uno Stato terzo, l'entità dell'assegno medesimo non debba tenere conto dei familiari del predetto se questi ultimi non risiedono sul territorio italiano. La Corte di Giustizia ha ritenuto tali norme contrarie all'art. 12, par. 1, lett. e) della Direttiva 2011/98, il quale impone ad uno Stato UE, nel quale un cittadino di uno Stato "terzo" (cioè extraUE) svolga un'attività lavorativa, di trattare quest'ultimo, con riguardo ai settori della "sicurezza sociale" definiti nel Reg. n. 883/2004 – nel cui ambito ricade anche il predetto "assegno per il nucleo familiare" - su un piede di parità rispetto ai lavoratori che abbiano la cittadinanza del primo Stato. Da tale pronuncia deriva l'obbligo, per tutte le istituzioni italiane competenti al riguardo, di commisurare l'entità dell'assegno per il nucleo familiare, anche per i lavoratori di stati "terzi", al numero dei loro familiari, compresi quelli non residenti in Italia. Ciò implica un aumento della spesa sociale dello Stato italiano, segnatamente per quanto riguarda gli stanziamenti relativi agli "asseggni per il nucleo familiare";

- sentenza C-303/19: “Direttiva 2003/109/CE - Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo – Articolo 11 – Diritto alla parità di trattamento – Sicurezza sociale – Normativa di uno Stato membro che esclude, per la determinazione dei diritti a una prestazione familiare, i familiari del soggiornante di lungo periodo che non risiedono nel territorio di tale Stato membro”: con tale sentenza, la Corte UE rileva l’incompatibilità con il diritto UE – segnatamente con l’art. 11, par. 1, lett. d) e par. 2 della Direttiva 2003/109/CE – dell’art. 2, co. 6 bis, della Legge italiana n. 153/1988. Questa stabilisce, circa la particolare “prestazione sociale” consistente nell’“assegno familiare” spettante a quanti, cittadini italiani o stranieri, “lavorino” in Italia, quanto segue: 1) che l’entità di tale assegno venga commisurata al numero dei “familiari” del lavoratore (coniuge, figli minori o maggiorenni “equiparati”), anche se gli stessi non hanno la “residenza” in Italia, laddove il lavoratore in questione sia “cittadino italiano”; 2) per converso – ex art. 2, co. 6 - che gli stessi familiari, quando non risiedano in Italia, non siano considerati nel computo dell’assegno familiare in questione, ove il lavoratore avente diritto sia un cittadino di uno Stato “terzo” rispetto alla UE. Ora: il già menzionato art. 11, par. 1, lett. d) della Direttiva 2003/109/CE dispone che il cittadino di Stato “terzo”, ove sia titolare dello status di “soggiornante di lungo periodo” in uno Stato UE (cioè vi soggiorni da almeno 5 anni, legalmente ed ininterrottamente), abbia diritto allo “stesso” trattamento riservato ai propri cittadini, dal predetto Stato, in ordine alle “prestazioni sociali”. In deroga a tale principio, il par. 2 di esso art. 11 stabilisce che uno Stato UE può negare la succitata “parità di trattamento” nei casi in cui il medesimo “soggiornante di lungo periodo”, o i familiari per i quali il predetto chiede la prestazione sociale, non risiedano nello stesso Stato. Tuttavia, la Corte UE ha ritenuto che l’Italia non si sarebbe, esplicitamente, avvalsa di tale deroga nella parte in cui essa attiene alla non residenza in Italia dei “familiari” del “soggiornante di lungo periodo”, ma avrebbe utilizzato espressamente solo la parte di deroga relativa alla non residenza in Italia del medesimo soggiornante, come dall’art. 9, co. 12, lett. c) del D. Lgs. n. 286/1988, modificato dal D. Lgs. n. 3/2007. Di conseguenza, la stessa Corte ha dedotto che ove il “soggiornante di lungo periodo” risieda abitualmente in Italia, lo stesso abbia inderogabilmente diritto alle “stesse” prestazioni sociali spettanti ai cittadini italiani: quindi, ove il medesimo “lavori” in Italia e rientri pertanto nella platea degli aventi diritto al succitato “assegno familiare”, ha sempre diritto a che i suoi familiari ed equiparati, ancorchè residenti non in Italia, vengano sempre considerati nella determinazione dell’entità del predetto assegno, così come i familiari del lavoratore cittadino italiano. Da tale pronunciamento, deriva un aumento della spesa sociale dello Stato italiano, segnatamente per quanto riguarda gli stanziamenti relativi agli “asseggni per il nucleo familiare”;
- sentenza C-129/19: “Direttiva 2004/80/CE – Articolo 12, paragrafo 2 – Sistemi nazionali di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti che garantiscano un indennizzo equo ed adeguato – Ambito di applicazione – Vittima residente nel territorio dello Stato membro nel quale il reato intenzionale violento è stato commesso – Obbligo di far rientrare tale vittima nel sistema di indennizzo nazionale – Nozione di “indennizzo equo ed adeguato” – Responsabilità degli Stati membri in caso di violazione del diritto dell’Unione”: con tale sentenza, la Corte UE ha rilevato

che l'Italia ha recepito tardivamente l'art. 12, par. 2, della Dir. 2004/80/CE, dandone trasposizione, invece che entro il 1° luglio 2005 come disposto dalla Direttiva stessa, solo nel 2016 con la Legge n. 22/2016. Tuttavia, la stessa L. 22/2016 ha stabilito la propria applicazione retroattiva anche alle situazioni sorte a decorrere dalla predetta data del 1° luglio 2005. Ora: detto art. 12, par. 2 – mentre il resto della Direttiva disciplina il diritto dei cittadini di uno Stato UE, ove risultanti vittime di reati intenzionali violenti commessi nel territorio di un altro Stato UE, ad un indennizzo “equo ed adeguato” da parte del secondo Stato, almeno ove il reo sia insolvente o non perseguibile – attribuisce il diritto al medesimo indennizzo, nei confronti dello Stato in cui è commesso il reato, anche alle vittime di reati intenzionali violenti le quali siano cittadine dello stesso Stato. In Italia, l'entità dei ristori statuali, spettanti alle vittime “trasfrontaliere” e “domestiche” di reati intenzionali violenti, viene determinata dal D. M. del 31/08/2017. Quest'ultimo, circa il caso specifico della “violenza sessuale”, stabilisce il corrispondente ristoro ad un massimo di € 4.800,00. Al riguardo, la Corte di Giustizia UE ha stabilito che un indennizzo di € 4.800,00, attribuito dal legislatore italiano alla vittima di “violenza sessuale”, non appare costituire un indennizzo “equo ed adeguato” come impone la Dir. 2004/80/CE, in quanto non tiene conto delle gravi conseguenze che un tale tipo di reato determina a carico della parte offesa.

Derivano pertanto, dalla presente sentenza della Corte di Giustizia UE, due ordini di conseguenze negative per la finanza pubblica: 1) da una parte, infatti, la Corte UE ha argomentato, dall'inadeguatezza dell'indennizzo statale riconosciuto dalla legge italiana alle vittime “interne” di violenza sessuale, che l'Italia avrebbe omesso, di fatto, di recepire la Dir. 2004/80/CE - circa i casi di violenza sessuale in danno delle stesse vittime - nel periodo tra l'01/07/2005 e l'entrata in vigore della L.22/2016: da ciò, la stessa Corte UE ha dichiarato sussistere la “responsabilità extracontrattuale” dello Stato italiano, nei confronti di esse vittime “domestiche”, per la mancata tempestiva attuazione della medesima Dir. 2004/80/CE. Dall'affermazione di tale responsabilità risarcitoria statale, deriva un aumento della spesa pubblica; 2) dall'altra, la dichiarata inadeguatezza dell'indennizzo in oggetto attribuisce - alle vittime “interne” di violenza sessuale pur consumatasi in vigenza della normativa attuativa di detta Direttiva e, quindi, a partire dall'emanazione della L. 22/2016 - il diritto a percepire dallo Stato italiano una compensazione più consistente di quella stabilita attualmente dal legislatore nazionale, con conseguente aumento, anche sotto tale profilo, della spesa pubblica.

- sentenza C-658/18: “Rinvio pregiudiziale – Ricevibilità – Articolo 267 TFUE – Nozione di “giurisdizione nazionale” – Criteri – Politica sociale – Direttiva 2003/88/CE – Ambito di applicazione – Articolo 7 – Ferie annuali retribuite – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausole 2 e 3 – Nozione di “Lavoratore a tempo determinato” – Giudici di Pace e magistrati ordinari – Differenza di trattamento – Clausola 4 – Principio di non discriminazione – Nozione di “ragioni oggettive”: con tale sentenza, la Corte UE ritiene che la normativa italiana, laddove non concede ai magistrati onorari denominati “Giudici di pace” - quando gli stessi abbiano assunto le loro funzioni prima del 16/08/2017 (vedi D. Lgs. n.116/2017) - il diritto a godere, al pari dei magistrati ordinari, di ferie annuali

retribuite di 30 giorni, risulta contraria, in via di principio, alla clausola 4 dell'Accordo quadro annesso alla Dir. 1999/70: tale clausola proibisce di assoggettare i "lavoratori a tempo determinato" a condizioni di impiego meno favorevoli di quelle riservate ai "lavoratori a tempo indeterminato" oggettivamente comparabili, a meno che alla parità di trattamento non ostino "ragioni oggettive". Più precisamente, infatti, la Corte UE stabilisce che il Giudice di pace – come inquadrabile in un rapporto di subordinazione di tipo amministrativo rispetto ad altre autorità, nonché esplicante un'attività reale, effettiva, non accessoria e non marginale sotto il profilo quantitativo e avente diritto, in ragione di detta attività, ad una retribuzione – deve essere qualificato come "lavoratore" e più precisamente, in quanto reclutato per un periodo limitato di 4 anni (rinnovabile), come "lavoratore a tempo determinato". I lavoratori "a tempo indeterminato" oggettivamente comparabili ai Giudici di pace andrebbero individuati, secondo la stessa Corte UE, nei magistrati "ordinari" (o "professionali"), in quanto preposti "sine die" ad uffici assimilabili, sotto svariati profili, a quelli attribuiti ai magistrati onorari di cui si tratta. Poiché, dunque, i magistrati ordinari godono di un minimo di 30 gg. di ferie annuali retribuite - a fronte dell'assenza di retribuzione delle ferie dei predetti Giudici di pace (con l'eccezione di quelli assunti dopo il 16/08/2017) - la Corte UE ravvisa in proposito, almeno in via di principio, la violazione del principio della parità di trattamento tra i lavoratori "a tempo determinato" e quelli "a tempo indeterminato oggettivamente comparabili", sancito dalla già citata clausola 4. Pur pronunciandosi in tal senso, tuttavia, il giudice UE ritiene che spetti al giudice remittente valutare se la differenza tra le materie devolute alla giurisdizione dei Giudici di pace, da una parte, e quelle rimesse ai magistrati ordinari dall'altra – essendo le prime dotate di una minore complessità delle seconde – integri quelle "ragioni obiettive" che giustificano, per la medesima clausola 4 dell'Accordo quadro, il trattamento "in peius" del "lavoratore a termine" rispetto al lavoratore "a tempo indeterminato" pur comparabile. In ogni caso, il fatto che il legislatore italiano già riconosca un'indennità per le ferie dei Giudici di pace assunti dopo il 16/08/2017, unitamente alle considerazioni esposte nella presente sentenza, inducono a ritenere probabile che le corti italiane riconoscano, anche ai Giudici di pace assunti anteriormente alla predetta data, una qualche forma di retribuzione feriale, con conseguente aumento della spesa pubblica.

2.3 Casi proposti da giudici stranieri

Nel II semestre 2020 risultano n. 27 casi di pronunciamenti su rinvii pregiudiziali avanzati da giudici di altri Stati UE, con il settore "Giustizia" che comprende 6 decisioni, cui seguono il settore "Tutela dei dati personali" con 4 casi e, quindi, i settori "Fiscalità e dogane", "Mercato interno" e "Proprietà intellettuale" con 3 casi ciascuno. Seguono, ancora, i settori "Salute" e "Tutela dei consumatori" con 2 casi ognuno e, infine, i settori "Ravvicinamento delle legislazioni", "Lavoro e politica sociale", "Comunicazioni elettroniche" e "Concorrenza" con un solo caso cadauno.

Da tali pronunciamenti, a cui è interessata anche l'Italia per la valenza che gli stessi possono assumere circa eventuali contenziosi futuri con l'UE, non dovrebbero derivare effetti finanziari.

Nella Tabella che segue, viene riportato l'elenco di tutti i rinvii pregiudiziali oggetto di pronuncia della Corte di Giustizia nel II semestre del 2020:

Tabella 8
Rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia UE
(dati al 31 dicembre 2020)

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Sentenza del 28/10/2020 Causa C- 608/19 (Italia)	Aiuti di Stato – Regolamento (UE) n. 1407/2013 – Articolo 3 – Aiuto “de minimis” – Articolo 6 – Controllo – Imprese che superano il massimale “de minimis” a causa del cumulo con aiuti ottenuti in precedenza – Possibilità di scelta tra la riduzione o la rinuncia ad un precedente aiuto al fine di rispettare il massimale “de minimis” (Aiuti di Stato)	No
Sentenza del 28/10/2020 Causa C-521/18 (Italia)	Aggiudicazione di appalti nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali – Direttiva 2014/25/UE – Articolo 13 – Attività relative alla prestazione di servizi postali – Enti aggiudicatori – Imprese pubbliche – Ricevibilità (Appalti pubblici)	No
Sentenza del 26/11/2020 Causa C-835/19 (Italia)	Articolo 99 del Regolamento di procedura della Corte – Aggiudicazione di contratti di concessione – Direttiva 2014/23/UE – Articolo 2, paragrafo 1, primo comma – Articolo 30 – Libertà delle amministrazioni aggiudicatrici di definire e organizzare la procedura di selezione del concessionario – Normativa nazionale che vieta di ricorrere alla finanza di progetto per i contratti di concessione autostradale (Appalti pubblici)	No
Sentenza del 25/11/2020 Cause C-302/19 (Italia)	Direttiva 2011/98/UE – Diritti dei lavoratori di paesi terzi titolari di un permesso unico – Articolo 12 – Diritto alla parità di trattamento – Sicurezza sociale – Normativa di uno Stato membro che esclude, per la determinazione dei diritti a una prestazione familiare, i familiari del titolare di un permesso unico che non risiedono nel territorio di tale Stato membro (Giustizia)	Sì
Sentenza del 25/11/2020 Causa C- 303/19 (Italia)	Direttiva 2003/109/CE – Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo – Articolo 11 – Diritto alla parità di trattamento – Sicurezza sociale – Normativa di uno Stato membro che esclude, per la determinazione dei diritti a una prestazione familiare, i familiari del soggiornante di lungo periodo che non risiedono nel territorio di tale Stato membro (Giustizia)	Sì

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Sentenza del 14/10/2020 Causa C-681/18 (Italia)	Politica sociale – Direttiva 2008/104/CE – Lavoro tramite agenzia interinale – Articolo 5, par. 5 – Parità di trattamento – Misure necessarie per evitare il ricorso abusivo al lavoro tramite agenzia interinale – Obbligo, per gli Stati membri, di prevenire missioni successive – Assenza di previsione di limiti nella normativa nazionale – Obbligo di interpretazione conforme (Lavoro e Politica sociale)	No
Sentenza del 18/11/2020 Causa C-299/19 (Italia)	Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Direttiva 2000/35/CE – Nozione di “transazione commerciale” – Nozione di “consegna di merci” e di “prestazione di servizi” – Articolo 1 e articolo 2, punto 1, primo comma – Appalto pubblico di lavori (Mercato interno)	No
Sentenza del 15/10/2020 Causa C-543/19 (Germania)	Unione doganale – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Articolo 78 – Articolo 236, paragrafo 1 – Procedura di importazione – Revisione della dichiarazione in dogana – Politica commerciale – Antidumping – Regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 – Dazio antidumping definitivo – Impegni su prezzi – Esenzione – Articolo 2, paragrafo 1 – Condizione di presentazione di una fattura corrispondente all’impegno – Omessa menzione di un elemento elencato nell’allegato del Regolamento di esecuzione 2015/82 (Fiscaltà e dogane)	No
Sentenza del 24/11/2020 Cause C-225/19, C-226/19 (Paesi Bassi)	Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Codice comunitario dei visti – Regolamento (CE) n. 810/2009 – Articolo 32, paragrafi da 1 a 3 – Decisione di rifiuto di visto – Allegato VI – Modulo uniforme – Motivazione – Minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica, o per le relazioni internazionali di uno o di più Stati membri – Articolo 22 – Procedura di consultazione preliminare delle autorità centrali degli altri Stati membri – Obiezione al rilascio di un visto – Ricorso contro una decisione di rifiuto di visto – Portata del sindacato giurisdizionale – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto a un ricorso effettivo (Giustizia e diritti fondamentali)	No
Sentenza dell’ 08/10/2020 Causa C-558/19 (Romania)	Articolo 49 e 63 TFUE – Libertà di stabilimento – Libera circolazione dei capitali – Determinazione del reddito imputabile delle società – Soggetti che si trovano in una situazione di interdipendenza – Beneficio straordinario concesso da una succursale residente ad una società non residente – Rettifica dei redditi imponibili della succursale di una società non residente – Mancata rettifica dei redditi imponibili in caso di beneficio identico concesso dalla sua succursale ad una società residente – Principio di libera concorrenza – Restrizione alla libertà di stabilimento – Giustificazione – Ripartizione equilibrata della potestà impositiva tra gli Stati membri – Proporzionalità (Mercato interno)	No

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Sentenza del 17/12/2020 Causa C-607/19 (Germania)	Marchi dell'Unione europea – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 51, paragrafo 1, lettera a) – Articolo 55, paragrafo 1 – Decadenza dai diritti connessi al marchio dell'Unione – Marchio dell'Unione che non ha formato oggetto di un uso effettivo per un periodo ininterrotto di cinque anni – Scadenza del termine del periodo di cinque anni – Data della valutazione (Proprietà intellettuale)	No
Sentenza del 17/12/2020 Causa C-693/18 (Francia)	Ravvicinamento delle legislazioni – Regolamento (CE) n. 715/2007 – Articolo 3, punto 10 – Articolo 5, paragrafo 2 – Impianto di manipolazione – Veicoli a motore – Motore diesel – Emissione di sostanze inquinanti – Programma integrato nella centralina di controllo del motore – Tecnologie e strategie che consentono di ridurre la produzione di emissioni di sostanze inquinanti (Ravvicinamento delle legislazioni)	No
Sentenza dell' 01/10/2020 Causa C-526/19 (Francia)	Sicurezza alimentare – Nuovi prodotti e nuovi ingredienti alimentari – Regolamento (CE) n. 258/97 – Articolo 1, paragrafo 2, lett. e) – Nozione di “ingredienti alimentari isolati a partire da animali” – Immissione in commercio – Insetti interi destinati al consumo umano (Salute)	No
Sentenza del 29/10/2020 Causa C-243/19 (Lettonia)	Previdenza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 20, paragrafo 2 – Direttiva 2011/24/UE – Articolo 8, paragrafi 1 e 5 nonché paragrafo 6, lett. d) – Assicurazione malattia – Cure ospedaliere prestate in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di affiliazione – Rifiuto di autorizzazione preventiva – Cure ospedaliere che possono essere prestate efficacemente nello Stato membro di affiliazione – Articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Differenza di trattamento fondata sulla religione (Salute)	No
Sentenza dell' 01/10/2020 Causa C-485/18 (Francia)	Regolamento (UE) n. 1169/2011 – Informazioni ai consumatori sugli alimenti – Articolo 9, paragrafo 1, lettera i), e articolo 26, paragrafo 2, lettera a) – Indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza degli alimenti – Omissione che può indurre in errore il consumatore – Articolo 38, paragrafo 1 – Materie espressamente armonizzate – Articolo 39, paragrafo 2 – Adozione di disposizioni nazionali che prevedono ulteriori indicazioni obbligatorie relative al paese d'origine o al luogo di provenienza di tipi o categorie specifiche di alimenti – Presupposti – Esistenza di un bisogno comprovato tra una o più qualità degli alimenti di cui trattasi e la loro origine o provenienza – Nozioni di “nesso comprovato” e di “qualità” – Elementi a prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni – Disposizione nazionale che prevede l'indicazione obbligatoria dell'origine nazionale, europea o extra-europea del latte (Tutela dei consumatori)	No

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Sentenza dell' 11/11/2020 Causa C-61/19 (Romania)	Direttiva 95/46/CE – Articolo 2, lettera h), e articolo 7, lettera a) – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 4, punto 11, e articolo 6, paragrafo 1, lettera a) – Trattamento dei dati personali e tutela della vita privata – Raccolta e conservazione delle copie di documenti d'identità da parte di un fornitore di servizi di telecomunicazione mobile – Nozione di "consenso" della persona interessata – Manifestazione di volontà libera, specifica e informata – Dichiarazione di consenso mediante una casella da selezionare – Sottoscrizione del contratto da parte della persona interessata – Onere della prova (Tutela dei dati personali)	No
Sentenza del 06/10/2020 Cause C-245/19 e C-246/19 (Lussemburgo)	Direttiva 2011/16/UE – Cooperazione amministrativa nel settore fiscale – Articoli 1 e 5 – Ingiunzione di comunicare informazioni all'autorità competente di uno Stato membro, che agisce a seguito di una richiesta di scambio di informazioni dell'autorità competente di un altro Stato membro – Persona detentrica delle informazioni di cui l'autorità competente del primo Stato membro ingiunge la comunicazione – Contribuente oggetto dell'indagine da cui trae origine la richiesta dell'autorità competente del secondo Stato membro – Soggetti terzi con i quali detto contribuente intrattiene rapporti giuridici, bancari, finanziari o, più in generale, economici. Tutela giurisdizionale – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articolo 47 – Diritto ad un ricorso effettivo – Articolo 52, paragrafo 1 – Limitazione – Base giuridica – Rispetto del contenuto essenziale del diritto ad un ricorso effettivo – Sussistenza di un rimedio giurisdizionale che consenta ai soggetti di cui trattasi di ottenere un controllo effettivo di tutte le questioni materiali e giuridiche rilevanti nonché una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti loro conferiti dal diritto dell'Unione – Obiettivo di interesse generale riconosciuto dal diritto dell'Unione – Lotta all'evasione e all'elusione fiscali internazionali – Proporzionalità – Carattere "prevedibilmente pertinente" delle informazioni su cui verte l'ingiunzione di comunicazione – Sindacato giurisdizionale – Portata – Elementi personali, temporali e materiali da prendere in considerazione (Fiscaltà e dogane)	No
Sentenza del 19/11/2020 Causa C-454/19 (Germania)	Cittadinanza dell'Unione – Articolo 21 TFUE – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Incriminazione penale che riguarda in modo specifico la sottrazione internazionale di minori – Restrizione – Giustificazione – Tutela del minore – Proporzionalità (Giustizia e diritti fondamentali)	No

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Sentenza dell' 01/12/2020 Causa C-815/18 (Paesi Bassi)	Direttiva 96/71/CE – Articolo 1, paragrafi 1 e 3, e articolo 2, paragrafo 1 – Distacco di lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi – Autisti del trasporto internazionale su strada – Ambito di applicazione – Nozione di "lavoratore distaccato" – Trasporti di cabotaggio – Articolo 3, paragrafi 1, 3 e 8 – Articolo 56 TFUE – Libera prestazione dei servizi – Contratti collettivi dichiarati di applicazione generale (Lavoro e politica sociale)	No
Sentenza del 03/12/2020 Causa C-311/19 (Repubblica Ceca)	Libera prestazione dei servizi – Restrizioni – Normativa nazionale che vieta l'esercizio di giochi d'azzardo in taluni luoghi – Applicabilità dell'art. 56 TFUE – Esistenza di un elemento transfrontaliero (Mercato interno)	No
Sentenza del 22/10/2020 Cause C-720/18 e C-721/18 (Germania)	Ravvicinamento delle legislazioni – Marchi – Direttiva 2008/95/CE – Articolo 12, paragrafo 1 – Uso effettivo di un marchio – Onere della prova – Articolo 13 – Prova dell'uso "per parte dei prodotti o servizi" – Marchio che designa un modello di automobile la cui produzione è stata interrotta – Utilizzo del marchio per i pezzi di ricambio nonché per i servizi relativi a tale modello – Utilizzo del marchio per automobili usate – Articolo 351 TFUE – Convenzione tra la Repubblica federale di Germania e la Confederazione svizzera – Reciproca protezione dei brevetti, disegni, modelli e marchi (Proprietà intellettuale)	No
Sentenza del 06/10/2020 Causa C-623/17 (Regno Unito)	Trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche – Fornitori di servizi di comunicazione elettronica – Trasmissione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione – Salvaguardia della sicurezza nazionale – Direttiva 2002/58/CE – Ambito di applicazione – Articolo 1, paragrafo 3, e articolo 3 – Riservatezza delle comunicazioni elettroniche – Tutela – Articolo 5 e articolo 15, paragrafo 1 – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articolo 7, 8 e 11 nonché articolo 52, paragrafo 1 – articolo 4, paragrafo 2, TUE (Tutela dati personali)	No
Sentenza del 06/10/2020 Cause C-511/18 e C-512/18 (Francia) e C-520/18 (Belgio)	Trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche – Fornitori di servizi di comunicazione elettronica – Fornitori di servizi di Hosting e fornitori di accesso a Internet – Conservazione generalizzata ed indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione – Analisi automatizzata dei dati – Accesso in tempo reale ai dati – Salvaguardia della sicurezza nazionale e lotta al terrorismo – Lotta alla criminalità – Direttiva 2002/58/CE – Ambito di applicazione – Articolo 1, paragrafo 3, e articolo 3 – Riservatezza delle comunicazioni elettroniche – Tutela – Articolo 5 e articolo 15, paragrafo 1 – Direttiva 2000/31/CE – Ambito di applicazione – Carta dei diritti	No

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
	fondamentali dell'Unione europea – Articoli 4, da 6 a 8 e 11 e articolo 52, paragrafo 1 – Articolo 4, paragrafo 2, TUE (Tutela dati personali)	
Sentenza del 16/07/2020 Causa C-411/19 (Italia)	Direttiva 92/43/CEE – Articolo 6 – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Zone speciali di conservazione – Realizzazione di una tratta stradale – Valutazione dell'incidenza di tale progetto sulla zona speciale di conservazione interessata – Autorizzazione – Motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (Ambiente)	No
Sentenza del 17/09/2020 Causa C-92/19 (Italia)	Promozione della cogenerazione – Normativa nazionale che prevede un regime di sostegno – Regime di sostegno a favore di impianti di cogenerazione non ad alto rendimento esteso oltre il 31 dicembre 2010 (Ambiente)	No
Sentenza del 03/09/2020 Causa C-719/18 (Italia)	Articolo 11, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Libertà e pluralismo dei media – Libertà di stabilimento – Articolo 49 TFUE – Direttiva 2002/21/CE – Articoli 15 e 16 – Normativa nazionale che vieta ad un'impresa dotata di un significativo potere di mercato in un settore di raggiungere una "rilevante dimensione economica" in un altro settore – Calcolo dei ricavi realizzati nel settore delle comunicazioni elettroniche e nel settore dei media – Definizione del settore delle comunicazioni elettroniche – Limitazione ai mercati oggetto di regolamentazione ex ante – Considerazione dei ricavi delle società collegate – Fissazione di una soglia di ricavi diversa per le società attive nel settore delle comunicazioni elettroniche (Comunicazioni elettroniche)	No
Sentenza del 16/07/2020 Causa C-686/18 (Italia)	Ricevibilità – Articoli 63 e seguenti TFUE – Libera circolazione dei capitali – Articoli 107 e seguenti TFUE – Aiuti di Stato – Articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Libertà di impresa – Diritto di proprietà – Regolamento (UE) n. 575/2013 – Requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento – Articolo 29 – Regolamento (UE) n. 1024/2013 – Articolo 6, paragrafo 4 – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Compiti specifici attribuiti alla Banca Centrale Europea (BCE) – Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 – Norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti – Normativa nazionale che impone una soglia di attivo alle banche popolari costituite in forma di società cooperative e consente di limitare il diritto al rimborso delle azioni dei soci recedenti (Concorrenza)	No
Sentenza dell' 16/07/2020 Causa C-496/19 (Italia)	Unione doganale – Codice doganale comunitario – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Controllo delle merci – Domanda di revisione della dichiarazione in dogana – Controllo a posteriori (Fiscalità e dogane)	No
Sentenza del 16/07/2020 Causa C-129/19 (Italia)	Direttiva 2004/80/CE – Articolo 12, paragrafo 2 – Sistemi nazionali di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti che garantiscano un indennizzo equo ed adeguato – Ambito di applicazione – Vittima residente nel territorio dello Stato membro nel quale il reato intenzionale violento è stato commesso – Obbligo di far rientrare tale vittima nel sistema	Sì

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
	di indennizzo nazionale – Nozione di “indennizzo equo ed adeguato” – Responsabilità degli Stati membri in caso di violazione del diritto dell’Unione (Giustizia e diritti fondamentali)	
Sentenza del 16/07/2020 Causa C-658/18 (Italia)	Ricevibilità – Articolo 267 TFUE – Nozione di “giurisdizione nazionale” – Criteri – Politica sociale – Direttiva 2003/88/CE – Ambito di applicazione – Articolo 7 – Ferie annuali retribuite – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausole 2 e 3 – Nozione di “lavoratore a tempo determinato” – Giudici di pace e magistrati ordinari – Differenza di trattamento – Clausola 4 – Principio di non discriminazione – Nozione di “ragioni oggettive” (Lavoro e politica sociale)	Sì
Sentenza del 03/09/2020 Causa C-539/19 (Germania)	Roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione europea – Regolamento (UE) n. 531/2012 – Articolo 6 bis – Articolo 6 sexies, paragrafo 3 – Obbligo per i fornitori di roaming di applicare automaticamente la tariffa di roaming regolamentata – Applicazione ai consumatori che hanno optato per una tariffa di roaming specifica anteriormente all’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 531/2012 (Comunicazioni elettroniche)	No
Sentenza del 03/09/2020 Causa C-186/19 (Paesi Bassi)	Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 1, paragrafo 1 – Ambito di applicazione – Materia civile e commerciale – Competenza giurisdizionale – Competenze esclusive – Articolo 24, punto 5 – Controversie in materia di esecuzione delle decisioni – Domanda di un’organizzazione internazionale fondata sull’immunità dall’esecuzione e diretta alla revoca di un sequestro conservativo presso terzi nonché al divieto di imporre nuovamente un sequestro (Giustizia e diritti fondamentali)	No
Sentenza del 09/07/2020 Causa C-199/19 (Polonia)	Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Direttiva 2011/7/UE – Nozione di “transazione commerciale” – Prestazione di servizi – Articolo 2, punto 1 – Contratto di locazione – Pagamenti periodici – Termini di pagamento che prevedono il versamento a rate – Articolo 5 – Portata (Mercato interno)	No
Sentenza del 16/07/2020 Causa C-686/19 (Lettonia)	Contratti di credito ai consumatori – Direttiva 2008/48/CE – Nozione di “costo totale del credito per il consumatore” – Spese connesse alla proroga del credito (Tutela dei consumatori)	No
Sentenza del 16/09/2020 Causa C-462/19 (Spagna)	Nozione di “giurisdizione” ai sensi dell’articolo 267 TFUE – Criteri – Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (Commissione nazionale dei mercati e della concorrenza, Spagna) – Irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale (Concorrenza)	No
Sentenza del 16/09/2020 Causa C-674/19 (Lituania)	Struttura e aliquote dell’accisa applicabile ai tabacchi lavorati – Direttiva 2011/64/UE – Articolo 2, paragrafo 2 – Articolo 5, paragrafo 1 – Nozione di “prodotti costituiti interamente o parzialmente da sostanze diverse dal tabacco” – Nozione di “tabacchi da fumo” – Tabacco per pipa ad acqua (narghilè) (Fiscaltà e dogane)	No

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Sentenza del 02/07/2020 Causa C-18/19 (Germania)	Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Direttiva 2008/115/Ce – Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Condizioni di trattenimento – Articolo 16, paragrafo 1 – Trattenimento in un istituto penitenziario ai fini dell'allontanamento – Cittadino di un paese terzo che rappresenta una minaccia grave per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza (Giustizia e diritti fondamentali)	No
Sentenza del 16/07/2020 Causa C-249/19 (Romania)	Regolamento (UE) n. 1259/2010 – Cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale – Norme uniformi – Articolo 10 – Applicazione della legge del foro (Giustizia e diritti fondamentali)	No
Sentenza del 24/09/2020 Causa C-195/20 PPU (Germania)	Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d'arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Effetti della consegna – Articolo 27 – Eventuali azioni penali per altri reati – Regola della specialità (Giustizia e diritti fondamentali)	No
Sentenza del 09/07/2020 Causa C-264/19 (Germania)	Diritto d'autore e diritti connessi – Piattaforma di video online – Caricamento di un nfilm senza il consenso del titolare – Procedimento riguardante la violazione di un diritto di proprietà intellettuale – Direttiva 2004/48/CE – Articolo 8 – Diritto d'informazione del richiedente – Articolo 8, paragrafo 2, lettera a) – Nozione di "indirizzo" – Indirizzo di posta elettronica, indirizzo IP e numero di telefono – Esclusione (Proprietà intellettuale)	No
Sentenza del 16/07/2020 Causa C-311/18 (Irlanda)	Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali-Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea-Articoli 7, 8 e 47-Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 2, paragrafo 2-Ambito di applicazione – Trasferimento a fini commerciali di dati personali verso paesi terzi-Articolo 45-Decisione di adeguatezza della Commissione – Articolo 46-Trasferimento soggetto a garanzie adeguate – Articolo 58-Poteri delle autorità di controllo-Trattamento da parte delle pubbliche autorità di un paese terzo, ai fini di sicurezza nazionale, dei dati trasferiti-Valutazione dell'adeguatezza del livello di protezione garantito in un paese terzo-Decisione 2010/87/UE-Clausole tipo di protezione per il trasferimento di dati personali verso paesi terzi-Garanzie appropriate offerte dal titolare del trattamento – Validità- Decisione di esecuzione (UE) 2016/1250-Adeguatezza della protezione garantita dallo scudo Unione europea-Stati Uniti per la privacy-Validità – Denuncia di una persona fisica i cui dati sono stati trasferiti dall'Unione europea verso gli Stati Uniti (Tutela dati personali)	No

CAPITOLO III - AIUTI DI STATO

3.1 Cenni introduttivi

Nella prospettiva della realizzazione del mercato comune europeo, l'art. 107 TFUE (già art. 88 TCE) impone agli Stati membri di non adottare misure di aiuto finanziario al settore delle imprese, suscettibili di alterare la concorrenza ed il regolare funzionamento dei meccanismi del mercato unico.

A tal fine, è previsto che le misure di sostegno al settore privato pianificate dalle Autorità nazionali siano preventivamente notificate alla Commissione europea, in modo da consentirne l'esame di compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato.

A seguito di tale esame, qualora la Commissione ravvisi un'incompatibilità degli aiuti, promuove un procedimento che prende avvio con un'indagine formale, nel corso della quale vengono approfonditi, d'intesa con le Autorità nazionali, i contenuti e la portata delle misure finanziarie in questione.

Al termine di tale disamina, la Commissione emette una decisione, che, alternativamente, può dichiarare la legittimità dell'aiuto, ovvero la sua incompatibilità con la normativa UE, con conseguente richiesta di non procedere all'erogazione delle risorse, ovvero al loro recupero, nel caso di erogazione già effettuata.

In presenza di un regime di aiuti dichiarato illegittimo dalla Commissione, se lo Stato membro non provvede all'adozione delle misure correttive, la Commissione presenta ricorso alla Corte di Giustizia per la trattazione giudiziale della controversia.

Nel caso in cui la Corte di Giustizia si pronunci nel senso dell'illegittimità degli aiuti, ma lo Stato membro non esegua comunque il dovuto recupero, la Commissione – sulla base della mancata esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia – applica le disposizioni previste dall'art. 260 TFUE. Esse implicano, in ultima istanza, l'ulteriore ricorso alla Corte per l'emissione di una sentenza che accerti l'illegittimità del comportamento e abbia anche un contenuto sanzionatorio nei confronti dello Stato membro.

Ai fini della presente esposizione, i casi relativi ad “Aiuti di Stato” per i quali le Autorità comunitarie hanno formulato rilievi nei confronti dell'Italia ai sensi degli artt. 107 e 108 TFUE (già artt. 87 e 88 TCE), sono stati divisi in tre tipologie:

- avvio di indagine formale della Commissione europea rivolta a valutare la compatibilità o meno degli aiuti con i principi del libero mercato;
- adozione della decisione della Commissione UE di recupero degli importi già eventualmente corrisposti;
- ricorsi avanti alla Corte di Giustizia per l'emanazione di una sentenza che dichiari l'inottemperanza dello Stato alla decisione di recupero della Commissione.

3.2 Procedimenti di indagine formale

Alla data del 31 dicembre 2020, risultano nella fase interlocutoria dell'indagine formale n. 3 casi di aiuti di stato, nei cui confronti la Commissione non ha ancora formulato alcun giudizio di compatibilità con i principi dei Trattati, ma ha assunto la mera decisione di attivare un'inchiesta, in esito alla quale si pronuncerà sull'ammissibilità delle erogazioni pubbliche sottoposte al suo esame.

La Tabella che segue elenca i procedimenti di indagine preliminare avviati nei confronti dell'Italia, ancora pendenti alla data del 31 dicembre 2020.

Tabella 9
Aiuti di Stato – Procedimenti di indagine formale
Dati al 31 dicembre 2020

SA 33413	Presunti aiuti illegali a DELCOMAR
SA32179 SA32953	Trenitalia trasferimento impianti manutenzione materiale rotabile da FSA Trenitalia Compensazioni oneri servizio pubblico settore trasporto merci
SA 48171	Alitalia

3.3 Decisioni di recupero adottate dalla Commissione UE

Al 31 dicembre 2020, sono 5 i casi di aiuti per i quali la Commissione si è pronunciata per l'incompatibilità con le regole del libero mercato, con conseguente richiesta alle Autorità nazionali di recuperare le erogazioni già corrisposte ai beneficiari.

Per il caso SA.38399 "Tassazione dei porti", con decisione C(2020) 8498 final del 4 dicembre 2020 (decisione negativa, senza recupero), la Commissione europea ha qualificato l'esenzione dall'imposta sul reddito delle società in favore delle Autorità di Sistema Portuale (SA.38399) come aiuto esistente incompatibile con il mercato interno e, conseguentemente, ha ordinato alle Autorità italiane di procedere con l'abolizione di tale esenzione. In caso di mancata esecuzione della decisione della CE entro il 31 dicembre 2021, l'Italia dovrà recuperare le esenzioni concesse.

Di tali casi, è data evidenza nella Tabella che segue, che riporta gli estremi e l'oggetto delle singole decisioni adottate dalla Commissione europea.

Tabella 10
Aiuti di Stato – Decisioni di recupero della Commissione UE
Dati al 31 dicembre 2020

Numero	Oggetto	Data Decisione
SA 35842 SA 35843	CSPT e BUONOTOURIST. Compensazioni per obblighi di servizio pubblico	19/01/2015
SA 35083	Agevolazioni fiscali e contributive Abruzzo	14/08/2015
SA 33983	Compagnie aeree Sardegna. Compensazione per obblighi di Servizio Pubblico	27/07/2016
SA33709 SA33922 SA34000 SA33830 SA34292 SA34392 SA34434 SA33791 SA34196 SA34197	Vendita Tirrenia al GRUPPO CIN – Presunti aiuti alla SAREMAR – Denuncia relativa alla SAREMAR – Denuncia per la vendita di SIREMAR – Presunti aiuti concessi a SAREMAR fra maggio e settembre 2011 – Contributi erogati a MOBY E TOREMAR SPA – NUOVA CONVENZIONE TIRRENIA – NUOVA CONVENZIONE SIREMAR	02/03/2020
SA 32015 SA 32016	Privatizzazione Gruppo Tirrenia (CAREMAR/TOREMAR possibili aiuti di Stato sotto forma di compensazioni per OSP)	02/03/2020
SA 38399	Tassazione dei Porti (decisione negativa senza recupero ma con obbligo di adeguamento normativo)	04/12/2020

3.4 Ricorsi alla Corte di Giustizia

Al 31 dicembre 2020, sono 6 i casi sui quali la Corte di Giustizia risulta essersi già pronunciata, per lo meno una prima volta con sentenza di mero accertamento ex art. 258 TFUE, circa l'inadempimento della Repubblica italiana all'obbligo di attivare le necessarie procedure di recupero di aiuti di Stato incompatibili con le norme UE, come evidenziato nella seguente Tabella. Per quanto riguarda 3 dei procedimenti menzionati, peraltro – precisamente indicati come CR 49/1998 (Interventi a favore dell'occupazione (contratti formazione lavoro)), CR 81/1997 (Aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia), CR 1/2004 (Mancato recupero degli aiuti di Stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna) - la Corte UE, alla fine del II semestre 2020, risulta avere già emesso una seconda sentenza a norma e per gli effetti dell'art. 260 TFUE, con la quale ha irrogato all'Italia pesanti sanzioni pecuniarie, oltre a ribadire l'obbligo di recupero, all'erario pubblico, degli aiuti illegittimamente erogati.

Tabella 11
Aiuti di Stato – Deferimenti alla Corte di Giustizia
Dati al 31 dicembre 2020

Numero	Oggetto	Estremi Ricorso
CR 27/1999 P.I. ex art. 260 TFUE n. 2006/2456	Aziende Municipalizzate	1° Sentenza 01/06/2006 C-207/05 Decisione di ricorso ex art. 260 TFUE sospesa
CR 57/2003 P.I. ex art. 260 TFUE n. 2012/2201	Proroga della Legge Tremonti Bis	1° Sentenza 14/07/2011 C-303/09 Messa in mora ex art. 260 TFUE del 22/11/2012
CR 49/1998 P.I. ex art. 260 TFUE n. 2007/2229	Interventi a favore dell'occupazione (contratti formazione lavoro)	2° Sentenza ex art. 260 TFUE 17/11/2011 C-496/09 Sanzioni pecuniarie
CR 1/2004 P.I. ex art. 260 TFUE n. 2014/2140	Mancato recupero degli aiuti di Stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna	1° Sentenza 29/03/2012 C-243/10. 2° Sentenza ex art. 260 TFUE 12/03/2020 C-576/18 Sanzioni pecuniarie
CR 81/1997 P.I. ex art. 260 TFUE n. 2012/2202	Aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia	2° Sentenza ex art. 260 TFUE 17/09/2015 C-367/14 Sanzioni pecuniarie
SA 33726 P.I. n. 2013/2092	Prelievo quote latte	1° Sentenza 21/01/2018 C-433/15

Quanto ai casi esposti nel prospetto, si precisa quanto segue:

- Il caso CR 27/1999, evolutosi nella procedura di infrazione n. 2006/2456 “Aziende municipalizzate”, è pervenuto – dopo che la Corte di Giustizia ha emesso una prima sentenza, di accertamento della necessità di recuperare all'erario gli aiuti contestati – ad una “messa in mora complementare” ai sensi dell'art. 260 del TFUE. Appare tuttavia ragionevole - soprattutto alla luce dell'avvenuto recupero di quasi tutti i finanziamenti in questione e della conseguente revoca della decisione informale di ricorso ex art. 260 da parte della Commissione – ipotizzare che non si addiverà all'irrogazione di sanzioni pecuniarie nei confronti dell'Italia;

- Il caso CR 57/2003, evolutosi nella procedura di infrazione n. 2012/2201 “Proroga della Legge Tremonti Bis”, è attualmente pervenuto - dopo la sentenza dichiarativa della Corte di Giustizia ex art. 258, con la quale si accertava la debenza, da parte delle imprese beneficiarie, degli aiuti percepiti – alla fase della messa in mora ai sensi dell’art. 260 del TFUE. Essendo notevolmente avanzata l’attività di recupero degli aiuti in questione, si ritiene che la Commissione si asterrà dal ricorrere una seconda volta, ex art. 260 TFUE, alla Corte UE;
- in ordine alla vertenza CR 49/1998, esitata nella procedura di infrazione n. 2007/2229 “Interventi a favore dell’occupazione (contratti formazione lavoro)”, la Corte di Giustizia si è già pronunciata per la seconda volta il 17/11/2011, ex art. 260 del TFUE, comminando pesanti sanzioni pecuniarie nei confronti dell’Italia per non aver ancora recuperato integralmente gli aiuti contestati. Dette sanzioni sono articolate come segue:
 - in una penalità consistente nel versamento al bilancio UE - alla scadenza del semestre di cui infra – della somma derivante dalla moltiplicazione dell’importo di EUR 30 milioni per la percentuale degli aiuti illegali incompatibili il cui recupero non è ancora stato effettuato al termine dello stesso semestre, calcolata rispetto alla totalità degli importi non ancora recuperati alla data della presente sentenza. Tale somma deve essere corrisposta per ogni semestre, a decorrere dal 17/11/2011 (data della stessa sentenza di condanna), di ritardo nell’attuazione di quanto disposto dalla sentenza dell’01/04/2004;
 - in una somma forfettaria dell’importo di 30 milioni di Euro;
- relativamente al caso CR 1/2004, sviluppatosi nella procedura di infrazione n. 2014/2140 “Mancato recupero degli aiuti di Stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna”, in data 12/03/2020 la Corte UE ha condannato l’Italia, con sentenza ex art. 260 TFUE, a pagare la somma forfettaria di € 7.500.000,00, nonchè € 80.000,00 per ogni giorno di ritardo - a decorrere dalla sentenza del 12/03/2020 - nella completa esecuzione della precedente sentenza 29/03/2012 (cioè nel recupero di tutti gli aiuti illegittimamente erogati);
- il caso CR 81/1997 si è evoluto nella procedura di infrazione n. 2012/2202 “Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia”. Tale procedura, in data 17/09/2015, è pervenuta alla sentenza della Corte di Giustizia UE ex art. 260 TFUE, recante l’irrogazione di sanzioni pecuniarie e, precisamente:
 - una sanzione forfettaria “una tantum” di EUR 30.000.000,00;
 - una penalità di mora pari ad € 12.000.000,00 per ogni semestre di ritardo – a decorrere dalla data della stessa sentenza (17/09/2015) – nella realizzazione del recupero integrale degli aiuti di cui si tratta;

- il caso SA 33726 risulta approdato, alla fine del II semestre, ad una sentenza della Corte UE ex art. 258 TFUE, la quale si è limitata a dichiarare l'esistenza dell'obbligo, da parte della Repubblica italiana, di recuperare i prelievi non ancora corrisposti sulla produzione lattiera in eccedenza. Tale sentenza, come puramente dichiarativa, non ha comportato l'irrogazione di sanzioni pecuniarie a carico dell'Italia.

PAGINA BIANCA

PARTE II

SCHEDE ANALITICHE DELLE PROCEDURE DI INFRAZIONE PER SETTORE

PAGINA BIANCA

Affari economici e finanziari

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2020/0205	Mancato recepimento della Direttiva UE 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2019/2042	Incompleto recepimento della Direttiva UE 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 3 2014/2143	Attuazione Direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali	SC (122/18)	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Affari economici e finanziari**Procedura di infrazione n. 2020/0205** – ex art. 258 del TFUE.

“Mancato recepimento della Direttiva UE 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea ritiene che la Repubblica italiana non abbia ancora trasposto, nel proprio ordinamento interno, la Direttiva 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica.

Ai sensi dell’art. 3 della succitata Direttiva, ogni Stato UE deve, entro e non oltre il 10 marzo 2020, adottare tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative adeguate al recepimento della medesima nel proprio ordinamento interno.

Tali misure, una volta adottate, debbono essere immediatamente comunicate alla Commissione.

Poiché le misure sopra indicate non le sono ancora state comunicate, la Commissione ritiene che l’Italia non abbia ancora recepito la Direttiva di cui si tratta.

Stato della Procedura

Il 27 maggio 2020 è stata decisa una costituzione in mora, ex art 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva in questione mediante il Decreto Legislativo n. 48 del 10 giugno 2020.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano nuovi oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Affari economici e finanziari**Procedura di infrazione n. 2019/2042** – ex art. 258 del TFUE.

“Incompleto recepimento della Direttiva UE 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze**Violazione**

La Commissione europea ritiene che l'Italia non abbia completamente recepito la Direttiva (UE) 2015/849, sulla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. L'Italia ha provveduto all'attuazione di detta Direttiva con i D.Lgs. vi n. 90/2017 e 92/2017, quindi con il Decreto Legislativo n. 125/2019, il quale rimanda ad altri atti interni come le Disposizioni per il contrasto al riciclaggio emesse dalla Banca d'Italia il 30/07/2019 e il 26/03/2019 e il Reg.to n. 44/2019 emesso dall'IVASS. La Commissione UE, tuttavia, ritiene non ancora recepite le seguenti norme della Dir. (UE) 2015/849: 1) l'art. 3, par. 12, sulla definizione di "alto dirigente", che le succitate norme della Banca d'Italia (30/07/2019) non riferiscono all'ambito di "tutti" i soggetti "obbligati" ai sensi della Dir. (UE) 2015/849, ma solo di quelli, tra i predetti, costituiti dagli enti "finanziari" o "creditizi"; 2) l'art. 8, par. 5, per il quale le politiche, controlli e procedure di "tutti" i "soggetti obbligati" – e non solo degli enti "finanziari" o "creditizi", come dalla normativa della Banca d'Italia (26/03/2019) e dal succitato Regolamento IVASS – devono essere autorizzati dall'"alta dirigenza"; 3) l'art. 41, par. 3, il quale impone, ai soggetti "obbligati", di fornire ai "nuovi" clienti determinate informazioni sulla protezione dei loro dati e, più in generale, di metterli al corrente di tutti i doveri che incombono ai primi rispetto a tali dati: al riguardo, la previsione generale circa la protezione dei dati, di cui alla normativa italiana del "RGPD", non darebbe adeguata attuazione a tale specifica disposizione UE; 4) l'art. 45, par.1, che impone a "tutti" i soggetti "obbligati" appartenenti ad un gruppo – e non solo agli enti finanziari o creditizi inclusi in un gruppo, come, riduttivamente, dalla normativa succitata della Banca d'Italia (26/03/2019) e del Regolamento IVASS – di attuare politiche e procedure "a livello" del gruppo di appartenenza; 5) l'art. 45, par. 3, il quale impone a "tutti" i soggetti "obbligati" - controllanti a maggioranza succursali o filiali poste in Stati terzi, i quali applichino alle medesime obblighi minimi AML/CFT meno rigorosi di quelli imposti dallo Stato UE cui appartiene l'"obbligato" - di adoperarsi per imporre, a tali controllate, gli obblighi minimi AML/CFT vigenti nel già citato Stato UE: al riguardo, la normativa della Banca d'Italia (26/03/2019) e il Reg. 44/2019 IVASS riferiscono tale prescrizione non a "tutti" i soggetti "obbligati", ma solo agli enti finanziari e creditizi che versino nelle condizioni di cui sopra; 6) l'art. 45, par. 5, che impone a tutti i soggetti "obbligati", controllanti a maggioranza succursali o filiali poste in Stati terzi che non consentano a queste ultime politiche e procedure "a livello di gruppo", di imporre alle predette "misure supplementari": al riguardo, la normativa della Banca d'Italia (26/03/2019) e il Regolamento IVASS impongono l'obbligo suddetto non a tutti gli "obbligati", ma solo agli enti finanziari e creditizi; 7) l'art. 47, par. 2, per il quale le competenti autorità di ogni Stato UE debbono accertare la professionalità e l'onorabilità sia dei quadri "dirigenziali", sia dei "titolari effettivi" dei soggetti citati al par. 1 di esso articolo: al riguardo, la normativa italiana imporrebbe i requisiti predetti solo ai "dirigenti" dei prestatori dei servizi di gioco d'azzardo; 8) l'art. 47, par. 3, per il quale ogni Stato UE deve imporre, ai soggetti ex par. 1 dell'art. 47, l'adozione di misure che impediscano ai "criminali" (nel senso di cui alla Direttiva in oggetto) di assumere ruoli "dirigenziali" all'interno degli stessi soggetti o di divenirne "titolari effettivi": al riguardo, la normativa italiana non imporrebbe a nessuno, degli enti ex par. 1 dell'art. 47, misure idonee ad evitare di passare nella titolarità effettiva dei "criminali" di cui sopra; 9) l'art. 48, par. 2, 2° fr., per il quale ogni Stato UE deve esigere determinate competenze e qualità morali dal personale delle autorità competenti per i settori di cui alla Direttiva stessa: al riguardo, la normativa italiana richiederebbe tali requisiti solo al personale della Banca d'Italia e non a quello di altre competenti

autorità; 10) l'art. 48, par. 8, che definisce il margine di discrezionalità concesso ai soggetti "obbligati": sul punto, la normativa italiana riferirebbe tali norme solo agli enti finanziari e creditizi, escludendo tutti gli altri "obbligati"; 11) l'art. 60, par. 5, sulla "responsabilità delle persone giuridiche": al riguardo, la normativa italiana antiriciclaggio non solo escluderebbe, dalla nozione di "persone giuridiche", alcuni soggetti "obbligati" ai sensi della Direttiva, ma escluderebbe anche la responsabilità c.d. "preventiva" di dette persone giuridiche e, infine, limiterebbe la responsabilità di alcuni "obbligati" alla sola ipotesi di mancata segnalazione di operazioni sospette; 12) l'art. 60, par. 6, che prevede – laddove la normativa italiana tacerebbe – la responsabilità delle "persone giuridiche" per mancata vigilanza o controllo; 13) l'art. 61, par. 1, sulle misure atte ad incoraggiare la segnalazione di violazioni: al riguardo, la normativa italiana imporrebbe tali misure solo ai soggetti cui si applica il Testo Unico Bancario (TUB) e non a tutti gli "obbligati" di cui alla Direttiva; 14) l'art. 62, par. 2, il quale obbliga ciascuno Stato UE ad imporre, alle proprie competenti autorità – e non solo a quelle deputate al controllo delle Banche, come vuole la normativa italiana – la verifica circa l'esistenza di una pertinente condanna nel casellario giudiziario della persona interessata.

Stato della Procedura

Il 7 luglio 2020 è stato inviato un parere motivato, ex art 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano nuovi oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 3 – Affari economici e finanziari**Procedura di infrazione n. 2014/2143** – ex art. 258 del TFUE.

“Attuazione Dir. 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze**Violazione**

Con sentenza, la Corte di Giustizia UE ha ritenuto che la Repubblica italiana - consentendo alle proprie Amministrazioni, in modo continuo e sistematico, di pagare con notevole ritardo i beni ed i servizi acquisiti dalle imprese - abbia violato gli artt. 3 e 4 della Direttiva 2011/7/UE. L’art. 4, par. 3, di detta Direttiva dispone che un pagamento, ove dovuto da un’Amministrazione ad un’impresa che ha rifornito la prima di beni e/o servizi, debba eseguirsi in linea di massima non oltre i 30 gg. decorrenti, di regola, da quando la P.A. stessa riceve la fattura dell’operatore (o - se il pagamento è subordinato ad un’“accettazione” del bene da parte della stessa P.A. - dal momento del rilascio di tale accettazione, a sua volta sottoposto a termini temporali tassativi). I 30 gg. predetti possono essere prorogati, sia pure non oltre un massimo di 60 gg., solo nei casi di cui al par. 4 dello stesso art. 4 - vale a dire per i pagamenti eseguiti dalle Amministrazioni che forniscono assistenza sanitaria e risultano debitamente riconosciute a tal fine - e in quelli di cui al par. 6 dello stesso articolo, che fanno riferimento alla natura specifica del singolo negozio in considerazione. Di fronte alla Corte di Giustizia UE, l’Italia ha addotto: 1) che quand’anche fosse provato che le Amministrazioni italiane non osservano i tempi di pagamento di cui alla succitata Dir. 2011/7/UE, di ciò non potrebbe rispondere lo Stato italiano in sede di procedura di infrazione, avendo, il medesimo Stato, già ottemperato alla Dir. 2011/07/UE recependone le disposizioni - segnatamente quelle relative ai tempi di pagamento dei debiti commerciali delle P.A. - nella propria normativa interna; 2) che, in secondo luogo, le statistiche elaborate dalle istituzioni italiane dimostrerebbero come, dal 2015, i tempi impiegati dalle Amministrazioni italiane nell’esecuzione dei pagamenti si sarebbero notevolmente ristretti, per cui l’attuale scarto di tali tempi, rispetto a quelli previsti dalla Direttiva, sarebbe al momento molto ridotto, nonchè in via di adeguamento alla Direttiva in oggetto. Tuttavia, la Corte UE ha rilevato che: 1) laddove la succitata Dir. 2011/7/UE pone espressamente, a carico degli “Stati membri” della UE, l’obbligo di assicurare che le rispettive Amministrazioni paghino i loro debiti commerciali non oltre i termini fissati dalla stessa Direttiva, essa non si limita a pretendere, dai suddetti Stati, che recepiscano tali termini in disposizioni normative nazionali, ma richiede loro, altresì, che si adoperino affinché i termini in oggetto vengano effettivamente rispettati dalle Amministrazioni medesime; 2) i dati forniti dalle Autorità italiane verrebbero smentiti dagli studi prodotti da associazioni private di categoria, i quali dimostrerebbero come le Amministrazioni italiane continuano, tuttora, ad eseguire i loro pagamenti commerciali ben oltre i termini di cui alla Dir. 2011/7/UE e, in particolare, con una media di 99 gg. per i pagamenti degli artigiani e di alcune PMI (secondo Confartigianato), di 145 gg. per quelli delle imprese di articoli e servizi sanitari (secondo Assobiomedica) e di 156 gg. per quelli delle imprese edili (secondo l’Ance e il “Sole 24 ore”). La Corte ha accolto gli argomenti contro la Repubblica italiana.

Stato della Procedura

Il 28/01/2020 la Corte di Giustizia UE, con sentenza C-122/18, ha dichiarato l’Italia inadempiente agli obblighi ad essa derivanti dalla sua appartenenza alla UE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano nuovi oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Affari esteri

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI ESTERI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2010/2185	Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica italiana e la Federazione russa	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2003/2061	Accordo bilaterale con gli Stati Uniti in materia di servizi aerei (Open Sky)	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Affari esteri**Procedura di infrazione n. 2010/2185** – ex art. 258 del TFUE.

“Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica italiana e la Federazione russa”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero degli Affari Esteri; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione europea rileva che l'Accordo sui servizi aerei (ASA), stipulato tra l'Italia e la Federazione Russa il 10/3/1969, nonché i successivi Accordi integrativi di tale Accordo (fra i quali, da ultimo, quello del 2/7/10), sono incompatibili con la “libertà di stabilimento” ex art. 49 del TFUE e, altresì, con il divieto delle intese contrarie alla concorrenza ex art. 101 del TFUE. Detto ASA, come modificato dagli Accordi successivi, riconosce a ciascuno Stato contraente alcuni diritti di sorvolo sul territorio della controparte. Nello specifico, la Federazione Russa ha riconosciuto, in favore degli operatori italiani di seguito individuati, il diritto di sorvolare la Siberia nell'ambito sia dei servizi aerei tra l'Italia e la Russia, sia di quelli tra l'Italia e determinate destinazioni asiatiche. In attuazione di tali disposizioni, l'Accordo stesso stabilisce che i contraenti “designino”, ciascuno, un'impresa aerea (c.d. “vettore”), con obbligo degli operatori così designati di stipulare, fra loro, degli ulteriori accordi commerciali. Questi ultimi sono approvati dalle competenti Autorità degli Stati stessi aderenti all'ASA. Si precisa che, a norma dell'art. 6 di detto ASA, a ciascuna parte contraente viene riconosciuta la facoltà di sospendere, o revocare, i diritti attribuiti dal patto stesso alla controparte (fra cui il diritto di sorvolo transiberiano riconosciuto all'Italia), qualora riscontri che la proprietà sostanziale o il controllo dell'impresa, designata dall'altro Stato paciscente, non appartiene o non appartiene più a cittadini od organi di quest'ultimo. Sul punto, la Commissione ritiene lesa la “libertà di stabilimento”, la quale impone a ciascuno Stato UE di consentire, agli operatori di altri Stati UE, di operare nel territorio del primo Stato in condizioni di parità con gli operatori nazionali. Una forma di “stabilimento” di impresa in uno Stato UE, da parte di un operatore di un altro Stato UE, è quella per cui detto operatore, pur mantenendo la sede della propria impresa nel suo Stato UE di origine, assume una quota di controllo in un'impresa con sede in un diverso Stato membro. Ora, le disposizioni contenute nell'ASA non concedono a tale impresa “transfrontaliera” - ove questa assumesse il controllo di un'impresa aerea avente sede in Italia e “designata” come sopra - le stesse condizioni di favore riservate ad un operatore italiano esercitante lo stesso controllo: infatti, solo nel primo caso si prevede che le autorità russe possano interdire, all'impresa sita in Italia, “designata” nel senso di cui sopra ma controllata dall'operatore di un altro Stato UE, le prerogative riconosciute dall'Accordo ASA. Quindi, l'operatore “transfrontaliero” riceverebbe un trattamento peggiore rispetto all'operatore interno. Peraltro l'ASA, prevedendo che le imprese “designate” stipulino intese contenenti la determinazione dei prezzi dei rispettivi servizi, contrasterebbe con l'art. 101 TFUE facente divieto delle intese distorsive della concorrenza: i prezzi del servizio, infatti, verrebbero fissati dagli stessi operatori e non, diversamente, determinati dal libero gioco della domanda e dell'offerta.

Stato della Procedura

In data 27 gennaio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Affari esteri

Procedura di infrazione n. 2003/2061 – ex art. 258 del TFUE.

“Accordo bilaterale con gli Stati Uniti “Open Sky””.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero degli Affari Esteri; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia abbia violato la “libertà di stabilimento” di cui all’articolo 43 del Trattato CE, nonché l’obbligo, che l’articolo 10 dello stesso Trattato pone a carico degli Stati membri, di astenersi dal compiere atti che pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalle Istituzioni della Comunità (ora sostituita a tutti gli effetti dall’Unione europea). Al riguardo, la Commissione europea ha evidenziato l’illegittimità del protocollo firmato il 6 Dicembre 1999 dal Governo italiano e dal Governo degli Stati Uniti, in particolare degli articoli 3 e 4 in esso compresi. Si premette in generale che, a norma di tale accordo, ciascuno stato contraente attribuisce, alle imprese aeree “designate” dall’altro stato, particolari diritti di sorvolo sul proprio territorio. In ogni caso, gli articoli sopra menzionati prevedono che il singolo stato contraente possa revocare o limitare le autorizzazioni così concesse, quando le compagnie aeree designate dalla controparte pervengano nel controllo effettivo, o in proprietà, di imprese non aventi più la nazionalità dello stesso stato che le ha designate, ma di altri stati esteri. Applicata all’Italia, tale prescrizione comporta il potere, per gli Stati Uniti, di revocare o limitare le autorizzazioni - di sorvolo del loro territorio - concesse alle imprese designate dal Governo italiano, nel caso in cui il controllo o la proprietà rilevante di esse imprese pervenissero ad operatori di altri stati, compresi quelli facenti parte dell’Unione europea. La normativa in questione, quindi, consente che le imprese di altri Stati UE - che volessero acquisire il controllo o la proprietà degli operatori aerei italiani “designati” – subiscano un trattamento peggiore rispetto alle imprese italiane che assumessero la medesima posizione. Infatti le prime sarebbero soggette ad un potere esterno di revoca o restrizione delle concessioni di sorvolo sul territorio statunitense, laddove le imprese nazionali italiane verrebbero sottratte a tale interferenza. La Commissione ne deriva, di conseguenza, che in ragione di tale regime discriminatorio le imprese “unionali” sarebbero meno favorite rispetto a quelle italiane e, dunque, meno “libere” di esercitare la propria attività in Italia, con conseguente lesione della “libertà di stabilimento” di cui al sopra citato articolo 43 del Trattato CE. In base a quest’ultimo articolo, in effetti, le imprese di ciascuno Stato della UE, qualora “si stabiliscano” nel mercato interno di altri Stati membri (l’acquisto di quote di controllo di una società è considerata una forma di “stabilimento” di impresa), devono poter godere delle stesse condizioni di favore concesse alle imprese interne. La Commissione ha, altresì, rilevato come altre norme dell’accordo di cui si tratta (segnatamente gli articoli 8, 9, 9 bis e 10) risultino illegittime, in quanto disciplinanti alcuni aspetti del traffico aereo, la cui regolamentazione – poiché inerente, in generale, ai rapporti con gli stati “terzi” – rientra attualmente nella competenza normativa esclusiva dell’Unione europea.

Stato della Procedura

Il 16/03/2005 è stato notificato un parere motivato ex art 258 TFUE. La presente procedura verrà archiviata a seguito della futura stipula, tra la UE e gli U.S.A, di Convenzioni internazionali che sostituiranno i singoli accordi, in materia di navigazione aerea, tra i singoli Stati membri e gli Stati Uniti

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Affari interni

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI INTERNI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2020/0212	Mancato recepimento della Direttiva di esecuzione UE 2019/69 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi da allarme o da segnalazione a norma della Direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2020/0211	Mancato recepimento della Direttiva di esecuzione UE 2019/68 della Commissione del 16 gennaio 2019 che stabilisce le specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali a norma della Direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.	MM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2019/2100	Permesso unico, Direttiva 2011/98/UE	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 4 2016/2095	Mancato recepimento delle Decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI del Consiglio riguardanti il potenziamento della cooperazione transfrontaliera soprattutto con riferimento alla lotta al terrorismo ed alla criminalità transfrontaliera (Decisioni PRUM)	PM	No	Stadio invariato
Scheda 5 2012/2189	Condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in Italia	MM	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Affari interni**Procedura di infrazione n. 2020/0212** – ex art. 258 del TFUE.

“Mancato recepimento della Direttiva di esecuzione UE 2019/69 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi da allarme o da segnalazione a norma della Direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno

Violazione

La Commissione europea ritiene che la Repubblica italiana non abbia ancora trasposto, nel proprio ordinamento interno, la Direttiva di esecuzione UE 2019/69 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi da allarme o da segnalazione a norma della Direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi.

Ai sensi dell’art. 4 della predetta Direttiva, ogni Stato UE deve, entro e non oltre il 17 gennaio 2020, adottare le misure legislative, regolamentari e amministrative adeguate al recepimento della medesima nel proprio ordinamento interno. Tali misure, una volta adottate, debbono essere immediatamente comunicate alla Commissione.

Poiché le misure sopra indicate non le sono ancora state comunicate, la Commissione ritiene che l’Italia non abbia ancora recepito la Direttiva di cui si tratta.

Stato della Procedura

Il 27 maggio 2020 è stata emessa una costituzione in mora, ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non genera effetti finanziari per la finanza pubblica.

Scheda 2 – Affari interni**Procedura di infrazione n. 2020/0211** – ex art. 258 del TFUE.

“Mancato recepimento della Direttiva di esecuzione UE 2019/68 della Commissione del 16 gennaio 2019 che stabilisce le specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali a norma della Direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi.”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno

Violazione

La Commissione europea ritiene che la Repubblica italiana non abbia ancora trasposto, nel proprio ordinamento interno, la Direttiva di esecuzione UE 2019/68 della Commissione del 16 gennaio 2019 che stabilisce le specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali a norma della Direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi.

Ai sensi dell’art. 3 della predetta Direttiva, ogni Stato UE deve, entro e non oltre il 17 gennaio 2020, adottare le misure legislative, regolamentari e amministrative adeguate al recepimento della medesima nel proprio ordinamento interno. Tali misure, una volta adottate, debbono essere immediatamente comunicate alla Commissione.

Poiché le misure predette non le sono state ancora comunicate, la Commissione ne deriva che la Direttiva in questione non sia stata ancora attuata nell’ordinamento nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 27 maggio 2020 è stata emessa una costituzione in mora, ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non genera effetti finanziari sulla finanza pubblica

Scheda 3 – Affari interni**Procedura di infrazione n. 2019/2100** – ex art. 258 del TFUE.

“Permesso unico, Direttiva 2011/98/UE”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno**Violazione**

La Commissione europea contesta all’Italia la violazione dell’art. 12 della Direttiva 2011/98/UE, il quale estende le provvidenze – che gli Stati UE riconoscono ai loro cittadini, a titolo di “sicurezza sociale” ex Reg. 883/2004 - ai soggetti, cittadini di Stati esterni alla UE, ai quali uno Stato UE rilasci un “permesso unico” che consenta loro di lavorare nello stesso Stato (art. 3, par. 1, lett. b e c). Tuttavia, lo stesso art. 12, par. 2, lett. b), ammette che lo Stato UE “ospitante” escluda: 1) dall’estensione di “tutte” le prestazioni di “sicurezza sociale”, sia i cittadini extraUE non lavoratori e “disoccupati”, sia quelli non lavoratori, “disoccupati” e che non risultino aver lavorato per almeno 6 mesi; 2) dall’estensione delle specifiche provvidenze di “sicurezza sociale” dette “prestazioni familiari”, i cittadini extraUE che detto Stato abbia autorizzato a lavorare per non più di sei mesi, o che rientrino in altre limitate eccezioni. Ora: in Italia, detto art. 12 della Dir. 2011/98/UE è stato attuato dall’art. 41 del D. Lgs. n. 286/1998, il quale impone che le provvidenze, spettanti agli italiani a titolo di “assistenza sociale”, siano estese ai cittadini di Stati “terzi” dotati di permesso di soggiorno, purchè questo abbia una durata “non inferiore ad un anno”. Secondo la Commissione, tale normativa italiana contrasta con il già indicato art. 12 della Dir. 2011/98/UE, in quanto: A) essa limita la “parità di trattamento” alle sole erogazioni rientranti, per il diritto italiano, nel settore dell’“assistenza sociale” - le quali sono solo quelle fruibili, dai beneficiari, senza previo pagamento di obblighi contributivi – escludendo, dall’applicazione dello stesso principio, tutte le prestazioni della “previdenza sociale”, queste ultime spettanti solo ai versatori di contributi: invece, per il Reg. 883/2004 e per l’art. 12 della Dir. 2011/98/UE, l’ambito della “sicurezza sociale” – riguardo al quale la stessa disciplina UE impone il pari trattamento degli italiani e dei cittadini extraUE dotati di “permesso unico” - si estende a “tutte” le prestazioni pubbliche, siano esse di tipo “assistenziale” o anche “previdenziale”, purchè finalizzate ad ovviare ad uno dei “rischi” ex art. 3, par. 1, del Reg. 883/2004 e purchè riconosciute a beneficiari individuati in via normativa e generale; B) il legislatore italiano ha escluso, dal beneficio della “parità di trattamento”, anche cittadini di “Stati terzi” non rientranti nelle eccezioni, a tale principio, autorizzate dall’art. 12 della Dir. 2011/98/UE: questo, infatti, inderogabilmente applica tale parità di trattamento al cittadino extraUE, dotato di permesso unico, che abbia lavorato nello Stato UE per più di sei mesi, anche se per meno di un anno. Invece, per il predetto art. 41 del D. Lgs 286/1998, tale soggetto verrebbe escluso dal beneficio di cui si tratta, ove il suo “permesso unico” avesse durata inferiore ad un anno, pur se superiore ai sei mesi predetti. Per i motivi sopra esposti, alcune specifiche largizioni “sociali” erogate ai cittadini italiani dalla legislazione nazionale – ex art. 65 della L. n. 448/1998, ex artt. 74 e 75 del D. Lgs. n. 151/2001 ed ex art. 1 della L. n. 190/2014 – non vengono, dalla stessa normativa italiana, estese anche ai cittadini extraUE titolari di permesso unico. Ciò determina un contrasto con le succitate norme dell’Unione.

Stato della Procedura

Il 26 luglio 2019 è stata inviata una messa in mora, ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Se, come richiesto dalla UE, le specifiche erogazioni sopra citate - ex art. 65 della L. n. 448/1998, ex artt. 74 e 75 del D. Lgs. n. 151/2001 ed ex art. 1 della L. n. 190/2014 - venissero estese anche ai cittadini extraUE dotati di “permesso unico”, si determinerebbe un aumento della spesa pubblica.

Scheda 4 – Affari interni**Procedura di infrazione n. 2016/2095** – ex art. 258 del TFUE.

“Mancato recepimento delle Decisioni 2008/615 e 2008/616/GAI del Consiglio riguardanti il potenziamento della cooperazione transfrontaliera soprattutto con riferimento alla lotta al terrorismo ed alla criminalità transfrontaliera (Decisioni PRUM)”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno

Violazione

La Commissione europea ritiene che l’Italia non abbia ancora attuato le Decisioni GAI 2008/615 e 2008/616 del Consiglio, riguardanti il potenziamento della cooperazione transfrontaliera soprattutto con riferimento alla lotta al terrorismo ed alla criminalità transfrontaliera (Decisioni PRUM)

Ai sensi dell’art. 36 della Decisione 2008/615/GAI, gli Stati membri, con l’eccezione delle disposizioni del Capo II della stessa, debbono adottare, entro un anno da quando le stesse Decisioni diventano efficaci (cioè entro un anno dai venti giorni successivi alla pubblicazione delle stesse sulla GUCE), tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie a rendere operative, nei rispettivi ordinamenti interni, le Decisioni medesime. Per quanto attiene alle norme di cui al predetto Capo II, gli Stati UE debbono adottare le misure legislative, regolamentari e amministrative, idonee a rendere operative le stesse, entro anni 3 da quando le predette Decisioni divengono efficaci (cioè entro un anno dai venti giorni successivi alla pubblicazione delle stesse sulla GUCE).

Ai sensi dell’art. 23 della Decisione 2008/616/GAI, gli Stati UE debbono mettere in essere le misure legislative, regolamentari e amministrative adeguate a rendere operative le disposizioni della stessa, entro i medesimi termini stabiliti dall’art. 36 della Decisione 2008/615/GAI, sopra menzionati. Di tutte le misure attuative già indicate, gli Stati UE debbono dare immediata notifica alla Commissione.

La Commissione ritiene che a tutt’oggi l’Italia non abbia applicato tutte le misure necessarie per attuare le Decisioni sopra menzionate. Tali misure, in sostanza, si risolvono nella predisposizione dei meccanismi adeguati a garantire lo scambio automatizzato di informazioni concernenti: 1) profili DNA (art. 3, par. 1, della Decisione 2008/615); 2) dati dattiloscopici, indicati anche come “impronte digitali” (art. 9, par. 1, della Decisione 2008/615); 3) dati di immatricolazione dei veicoli (art. 12 Decisione 2008/615). Entro il 26/08/2011 tali sistemi di scambio di informazioni dovevano essere pronti. I sistemi sopra descritti debbono, poi, essere sottoposti ad una valutazione da parte della Commissione, concernente sia i profili giuridici che tecnici delle medesime. Se tale valutazione si chiude con il riscontro dell’adeguatezza delle misure applicate, la Commissione emana delle Decisioni con le quali autorizza lo scambio e la trasmissione dei dati in questione. Tali Decisioni autorizzative, tuttavia, al momento dell’invio del presente “parere motivato”, non erano state ancora emanate dalla Commissione, non avendo, la stessa, ancora potuto valutare i sistemi che l’Italia avrebbe dovuto predisporre e che, al momento, ancora non erano stati approntati.

Stato della Procedura

Il 17/05/2017 la Commissione ha notificato un parere motivato, ex art 258 TFUE. Alla Direttiva in oggetto, le Autorità italiane hanno dato attuazione tramite Decreto del Presidente della Repubblica, del 15 gennaio 2018 n. 15, contenente un Regolamento ai sensi dell’art. 57 del D. Lgs. 196/2003.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 5 – Affari interni**Procedura di infrazione n. 2012/2189** – ex art. 258 del TFUE.

“Condizioni dei richiedenti asilo in Italia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno**Violazione**

La Commissione europea ritiene che l'Italia, in materia di trattamento dei “richiedenti asilo”, abbia violato norme del Regolamento n. 343/2003 (Reg.to “Dublino”), della Direttiva 2003/9/CE (Dir.va “Accoglienza”), della Direttiva 2004/83/CE (Dir.va “Qualifiche”), della Direttiva 2005/85/CE (Dir.va “Procedure”) e della “Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali” (CEDU). La Commissione sottolinea, in primo luogo, che gli interessati incontrano diversi ostacoli a contattare le Autorità italiane deputate a ricevere le domande di asilo. Al riguardo, si precisa : 1) che – pur consentendo agli Stati membri, la stessa normativa UE, di imporre che la domanda di asilo venga presentata personalmente e soltanto presso talune Autorità - è parimenti pacifico che tali condizioni non possano essere ammesse quando, come in Italia, rendano impossibile o eccessivamente difficile, per il “rifugiato”, l'esercizio dei diritti che gli spettano; 2) che i richiedenti asilo (c.d. “rifugiati”), attualmente trattenuti presso i “CIE”, sarebbero pressoché irraggiungibili dal personale di organismi internazionali o nazionali che li renda edotti, in una lingua ad essi comprensibile, dei loro diritti e delle modalità idonee a presentare una domanda di asilo. Una volta inoltrata la domanda di asilo, poi, la Direttiva “Accoglienza” dispone che entro tre giorni lo Stato UE interpellato (se “competente”) rilasci un permesso di soggiorno, laddove in Italia tale documento sarebbe rilasciato solo dopo diversi mesi. Inoltre, ove la Direttiva “accoglienza” dispone che il “richiedente asilo” goda delle “condizioni di accoglienza” (alloggio, vitto, vestiario etc.) a decorrere dalla stessa richiesta di asilo e non già dal momento dell'ottenimento del “permesso di soggiorno”, in Italia, per converso, il richiedente potrebbe avvalersi dell'“accoglienza” solo in seguito al rilascio dello stesso permesso di soggiorno. Deficienze ancora più gravi sussisterebbero circa la posizione dei rifugiati che si avvalgono della procedura di cui al suddetto Reg. 343/2003 (Regolamento di Dublino). Tale Regolamento indica alcuni criteri atti ad individuare lo Stato UE “competente” a valutare una domanda di asilo (di solito è lo Stato UE attraverso cui il richiedente stesso è entrato nella UE medesima). Tuttavia, se anche il richiedente rivolgesse la domanda di asilo ad uno Stato UE che non fosse quello “competente” ai sensi del suddetto Regolamento, lo stesso Stato UE interpellato dovrebbe comunque: 1) se anche ritiene “competente” un altro Stato UE, garantire al richiedente condizioni “minime” di accoglienza, in attesa che lo Stato “competente” lo “prenda” o “riprenda” in carico; 2) astenersi dal trasferire il richiedente asilo nello Stato UE ritenuto “competente” laddove risultasse che, nello stesso Stato, i rifugiati subiscono trattamenti degradanti e disumani.

Stato della Procedura

Il 24 ottobre 2012 la Commissione ha notificato una messa in mora ex art 258 del Trattato TFUE. Si precisa che con Legge 6 agosto 2013 n. 97 (Legge Europea 2013) le Autorità italiane hanno ottemperato ad alcune delle richieste della Commissione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'adeguamento alla giurisprudenza della Corte UE, che non consente ad uno Stato UE di espellere il richiedente asilo verso lo Stato UE effettivamente “competente”, quando quest'ultimo non garantisce un trattamento “umano” e “dignitoso”, può essere foriero di un aggravio della spesa pubblica.

Agricoltura

PROCEDURE INFRAZIONE AGRICOLTURA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2015/2174	Xylella fastidiosa in Italia	SC (C-443/18)	No	Stadio invariato
Scheda 2 2013/2092	Regime delle quote latte – Recupero dei prelievi arretrati sulle quote latte in Italia	SC (C-433/15)	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Agricoltura**Procedura di infrazione n. 2015/2174** - ex art. 258 del TFUE

"Xylella fastidiosa in Italia"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole**Violazione**

La Corte di Giustizia UE, con sentenza, ha dichiarato la Repubblica italiana inadempiente agli obblighi di cui all'art. 7, par. 2, lett. c) e art. 7, par. 7, della "Decisione di esecuzione" n. 2015/789/UE (come modificata dalla Decisione 2016/764), emessa in base alla Dir. 2000/29. Tali inadempienze risalgono agli accadimenti di seguito descritti: come dall'art. 16 della predetta Dir. 2000/29, nel 2013 l'Italia informava la Commissione UE circa la presenza nel proprio territorio, segnatamente nella provincia di Lecce, dell'infezione delle piante da ulivo dovuta al batterio della "Xylella fastidiosa". Nel 2014 e nel 2015, la UE emanava, con riferimento alla situazione di cui sopra, diverse Decisioni fondate sulla Dir. 2000/29/CE, fino alla già indicata Decisione n. 2015/789/UE (come modificata poi). Onde contenere la diffusione dell'infezione, tale Decisione 2015/789/UE ha imposto all'Italia, in primo luogo, di costituire una "Zona Delimitata" articolata, al suo interno, in una Zona Infetta ed una Zona Cuscinetto: la prima comprende l'area ove insistono sia le piante notoriamente infette, sia quelle recanti sintomi di infezione, sia quelle ancora "sane" ma spazialmente vicine a quelle infette; la seconda si estende per 10 km da detta Zona Infetta. Quindi, il succitato art. 7, par. 2, lett. c) della già citata Decisione 2015/789 impone, alla Repubblica italiana, di eradicare "immediatamente" le piante "infette" presenti nella "zona di contenimento" - quest'ultima corrispondente alla parte della zona infetta comprendente la provincia di Lecce e i comuni elencati nell'allegato II della stessa Decisione - e situate entro una distanza di 20 km dal confine di detta zona con il resto del territorio della UE. Inoltre, il par. 7 dello stesso art. 7 impone di monitorare la situazione, concernente l'infezione da Xylella, attraverso ispezioni annuali da eseguire al «momento opportuno» dell'anno di riferimento. Con riferimento alle prescrizioni sopra indicate, la Commissione ha rilevato: 1) quanto all'obbligo di eradicazione delle piante infette, che lo stesso doveva essere eseguito al più presto dall'individuazione dell'infezione e, specificatamente, non oltre 10 gg. da tale momento (come si deriva dall'espressione "immediatamente"): per converso, molte piante infette sono state eradicare anche dopo molti mesi dall'accertamento della presenza del batterio. A motivo di ciò, l'Italia ha addotto che, ai sensi dell'ordinamento interno italiano, le piante infette non sarebbero state eradicabili laddove: a) non fosse identificato il rispettivo proprietario cui notificare l'ordine di eradicazione; b) laddove tale ordine fosse impugnato, dal rispettivo proprietario, di fronte all'autorità giudiziaria interna che ne avesse, al riguardo, sospeso provvisoriamente l'efficacia. A fronte di tali argomenti, la UE ha replicato che: a) questioni, connesse all'osservanza del diritto nazionale, non possono pregiudicare l'attuazione del diritto dell'Unione; b) quanto all'obbligo degli Stati UE di monitorare gli sviluppi dell'infezione da "Xylella", attraverso ispezioni da svolgersi con cadenza annuale in frangenti "opportuni", la Regione Puglia si è attivata intempestivamente: un'ispezione di essa Regione, infatti, è cominciata nell'agosto 2016 ed è terminata nel maggio 2017, quando la stagione di volo del tipo di insetti, individuati come vettori dell'infezione, era già cominciata e, pertanto, non potevano essere più adottate efficaci misure di contrasto al diffondersi del contagio.

Stato della Procedura

Il 5/09/2019 la Corte UE, con sentenza, ha dichiarato l'Italia inadempiente ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 2 – Agricoltura**Procedura di infrazione n. 2013/2092-** ex art. 258 del TFUE

“Regime delle quote latte – Recupero dei prelievi arretrati sulle quote latte in Italia”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole**Violazione**

La Corte di Giustizia UE ritiene che il sistema normativo italiano, nonché il comportamento delle Amministrazioni nazionali, risultino da tempo inefficaci al tempestivo recupero, da parte dello Stato italiano stesso, dei “prelievi” sulle eccedenze rispetto alle quote latte (c.d. “prelievi supplementari”). Pertanto, l'Italia avrebbe disatteso gli obblighi ad attivarsi adeguatamente affinché tale recupero fosse attuato, imposti dagli artt. 66, 79, 80 e 83 del Reg. 1234/2007 (c.d. “Regolamento unico OCM”) e dagli articoli da 15 a 17 del Reg. 595/2004. Al riguardo, si precisa che i Regolamenti 804/68, 856/84 e 1234/2007 assegnano, a ciascuno Stato UE, dei massimali di produzione di latte e di prodotti lattieri (c.d. “quote latte”) che non possono essere superati. All'interno di ciascuno Stato, poi, la quota viene divisa fra i vari produttori lattieri, ciascuno dei quali, pertanto, non può superare una soglia specifica. Lo sfioramento di essa, da parte del singolo produttore, impone allo stesso di pagare, sulla produzione in eccedenza e in favore dello Stato UE cui appartiene, una somma indicata come “prelievo supplementare”. L'art. 66 del predetto Regolamento unico OCM ha prorogato il sistema delle “quote latte” fino alla campagna lattiera del 2014/2015. Il mancato pagamento dei “prelievi”, da parte delle imprese italiane, ha costituito oggetto di una serie di procedure di infrazione promosse fra il 1994 e il 1998, poi archiviate grazie al ripetuto intervento del legislatore italiano. Con Decisione 2003/530, la Commissione ha concesso la rateizzazione dei pagamenti dovuti a quelle aziende che, avendo già contestato in sede giudiziale le ingiunzioni delle Amministrazioni italiane al pagamento dei prelievi, si fossero ritirate dal contenzioso. Oggetto della presente procedura di infrazione è il mancato recupero alle casse dello Stato di “prelievi supplementari”. Ai fini del calcolo della somma effettivamente dovuta allo Stato dai produttori – e oggetto della presente procedura di infrazione – è tuttavia necessario applicare, all'importo predetto, le seguenti decurtazioni: 1) € 282 milioni a titolo di somme ad oggi già recuperate dalle imprese non beneficianti del quadro dei programmi di rateizzazione; 2) € 211 milioni dichiarati ormai “irrecuperabili” in ragione della bancarotta del produttore o per annullamento degli ordini di pagamento da parte dell'Autorità giudiziaria; 3) € 469 milioni costituenti oggetto del programma di rateizzazione di cui sopra. La paralisi di tali pagamenti è essenzialmente imputabile al fatto che quasi il 90% delle aziende destinatarie degli ordini di pagamento, emessi dall'Agenzia delle Entrate in esecuzione delle decisioni UE, hanno spesso impugnato gli stessi ordini di fronte ai giudici nazionali, i quali hanno quasi sempre accordato, in costanza dei relativi processi, la sospensione provvisoria dell'esecutività delle ingiunzioni stesse. Poiché la maggior parte di detti processi è ancora pendente, si registra il perdurare degli effetti sospensivi di tali provvedimenti provvisori, con conseguente arresto delle operazioni di recupero. Tuttavia, la Corte UE ha affermato che eventuali disposizioni, appartenenti al diritto interno dei singoli Stati UE – come quelle processuali sopra indicate – non possono giustificare la mancata osservanza, da parte di essi Stati, della normativa UE.

Stato della Procedura

Il 24/01/2018 la Corte UE, con sentenza ex art. 258 TFUE, ha dichiarato l'Italia inadempiente.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'acquisizione, al bilancio pubblico, dei prelievi ancora dovuti, implicherebbe un aumento delle entrate

PAGINA BIANCA

Ambiente

PROCEDURE INFRAZIONE AMBIENTE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2020/2299	Cattiva applicazione in Italia della direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, per quanto concerne i valori limite per il PM _{2,5}	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2020/2220	Cattiva applicazione della direttiva 2016/2284 relativa ai massimali nazionali di emissione NEC	MM	No	Nuova procedura
Scheda 3 2020/2111	Restrizioni all'accesso alla giustizia ai sensi della direttiva sulla responsabilità ambientale ELD	MM	No	Nuova procedura
Scheda 4 2020/0210	Mancato recepimento della Direttiva delegata UE 2020/363 della Commissione del 17 dicembre 2019 recante modifica dell'allegato II della Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso per quanto riguarda determinate esenzioni per il piombo e i composti di piombo nei componenti	MM	No	Stadio invariato
Scheda 5 2020/0209	Mancato recepimento della Direttiva delegata UE 2020/362 della Commissione del 17 dicembre 2019 recante modifica dell'allegato II della Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso per quanto riguarda l'esenzione per il cromo esavalente come anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento dei camper.	MM	No	Stadio invariato
Scheda 6 2019/2308	Non conformità della legislazione italiana con la Direttiva 2014/52/UE che modifica la Direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati	MM	No	Stadio invariato

Scheda 7 2019/0329	Mancato recepimento della Direttiva UE 2018/0410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018 che modifica la Direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la Decisione UE 2015/1814	MM	No	Stadio invariato
Scheda 8 2018/2249	Monitoraggio della qualità delle acque. Designazione delle zone vulnerabili ai nitrati e contenuto dei programmi d'azione	MMC	No	Variazione di stadio (da MM a MMC)
Scheda 9 2017/2181	Non conformità alla Direttiva 1991/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane	PM	No	Stadio invariato
Scheda 10 2015/2163	Mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e mancata adozione delle misure di conservazione. Violazione Direttiva Habitat	MMC	No	Stadio invariato
Scheda 11 2015/2043	Applicazione della Direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente ed in particolare obbligo di rispettare i livelli di biossido di azoto N02	RC (C-573/19)	No	Stadio invariato
Scheda 12 2014/2147	Cattiva applicazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente – Superamento dei valori limite di PM10 in Italia	SC (C-644/18)	No	Variazione di stadio (da RC a SC)
Scheda 13 2014/2059	Attuazione in Italia della Direttiva 1991/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane	RC (C-668/19)	Sì	Stadio invariato
Scheda 14 2013/2177	Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto	PM	Sì	Stadio invariato
Scheda 15 2013/2022	Non corretta attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. Mappe acustiche strategiche	PM	No	Stadio invariato
Scheda 16 2011/2215	Violazione dell'articolo 14 della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia	SC (C-498/17)	Sì	Stadio invariato
Scheda 17 2009/2034	Cattiva applicazione della Direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane	MM ex 260 (C-85/13)	Sì	Stadio invariato
Scheda 18 2007/2195	Emergenza rifiuti in Campania	SC ex 260 (C-297/08) (C-653/13)	Sì	Stadio invariato

Scheda 19 2004/2034	Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE: trattamento delle acque superflue	SC ex 260 (C-565/10)	Sì	Stadio invariato
Scheda 20 2003/2077	Non corretta applicazione della Direttiva 75/442/CE sui “rifiuti”, 91/689/CEE sui “rifiuti pericolosi” e 1999/31/CE sulle “discariche”	SC ex 260 (C-135/05)	Sì	Stadio invariato



Scheda 1 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2020/2299** - ex art. 258 del TFUE

“Cattiva applicazione in Italia della Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, per quanto concerne i valori limite del PM_{2,5}”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea ritiene che la Repubblica italiana, quanto all’inquinamento dell’aria da “polveri ultrasottili” (PM_{2,5}), abbia violato gli obblighi di cui al combinato disposto dell’art. 16 e dell’allegato XIV, nonché quelli di cui all’art. 23 della Direttiva 2008/50/CE. Quest’ultima, in generale, impone ad ogni Stato UE di ricondurre, entro precisi termini temporali, il livello di alcune sostanze inquinanti dell’aria/ambiente nell’ambito di determinati “valori limite” indicati dalla stessa Direttiva. In particolare, per il combinato disposto dell’art. 16 e del punto E dell’allegato XIV, entro e a partire dall’01/01/2015 ogni Stato UE deve presentare – in ogni “zona” e “agglomerato” in cui è diviso il suo territorio, ai sensi della Direttiva – una concentrazione di “polveri ultrasottili” (PM_{2,5}) non superiore a 25 microgrammi per metro cubo. Quindi, il già citato art. 23 stabilisce che - laddove, in uno Stato UE, il termine previsto dalla Direttiva decorra senza che il livello di concentrazione di una sostanza inquinante, nell’aria, sia stato riportato a norma (cioè sotto la relativa “soglia”) - lo stesso Stato adotti un apposito “piano d’azione”, contenente misure “appropriate” a far sì che, “nel più breve tempo possibile”, i valori esistenti vengano “regolarizzati”. In Italia, all’01/01/2015, diverse aree presentavano ancora livelli di concentrazione di PM_{2,5} superiori alla predetta soglia massima e, alla data della presente messa in mora - cioè al 30/10/2020 e, quindi, ben oltre il termine dell’01/01/2015 - i livelli effettivi delle polveri ultrasottili nell’aria risultavano, ancora, sopra-soglia nelle seguenti quattro aree italiane: “Zona A-pianura ad elevata urbanizzazione”; “Zona B-pianura”, “Agglomerato di Venezia”; “Agglomerato di Padova”. La Commissione ravvisa, in tale situazione, una violazione del combinato disposto dell’art. 16 e del punto E dell’allegato XIV. Essa ritiene, peraltro, che risulti violato anche il già citato art. 23 della Dir. 2008/50/CE, in quanto la mancata predisposizione, da parte delle Autorità italiane a partire dall’01/01/2015, di “piani d’azione” effettivamente adeguati a regolarizzare “nel più breve tempo possibile” le situazioni non a norma, si evince non solo dall’oggettiva e continuativa presenza di concentrazioni “sopra-soglia” di PM_{2,5}, ma anche dai seguenti elementi: 1) il governativo “piano d’azione per il miglioramento della qualità dell’aria” (2019) non recherebbe “misure appropriate”, in quanto carente di una stima del probabile impatto, sull’inquinamento, degli interventi in esso divisi; 2) circa la “Zona A-pianura ad elevata urbanizzazione”, il “Piano per la qualità dell’aria per la Regione Lombardia” prevede che le concentrazioni aeree di PM_{2,5} saranno messe a norma solo nel 2026 e, pertanto, non “nel più breve tempo possibile”; 3) circa la “Zona B – pianura”, il già citato “Piano per la qualità dell’aria per la Regione Lombardia” ha non solo indicato misure di risparmio energetico troppo aleatorie, ma, anche per tale “Zona”, ha eccessivamente procrastinato il rispetto dei valori limite per le PM_{2,5}, indicandolo al 2025; 4) circa l’“Agglomerato di Venezia” e l’“Agglomerato di Padova”, il “Piano regionale del 2016 per la qualità dell’aria della Regione Veneto” non offre alcuna proiezione di stima dell’impatto delle sue misure sulla riduzione delle emissioni, né indica l’anno di previsione del rientro “sotto/soglia” di dette emissioni

Stato della Procedura

Il 30/10/2020 è stata emessa una costituzione in mora, ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non genera effetti finanziari

Scheda 2 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2020/2220** - ex art. 258 del TFUE

“Cattiva applicazione della direttiva 2016/2284 relativa ai massimali nazionali di emissione NEC”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente**Violazione**

La Commissione europea ritiene che la Repubblica italiana abbia violato le disposizioni di cui agli artt. 6, par. 1, e 10, par. 1, della Direttiva 2016/2284, relativa alla riduzione delle emissioni nazionali di 5 determinati inquinanti atmosferici (biossido di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili non metanici, ammoniaca e particolato fine). Il raggiungimento di determinati standards di “qualità dell’aria”, compatibili con la salute umana e ambientale, viene dalla Direttiva in oggetto perseguito imponendo a ciascuno Stato UE gli obblighi relativi ai seguenti punti : 1) riduzione, nel tempo, dei livelli di concentrazione, nell’aria, delle sostanze inquinanti considerate in essa Direttiva; 2) adozione, e conseguente attuazione, di programmi recanti la pianificazione di interventi funzionali all’efficace attuazione della “riduzione” di cui al primo punto; 3) svolgimento di un’attività di monitoraggio circa l’efficacia dei programmi predetti, comportante, alla bisogna, l’integrazione dei medesimi con la previsione di misure più incisive, ove non risulti soddisfacente l’impatto prodotto da quelle già divise. Per quanto riguarda la Repubblica italiana, la Commissione le addebita, in particolare, di non averle ancora presentato – con ciò disattendendo, nello specifico, gli obblighi di cui al combinato disposto degli artt. 6 e 10 della succitata Dir. 2016/2284 – il primo “Programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico”, che tutti gli Stati dell’Unione avrebbero dovuto comunicare alla Commissione stessa entro il 1° aprile 2019. Tale programma deve essere redatto, da ciascuno Stato UE, in base ai criteri indicati dall’allegato III, parte I, della Direttiva in questione. Esso deve contenere in primo luogo una stima, eseguita in base agli standards previsti dalla stessa Direttiva, dell’impatto sull’atmosfera delle emissioni delle cinque sostanze sopra individuate, in quanto provenienti da fonti antropiche (cioè associate all’attività umana). Di seguito, detto programma deve rappresentare le misure adeguate a ridurre gradualmente ogni anno - fino al raggiungimento, nel 2030, di un determinato livello prefissato dalla medesima Direttiva - le predette emissioni.

Stato della Procedura

Il 2 luglio 2020 è stata emessa una costituzione in mora, ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non genera effetti finanziari

Scheda 3 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2020/2111** - ex art. 258 del TFUE

“Non corretto recepimento dell’art. 12, par. 1, prima frase, della Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea ritiene che l’Italia non abbia dato piena attuazione all’art. 12, par. 1, prima frase, della Direttiva 2004/35/CE, la quale verte sulla responsabilità sorgente dalla causazione di danni “ambientali”. Le norme in questione individuano tre categorie di soggetti, rispettivamente alle lettere a), b) e c) del predetto par. 1 dell’art. 12, alle quali il prosieguo dello stesso articolo, da una parte, e l’art. 13, dall’altra, attribuiscono cospicui poteri. Nello specifico, gli intestatari delle facoltà di cui si tratta, meglio descritte in appresso, sono indicati come le persone “fisiche” o “giuridiche” che, alternativamente o cumulativamente: a) sono attualmente colpite da un danno ambientale o potrebbero risultarlo in seguito; b) sono portatrici di un “interesse sufficiente” nell’ambito del procedimento esitante nella decisione relativa alla sussistenza del danno e agli altri estremi dello stesso; c) sono portatori, relativamente ad un “danno ambientale” che si sia verificato, di un “diritto” che risulti “violato”. E’, pertanto, sufficiente che un soggetto giuridico rientri in una soltanto delle predette categorie, affinché gli vengano riconosciuti i poteri come di seguito individuati: 1) quello, indicato dallo stesso art. 12 della Direttiva, di “presentare osservazioni” - di fronte all’autorità all’uopo designata dal diritto interno del singolo Stato UE - relative a “qualsiasi danno ambientale” o “minaccia imminente di danno ambientale” di cui il soggetto medesimo risulti a conoscenza e, quindi, di “chiedere” alla predetta autorità interna di intervenire di conseguenza, nei termini di cui alla stessa Dir. 2004/35/CE; 2) quello, indicato al già citato art. 13 di essa Direttiva, di promuovere ricorsi - di fronte ad organi giudiziari interni, o ad autorità interne non giudiziarie ma parimenti indipendenti e imparziali - volti a sindacare: a) “il merito” delle decisioni assunte, in tema di danno ambientale, dalle autorità interne risultanti “competenti” ai sensi e per gli effetti della medesima Dir. 2004/35/CE; b) la “legittimità” delle procedure esitanti nelle suddette decisioni. In Italia, la Direttiva 2004/35/CE in questione è stata recepita mediante il Decreto Legislativo n. 152/2006, come successivamente integrato fino alla Legge 97/2013. L’art. 12 di essa Direttiva sarebbe stato trasposto, specificatamente, tramite l’art. 309, par. 1, della parte sesta di detto D.Lgs.152/2006. Tuttavia, detto art. 309, par. 1, considera soltanto - nel novero dei soggetti, cui lo stesso articolo attribuisce il potere di produrre osservazioni di fronte alle autorità interne preposte, nonché di chiedere l’intervento di queste - quelli che abbiano subito o che rischino di subire un danno ambientale, nonché quelli portatori di un “interesse sufficiente”. Non vengono invece menzionati, quali titolari dello stesso potere, i portatori di un “diritto” che risulti “violato”. Ne consegue che il successivo art. 310 dello stesso D. Lgs. 152/2006 - laddove riconosce il potere di ricorrere contro gli atti o le omissioni della pubblica Amministrazione, in tema di danno ambientale, solo ai soggetti menzionati nel predetto art. 309, par. 1 - finisce per escludere, anche da tali rilevanti facoltà, i soggetti titolari di un “diritto” “violato”. Pertanto, non viene pienamente recepito il predetto art. 12, par. 1, della Dir. 2004/35/CE, il quale, tra gli altri, menziona anche i titolari di un “diritto violato” tra i soggetti destinatari dei poteri di cui agli artt. 12 e 13.

Stato della Procedura

Il 2 luglio 2020 è stata emessa una costituzione in mora, ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non genera effetti finanziari

Scheda 4 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2020/0210** - ex art. 258 del TFUE

“Mancato recepimento della Direttiva delegata UE 2020/363 della Commissione del 17 dicembre 2019 recante modifica dell'allegato II della Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso per quanto riguarda determinate esenzioni per il piombo e i composti di piombo nei componenti”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea ritiene che la Repubblica italiana non abbia ancora trasposto, nel proprio ordinamento interno, la Direttiva delegata UE 2020/363 della Commissione del 17 dicembre 2019 recante modifica dell'allegato II della Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso per quanto riguarda determinate esenzioni per il piombo e i composti di piombo nei componenti.

Ai sensi dell'art. 2 della succitata Direttiva, ogni Stato UE deve, entro e non oltre il 5 aprile 2020, adottare le misure legislative, regolamentari e amministrative adeguate al recepimento della medesima nel proprio ordinamento interno. Tali misure, una volta adottate, debbono essere immediatamente comunicate alla Commissione.

Poiché le misure sopra indicate non le sono ancora state comunicate, la Commissione ritiene che l'Italia non abbia ancora recepito la Direttiva di cui si tratta.

Stato della Procedura

Il 27 maggio 2019 è stata emessa una costituzione in mora, ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva UE 2020/363 mediante il Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 165 del 30 luglio 2020.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non genera effetti finanziari

Scheda 5 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2020/0209** - ex art. 258 del TFUE

“Mancato recepimento della Direttiva delegata UE 2020/362 della Commissione del 17 dicembre 2019 recante modifica dell'allegato II della Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso per quanto riguarda l'esenzione per il cromo esavalente come anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento dei camper.”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea ritiene che la Repubblica italiana non abbia ancora trasposto, nel proprio ordinamento interno, la Direttiva delegata UE 2020/362 della Commissione del 17 dicembre 2019 recante modifica dell'allegato II della Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso per quanto riguarda determinate esenzioni per il piombo e i composti di piombo nei componenti.

Ai sensi dell'art. 3 della succitata Direttiva delegata UE 2020/362, ogni Stato UE deve, entro e non oltre il 5 aprile 2020, adottare le misure legislative, regolamentari e amministrative adeguate al recepimento della medesima nel proprio ordinamento interno. Tali misure, una volta adottate, debbono essere immediatamente comunicate alla Commissione.

Poiché le misure sopra indicate non le sono ancora state comunicate, la Commissione ritiene che l'Italia non abbia ancora recepito la Direttiva di cui si tratta.

Stato della Procedura

Il 27 maggio 2020 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva UE 2020/362, mediante il Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 165 del 30 luglio 2020.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non genera effetti finanziari

Scheda 6 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2019/2308** - ex art. 258 del TFUE

“Non conformità della legislazione italiana con la Direttiva 2014/52/UE che modifica la Direttiva 2011/92/UE”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea ritiene che la normativa italiana – principalmente la parte 2° del Decreto Legislativo n. 152/2006, come in seguito più volte modificata sino al D. Lgs. n. 104/2017 – non abbia correttamente recepito alcune disposizioni della Direttiva 2011/92/UE (come modificata dalla Dir. 2014/52/UE), in base alla quale determinati progetti pubblici e privati, la cui realizzazione potrebbe generare un rilevante impatto negativo sull'ambiente, possono essere autorizzati solo previa “Valutazione di Impatto Ambientale” (VIA). In particolare, la Commissione osserva che: 1) per l'art. 6 della Dir. 2011/92/UE, ove le competenti Autorità di uno Stato UE siano richieste di autorizzare un progetto che la Direttiva stessa sottopone a VIA, “tutte” le informazioni fornite alle predette Autorità dal richiedente (c.d. “proponente”) debbono essere comunicate al “pubblico”: invece, il già citato D. Lgs. 152/2006 “obbliga” a comunicare al “pubblico” solo le informazioni fornite, da detto preponente alle Autorità competenti, all’“inizio” del procedimento. Invece, le modifiche successive a tali informazioni iniziali debbono essere comunicate, al pubblico, solo se le Autorità predette dispongono in tale senso; 2) la normativa italiana ha ommesso del tutto di recepire l’obbligo di comunicazione di cui all’art. 6, par. 3, lett. c) della Direttiva; 3) l’art. 7, par. 1 della Direttiva dispone che ove un progetto sottoposto a VIA, da realizzarsi in uno Stato UE, produca un notevole impatto ambientale nei confronti di un altro Stato UE, sussista l’obbligo di comunicare a quest’ultimo Stato, non oltre il giorno in cui sono rese note al “pubblico” del primo Stato, le informazioni relative al progetto e alla “decisione” che potrebbe essere adottata al riguardo: in proposito, la normativa italiana non prevede alcuna tempistica per l’informazione del secondo Stato UE, né estende l’informazione in oggetto alla “decisione” che potrebbe essere adottata; 4) l’art. 7, par. 3, dispone che, laddove un progetto da realizzarsi in uno Stato UE produca un impatto ambientale anche in un altro Stato UE, sia necessario: in primis, come dalla lett. a), che ciascuno Stato UE coinvolto comunichi, alle proprie autorità competenti e al proprio pubblico, le fondamentali informazioni sul progetto ex par. 1 e 2 dello stesso art. 7; in secondo luogo, come dalla lett. b), che ciascuno dei predetti Stati UE comunichi i rilievi, formulati dalle proprie competenti autorità e dal proprio pubblico, alle Autorità dello Stato UE nel quale il progetto verrà realizzato, prima che quest’ultimo Stato lo autorizzi. Ora, la 2° parte del D. Lgs. 152/2006 recepisce tali norme solo in ordine ai progetti i quali, realizzati in Italia, produrrebbero un impatto ambientale in un altro Stato UE; invece, ove un progetto realizzato in un altro Stato UE produca un impatto ambientale anche in Italia, il legislatore italiano non ha previsto né la comunicazione, alle competenti Autorità e al pubblico italiani, delle informazioni ex par. 1 e 2 dell’art. 7, né la comunicazione, alle Autorità competenti dello Stato UE in cui il progetto deve essere attuato, dei relativi rilievi formulati dalle competenti Autorità e dal pubblico italiani; 5) l’art. 9 bis, par. 1, della Direttiva impone a ciascuno Stato UE di organizzare le autorità, coinvolte nelle procedure di cui alla stessa Direttiva, in modo che le stesse svolgano i rispettivi compiti in modo obiettivo e senza conflitti di interesse: ciò non sarebbe stato recepito dal legislatore italiano; 6) l’art. 10, par. 2, della Direttiva dispone che ove un progetto, da realizzarsi in uno Stato UE, produca un impatto sull’ambiente anche di un altro Stato UE, l’invio e il ricevimento di informazioni, da uno Stato UE all’altro, soggiaccia alle restrizioni previste dal diritto interno dello Stato UE del proponente del progetto stesso: l’Italia non avrebbe recepito tali disposizioni; 7) l’art. 11, par. 5, della Direttiva impone a ciascuno Stato UE di “rendere più efficaci” le disposizioni da essa recate, fornendo al proprio “pubblico” informazioni “pratiche” circa l’accesso alla tutela amministrativa e giudiziaria dei diritti “ambientali”: la disciplina italiana, limitandosi a garantire

l'informazione del pubblico circa la normativa sui ricorsi amministrativi e giurisdizionali in materia ambientale, non avrebbe adempiuto completamente all'obbligo in questione; 8) tutti i progetti elencati all'allegato I della Direttiva debbono essere, per gli artt. 2 e 4 di essa, sottoposti a VIA prima di essere autorizzati. Il punto 21 di detto allegato I menziona i progetti di impianti *"con una capacità superiore a 200.000 tonnellate"* destinati all'*"immagazzinamento di petrolio, prodotti petrolchimici o prodotti chimici"*: al riguardo, nell'ordinamento italiano, il punto 8 del già citato all. II alla parte 2° del D. Lgs. 152/2006 indica, come soggetti a VIA, gli impianti per lo *"stoccaggio di petrolio, prodotti chimici, prodotti petroliferi e prodotti petrolchimici con capacità complessiva superiore a 40.000 metri cubi"*. Pertanto, la Commissione ritiene che detto n. 21 dell'all. I della Direttiva sarebbe stato correttamente recepito solo circa gli impianti di immagazzinamento del *"petrolio"*: infatti, atteso che il p.s. del *"petrolio"* è di 800 kg per metro cubo, i 40.000 metri cubi ex n. 8 dell'all. II alla parte 2° del D. Lgs. 152/2006 corrispondono a 32.000 t., le quali integrano una soglia notevolmente inferiore a quella di 200.000 t. stabilita dalla Direttiva, dilatando pertanto, legittimamente, l'ambito di applicazione di quest'ultima. Quanto, invece, ai prodotti *"chimici"* e *"petrolchimici"*, il cui p.s. varia significativamente, non è dato appurare se la soglia volumetrica di 40.000 metri cubi, stabilita dal legislatore italiano, sia inferiore o uguale alla soglia ponderale UE di 200.000 t. o sia superiore alla medesima soglia: in quest'ultimo caso, l'Italia avrebbe, scorrettamente, ristretto l'ambito di applicazione della Direttiva.

Stato della Procedura

Il 12 febbraio 2020 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non genera effetti finanziari

Scheda 7 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2019/0329** - ex art. 258 del TFUE

“Mancato recepimento della Direttiva UE 2018/0410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018 che modifica la Direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la Decisione UE 2015/1814”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea ritiene che la Repubblica italiana non abbia ancora trasposto, nel proprio ordinamento interno, la Direttiva UE 2018/0410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018 che modifica la Direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la Decisione UE 2015/1814.

Ai sensi dell’art. 3 della succitata Direttiva, ogni Stato UE deve, entro e non oltre il 9 ottobre 2019, adottare le misure legislative, regolamentari e amministrative adeguate al recepimento della medesima nel proprio ordinamento interno. Tali misure, una volta adottate, debbono essere immediatamente comunicate alla Commissione.

Poiché le misure sopra indicate non le sono ancora state comunicate, la Commissione ritiene che l’Italia non abbia ancora recepito la Direttiva di cui si tratta.

Stato della Procedura

Il 22 novembre 2019 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva UE 2018/0410 mediante il Decreto Legislativo n. 47 del 9 giugno 2020.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non genera effetti finanziari

Scheda 8 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2018/2249** - ex art. 258 del TFUE

“Monitoraggio della qualità delle acque. Designazione delle zone vulnerabili ai nitrati e contenuto dei programmi d’azione”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea ritiene che l’Italia non ottemperi a diverse prescrizioni della Direttiva 91/676/CEE. Più precisamente: 1) per l’art. 1 di essa Direttiva, ciascuno Stato UE deve individuare - secondo i criteri di cui all’allegato I - le “acque” che presentano o potrebbero presentare un livello di inquinamento da “nitrati” provenienti da “fonti agricole”, o di eutrofizzazione, superiore a determinate soglie stabilite dalla Direttiva stessa; 2) a seguito di tale individuazione, gli Stati UE debbono, entro 2 anni dalla notifica della Direttiva in questione, “designare”, in termini di “zone vulnerabili”, tutte le zone che “scaricano” nelle medesime acque. Almeno ogni 4 anni, è obbligatoria una riesamina di dette “designazioni”, la quale può comportare un loro eventuale aggiornamento (art. 3, par. fi 4 e 5): questo implica che vengano inserite, nel novero delle stesse designazioni, le zone scaricanti in acque originariamente “a norma” e tuttavia deterioratesi in seguito. Tale revisione delle designazioni fa seguito ai risultati del monitoraggio svolto sul territorio, di triennio in triennio, dalla rete delle stazioni dette “punti di controllo privilegiati”; 3) individuate le “zone vulnerabili”, gli Stati UE, entro 2 anni dalla prima designazione delle medesime e un anno dalle designazioni seguenti, debbono predisporre dei “programmi di azione”: questi debbono contenere le misure, indicate dall’allegato III, di contrasto all’inquinamento e all’eutrofizzazione riscontrati nelle acque, nonché nelle “zone vulnerabili” che in esse scaricano. Tali “programmi di azione” vengono applicati entro 4 anni dalla loro adozione; 4) gli Stati UE, come dal par. 6 dell’art. 5, verificano l’efficacia di detti “programmi d’azione” mediante adeguati “programmi di controllo”, attuati, questi ultimi, grazie al sistema dei già menzionati “punti di controllo prescelti”. Ove, da tali controlli, emerga che la qualità delle acque stesse non presenta miglioramenti a seguito dell’applicazione dei “programmi di azione”, questi ultimi debbono essere integrati con la prescrizione di misure “aggiuntive” o di azioni “rafforzate” (combinato disposto dei par. fi 5 e 6 di detto art. 5); 5) per l’art. 10, par. 2, della Direttiva, ogni Stato UE deve presentare, entro sei mesi dalla fine di ogni periodo di monitoraggio delle acque (tre anni), una Relazione che rappresenti i risultati di tale controllo, esposti secondo i criteri di cui all’allegato V. Tale Relazione consente sia di individuare le nuove zone meritevoli di classificazione come “vulnerabili”, sia di declassificare quelle ritornate a norma, sia di verificare l’efficacia dei programmi di azione: ove i dati in essa riportati, infatti, dimostrino che i valori dell’inquinamento da nitrati o dell’eutrofizzazione non sono migliorati rispetto al periodo antecedente a quello cui la Relazione medesima si riferisce, si impone la modifica dei vigenti piani d’azione, con l’inserimento negli stessi di misure aggiuntive e di azioni rafforzate. Rispetto a tutte le sopra menzionate norme della Dir. 91/676/CEE, la Commissione UE ravvisa le seguenti violazioni: A) nelle Regioni Lazio, Marche e Basilicata consta l’avvenuta soppressione di diverse stazioni già preposte al controllo delle acque sotterranee, le quali avevano rilevato, nel periodo 2008/2011, diverse criticità nella qualità delle acque monitorate. In più, si rileva che i punti di controllo presenti, nello specifico, nella regione Basilicata, sono troppo pochi. La scarsità di detti punti di controllo non solo impedisce l’individuazione di nuove “zone vulnerabili”, rispetto a quelle già istituite nell’intervallo 2008/2011, ma compromette altresì un’adeguata valutazione dell’efficacia dei “programmi d’azione” adottati nel periodo 2013/2015 (violazione dell’art. 5, par. 6 e dell’art. 6, par. 1); B) in almeno 8 Regioni italiane (Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia, Umbria e Veneto) – che, secondo i risultati del monitoraggio 2012/2015, presentano aree da qualificarsi come “vulnerabili” in aggiunta a quelle già individuate nel periodo 2008/2011 - tali nuove zone non sarebbero state ancora ufficialmente designate, in violazione dell’art. 3, par. 4, in combinato

disposto con l'allegato I; C) 10 Regioni (Campania, Marche, Lazio, Puglia, Liguria, Lombardia, Sardegna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Umbria), in violazione dell'art. 5, par. fi 5 e 6, hanno omesso di integrare i rispettivi "piani d'azione" con misure "aggiuntive" e "azioni rafforzate", anche se i controlli sul loro territorio non hanno evidenziato un miglioramento dei livelli preesistenti di inquinamento idrico da nitrati o di eutrofizzazione; D) il Ministro dell'Agricoltura, con un Decreto del 25/02/2016, ha dotato di una significativa durata il divieto continuativo dell'utilizzo di certi fertilizzanti, responsabili dell'inquinamento da nitrati e/o dell'eutrofizzazione. Tuttavia, l'incisività di tale divieto è stata svuotata dal potere, successivamente attribuito alle Regioni, di restringerne significativamente l'estensione temporale. Al riguardo, pertanto, consta una violazione dell'art. 5, par. 4, in combinazione con l'allegato III, punto 1, sub 1; E) l'Italia – in ciò violando l'art. 10, par. 2 - non ha ancora presentato, alla Commissione UE, la Relazione circa il controllo svolto nel periodo 2016/2019.

Stato della Procedura

Il 3 dicembre 2020 è stata inviata una messa in mora complementare ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non genera effetti finanziari

Scheda 9 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2017/2181** - ex art. 258 del TFUE

“Non conformità alla Direttiva 1991/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente**Violazione**

La Commissione europea contesta la violazione degli artt. 3, 4, 5, par. 2 e 3, 10, 15 della Direttiva 1991/271/CEE, di contrasto all’inquinamento da reflui urbani. La presente procedura, che è la quarta, tra quelle attualmente pendenti e fondate sull’inosservanza delle norme succitate, concerne gli “agglomerati” con un “carico” di acque reflue almeno superiore ai 2000 a.e. (abitanti equivalenti), i quali scaricano sia in acque “normali” che in acque “sensibili” (sono “sensibili” le acque con scarso ricambio idrico e, quindi, più esposte all’inquinamento da reflui). La presente procedura si fonda sull’osservazione dei dati emergenti, per l’Italia, dall’esercizio di rendicontazione Q-2015. Le norme in questione: gli “agglomerati” con un “carico” di acque reflue almeno superiore ai 2000 a.e., per l’art. 3 debbono scaricare detti reflui in “reti fognarie” dotate dei requisiti ex allegato I A. L’art. 4 impone, inoltre, che i reflui di tali agglomerati, ove scaricati in acque normali, subiscano un trattamento “secondario” o “equivalente”, in esito al quale presentino gli standards di cui all’allegato I, sezione B. L’art. 5, invece, stabilisce che i reflui, scaricati in aree “sensibili”, subiscano un trattamento ancora più “spinto” di quello “secondario” o “equivalente”. Per l’art. 10, infine, gli impianti di trattamento dei reflui, oltre ai requisiti di cui sopra, devono anche garantire “prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali”. La progettazione di detti impianti, poi, deve tener conto delle “variazioni stagionali di carico”. Infine, l’art. 15 impone, alle competenti Autorità dei singoli Stati UE, un controllo, improntato ai criteri di cui all’allegato I D, sugli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento sopra descritti, onde si verifichi che, effettivamente, tali reflui sono conformi agli standards ex allegato I, sezione B (sopra citato). I risultati di detto controllo debbono, periodicamente, essere trasmessi alla Commissione UE. Quanto alla situazione presente in Italia, la Commissione ritiene: 1) violato l’art. 3 che prescrive impianti fognari ad esso conformi, in quanto tali impianti, in alcuni Comuni italiani, o non esistono, o non sono stati ultimati, o, se ultimati, non sono ancora in funzione; 2) violati gli artt. 4 e 5, sia laddove non siano ancora in funzione gli impianti conformi al predetto art. 3 (per cui è evidente che i trattamenti ex artt. 4 e 5 non possono essere eseguiti), sia nei casi in cui tali impianti esistano e, tuttavia, le Autorità italiane non abbiano ancora inviato, alla Commissione, i dati che le permettano di controllare la condizione dei reflui post-trattamento; 3) violato l’art. 10 circa gli agglomerati che, non garantendo trattamenti adeguati dei reflui nelle normali condizioni climatiche locali – in quanto non applicano trattamenti secondari o equivalenti ai reflui afferenti ad acque normali, né trattamenti più intensi ai reflui afferenti ad acque sensibili – non sono, a maggior ragione, in grado di assicurare un’adeguata gestione delle “variazioni stagionali di carico”; 4) violato l’art. 15, laddove il controllo sui reflui, dopo il trattamento, sia stato comunque eseguito, ma non nei termini e nei modi previsti da tale articolo. Numero degli agglomerati interessati da tali violazioni: 237

Stato della Procedura

Il 25 luglio 2019 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Il richiesto adeguamento degli impianti comporta un aumento della spesa pubblica

Scheda 10 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2015/2163** - ex art. 258 del TFUE

“Mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC)”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente**Violazione**

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 4, par. 4, e 6, par. 1, della Direttiva 92/43/CEE, la quale si propone di tutelare - mediante la loro conservazione e, se necessario, il loro ripristino - gli habitat naturali e seminaturali, nonché la flora e la fauna selvatiche, presenti nell’Unione. A tale scopo, detta Direttiva prevede l’istituzione di una rete europea di “Zone Speciali di Conservazione” (ZSC), coincidenti, ciascuna, con aree caratterizzate dalla presenza di “*tipi di habitat naturali elencati nell’allegato I*” e “*habitat delle specie di cui all’allegato II*”. L’art. 4 di essa Direttiva definisce, a grandi linee, il procedimento per l’istituzione delle suddette ZSC: in primo luogo, ciascuno Stato UE deve formulare, secondo i criteri di cui all’allegato III, un elenco di siti presenti sul suo territorio nazionale, connotati dalla presenza degli “habitat” sopra descritti. Quindi, la Commissione, sulla base di tali elenchi, redige una lista di “Siti di Importanza Comunitaria” (SIC). Gli Stati UE, in cui si trovano tali SIC, hanno l’obbligo di riqualificarli in ZSC (vedi sopra), al massimo entro anni sei dalla predisposizione del predetto elenco SIC da parte della Commissione. Tale riqualificazione in ZSC impone, allo Stato UE al cui interno dette zone sono localizzate, particolari oneri di manutenzione e, se necessario, di ripristino dei valori ambientali originari delle medesime. In merito, il già citato art. 6, par. 1, della Direttiva in oggetto obbliga gli Stati UE, una volta istituite le ZSC dagli originari SIC, ad applicare a tali aree robuste misure di conservazione, consistenti, all’occorrenza, nella predisposizione di “*appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo*”, e/o nell’adozione di tutti i provvedimenti adeguati alle esigenze dei relativi habitat. Quanto alla tempistica dell’individuazione delle suddette “misure di conservazione”, si deve ritenere prescritto lo stesso termine relativo all’obbligo degli Stati UE di riqualificare i SIC in ZSC, vale a dire il termine di 6 anni a decorrere dall’elaborazione ufficiale dell’elenco dei SIC stessi da parte della Commissione (infatti, la riqualificazione dei SIC in ZSC non avrebbe senso, se non accompagnata dalle relative misure di conservazione). Quanto alla situazione italiana, la Commissione rileva che il tempo per la trasformazione dei SIC in ZSC (e dell’adozione delle misure di conservazione pertinenti) risulta già scaduto per tutti i SIC individuati sul territorio nazionale. Tuttavia, in relazione ai 2.281 SIC presenti in Italia, solo in numero di 401 risultano, attualmente, trasformati in ZSC. Al riguardo, la Commissione precisa che la conversione di un SIC in ZSC deve realizzarsi per il tramite di un atto contenente, al riguardo, informazioni chiare e giuridicamente trasparenti. Quindi – in rapporto a 1880 SIC - si ritiene che l’Italia non abbia ottemperato, nel termine di cui all’art. 4 suddetto, all’obbligo di trasformazione degli stessi in ZSC. In sua difesa, l’Italia ha addotto la complessità dell’iter che in base alla normativa interna deve essere seguito per l’istituzione delle ZSC, implicante una laboriosa cooperazione tra lo Stato, da una parte, e le Regioni e le Province autonome dall’altra. Inoltre, la Commissione rileva che, in rapporto ai predetti 2.281 SIC individuati in territorio italiano, solo per 566 di essi sono state adottate le “misure di conservazione” di cui al sopra citato art. 6 della Direttiva. Al riguardo, quindi, si rileva la violazione dello stesso articolo.

Stato della Procedura

In data 30 gennaio 2019 è stata inviata una messa in mora complementare, ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non appare foriera di effetti finanziari

Scheda 11 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2015/2043** - ex art. 258 del TFUE

"Applicazione della Direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente**Violazione**

La Commissione europea ritiene violati, della Direttiva 2008/50/CE: l'art. 13, par. 1, in combinato disposto con l'allegato XI; l'articolo 23, par. 1, in combinato disposto con l'allegato XV, sezione A; l'articolo 27, par. 2. Tali violazioni fanno riferimento alla situazione esistente, in diversi "agglomerati" e "zone" del territorio italiano, in ordine alle concentrazioni di biossido di azoto (NO₂) nell'aria. In base al summenzionato art. 13, gli Stati della UE hanno l'obbligo di garantire che, sul loro territorio, le concentrazioni nell'aria delle sostanze inquinanti considerate dalla Direttiva stessa, fra cui l'NO₂, non travalichino i "valori limite" (orari e annuali) stabiliti dall'allegato XI della predetta: detto obbligo entra in vigore, per gli Stati UE, di regola dall'01/01/2010. Qualora, poi, tali concentrazioni superino i valori limite predetti, lo Stato UE in questione, a norma dell'art. 23 della stessa Direttiva, deve comunicare alla Commissione dei "piani di gestione dell'aria ambiente", i quali debbono, da una parte, risultare efficaci rispetto alla finalità di ricondurre sotto-soglia, entro breve tempo, le concentrazioni eccessive di NO₂ e, dall'altra, debbono contenere almeno le informazioni di cui all'Allegato XV, parte A. Al riguardo, la Commissione ritiene l'Italia inadempiente agli obblighi: 1) di cui al predetto art. 13 in combinazione con l'allegato XI, in quanto si è verificato che - dal 2010 fino ad oggi, con riferimento all'agglomerato di Torino, al Comune di Genova, all'agglomerato di Milano, all'agglomerato di Bergamo, all'agglomerato di Brescia, alla Zona A-pianura ad elevata urbanizzazione, all'agglomerato di Firenze e all'agglomerato di Roma, nonché nel biennio 2010-2012 e poi dal 2014 fino ad oggi, con riferimento all'agglomerato di Catania e alle Aree Industriali - i valori limite annuali della concentrazione di NO₂ (che la Direttiva definisce in misura pari a 40 mg per metro cubo di aria), sono stati pressoché continuamente superati; 2) di cui al suddetto art. 23 della stessa Direttiva, in quanto il fatto medesimo, per cui il superamento dei valori limite di NO₂ si sia protratto per i lunghi periodi sopra indicati sino ad oggi, unitamente a quello dell'ampiezza dello scarto dei valori effettivi rispetto ai massimali di cui alla succitata Dir. 2008/50/CE, significherebbe - come dalla giurisprudenza della Corte UE - che lo Stato UE, rispetto al quale si verificano tali situazioni, non ha adottato dei "piani di gestione della qualità dell'aria" tali da potersi definire "appropriati" (così l'art. 23) rispetto alla messa a norma della situazione "nel più breve tempo possibile". La violazione di detto art. 23 risulta, peraltro, anche dalla circostanza per cui i "piani di gestione", presentati sino ad oggi, non riportano, in generale, alcuni dei dati richiesti dall'allegato XV, parte A, come le indicazioni relative: 1) alle "misure" che lo Stato intende adottare ai fini della messa a norma delle concentrazioni di NO₂ nelle zone "critiche"; 2) al "calendario" di attuazione delle stesse misure; 3) alla "stima" del programmato miglioramento e dei tempi necessari a conseguirlo. La comunicazione di tali dati sarebbe imprescindibile, onde consentire alla Commissione di verificare l'efficacia dei medesimi "piani di gestione".

Stato della Procedura

In data 26 luglio 2019 è stato iscritto un ricorso contro l'Italia (C- 573/19), ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si ipotizzano effetti finanziari derivanti dalla presente procedura

Scheda 12 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2014/2147** - ex art. 258 del TFUE

"Cattiva applicazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente**Violazione**

La Corte di Giustizia UE, con sentenza del 10/11/2020, ha dichiarato che l'Italia non osserva gli obblighi sanciti dal combinato disposto dell'art. 13 e dell'allegato XI, nonché dall'art. 23, della Direttiva 2008/50/CE. Detto art. 13 dispone che, in ogni Stato UE, le concentrazioni di sostanze inquinanti nell'aria ambiente (soprattutto delle polveri PM10) non superino determinati "valori limite", indicati nell'ambito del succitato allegato XI. Tale allegato indica, altresì, le "date" entro cui ogni Stato UE deve riportare ciascun elemento inquinante, menzionato nell'allegato stesso, entro le "soglie" predette: in particolare, alcune sostanze inquinanti dovevano essere riportate nei limiti, stabiliti da tale allegato XI, già entro l'01/05/2005 – in ciò riprendendo pedissequamente, la Dir. 2008/50/CE in argomento, l'allegato I della previa Dir. 1999/30/CE – mentre il livello di altre sostanze, menzionate per la prima volta dalla stessa Dir. 2008/50/CE, doveva essere ricondotto "a norma" entro l'01/01/2010. Si precisa che le concentrazioni di sostanze inquinanti nell'aria, in ciascuno Stato UE, vengono stimate con riferimento a "zone" e ad "agglomerati". L'art. 23, par. 1, 2° periodo di essa Dir. 2008/50/CE stabilisce che laddove in uno Stato UE - alla scadenza dei termini cronologici stabiliti dall'allegato XI - i livelli di inquinamento dell'aria ambiente risultino superiori ai valori-limite di cui sopra, tale Stato deve approntare un "piano di gestione dell'aria", recante le misure "appropriate" per ricondurre tali livelli di inquinamento, nel tempo "più breve possibile", entro i suddetti massimali. Detto "piano di gestione" deve contenere, inoltre, le misure descritte all'allegato XV. Per consentire la verifica circa il rispetto delle "soglie" in questione, l'art. 11 della Dir. 96/62/CE obbliga ogni Stato UE ad inviare, alla Commissione, una Relazione annuale sui livelli di inquinamento dell'aria nelle "zone" e negli "agglomerati" presenti sul territorio di esso Stato. Si precisa che l'Italia è già stata destinataria della procedura di infrazione n. 2008/2194, nel cui ambito la Corte di Giustizia ha accertato che tale Stato UE – pur essendo obbligato, per l'art. 5, par. 1, della Dir. 1999/30/CE allora vigente, a garantire che i "valori limite" per le sostanze inquinanti dell'aria, specificati nell'allegato I, fossero rispettati alcuni dal 2001 e altri dal 2005 - presentava tuttavia, per il periodo 2006-2007 e per 55 tra zone e agglomerati, un sfioramento di tali valori. Tale procedura, poi, è stata archiviata dietro promessa dell'Italia di adottare un cospicuo pacchetto di misure, onde ripristinare urgentemente il rispetto dei massimali di cui alla Direttiva. Dall'11/06/2010, la succitata Dir. 1999/30/CE è stata abrogata dalla presente Dir. 2008/50/CE, la quale, tuttavia, ha ripreso senza modifiche i valori limite previsti dalla prima Direttiva e, per le sostanze inquinanti già in questa menzionate, anche i termini cronologici per l'adeguamento, a tali massimali, da parte degli Stati UE. Nell'ambito della presente procedura 2014/2147, invece, la stessa Corte UE ha sentenziato, in base alle relazioni annuali presentate dall'Italia, che: 1) dal 2008 fino all'11/06/2010 – cioè fino alla data in cui la Dir. 2008/50/CE doveva essere attuata in tutti gli Stati UE - l'Italia ha continuato, in modo sistematico per diverse "zone" e "agglomerati", a mantenere le concentrazioni di sostanze inquinanti, nell'aria-ambiente, a livelli ben superiori ai valori-limite stabiliti dall'art. 5, par. 1, in combinazione con l'allegato I, della succitata Dir. 1999/30/CE. Atteso che alcuni di tali valori/limite dovevano essere inderogabilmente osservati entro l'01/01/2001, mentre gli altri dovevano esserlo entro l'01/01/2005, risulterebbe evidente che i "piani d'azione" applicati dall'Italia nel periodo già menzionato, cioè dal 2008 all'11/06/2010, non erano adeguati a riportare a norma, in tempo ragionevole, i livelli di inquinamento effettivi, come dimostra il dato oggettivo dello sfioramento di detti massimali per tutto lo stesso periodo: pertanto, l'Italia avrebbe derogato agli obblighi di cui al già citato art. 5, par. 1; 2) a partire dalla predetta data dell'11 giugno 2010 fino al 28 giugno 2017 (che è la data concessa all'Italia per rispondere al "parere motivato" della procedura, nonché quella a cui

debbono riferirsi i fatti valutati in sentenza), la stessa Repubblica italiana ha continuato, sistematicamente – salvo qualche parentesi sporadica - a mantenere i predetti livelli di inquinamento al di sopra dei valori limite di cui al combinato disposto dell'art. 13 e dell'allegato XI della Dir. 2008/50/CE. Considerato che tali valori/limite dovevano essere inderogabilmente osservati entro l'01/01/2001 alcuni, ed entro l'01/01/2005 gli altri – come stabilito dalla previgente Dir. 1999/30/CE e come ribadito senza modifiche dalla successiva Dir. 2008/50/CE – risulterebbe che i “piani d'azione” applicati dall'Italia dall'11/06/2010 fino al 28 giugno 2017 e anche oltre, ove posti a confronto con il dato oggettivo dello sfioramento di detti massimali per tutto lo stesso periodo, non contenevano le “misure appropriate” a riportare a norma, “nel più breve tempo possibile”, i livelli di inquinamento effettivi: pertanto, l'Italia avrebbe derogato, per il periodo sopra delimitato, agli obblighi derivanti dall'art. 23, par. 1, della Dir. 2008/50/CE.

Stato della Procedura

Il 10/11/2020, con sentenza C-664/18, la Corte di Giustizia UE ha dichiarato l'inadempimento dell'Italia agli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea, ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 13 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2014/2059** - ex art. 258 del TFUE

"Attuazione in Italia della Dir.va 1991/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente**Violazione**

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 3, 4, 5, par. 2 e 3, 10 della Direttiva 1991/271/CEE, sulla protezione delle acque contro l'inquinamento da reflui urbani. A tal fine, la Direttiva impone agli Stati UE numerosi obblighi, circa gli "agglomerati" con un "carico" di acque reflue almeno superiore ai 2000 a.e. (a.e. sta per "abitante equivalente"). Con riferimento a tali agglomerati, il succitato art. 3 impone che le acque reflue, da essi prodotti, confluiscono in "reti fognarie" dotate dei requisiti ex allegato A. L'art. 4 impone, inoltre, che: 1) dette acque reflue – quando gli agglomerati predetti abbiano più di 10.000 a.e. e scarichino in acque "normali", o un numero di a.e. compreso tra i 2000 e i 10.000 quando scarichino in acque dolci o estuari – siano convogliate, dalle reti fognarie conformi all'art. 3, ad impianti ove subiscano un trattamento "secondario" o "equivalente"; 2) gli scarichi, risultanti da tale trattamento, siano conformi agli standards ex allegato I B. Quanto all'art. 5, invece, lo stesso prevede speciali requisiti per i reflui scaricanti in aree c.d. "sensibili", cioè in acque con scarso ricambio idrico. Al riguardo, quindi, tale articolo impone che i reflui, scaricanti in esse "aree sensibili" e prodotti da agglomerati con un numero di a.e. pari o superiore a 10.000, subiscano un trattamento ancora più "spinto" (come dai criteri ex punto B dell'allegato I) di quello "secondario" o "equivalente", ritenuto sufficiente solo per i reflui urbani scaricanti in aree "normali" (vedi art. 4). Per l'art. 10, infine, gli impianti di trattamento dei reflui, come dotati delle caratteristiche sopra descritte, devono altresì garantire "prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali". La progettazione degli stessi impianti, poi, deve tener conto delle "variazioni stagionali di carico". Con riferimento all'Italia, la Commissione ha già aperto le procedure di infrazione 2004/2034 e 2009/2034. Con la presente procedura, tuttavia, si vuole rappresentare una situazione sistematica e generalizzata di violazione della succitata Direttiva. In particolare, la Commissione ritiene che: 1) in circa 166 agglomerati, le acque reflue vengano raccolte da reti fognarie non conformi al succitato art. 3; 2) in circa 610 agglomerati - caratterizzati in modo da risultare obbligati ai sensi del succitato art. 4 della Direttiva – tale obbligo, cioè quello di sottoporre i reflui ad un trattamento secondario o equivalente, non venga assicurato; 3) in circa 10 agglomerati - caratterizzati in modo tale da essere obbligati, come dall'art. 5 della Direttiva, a trattare i reflui in modo più spinto, di quanto previsto dal trattamento secondario o equivalente – detto obbligo non venga attuato; 4) in circa 617 agglomerati, gli impianti di trattamento dei reflui non garantiscano le "variazioni stagionali di carico", ad onta del succitato art. 10

Stato della Procedura

Il 15 luglio 2019 la Commissione ha presentato un ricorso, ex art. 258 del TFUE, contro l'Italia.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Il richiesto adeguamento degli impianti comporta un aumento della spesa pubblica.

Scheda 14 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2013/2177-** ex art. 258 del TFUE

“Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente**Violazione**

La Commissione europea rileva, con riguardo allo stabilimento siderurgico ILVA di Taranto, la violazione dell’art. 8, par. 1; 11, lett. c); dell’art. 14, par. 1, co. 1; dell’art. 14, par. 1, co. 2, lettere b), e) ed f) in combinato disposto con l’art. 11, lettere a), e) ed h) della Direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali, nonché gli artt. 6 e 8 della Direttiva 2004/35/CE sulla “responsabilità ambientale”. Ora, pur essendo, la Dir. 2010/75/UE in questione, applicabile solo dal 7 gennaio 2014, si rileva come la stessa riprenda esattamente gran parte delle disposizioni contenute nella precedente Dir. 2008/1/CE, da essa abrogata. Per tale motivo, le irregolarità riscontrate, con riferimento alla situazione dell’ILVA di Taranto, rispetto a tale Direttiva 2008/1/CE, si sono automaticamente convertite in altrettante inottemperanze alla Direttiva 2010/75/UE attualmente vigente. Fra le disposizioni, che la vigente Dir. 2010/75/UE ha mutuato dalla summenzionata Dir. 2008/1/CE, ricorre quella, fondamentale, per cui l’esercizio degli impianti industriali può essere consentito solo previo rilascio di “Autorizzazioni Integrate Ambientali” (c.d. AIA), a sua volta subordinato, quest’ultimo, alla positiva verifica della sussistenza di determinati requisiti di tutela dell’ambiente e della salute. Le AIA contengono una serie di prescrizioni nei confronti dell’imprenditore autorizzato, finalizzate a scongiurare, o perlomeno attutire, il danno dell’attività industriale sull’ambiente circostante. Al riguardo, il succitato art. 8 della Dir. 2010/75/UE (come l’art. 14 della Dir. 2008/1/CE) obbliga gli Stati della UE ad assumere le iniziative necessarie affinché le imprese “autorizzate” con AIA osservino le prescrizioni in essa contenute. Al riguardo, l’ILVA di Taranto è stata oggetto di una prima AIA il 04/08/2011, quindi di una seconda AIA il 26/10/2012. La Commissione, pertanto, contesta all’Italia che l’ILVA di Taranto – attualmente sotto la gestione di un Commissario straordinario - risulta non osservare molte delle prescrizioni contenute in tale ultima AIA. Al riguardo, la Commissione ritiene che tale situazione sarebbe desumibile dalle valutazioni delle stesse Autorità italiane. In particolare, da un rapporto dell’ISPRA, a seguito di un sopralluogo effettuato nei giorni 11 e 12 marzo 2013, risulta testualmente che numerosi interventi di adattamento degli impianti, richiesti dall’AIA, non sono stati ancora attuati. Nello specifico, a titolo di mero esempio, si ricorda che non sarebbero stati ancora terminati i lavori funzionali a: 1) coprire le unità di trattamento di materiali pulvirulenti; 2) minimizzare le emissioni gassose dagli impianti di trattamento dei gas; 3) ricondurre al di sotto dei valori limite le emissioni di particolato in uscita dalle torri di spegnimento; 4) coprire l’area dello svuotamento della scoria liquida dalle paiole. La Commissione osserva, peraltro, che il DPCM 14 marzo 2014, anziché migliorare la situazione di fatto esistente, ha allontanato vieppiù la data della messa in regola dell’impianto rispetto ai dettami contenuti nell’AIA, consentendo, in ordine a taluni interventi, che l’ultimazione degli stessi potesse essere dilazionata addirittura fino all’agosto 2016.

Stato della Procedura

Il 22/10/2014 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Nella “Relazione” presentata, il 10/01/2014, dal subcommissario ILVA, si prevedeva che lo Stato avrebbe dovuto affrontare una spesa di circa 3 miliardi di Euro per attuare le misure, indicate nell’AIA, idonee ad attenuare l’impatto ambientale delle attività industriali espletate dall’ILVA medesima.

Scheda 15 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2013/2022** - ex art. 258 del TFUE

“Non corretta attuazione della Direttiva 2002/49/CE”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente**Violazione**

La Commissione europea contesta all’Italia la violazione degli artt. 7, 8 e 10 della Direttiva 2002/49/CE. I paragrafi n. 1, rispettivamente dell’art. 7 e dell’art. 8, impongono agli Stati UE un “primo” ciclo di attività e, precisamente: il par. 1 dell’art. 7 obbliga tutti gli Stati UE ad approntare, entro il 30/06/07, delle “mappe acustiche strategiche” redatte in conformità ai criteri di cui all’allegato IV della Direttiva stessa, le quali debbono rappresentare tutti “gli agglomerati con più di 250.000 abitanti”, nonché “gli assi stradali principali su cui transitano più di 6 milioni di veicoli all’anno”, quindi gli “assi ferroviari principali su cui transitano più di 60.000 convogli all’anno” e, infine, gli “aeroporti principali con più di 50.000 movimenti all’anno” situati nel territorio dei rispettivi Stati. Il par. 1 del predetto art. 8, poi, impone ai medesimi Stati UE di redigere, entro il 18/07/2008, secondo i criteri di cui all’allegato V della Direttiva, dei “piani d’azione” recanti le misure da applicarsi, a contrasto dell’inquinamento acustico, nei siti in cui le succitate “mappe acustiche” indicano la localizzazione dei soggetti infrastrutturali di cui sopra. Tali obblighi di elaborazione di “mappe acustiche strategiche” e di “piani d’azione” vengono estesi, dai paragrafi n. 2 dei già citati artt. 7 e 8 della Direttiva, ai seguenti assets: dagli agglomerati con più di 250.000 abitanti a quelli con popolazione tra i 100.000 ed i 250.000 abitanti; dagli assi stradali principali su cui transitano più di 6 milioni di veicoli all’anno a quelli interessati dal transito dai 3 ai 6 milioni di veicoli all’anno; dagli assi ferroviari principali su cui transitano più di 60.000 convogli all’anno a quelli su cui transitano tra i 30.000 ed i 60.000 convogli all’anno. Il tutto entro il 30/06/2012, per quanto concerne la predisposizione delle “mappe acustiche” sulle entità predette, ed entro il 18/07/2013 per quanto attiene alla predisposizione, circa le medesime, dei relativi “piani di gestione”. Quindi, come precisa l’art. 10, par. 2, lo Stato UE deve “rendicontare” tali attività alla Commissione europea, in particolare comunicando alla stessa i dati risultanti dalle “mappe acustiche strategiche” e le “sintesi” dei piani d’azione, entro sei mesi dalla data indicata dai succitati artt. 7 e 8 e sopra riportate. L’art. 8, par. 7, impone inoltre che il “pubblico” venga coinvolto nel procedimento di elaborazione dei “piani di gestione”, nei termini di cui al paragrafo medesimo. Detti artt. 7 ed 8 prescrivono, poi, che sia le “mappe acustiche”, sia i “piani di gestione”, siano riesaminati ed eventualmente modificati ogni volta che se ne presenti la necessità, cioè a motivo di mutamenti sostanziali della situazione acustica e, comunque, necessariamente ogni “5 anni”. Circa la situazione italiana alla data del presente “parere motivato” (25/01/2018), si citano, fra i vari addebiti mossi dalla UE all’Italia, le contestazioni per cui: 1) per n. 17 agglomerati e n. 22 assi stradali principali esterni – fra quelli di cui al co. 2° dell’art. 7 – non sarebbero state predisposte, nemmeno per la prima volta, le “mappe acustiche strategiche”; 2) per n. 32 agglomerati, n. 858 assi stradali esterni e un asse ferroviario principale esterno – fra quelli citati al co. 2° dell’art. 8 – non sarebbero stati ancora predisposti, neanche per la prima volta, i “piani di azione”; 3) in qualche caso sarebbero state violate le norme sulla partecipazione del pubblico all’elaborazione dei piani d’azione, ex art. 7, par. 5.

Stato della Procedura

In data 25 gennaio 2018 è stato inviato un parere motivato, ex art. 258 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 16 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2011/2215** - ex art. 258 del TFUE

“Violazione dell’art. 14 della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente**Violazione**

La Commissione europea rileva che la Direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti, in Italia non ha ricevuto un’appropriata applicazione. Tale Direttiva è rivolta, in generale, a prevenire o ridurre le conseguenze negative, per la salute umana, riconducibili all’azione delle discariche. In particolare, l’art. 14 intende garantire che le discariche di tutti gli Stati membri rispondano a determinati standard di sicurezza e tutela dell’ambiente. Pertanto, detto articolo stabilisce che le discariche “esistenti” – individuando per tali quelle già attive ovvero già munite di autorizzazione alla data di cui all’art. 18 di essa Direttiva, quindi al 26/04/2001 – possano essere mantenute in funzione solo se, al più tardi entro otto anni dalla data indicata, venga ultimato un iter procedimentale rivolto alla loro messa a norma. Specificatamente, entro la data da ultimo menzionata, debbono essere espletati gli atti di cui appresso: 1) in primo luogo il gestore della discarica deve presentare all’Autorità competente, entro il 26 aprile 2002, un piano di riassetto contenente, oltre ai dati sulle condizioni attuali della Discarica, anche la descrizione delle misure, ove necessarie, che si intendono adottare per conformare la discarica stessa ai parametri richiesti dalla Direttiva; 2) in seconda battuta, l’Autorità cui viene presentato il piano di riassetto decide, definitivamente, sull’opportunità di approvare lo stesso e quindi di autorizzare il mantenimento in attività della discarica, ovvero di disporre l’immediata chiusura dell’impianto; 3) da ultimo, ove decidano per la continuazione delle attività della discarica, le competenti Autorità debbono autorizzare i lavori fissando, ove si imponga l’adozione di un piano di riassetto, un “periodo di transizione”. Negli otto anni sopra menzionati, detti lavori debbono risolversi nell’adeguamento della discarica ai requisiti di cui alla Direttiva in questione. La Commissione osservava che a Settembre 2009, quando gli otto anni di cui sopra erano già scaduti da qualche mese, in Italia risultavano ancora 187 discariche “esistenti” (secondo la definizione che precede), le quali non erano state ancora regolarizzate in base alle indicazioni della Direttiva 1999/31. Successivamente all’invio di una “messa in mora” da parte della Commissione, le Autorità italiane, con le note 11 maggio 2011 e 8 giugno 2011, riconoscevano che le discariche “esistenti” non ancora messe a norma, né oggetto di un provvedimento di chiusura definitiva, ammontavano, a tale data, a n. 46 (di cui una di rifiuti pericolosi). Quando la Commissione ha iscritto, presso la Corte di Giustizia UE, un ricorso contro l’Italia ai sensi dell’art. 258 TFUE – ovvero sia alla data, infra precisata, del 17 agosto 2017 – risultavano, secondo l’analisi della Commissione stessa, ancora n. 44 discariche “esistenti”, in ordine alle quali non risultava né la loro definitiva chiusura, né che fosse stato completato il procedimento di “messa a norma” delle medesime secondo i parametri indicati dalla succitata Dir. 1999/31/CE.

Stato della Procedura

Il 21/03/2019 la Corte di Giustizia UE, con sentenza, ha ritenuto l’Italia inadempiente, ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L’adeguamento tecnico delle strutture, attualmente predisposte per il trattamento dei rifiuti, implicherebbe nuove spese a carico del bilancio pubblico.

Scheda 17 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2009/2034 - ex art. 258 del TFUE**

“Applicazione della Direttiva 1991/271/CE, relativa al trattamento delle acque reflue urbane”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione ritiene che l’Italia non abbia ancora attuato, con riferimento a numerose situazioni presenti sul suo territorio, la sentenza della Corte di Giustizia UE del 10/04/2014, con la quale lo Stato UE veniva dichiarato inadempiente agli obblighi di cui agli artt. 3, 4, 5 e 10 della Direttiva 91/271/CEE. Quest’ultima impone che le “acque reflue urbane”, attesa la loro attitudine inquinante, vengano gestite con accorgimenti idonei ad evitare o a ridurre eventuali danni all’ambiente e all’uomo. Il predetto art. 3 prevedeva che gli Stati UE, entro il 31/12/2005, dotassero tutti gli agglomerati urbani, con numero di abitanti superiore a 2.000, di impianti fognari rispondenti ai requisiti di cui all’allegato I, sez. A, della stessa Direttiva. Il succitato art. 4 disponeva, poi, per gli agglomerati fra 10.000 e 15.000 abitanti, che entro la stessa data le acque reflue, confluenti in reti fognarie dotate dei requisiti predetti, fossero sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento “secondario o equivalente”. L’art. 5, co.mi 2 e 3, precisava inoltre che, ove tali reflui fossero prodotti da agglomerati con più di 10.000 abitanti e, inoltre, destinati a scaricare in aree da definirsi “sensibili” in base ai criteri di cui all’allegato II della Direttiva stessa, i medesimi dovessero, entro il 13/12/1998, essere sottoposti ad un trattamento “ancora più spinto” ed incisivo di quello “secondario o equivalente” succitato. L’art. 10, infine, imponeva che gli impianti, rivolti al trattamento delle acque reflue urbane, dovessero essere realizzati in modo da garantire “prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali”, nonché da sostenere le “variazioni stagionali di carico”. Rispetto al quadro rappresentato nella sentenza, la Commissione osserva che: 1) la situazione degli 8 Comuni italiani privi, al momento della sentenza, di impianti fognari muniti dei requisiti di cui all’allegato I della Direttiva (art. 3), è stata attualmente sanata “in toto”; 2) la situazione dei 24 Comuni con più di 10.000 abitanti, cui si addebitava di non sottoporre i reflui ad un trattamento “secondario” o “equivalente” prima dello scarico (art. 4), risulta ancora non sanata per i 12 Comuni di: Pescasseroli, Gradisca di Isonzo, Calco, Mortara, Pesaro, Urbino, Castellammare del Golfo 1, Cinisi, Courmayeur, Thiene e Asiago; 3) la situazione dei 22 Comuni, responsabili di non assoggettare le acque reflue, scaricanti in acque “sensibili”, ad un trattamento “più spinto” di quello “secondario o equivalente” (art. 5), rimane ancora non sanata per i 6 Comuni di: Pescasseroli, Castellammare del Golfo 1, Cinisi, Partinico, Terrasini, Trappeto; 4) la situazione dei 38 Comuni, i cui impianti di trattamento dei reflui non offrivano prestazioni sufficienti in condizioni climatiche normali, né sopportavano le variazioni stagionali di carico come dall’art. 10 predetto, rimane ancora insanata in ordine ai 14 Comuni di: Pescasseroli, Gradisca d’Isonzo, Calco, Mortara, Pesaro, Urbino, Castellammare del Golfo 1, Cinisi, Terrasini, Partinico, Trappeto, Courmayeur, Asiago e Thiene. In ordine ai casi sopra distintamente elencati ai n.ri da 1 a 4, la Commissione ritiene che la sentenza della Corte di Giustizia UE, del 10/04/2014, debba ancora ricevere attuazione dalle Autorità italiane.

Stato della Procedura

Il 17 maggio 2018 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell’art. 260 TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L’adeguamento degli impianti alla Direttiva UE implica un aggravio della spesa pubblica.

Scheda 18 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2007/2195** – ex art. 260 del TFUE

“Nuove discariche in Campania”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente**Violazione**

La Corte di Giustizia UE, con sentenza del 16 luglio 2015, ha considerato la Repubblica italiana ancora inadempiente agli obblighi ad essa incombenti in forza della sentenza C-297/08, con la quale si imputava, allo stesso Stato UE, la mancata osservanza degli artt. 4 e 5 della Direttiva 2006/112/CE, in relazione alla gestione delle discariche presenti sul territorio della Regione Campania. Per ovviare a tale situazione, la Corte di Giustizia UE, in aderenza alla posizione della Commissione europea, ritiene necessario un ingente sforzo di potenziamento non solo delle discariche, ma, altresì, dei termovalorizzatori e degli impianti di recupero dei rifiuti organici. Quanto alle discariche, quelle esistenti risulterebbero assolutamente inadeguate e, altresì, ostacolate nel loro normale funzionamento dai sequestri disposti dall’Autorità giudiziaria.

Con la sentenza di condanna di cui sopra, la Corte UE ha irrogato all’Italia le seguenti sanzioni: a) una sanzione forfettaria di 20 milioni di Euro; b) una penale di 120.000,00 Euro al giorno, dalla data della stessa sentenza (16 luglio 2015) fino alla completa attuazione degli impianti necessari al superamento dell’infrazione.

Si precisa che il 14 agosto 2015 il Ministero dell’Ambiente ha notificato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, affinché l’inoltrasse alla Commissione europea, i dati concernenti i progressi delle Autorità italiane nell’attuazione della sentenza, sotto il profilo dell’adeguamento delle discariche campane - e, più in generale, di tutti gli impianti di trattamento dei rifiuti presenti in Campania - alla pertinente normativa UE.

Stato della Procedura

In data 16 Luglio 2015, ai sensi dell’art. 260 TFUE, la Corte UE ha condannato l’Italia al pagamento di gravi sanzioni pecuniarie per inadempimento agli obblighi sorgenti dall’adesione all’Unione europea.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura implica per l’Italia due ordini di gravosi oneri finanziari: 1) il primo relativo allo stanziamento di ingenti risorse per l’implementazione dei tre settori di impianti di smaltimento dei rifiuti rappresentati dalle discariche, dai termovalorizzatori e dagli impianti di recupero dei rifiuti organici; 2) il secondo relativo all’assoggettamento alle sanzioni irrogate dalla Corte UE con sentenza 7/07/2015: a) una sanzione forfettaria di 20 milioni di Euro; b) una penale di 120.000,00 Euro al giorno, dalla data della sentenza succitata fino al momento della completa attuazione degli impianti necessari al superamento dell’infrazione.

Scheda 19 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2004/2034 - ex art. 260 del TFUE**

“Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

Il 31/05/2018 la Corte di Giustizia ha condannato la Repubblica Italiana, con sentenza ex art. 260 TFUE, a pagare sanzioni pecuniarie sia in forma forfettaria che di “penale”, per non aver dato esecuzione alla precedente sentenza emessa dalla Corte stessa, ai sensi dell’art. 258 TFUE, il 19/07/2012. Con quest’ultima sentenza, la Corte di Giustizia UE aveva dichiarato l’Italia inadempiente a diversi obblighi di cui alla Direttiva 91/271/CE sul trattamento delle acque reflue, con riguardo a n. 109 agglomerati situati nel suo territorio. Si precisa, comunque, che al momento in cui la Commissione ha fatto ricorso alla Corte UE - per ottenere, ai sensi dell’art. 260 TFUE, la sentenza di condanna in apice indicata - l’Italia aveva in parte adempiuto agli obblighi derivanti dalla suddetta Direttiva, in quanto aveva reso conforme agli stessi la situazione di 29 agglomerati, tra i 109 sopra menzionati. Tuttavia, rimanendo ancora da sanare la situazione relativa ad 80 agglomerati, come fatto presente dalla Commissione nel suo secondo “ricorso” alla Corte di Giustizia UE, quest’ultima ha condannato l’Italia per la perdurante inosservanza delle norme sancite dalla Dir. 91/271/CE e, precisamente, delle prescrizioni contenute ai seguenti articoli: all’art. 3, per il quale tutti gli Stati UE debbono garantire, circa gli agglomerati con un numero di abitanti da 2.000 a 15.000, o superiore a 15.000 - rispettivamente entro il 31/12/2005 ed entro il 31/12/2000 - che le acque reflue urbane vengano tutte raccolte in reti fognarie dotate dei requisiti di cui all’allegato A; all’art. 4, il quale stabilisce che le acque reflue degli stessi agglomerati urbani, già canalizzate nelle suddette reti fognarie, siano sottoposte prima dello scarico ad un trattamento “secondario” o “equivalente”, come definito dall’All.to A, sez. B; all’art. 10, il quale impone che gli impianti di trattamento delle acque reflue, dotati delle caratteristiche sopra descritte, garantiscano “prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali” e siano progettati in modo da far fronte alle “variazioni stagionali di carico”. Si sottolinea che tutte le prescrizioni di cui sopra si applicano solo alle “acque reflue” scaricanti in acque cosiddette “normali” ai sensi della stessa Dir. 91/271/CE, con esclusione, quindi, dei reflui scaricanti in acque “sensibili”.

Stato della Procedura

Il 31/05/2018, la Corte UE ha condannato l’Italia, ex art. 260 TFUE, per inosservanza degli obblighi UE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Aumento della spesa pubblica in ragione delle sanzioni pecuniarie irrogate dalla Corte di Giustizia UE nei confronti dell’Italia, come in appresso descritte: 1) sanzione forfettaria di 25 mln di Euro, da pagarsi nel più breve tempo possibile; 2) penale pari ad € 30.112.500 per ciascun semestre, decorrente dalla data della stessa sentenza di condanna e quindi dal 31/05/2018, di ritardo nell’esecuzione della precedente sentenza del 19/07/2012 (cioè di ritardo nella messa in regola degli impianti ancora non conformi alle norme UE). All’importo semestrale predetto, pari ad € 30.112.500, dovrà essere applicata, per ogni semestre, una riduzione. Questa sarà pari alla quota percentuale corrispondente alla percentuale rappresentativa del numero di “abitanti equivalenti” degli agglomerati i cui sistemi di raccolta, nonchè di trattamento delle acque reflue urbane, sono stati messi in conformità alla fine del periodo considerato, in rapporto al numero di “abitanti equivalenti” degli agglomerati che non dispongono di tali sistemi al giorno della pronuncia della presente sentenza (formula di degressività)

Scheda 20 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2003/2077- ex art. 260 del TFUE**

“Discariche abusive su tutto il territorio nazionale”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Corte di Giustizia UE, lamentando la mancata piena esecuzione della sentenza C-135/05 del 26/4/07, con cui la stessa Corte ha dichiarato sussistere la violazione delle Direttive n. 75/442/CEE (sui rifiuti), n. 91/689/CEE (sui rifiuti pericolosi) e n. 99/31/CE (sulle discariche), ha condannato l’Italia al pagamento di pesanti sanzioni pecuniarie, ai sensi dell’art. 260 TFUE. Circa la suddetta Dir. 75/442/CEE, viene ribadita la violazione degli artt. 4, 8 e 9 della stessa, per il fatto dell’esistenza, al momento, di numerose discariche illegali distribuite su tutto il territorio italiano. Ove le discariche siano illegali – vale a dire non autorizzate ai sensi di legge – le stesse si sottraggono all’applicazione delle cautele previste normativamente, contraddicendo, quindi, le predette disposizioni: 1) l’art. 4, per il quale lo smaltimento dei rifiuti deve svolgersi in modo compatibile con la salute dell’uomo e dell’ambiente; 2) l’art. 8, che impone, ad ogni detentore di rifiuti (come le discariche illegali), di farne consegna ad un operatore che garantisca il loro smaltimento come disciplinato per legge; 3) l’art. 9, che subordina l’apertura di impianti, svolgenti attività di raccolta e trattamento dei rifiuti, alla previa autorizzazione delle Autorità competenti. La Corte UE precisa, poi, che per alcune di tali discariche abusive la bonifica non sarebbe stata ultimata, per altre sarebbe stata programmata ma non applicata, per altre ancora sarebbe, al momento, impedita dal “sequestro giudiziale” della discarica stessa. Peraltro, il fatto per cui alcune delle discariche suddette contengono rifiuti “pericolosi”, è prova della mancata esecuzione, altresì, del capo della prima sentenza in cui si dichiara la violazione della Dir. 91/689/CEE, il quale prevede, per il trattamento dei rifiuti pericolosi stessi, particolari accorgimenti. Infine, l’Italia non avrebbe provveduto adeguatamente in modo da evitare che, oltre alle discariche illegali esistenti, ne venissero aperte di ulteriori: infatti, sarebbe ancora non operativo il sistema SISTRI di monitoraggio del territorio, e ancora non adottata la divisata normativa di inasprimento delle sanzioni correlate ai reati ambientali. La Corte UE, altresì, denuncia la persistente non attuazione della sentenza anche per quanto riguarda l’asserita violazione dell’art. 14 della Direttiva 1999/31, il quale prevede l’adempimento di numerose obbligazioni circa le discariche legali che, al 16 luglio 2001, fossero già in esercizio o semplicemente autorizzate. In sintesi, tali discariche dovrebbero essere chiuse, ove non si dotassero di un piano di riassetto conforme alla stessa Dir. 31/99.

Stato della Procedura

Il 02/12/14 la Corte UE ha, con sentenza, comminato all’Italia sanzioni pecuniarie (ex art. 260 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Aumento della spesa pubblica, dovuto: 1) all’obbligo di messa in regola delle discariche illegali; 2) all’obbligo di pagare le sanzioni pecuniarie comminate dalla Corte UE, come appresso quantificate: 1) € 40.000.000 di sanzione forfettaria; 2) € 42.800.000 per il primo semestre di ritardo nell’esecuzione della sentenza ex art. 260 TFUE, a fare data dalla sentenza stessa (02/12/2014), con decurtazione di € 400.000 per ogni discarica di rifiuti pericolosi e di € 200.000 per ogni discarica di rifiuti non pericolosi, rispettivamente messe a norma entro il semestre stesso. Per i semestri successivi, la penalità verrà calcolata a partire da un importo base rappresentato dalla somma effettivamente pagata nel semestre precedente, cui verranno applicate le stesse defalcazioni di cui sopra.

Appalti

PROCEDURE INFRAZIONE APPALTI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2018/2273	Non conformità dell'ordinamento interno rispetto ad alcune disposizioni delle Direttive europee in materia di contratti pubblici Direttiva nn. 2014/23, 2014/24 e 2014/25	MMC	No	Stadio invariato
Scheda 2 2017/2090	Compatibilità del Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 (Correttivo appalti) con la Direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali	PM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2014/4011	Affidamento dei lavori di costruzione e gestione dell'autostrada Civitavecchia - Livorno	SC (C-526/17)	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2018/2273** – ex art. 258 del TFUE

“Non conformità dell’ordinamento interno rispetto ad alcune disposizioni delle Direttive europee in materia di contratti pubblici Direttiva nn. 2014/23, 2014/24 e 2014/25”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

Violazione**Violazione**

Con lettera di messa in mora la Commissione europea ha contestato la non conformità dell’ordinamento interno rispetto alle seguenti disposizioni della:

Direttiva 2014/24/UE

Art. 5, par. 8, 1 e 2 c; Art. 5, par. 9; Art. 18, par. 1; Art. 57, par. 2, 2 c. e par. 4, lett. G); Art. 63, par. 1 e 2;

Art. 69, par. 1 e 3; Art. 71.

Direttiva 2014/25/UE

Art. 16, par. 8, 1 c e par. 9, 1 c; Art. 36, par. 1, Art. 79, par. 1, 2, 3, Art. 84, par. 1 e 3, Art. 88.

Direttiva 2014/23/UE

Art. 3, par. 1; Art. 38, par. 2; par. 5, 2 c e par. 7 lett. F); Art. 42.

Inoltre con lettera di costituzione in mora complementare:

Direttiva 2014/24/UE:

art. par. 1 e 2; art. 2, par. 1, punto 10; art. 18, par. 1; art. 19, par 1; art. 57, par 2, 2 c; art. 63, par 1 e 2 art. 71; art. 80, par 2.

Direttiva 2014/25/UE

Art. 2, punto 6; Art. 36, par 1; Art. 37, par. 1; Art. 79, par. 1, 2, 3; Art. 88; Art. 97, par 2

Direttiva 2014/23/UE

Art. 1, par. 1 e 2; Art. 3, par. 1; Art. 5, punto 2; Art. 26, par. 1; Art. 38, par. 2 e par. 5, 2 c.; Art. 42.

Stato della Procedura

In data 27 Novembre 2019 è stata inviata una messa in mora complementare, ai sensi dell’art. 258 TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non produce impatto sulla finanza pubblica

Scheda 2 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2017/2090 – ex art. 258 del TFUE**

“Compatibilità del Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 (Correttivo appalti) con la Direttiva 2011/7/UE”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

Violazione

La Commissione europea eccepisce la non conformità, alla Direttiva 2011/7/UE, di alcune disposizioni del Decreto Legislativo n. 56/2017, adottato dalle Autorità italiane a correzione del precedente D. Lgs. n. 50/2016. L'art. 113-bis, co. 1°, del predetto D. Lgs. n. 56/2017, disciplina i pagamenti effettuati dalla Pubblica Amministrazione (ed enti affini) in favore di un operatore, in quanto incaricato di eseguire un appalto pubblico di lavori. Si precisa che, in Italia, nell'ambito di tali tipi di appalti, il committente pubblico è solito pagare l'operatore non in un'unica soluzione, ma liquidandogli “scaglioni” successivi del prezzo convenuto, in corrispondenza alla realizzazione dei progressivi avanzamenti dei lavori. Precisamente, ad ogni avanzamento ulteriore dei lavori in questione, la stazione appaltante (P.A. o altro organismo pubblico) verifica se il medesimo è stato correttamente realizzato, dopodiché rilascia, in proposito, un documento detto SAL (Stato di Avanzamento dei Lavori), il quale certifica la sua approvazione. Solo una volta rilasciato tale SAL, la stazione appaltante può procedere alla liquidazione della singola “tranche” di pagamento dell'appalto pubblico di lavori. Ora, il predetto art. 113-bis, co. 1°, del D. Lgs. n. 56/2017, stabilisce che il committente pubblico ha tempo, per pagare lo scaglione di prezzo corrispondente ad un singolo avanzamento degli appalti pubblici di lavori, sino a 45 (quarantacinque) giorni dal rilascio del relativo SAL. Per contro, si precisa che la succitata Dir. 2011/7/UE stabilisce in generale, all'art. 4, che i pubblici committenti debbano pagare gli operatori economici, che cedano beni o eseguano servizi nei confronti dei primi (compresi gli esecutori di appalti pubblici di “lavori”), di regola entro 30 giorni dalla conclusione della procedura di “verifica” che sia stata prevista in contratto. Solo in casi particolari, detto pagamento può essere eseguito fino a 60 giorni da tale conclusione: occorre però, a tal fine, che detto prolungamento del termine di pagamento sia stato pattuito dalle parti nel contratto, nonché risulti giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o da talune delle sue caratteristiche. Nell'ambito dell'appalto pubblico di lavori, la “conclusione” della procedura di “verifica”, di cui sopra trattato, coincide con il rilascio del predetto SAL, in corrispondenza di ogni tranche di lavoro eseguito. Pertanto, ai sensi del succitato art. 4 della Dir. 2011/7/UE, la liquidazione del singolo scaglione del corrispettivo dovrebbe, di regola, essere eseguita entro 30 gg. dal rilascio del SAL, potendo essere posticipata fino a gg. 60 (sempre da tale rilascio) non in via generale, ma solo di volta in volta, con riguardo a casi specifici dotati dei requisiti in precedenza individuati (vedi sopra). Poiché, per converso, la normativa italiana in oggetto prevede in generale, per tutti i casi possibili, che il pagamento in favore degli appaltatori di lavori pubblici venga eseguito sino a 45 gg. dal rilascio del SAL, la Commissione ritiene che il già menzionato art. 113-bis, co. 1°, del D. Lgs. n. 56/2017, costituisca una violazione delle sopra indicate disposizioni della Dir. 2011/7/UE.

Stato della Procedura

In data 8 giugno 2018 è stato inviato un parere motivato, ai sensi dell'art. 258 TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano effetti per la finanza pubblica

Scheda 3 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2014/4011 – ex art. 258 del TFUE**

“Affidamento dei lavori di costruzione e gestione dell’autostrada Civitavecchia - Livorno”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

Violazione

La Corte di Giustizia UE ritiene violati gli artt. 2 e 58 della Direttiva 2004/18/CE sui lavori, servizi e forniture commissionati dalla pubblica Amministrazione, con riferimento all’avvenuta proroga del contratto di “concessione” per la costruzione e gestione dell’autostrada A12 Civitavecchia – Livorno. Con il contratto di “concessione”, un operatore economico si impegna, verso un’Amministrazione, ad eseguire un lavoro o un servizio, dietro un corrispettivo consistente nella facoltà di appropriarsi dei proventi ricavati dalla messa a disposizione, in favore dei terzi consumatori, dello stesso lavoro o servizio. Dalla combinazione dei predetti artt. 2 e 58 della succitata Dir. 2004/18/CE, risulta che le “concessioni” da parte delle Amministrazioni e di altri organismi di diritto pubblico, il cui valore sia pari o superiore alla “soglia” di cui all’art. 56, debbono essere attribuite ad operatori selezionati mediante procedure improntate a “trasparenza”, “imparzialità” e “parità di trattamento” applicate a tutti gli operatori che vi partecipino. Fra tali procedure, la più conforme agli anzidetti principi è quella della “pubblica gara”, la cui disciplina stabilisce in primo luogo l’obbligo di notificare, sulla Gazzetta Ufficiale UE, che la stessa gara è stata indetta. Tale pubblicazione consente a tutti gli operatori interessati, nazionali e transfrontalieri, di venire a conoscenza dell’indizione della gara in questione e di parteciparvi. Da tale normativa, la giurisprudenza ha dedotto altresì che, scaduto il termine finale di una “concessione”, la stessa non può essere prorogata automaticamente in favore dell’affidatario uscente, poiché, anche in tal caso, verrebbe aggirato l’obbligo di affidare la medesima concessione per “pubblica gara”. Infatti, anche se l’affidatario uscente è stato selezionato, a suo tempo, mediante la citata gara, possono essere intervenute, in seguito, circostanze diverse da quelle dell’affidamento iniziale: ciò impone l’indizione di una nuova gara, ai fini di una nuova valutazione del quadro dell’affidamento e di una nuova selezione dell’affidatario. Nella fattispecie, la Società Autostrada Tirrenica (SAT) otteneva, dall’ANAS, la “concessione” di costruire e gestire l’autostrada citata in oggetto, fino al 31/10/2028. Un inciso: la concessione di cui si tratta, avendo un valore pari a circa 66.331.366,93 Euro e, quindi, essendo “sopra-soglia”, soggiace alla Dir. 2004/18/CE. L’11/04/2009, le parti sostituivano detto contratto con uno nuovo, che, ad onta delle succitate norme UE, prorogava automaticamente il rapporto tra le parti sino al 31/12/2046. Tuttavia, nel 2009 la Commissione chiudeva la presente procedura, dietro assunzione, da parte delle competenti autorità italiane, degli impegni di decurtare la proroga al 2043 e di obbligare SAT, quale prorogataria automatica, a subaffidare il 100% dei lavori della tratta Rosignano – Civitavecchia ad operatori individuati mediante procedure di gara conformi alle norme UE. Poiché l’Italia disattendeva gli obblighi sopra descritti, la Commissione riapriva la presente procedura e adiva la Corte di Giustizia UE.

Stato della Procedura

Il 18/09/2019, la Corte di Giustizia UE ha dichiarato, con sentenza, che la Repubblica italiana ha violato gli obblighi derivanti dalla sua appartenenza alla UE, ex art. 258 TFUE (C- 526/17)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Ove la P.A. sia tenuta ad indire una nuova gara di affidamento, dovrebbe affrontare nuove spese per munirsi di assistenza legale nell’ambito di eventuali contenziosi attivati dall’affidatario attuale SAT.

Comunicazioni

PROCEDURE INFRAZIONE COMUNICAZIONI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2020/0533	Mancato recepimento della direttiva UE 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi direttiva sui servizi di media audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato	MM	No	Nuova procedura

Scheda 1 – Comunicazioni**Procedura di infrazione n. 2020/0533 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della direttiva UE 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

Violazione

La Commissione europea ritiene non ancora recepita, nell’ordinamento interno italiano, la Direttiva UE 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della Direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (Direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato.

Ai sensi dell’art. 2 di tale Direttiva, ciascuno Stato UE deve, entro e non oltre il 19 settembre 2020, porre in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi per il recepimento della medesima Direttiva nel proprio ordinamento nazionale, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché tali provvedimenti non le sono stati ancora comunicati, la Commissione UE ritiene la Direttiva in oggetto non ancora trasposta nel diritto interno italiano.

Stato della Procedura

Il 20 novembre 2020 è stata decisa una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano effetti finanziari rilevanti per il bilancio pubblico

Concorrenza e Aiuti di Stato

PROCEDURE INFRAZIONE CONCORRENZA E AIUTI DI STATO				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2014/2140	Mancato recupero degli aiuti di Stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna	SC ex 260 C-576/18	Sì	Stadio invariato
Scheda 2 2012/2202	Mancato recupero degli aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia	SC ex 260 C-302/09	Sì	Stadio invariato
Scheda 3 2012/2201	Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali (cd Tremonti bis)	MM ex 260 C-303/09	Sì	Stadio invariato
Scheda 4 2007/2229	Mancato recupero di aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione	SC ex 260 C- 99/02 e C-496/09	Sì	Stadio invariato
Scheda 5 2006/2456	Mancato recupero aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi in favore di imprese e servizi pubblici a prevalente capitale pubblico.	MMC ex 260 C-207/05	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Concorrenza e Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2014/2140 – ex art. 260 del TFUE**

“Mancato recupero degli aiuti di stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

La Corte di Giustizia UE rileva che la Repubblica italiana non ha completamente eseguito la sentenza del 29/03/12, con cui la Corte stessa aveva dichiarato l'inadempimento, da parte dell'Italia, agli obblighi sanciti dalla Decisione n. 2008/854/CE: tali obblighi imponevano al predetto Stato UE di recuperare gli “aiuti di Stato” consistenti nei finanziamenti erogati, agli alberghi della Sardegna, in base alla Legge Regionale n. 9/1998. Durante il procedimento di fronte alla Corte UE, esitato nella sentenza di condanna della Repubblica italiana ex art. 260 TFUE (di cui alla presente scheda), l'Italia ha dimostrato di aver provveduto al recupero dell'89% dell'importo totale della somma capitale già erogata alle imprese alberghiere beneficiarie, nonché dell'83% della stessa somma capitale aumentata dei dovuti interessi. La Corte UE, al riguardo, ha rilevato che tali dati rappresentano la più evidente dimostrazione di come la Repubblica italiana non abbia provveduto, al presente, al recupero “integrale” delle somme dovute. Al riguardo, l'Italia ha sostenuto che le operazioni di recupero hanno dovuto subire un notevole ritardo, a motivo dell'impugnazione e della conseguente sospensione e in taluni casi dell'annullamento - da parte delle corti nazionali, in completa conformità a quanto previsto dal diritto interno italiano - degli ordini di recupero emessi dalle competenti autorità amministrative italiane, in ottemperanza all'obbligo di recupero stabilito dalla succitata Decisione UE. A tale argomento, la Corte UE ha opposto che le regole del diritto interno di uno Stato UE non possono giustificare il mancato rispetto del diritto dell'Unione. Infatti, la Corte UE ha sottolineato che il diritto dell'Unione ammette solo in ristrettissimi casi che le autorità giudiziarie di uno Stato UE possano “sospendere” un ordine di recupero di “aiuti di Stato illegittimi”, emesso in ottemperanza ad un obbligo UE. In particolare, tale “sospensione” verrebbe autorizzata solo in presenza delle seguenti condizioni: 1) che il giudicante stesso proponga, nell'ambito del giudizio di impugnazione contro l'ordine di recupero, un rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE sulla base di seri e fondati argomenti; 2) che, oggettivamente, l'aspirante beneficiario della sospensione stessa rischi un danno grave e irreparabile, ove la medesima non venga disposta; 3) che il giudicante tenga pienamente conto degli interessi dell'Unione europea. Al riguardo, la Commissione ha sottolineato che le sospensioni giudiziarie, di cui davano notizia le Autorità italiane a giustificazione dei loro indugi nel recupero degli “aiuti di Stato” in oggetto, non presentavano i predetti requisiti.

Stato della Procedura

Il 12/03/2020, la Corte di Giustizia UE, con sentenza ex art. 260 TFUE, ha condannato la Repubblica italiana al pagamento di sanzioni pecuniarie, per non aver ottemperato agli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

In ragione della sentenza di condanna riportata, l'Italia dovrà corrispondere al bilancio UE € 80.000,00 per ogni giorno di ritardo - a decorrere dalla sentenza ex 260 TFUE del 12/03/2020 - nell'esecuzione della precedente sentenza ex 258 TFUE del 29/03/2012, cioè nel completo recupero degli aiuti illegittimamente erogati. Inoltre, ha già versato al bilancio UE, sempre a titolo di sanzione, la somma forfettaria di € 7.500.000,00.

Scheda 2 – Concorrenza e Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2012/2202** – ex art. 260 del TFUE

“Mancato recupero degli aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; INPS.

Violazione

La Corte di Giustizia dell'Unione europea ritiene che l'Italia non abbia ancora eseguito completamente la precedente sentenza della stessa Corte emessa il 6/10/2011 (C-302/09), la quale dichiarava l'Italia inadempiente agli obblighi di cui all'art. 5 della Decisione 2000/394/CE. Quest'ultima imponeva a tale Stato UE di restituire – come non compatibili con il mercato comune - gli “aiuti di Stato” concessi ad imprese di Venezia e Chioggia con le Leggi n. 30/1997 e 206/1995. Con la presente sentenza, la Corte UE ha rilevato come non siano ancora del tutto rientrati, nell'erario dello Stato italiano, gli aiuti di cui sopra. A monte di tali indugi, premesso che gli aiuti contestati consistono in sgravi contributivi già concessi ad imprese della laguna di Venezia, la Corte UE ha ravvisato la sussistenza delle seguenti criticità: 1) le Autorità italiane, segnatamente l'INPS, avrebbero iscritto - nelle cartelle esattoriali trasmesse ai beneficiari delle sovvenzioni – somme notevolmente inferiori a quelle da restituirsì in base al diritto UE (queste ultime comprensive non solo del capitale, ma anche degli interessi calcolati dal giorno in cui i finanziamenti stessi sono stati messi a disposizione dei beneficiari); 2) posto che molte cartelle sono state impugnate di fronte ai giudici nazionali, questi ne hanno sospeso l'esecutività, pur in difetto dei presupposti in presenza dei quali, soltanto, la giurisprudenza della Corte UE consente ad un giudice nazionale di sospendere un atto amministrativo anch'esso nazionale ma fondato su una Decisione della Commissione; 3) in molti casi, le Autorità italiane hanno revocato le cartelle inviate ai beneficiari delle erogazioni, avendo questi ultimi autocertificato il possesso dei requisiti per l'ammissione al regime “de minimis” (che sottrae gli aiuti di Stato di minore importanza, pur illegittimi, all'obbligo di recupero). Al riguardo, tuttavia, si osserva che l'Italia non avrebbe controllato l'attendibilità delle autocertificazioni, che in molti casi avrebbero attestato il falso; 4) nei casi di assoggettamento a procedura concorsuale (fra cui il fallimento) di alcuni beneficiari, l'INPS avrebbe talvolta ommesso di insinuare, al passivo fallimentare, il credito al rimborso degli aiuti. Altre volte tale credito, pur inserito correttamente al passivo fallimentare, non è stato riconosciuto dal giudice competente.

Stato della Procedura

Il 17/09/2015 la Corte UE, con sentenza ex art. 260 TFUE, ha rilevato che l'Italia non aveva ancora dato esecuzione alla pregressa sentenza C-302/09: pertanto, ha condannato l'Italia al pagamento di pesanti sanzioni pecuniarie.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Gravi oneri per la finanza pubblica derivano dall'assoggettamento dello Stato alle sanzioni pecuniarie di cui alla sentenza della Corte UE in data 17/09/2015: 1) € 30 mln a titolo di sanzione forfettaria “una tantum”; 2) € 12 mln per ogni semestre di ritardo nel “pieno” recupero degli aiuti di Stato in oggetto, a decorrere dalla data predetta del 17/09/2015 e senza beneficio della degressività. Si precisa che l'Italia, avendo già pagato la sanzione forfettaria di € 30 mln, nonché sette mensilità pari a € 12 mln ciascuna, ha già pagato al Bilancio UE un totale di € 14.000.000,00.

Scheda 3 – Concorrenza e Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2012/2201 – ex art. 260 del TFUE**

“Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali (c.d. Tremonti bis)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Economia e Finanze – Agenzia delle Entrate

Violazione

La Commissione europea ritiene non ancora eseguita la sentenza della Corte di Giustizia del 14/7/2011 (C-303/09), con la quale si dichiarava l'Italia responsabile di aver violato l'art. 5 della Decisione 2005/315/CE. Detto articolo imponeva allo Stato membro di ottenere la restituzione degli aiuti di Stato - già erogati in favore di imprese, che avevano fatto investimenti nei Comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002 - dichiarati illegittimi dalla Decisione stessa. La Corte di Giustizia, dunque, con la sentenza suddetta imponeva all'Italia di applicare, immediatamente, tutte le misure adeguate a far cessare la violazione del già citato art. 5 e, pertanto, ad assicurare la pronta esecuzione dei rimborsi in questione. Al presente, la Commissione ritiene che rimanga da restituire, ancora, circa il 58% dei finanziamenti considerati “illegittimi”, e che i procedimenti di recupero attivati dalle Autorità italiane sarebbero insufficienti nonché notevolmente arretrati, mancando infine una chiara informativa circa l'identità dei soggetti tenuti al rimborso. In particolare, nei confronti di alcuni beneficiari degli aiuti - che, oltre ad averli conseguiti ad onta della normativa UE, non vi avrebbero potuto accedere neppure per la normativa italiana - l'Italia ritiene debba agirsi mediante applicazione di una disciplina nazionale speciale (quella volta al recupero delle imposte inevase). La Commissione, tuttavia, ritiene che una tale procedura contrasterebbe con le esigenze di un pronto rimborso e che, sempre con riguardo a tale tipologia di “beneficiari” (c.d. “evasori fiscali”), l'Italia non avrebbe ancora fornito dati numerici precisi. Inoltre, si rileva che, sia per i beneficiari “evasori fiscali”, sia per quelli “normali”, le Autorità italiane non avrebbero agito adeguatamente: 1) in diversi casi, in cui le imprese beneficiarie sono state trovate insolventi, le Autorità italiane non avrebbero provato di aver chiesto l'insinuazione del credito, circa la restituzione degli aiuti, nella massa passiva relativa a tali imprese; 2) in altri casi, pur essendo stata presentata la domanda di ammissione al passivo, non sarebbe chiaro se il giudice abbia accolto la domanda stessa; 3) in altri casi, pur essendo stato ammesso al passivo il credito alla restituzione dell'aiuto, non risulterebbe che le imprese in questione siano state interdette dalla continuazione della propria attività, onde evitare il concorso di nuovi crediti con i crediti esistenti. E ancora: le Autorità italiane avrebbero applicato, ad alcuni beneficiari, il regime “de minimis” (questi sono gli “aiuti di Stato” di minore importanza, che il diritto UE sottrae all'obbligo di recupero), senza accertare che le autocertificazioni, con le quali gli stessi beneficiari hanno attestato il possesso dei requisiti necessari per essere ammessi a tale trattamento, fossero veridiche. Si anticipa che, al 28/07/2020, risultava recuperata la percentuale dell'89,9% degli aiuti dichiarati illegittimi.

Stato della Procedura

Il 21/11/12 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 260 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Con il rientro degli aiuti erogati, si determinerebbe un aumento delle entrate pubbliche. I progressi compiuti dalle Autorità italiane, nelle attività di recupero degli aiuti in oggetto, dovrebbero distogliere la Commissione dal richiedere, con un secondo ricorso alla Corte di Giustizia ex art. 260, l'irrogazione di sanzioni pecuniarie nei confronti dell'Italia.

Scheda 4 – Concorrenza e Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2007/2229** – ex art. 260 del TFUE

“Aiuti concessi per interventi a favore dell’occupazione”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - INPS**Violazione**

La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha condannato l’Italia in ragione della mancata adozione di misure nazionali adeguate all’esecuzione alla sentenza n. C-99/02 dell’01/04/2004, con la quale la stessa Corte UE rilevava il mancato recupero di aiuti di Stato già dichiarati illegittimi con Decisione della Commissione n. 2000/128/CE. Gli aiuti contestati erano stati erogati dallo Stato italiano per incentivare l’occupazione, ed erano stati corrisposti in forma di sgravi contributivi a favore delle imprese che avessero assunto disoccupati con contratti di formazione e lavoro, da convertirsi in seguito in contratti a tempo indeterminato. Le Autorità italiane rappresentavano la difficoltà delle operazioni di recupero, dal momento che, in conformità alle procedure previste dalla normativa nazionale, gli ordini stessi di recupero erano stati impugnati di fronte al giudice amministrativo o ordinario, che ne avevano disposto la sospensione e già, in taluni casi, l’annullamento. In seguito, con D.L. 8 aprile 2008, n. 59, artt. 1 e 2, convertito dalla L. 6 giugno 2008, n. 101, il Governo italiano predisponendo norme speciali per i contenziosi, di fronte alla Giustizia civile e tributaria, relativi all’impugnazione degli ordini in questione. Tuttavia, il 29/06/2009 la Commissione, pur prendendo atto dell’impegno italiano e, tuttavia, constatando come dei 281.525.686,79 Euro da recuperarsi (come stimati provvisoriamente dall’Italia) ne fossero rientrati solo 52.088.600,60, ha ritenuto che la sentenza della Corte di Giustizia, sopra menzionata, fosse rimasta inattuata, decidendo pertanto, a norma dell’art. 260 del TFUE, di adire nuovamente la stessa Corte UE, per mancata esecuzione della medesima sentenza. Quindi, il 17/11/2011, la Corte di Giustizia, con una seconda sentenza nei confronti dell’Italia, condannava tale Stato UE a sanzioni pecuniarie.

Stato della Procedura

Il 17 novembre 2011, con sentenza, la Corte di Giustizia UE ha condannato l’Italia, ai sensi dell’art. 260 TFUE, al pagamento di sanzioni pecuniarie per il mancato recupero integrale degli aiuti contestati.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La sentenza della Corte di Giustizia comporta, per l’Italia, l’irrogazione di una sanzione pecuniaria forfettaria (€ 30 mln) e di una “penale”. Quest’ultima, da corrispondersi ogni semestre, a decorrere dalla sentenza di condanna del 17/11/2011 fino al completo recupero degli aiuti illegali, consta di una somma corrispondente alla moltiplicazione dell’importo di base, pari a EUR 30 milioni, per la percentuale degli aiuti illegali non ancora recuperati al termine del semestre di riferimento (tale percentuale rappresenta l’importo degli aiuti da recuperare alla fine del semestre di riferimento, rapportato alla quantità degli aiuti che non erano ancora stati recuperati alla data della sentenza di condanna del 17/11/2011). Al riguardo, si precisa che l’Italia ha pagato, il 24 gennaio 2012, la predetta sanzione forfettaria di € 30 milioni. Si precisa che, ad oggi, la Repubblica Italiana ha pagato: 1) la predetta somma forfettaria di € 30 mln; 2) 14 penali semestrali di vario importo. Il tutto per un totale di € 78.888.000,00.

Scheda 5 – Concorrenza e Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2006/2456 - ex art. 260 del TFUE**

“Recupero degli aiuti in favore delle aziende municipalizzate (CR 27-1999)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze; Agenzia delle Entrate.

Violazione

La Commissione europea rileva che la sentenza C- 207/05 ex art. 258 TFUE, che ha dichiarato l'Italia inadempiente all'obbligo di recuperare gli aiuti di Stato dichiarati illegittimi con Decisione della Commissione n. 2003/193/CE – erogati in favore di imprese a prevalente capitale pubblico - non è stata completamente eseguita. Si premette come la Commissione constati che, in relazione alla porzione di aiuti erogati in forma di sgravi fiscali, lo Stato italiano ha compiuto significativi progressi, come dimostrato dal fatto per cui le nuove stime applicate dalle Amministrazioni italiane, circa l'importo complessivo di detti sgravi, hanno fornito dati coincidenti con quelli accettati dalla Commissione medesima (è quindi condivisa l'opinione che il totale si aggiri intorno ai 774 milioni di Euro). Inoltre, si rileva che, su tale importo complessivo, l'Italia ha recuperato 711 milioni di Euro, vale a dire il 92%). Per quanto attiene, peraltro, alla porzione di aiuti concessi in forma di prestiti a condizioni agevolate, le operazioni di rientro risulterebbero, fondamentalmente, ultimate. Tuttavia, la Commissione sottolinea l'evidenza per cui lo Stato non ha ancora ottenuto il rimborso di alcune tranches delle erogazioni in oggetto, a causa, soprattutto, della circostanza per cui i provvedimenti nazionali che imponevano tale rimborso sono stati impugnati di fronte ai giudici interni. Circa tali ricorsi, risulta come, per alcuni, sia stata concessa la sospensiva del provvedimento in attesa del giudizio definitivo, mentre, con riguardo ad altri, il giudice nazionale abbia già annullato l'atto impugnato, il tutto determinando una paralisi delle residue operazioni di recupero. Tali indugi avevano indotto la Commissione ad adottare la decisione – pur non formalizzata in un rituale ricorso - di adire la Corte di Giustizia UE ai sensi dell'art. 260 TFUE, onde chiedere l'applicazione di sanzioni nei confronti dell'Italia, per mancata conformazione alle proprie decisioni. Tuttavia, constatando che le operazioni di rientro degli aiuti risultano, attualmente, vicine ad essere ultimate, la Commissione ha deciso, in data 27 febbraio 2012, di sospendere la predetta Decisione di ricorso. Contestualmente, tuttavia, la Commissione stessa ha richiesto alle Autorità italiane di inviare continui aggiornamenti circa gli ulteriori progressi delle attività di recupero, onde valutare volta per volta l'opportunità di mantenere la sospensione della Decisione di ricorso, ovvero di dare seguito alla procedura ricorrendo alla Corte UE. Con nota dell'01/07/2015, è stata inviata alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso la UE – affinché l'inoltrasse alla Commissione UE - una nota dell'Agenzia delle Entrate con la quale si attesta che gli aiuti recuperati dallo Stato, a quella data, ammontavano ad € 766.179.045,82, pari al 99,2 % dell'importo complessivo da recuperare, corrispondente ad Euro 772.544.620,33.

Stato della Procedura

Il 5.5.2010 è stata inviata una messa in mora complementare ex art. 260 TFUE. Una Decisione non formale di adire la Corte di Giustizia UE, già assunta dalla Commissione, è stata in seguito sospesa.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Si registra un aumento delle pubbliche entrate, pari agli aiuti recuperati sino a questo momento.

Energia

PROCEDURE INFRAZIONE ENERGIA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2020/2331	Mancata trasmissione della strategia nazionale di ristrutturazione a lungo termine ai sensi dell'articolo 2 bis della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica dell'edilizia.	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2020/2266	Mancata osservanza da parte dell'Italia di alcune disposizioni della direttiva 2011/70/EURATOM del Consiglio con riferimento al programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi	MM	No	Nuova procedura
Scheda 3 2020/2131	Regolamento UE 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il Regolamento UE n. 994/2010.	MM	No	Stadio invariato
Scheda 4 2020/0206	Mancato recepimento della Direttiva UE 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la Direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale	MM	No	Stadio invariato
Scheda 5 2018/2258	Efficienza energetica, parziale conformità delle norme nazionali con la Direttiva (UE) 27/2012 (Direttiva sull'efficienza energetica)	MM	No	Stadio invariato
Scheda 6 2018/2044	Mancato recepimento della Direttiva 2013/59/EURATOM che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione e alle radiazioni ionizzanti	RC (C-744/19)	No	Stadio invariato
Scheda 7 2018/2021	Non corretta trasposizione della Direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi	MM	No	Stadio invariato

Scheda 1 - Energia**Procedura di infrazione n. 2020/2331** – ex art. 258 del TFUE

“Mancata trasmissione della strategia nazionale di ristrutturazione a lungo termine ai sensi dell’articolo 2 bis della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica dell’edilizia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea rileva che la Repubblica italiana non le ha ancora inviato, entro i termini stabiliti dalla Direttiva 2010/31/UE, la propria “strategia nazionale di ristrutturazione a lungo termine”.

Tale documento – ai sensi dell’art. 2 bis, par. 1, della sopra menzionata Direttiva – deve contenere un programma finalizzato alla conversione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, pubblici e privati, in un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2020, facilitando una transizione, efficace in termini di costi, degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero. Per il par. 8 dello stesso art. 2 bis, detta “strategia nazionale di ristrutturazione a lungo termine” costituisce parte integrante, in ogni Stato UE, del relativo “Piano nazionale integrato definitivo per l’energia e il clima”, che ciascuno Stato dell’Unione deve elaborare come dall’art. 3 del Regolamento (UE) 2018/1999. Tuttavia, pur costituendo parte del piano succitato, la strategia nazionale per la conversione “green” del parco immobiliare non deve necessariamente essere trasmessa, alla Commissione, entro la data indicata quale termine finale per la comunicazione dello stesso “piano” (31 dicembre 2019). Della stessa, infatti, la Commissione UE deve essere informata entro e non oltre il 10 marzo 2020. Si precisa che i servizi della Commissione hanno ricordato più volte agli Stati UE - ad esempio in occasione della riunione del “Comitato sulla prestazione energetica degli edifici” del 14 febbraio 2020, nonché con un messaggio di posta elettronica del 18 febbraio 2020 – quello che era l’obbligo imminente (in quanto soggetto al termine finale del 10 marzo 2020, come già precisato) di trasmettere alla Commissione le rispettive “strategie nazionali di ristrutturazione a lungo termine”.

Stato della Procedura

Il 3 dicembre 2020 la Commissione europea ha inviato una messa in mora, ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico dello Stato.

Scheda 2 - Energia**Procedura di infrazione n. 2020/2266** – ex art. 258 del TFUE

“Mancata osservanza da parte dell’Italia di alcune disposizioni della direttiva 2011/70/EURATOM del Consiglio con riferimento al programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea ha contestato, all’Italia, la mancata osservanza di diverse disposizioni della Direttiva 2011/70/EURATOM. In particolare, la Commissione stessa ha rilevato come, nel “programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi”, presentato dall’Italia ai sensi della succitata Direttiva, non siano ravvisabili alcuni dati che la Direttiva stessa imponeva di indicare. Le prescrizioni della Dir. 2011/70/EURATOM circa i contenuti del già citato “programma nazionale”, che sarebbero state disattese dalle autorità italiane responsabili della predisposizione del programma stesso, sarebbero le seguenti: 1) per l’art. 11, par. 1, ciascuno Stato UE è obbligato ad “attuare” il relativo “programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi”, il quale deve contenere la descrizione di “tutte” le fasi della gestione delle sostanze predette, da quella iniziale della “generazione” a quella finale dello “smaltimento”. Il successivo art. 12, par. 1, lett.re a) e b), aggiunge che il predetto “programma nazionale” deve enunciare, in primo luogo, gli “obiettivi generali” perseguiti - in tema di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi - dalle politiche dello Stato UE redigente il programma stesso. Quindi, precisa che lo stesso programma deve indicare il “come” della realizzazione degli obiettivi predetti, dovendo pertanto, a tal uopo, descrivere le “tappe” più rilevanti del processo di gestione delle sostanze sopra menzionate e, peraltro, i tempi in cui si prevede che ciascuna di tali tappe venga realizzata: ora, il “programma nazionale” presentato dall’Italia non solo non reca sufficienti informazioni sulle tappe “intermedie” della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi ma, soprattutto, non reca indicazione di alcuna soluzione definitiva di “smaltimento” per i rifiuti radioattivi “ad alta attività” e per il “combustibile esaurito”. Infatti, il programma stesso – dopo la precisazione che i rifiuti radioattivi “ad alta attività” e il “combustibile esaurito” verrebbero depositi, nella struttura detta “deposito nazionale”, solo in via provvisoria – non menziona alcuna soluzione concreta circa la sorte successiva e definitiva delle stesse sostanze. Al riguardo, infatti, il programma in oggetto si limita a sottolineare che la creazione di un “deposito geologico” nazionale, per lo smaltimento dei materiali di cui si tratta, risulterebbe sovradimensionata ed economicamente troppo onerosa, per cui sarebbe preferibile il conferimento di tali prodotti in un deposito geologico gestito in comune con altri Stati UE. Tuttavia, il “programma” stesso non indica né il come, né il quando dell’eventuale realizzazione di tale opzione. Risulta pertanto violato il sopra menzionato art. 12, par. 1, lett.re a) e b), laddove il programma nazionale non descrive la fase finale dello “smaltimento” dei rifiuti radioattivi ad alta attività e del combustibile esaurito; 2) a motivo della lacuna del “piano nazionale”, come descritta in chiusura del punto che precede, lo stesso “piano” non risulta conforme nemmeno all’art. 12, par. 1, lett. d), il quale impone che esso rechi indicazione dei “progetti” o “piani” e delle “soluzioni tecniche” che si intendono applicare per la realizzazione di tutte le tappe – dall’inizio alla fine - della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. Infatti, nel “piano” in oggetto non risulta descritta la “soluzione tecnica” concernente la tappa finale dello “smaltimento” del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi ad alta attività; 3) ai sensi dell’art. 12, par. 1, lett. d), il “programma nazionale” di ogni Stato UE deve individuare il soggetto/i soggetti responsabile/i dell’attuazione del programma stesso, nonché indicare gli “indicatori chiave di prestazione” (KPI), in base ai quali le autorità interne competenti dovranno monitorare i progressi compiuti in tale attuazione. A tale riguardo, il “programma nazionale” italiano, limitandosi a precisare che alcuni criteri di efficienza sono definiti dall’“Autorità di

Regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)”, ed omettendo di identificare, in via diretta, i criteri di valutazione in oggetto, contravviene al predetto art. 12, par. 1, lett. d); 4) per l’art. 12, par. 1, lett. h), in combinato disposto con l’art. 9, il “programma nazionale” deve recare una valutazione dei “costi” della sua attuazione e una ripartizione temporale dei costi stessi. Inoltre, deve descrivere le “ipotesi di costo” assunte alla base della predetta valutazione dei costi di attuazione. Invece, il programma nazionale presentato dalle autorità italiane non contiene nessuna ripartizione dettagliata dei propri costi di attuazione: esso si limita a riportare solo quelli relativi ad alcuni dei passaggi considerati nel programma stesso, come i costi di “decommissioning” degli impianti nucleari e di attuazione del “deposito nazionale” e del “parco tecnologico”, nonché i costi generali della fase dello smaltimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito. Peraltro, tale programma non individua nemmeno le “ipotesi di costo” alla base delle valutazioni di costo indicate, né indica una distribuzione temporale dei costi medesimi. Pertanto, risulta violato anche il predetto art. 12, par. 1, lett. h).

Stato della Procedura

Il 30 ottobre 2020 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico dello Stato.

Scheda 3 - Energia**Procedura di infrazione n. 2020/2131** – ex art. 258 del TFUE

“Regolamento UE 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas e che abroga il Regolamento UE n. 994/2010.”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea ritiene che la Repubblica Italiana abbia violato l’art. 13, paragrafo 10 del Regolamento UE 2017/1938. Quest’ultimo si fonda sulla consapevolezza della dipendenza energetica dell’Europa da paesi esterni ad essa (c.d. “Paesi terzi”), soprattutto dalla Federazione Russa riguardo all’approvvigionamento di gas naturale. A tal proposito, lo stesso Regolamento indica gli strumenti idonei a garantire che, laddove uno Stato dell’Unione subisca la sospensione della somministrazione di gas da parte di uno stato extraUE, i consumatori interni al predetto Stato UE – soprattutto quelli che usano il gas stesso per scopi puramente domestici (c.d. “clienti protetti”) – continuino a beneficiare della fornitura energetica. Tali strumenti consistono, essenzialmente, nella realizzazione di un meccanismo detto “quadro di solidarietà”: esso assicura ad uno Stato UE, il quale si trovi a fronteggiare un blocco delle forniture di gas naturale da parte di stati terzi, l’approvvigionamento dello stesso gas ad opera di altri Stati dell’Unione, direttamente o per il tramite di uno stato terzo. In via propedeutica all’efficace funzionamento di tale “quadro di solidarietà”, gli Stati UE sono tenuti, dal Reg. UE 2017/1938 in questione, a stipulare accordi “intergovernativi”: nell’ambito di questi ultimi debbono essere definite, in concertazione, le misure e le modalità “tecniche”, “giuridiche” e “finanziarie” che, attuate, servono a garantire il funzionamento dello stesso “quadro di solidarietà”. Una delle più rilevanti, tra le misure “finanziarie” da definire nei pertinenti accordi intergovernativi, consiste nell’“equa e tempestiva compensazione” da corrispondersi, allo Stato UE che attua l’intervento di “solidarietà”, da parte dello Stato UE che ne beneficia. In particolare, in base all’art. 13, par. 10 del Regolamento in oggetto, gli Stati UE avrebbero dovuto dividere le suddette modalità e misure del quadro di solidarietà – tramite gli opportuni accordi intergovernativi – entro e non oltre il 1° dicembre 2018, descrivendole, poi, in un relativo “piano di emergenza”. Peraltro, la Commissione, allo scopo di agevolare gli Stati UE nel raggiungimento degli accordi intergovernativi finalizzati alla realizzazione del “quadro di solidarietà”, nel Febbraio del 2018 pubblicava delle “linee guida” (Raccomandazione 2018/177) relative ai contenuti delle intese in questione. Tuttavia, nel “piano di emergenza”, presentato dall’Italia il 19 dicembre 2019, tali misure e modalità tecniche, giuridiche e finanziarie non sono state descritte. Le competenti autorità italiane, interpellate al riguardo, hanno fatto presente di aver partecipato e di stare partecipando al momento, attivamente, alla realizzazione di un accordo con l’Austria e la Slovenia e ad un altro con la Germania e la Francia; esse autorità precisano, inoltre, di non essere ancora pervenute alla conclusione di detti accordi in quanto: 1) la diversità degli ordinamenti interni dei vari Stati UE, coinvolti nella concertazione, rende difficoltosa la definizione di misure “giuridiche” condivise; 2) risulta complesso il raggiungimento di un consenso, con gli Stati partners, circa la quantificazione della misura “finanziaria” consistente nella corresponsione dell’indennità, allo Stato UE interveniente “solidalmente”, da parte dello Stato UE in crisi energetica.

Stato della Procedura

Il 14 maggio 2020 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico dello Stato.

Scheda 4 - Energia**Procedura di infrazione n. 2020/0206** – ex art. 258 del TFUE

“Mancato recepimento della Direttiva UE 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la Direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia non abbia ancora trasposto, nel proprio ordinamento interno, la Direttiva UE 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la Direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale.

In base all'art. 2 di tale Direttiva, ogni Stato UE deve, entro e non oltre il 24 febbraio 2020, adottare tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative idonee al recepimento della medesima nel proprio ordinamento interno. Tali misure, una volta adottate, debbono essere immediatamente comunicate alla Commissione.

Poiché le misure sopra indicate non le sono state ancora comunicate, la Commissione ritiene che l'Italia non abbia ancora recepito la Direttiva di cui si tratta.

Stato della Procedura

Il 27 maggio 2020 la Commissione ha formulato una messa in mora, ai sensi dell'art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva in questione mediante il Decreto Legislativo n. 46 del 1° giugno 2020.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non genera effetti finanziari per la finanza pubblica.

Scheda 5 - Energia**Procedura di infrazione n. 2018/2258** – ex art. 258 del TFUE

"Efficienza energetica, parziale conformità delle norme nazionali con la Direttiva 27/2012/UE".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.**Violazione**

La Commissione europea ritiene che l'Italia non abbia correttamente recepito l'art. 19, par. 1, lett. a) della Direttiva 2012/27/UE circa l'"efficienza energetica", il quale impone, ad ogni Stato dell'Unione, di adottare "misure adeguate" ad eliminare gli ostacoli a tale efficientamento: esso precisa, in particolare, come le suddette misure dovrebbero vertere sul settore "condominiale", spingendo i condomini ad effettuare investimenti per promuovere l'efficienza energetica (come quelli relativi alla realizzazione di una "caldaia comune" o all'"isolamento" delle parti esterne dell'edificio in condominio). Il legislatore UE sottolinea che, per fornire ai condomini un tale stimolo, le misure opportune dovrebbero connettere, ai costi gravanti su ogni famiglia per gli investimenti in questione, proporzionati "benefici", pena, altrimenti, l'ingenerarsi del fenomeno degli "incentivi contrapposti": quest'ultimo ricorre ove un soggetto, che sostiene il costo di un investimento, non coincide con quello cui spettano i benefici dell'investimento stesso. La Commissione ritiene che in Italia, proprio con riguardo alla sfera condominiale, si verifichi detta situazione degli "incentivi contrapposti". E, in effetti, la normativa interna italiana prevede: 1) che le spese per l'esecuzione di interventi sulle parti comuni dell'edificio siano divise, tra i vari condomini, in proporzione ai metri quadri (o cubi) occupati dalla "proprietà solitaria" spettante a ciascuno degli stessi: da ciò deriva che, laddove i proprietari di appartamenti intermedi vantino una proprietà "di piano" estesa, gli stessi sarebbero tenuti - pur trovandosi scarsamente interessati al riscaldamento delle parti comuni, rispetto ai condomini titolari di proprietà "solitarie" esposte all'esterno - a sostenere la maggior parte delle spese degli eventuali investimenti di efficientamento delle medesime parti comuni; 2) che le spese di riscaldamento di dette parti comuni siano distribuite non in base al criterio del maggiore o minore interesse, che i diversi condomini presentano nei confronti di tale riscaldamento - oggettivamente maggiore nei condomini le cui proprietà "solitarie" (appartamenti) sono più esposte all'esterno dell'edificio, e minore nei proprietari di appartamenti "intermedi" - ma in ragione delle spese di riscaldamento che ogni singolo condomino sostiene per la sua proprietà solitaria, come dedotte dall'entità del consumo individuale rilevato nella bolletta energetica. Da tale disciplina consegue che: stanti due condomini, di cui uno titolare di un appartamento posizionato in mezzo ad altri ("intermedio") ma notevolmente esteso, l'altro titolare di un appartamento di dimensioni comparativamente molto più modeste ma esposto all'esterno dell'edificio, il primo si trova obbligato a sopportare spese più elevate del secondo in ordine sia agli investimenti di efficientamento energetico di alcune parti comuni dell'edificio, sia al riscaldamento delle parti oggetto del predetto intervento. Come è evidente, pertanto, la normativa interna non attrae i condomini "intermedi" - che in genere sono anche quelli che formano la maggioranza, la quale dovrebbe approvare gli interventi di efficientamento energetico sulle parti comuni - ad approvare gli investimenti in questione, in quanto, rispetto ai medesimi, detti condomini sono consapevoli di assumere oneri cui non corrispondono simmetrici vantaggi.

Stato della Procedura

Il 24 gennaio 2019 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico dello Stato.

Scheda 6 - Energia**Procedura di infrazione n. 2018/2044** – ex art. 258 del TFUE

“Mancato recepimento della Direttiva 2013/59/EURATOM che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione e alle radiazioni ionizzanti”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea ritiene che l’Italia non abbia ancora trasposto, nel proprio ordinamento interno, la Direttiva 2013/59/EURATOM che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione e alle radiazioni ionizzanti.

In base all’art. 106 di tale Direttiva, gli Stati membri sono tenuti a porre in essere, entro il 6 febbraio 2018, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative idonee a recepire la medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene, inoltre, che all’attuazione della Direttiva in questione debba applicarsi il Considerando 53 della Direttiva “sulla notifica dei documenti esplicativi”, in base al quale è fatto obbligo agli Stati membri, in casi giustificati, di accompagnare la notifica, alla Commissione, delle disposizioni attuative di una Direttiva nell’ordinamento interno, con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una Direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento.

In quanto non le è ancora stato comunicato alcun provvedimento di trasposizione della Direttiva 2013/59/EURATOM, la Commissione ritiene che la stessa non sia stata ancora attuata nel sistema normativo italiano.

Stato della Procedura

Il 10 ottobre 2019 la Commissione ha iscritto un ricorso contro l’Italia, ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico dello Stato.

Scheda 7 - Energia**Procedura di infrazione n. 2018/2021** – ex art. 258 del TFUE

“Non corretta trasposizione della Direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia abbia disatteso diversi obblighi previsti dalla Direttiva 2011/70/Euratom. A titolo di esempio: 1) l'art. 4, par. 1, prima frase, in combinazione con l'art. 4, par. 3, lettere da a) a f), prevede che ciascuno Stato UE elabori, in relazione alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, delle “politiche nazionali” rispettose dei criteri indicati dalle succitate lettere. Al riguardo, si contesta che l'Italia, al momento attuale, non ha ancora illustrato alla Commissione tali “politiche nazionali”. Queste, per la normativa italiana di cui all'art. 8, co. 1, del D. Lgs. 45/14, dovrebbero essere esposte nel “programma nazionale” (documento, questo, che la Direttiva impone a ciascuno Stato UE di adottare). Tuttavia, poiché tale programma non le è stato ancora notificato, la Commissione ne deriva che, in Italia, dette “politiche nazionali” non sono state ancora messe a punto; 2) l'art. 4, par. 1, 2° frase, attribuisce la “responsabilità ultima”, circa la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, allo Stato UE nel cui territorio tale materiale sia stato generato: ne consegue, come dal par. 2 dello stesso articolo, che laddove dei rifiuti radioattivi o del combustibile esaurito vengano spediti, per eventuali trattamenti, in un altro Stato UE o in uno stato extraUE, “responsabile ultimo” del loro smaltimento sicuro e responsabile rimane pur sempre lo Stato UE o extraUE dal quale siano stati spediti. Diversamente, la legge italiana di cui all'art. 32, co. 4 ter del D. Lgs. n. 230/95, si limita a stabilire che l'esportazione dall'Italia o l'importazione per l'Italia, nonché il transito in territorio italiano, dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, debbano essere preventivamente autorizzati. Nessun cenno, invece, viene fatto dalle norme italiane alla persistenza della responsabilità “ultima”, circa lo smaltimento sicuro di tali materiali, in capo allo Stato UE che li ha prodotti. Ove, peraltro, le norme italiane ammettono una responsabilità di operatori italiani, la attribuiscono non allo Stato, ma solo ai “titolari di licenza” (D. Lgs 230/95), agli “operatori” (L. 1860/62) e alla Sogin S.p.A, quest'ultima con riferimento alla disattivazione degli impianti a fine vita e all'esercizio del Deposito nazionale dei rifiuti e del Parco tecnologico; 3) l'art. 5, par. 1, stabilisce che la normativa di ogni Stato UE individui le specifiche responsabilità incombenti a ciascuno degli operatori coinvolti nella filiera della gestione e dello smaltimento dei materiali in questione, pur rimanendo ferma, la responsabilità “primaria”, in capo ai “generatori” di tali materiali: per l'art. 58 bis, co. 1, del D. Lgs. 230/95, invece, tale responsabilità “primaria” si imputa al “titolare di un'autorizzazione”, che può non coincidere con il soggetto “generatore” del materiale di cui si tratta; 4) l'art. 8 impone ad ogni Stato UE, fra l'altro, di intraprendere attività di ricerca e di sviluppo per coprire le esigenze del “programma nazionale” per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi: al riguardo, l'art. 8, co. 1, lett. f) del D. Lgs 45/14 impone allo Stato italiano, effettivamente, di sviluppare dette attività di ricerca, ma senza istituire alcun nesso tra queste e le esigenze del “programma nazionale”.

Stato della Procedura

Il 18 maggio 2018 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico dello Stato.

PAGINA BIANCA

Fiscaltà e dogane

PROCEDURE INFRAZIONE FISCALITA' E DOGANE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto finanziario	Nota
Scheda 1 2020/0070	Mancato recepimento della Direttiva UE 2018/1910 del Consiglio, del 4 dicembre 2018 che modifica la Direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2020/0065	Mancato recepimento della Direttiva UE 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della Direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica	MM	No	Nuova procedura
Scheda 3 2018/4002	Aliquota ridotta di IVA sul carburante nella Regione Lombardia	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 4 2018/2054	Esenzione dei prodotti energetici (accise) utilizzati da imbarcazioni da diporto per la navigazione nelle acque UE	RC	No	Variazione di stadio (da PM a RC)
Scheda 5 2018/2010	Normativa italiana relativa alla determinazione del luogo di imposizione delle locazioni e dei noleggi a breve termine delle imbarcazioni da diporto	PM	Sì	Stadio invariato
Scheda 6 2017/2114	Imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA)	PM	No	Stadio invariato
Scheda 7 2014/4075	Imposta di registro sull'acquisto della prima casa in Italia da parte di cittadini comunitari	PM (Decisione di ricorso)	Sì	Stadio invariato
Scheda 8 2013/2251	Perdita di risorse proprie per mancato recupero da parte del fisco su un caso legato ad una questione di contrabbando	SC (C-304/08)	Sì	Stadio invariato
Scheda 9 2008/2164	Violazione della Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Applicazione di un'aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli – Venezia Giulia	RC (C-63/19)	No	Stadio invariato
Scheda 10 2008/2010	Non corretto recepimento della Direttiva IVA (2006/112/CE) relativamente alle esenzioni previste dall'articolo 132	2° MMC	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2020/0070** – ex art. 258 del TFUE

“Mancato recepimento della Direttiva UE 2018/1910 del Consiglio, del 4 dicembre 2018 che modifica la Direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l’armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d’imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze/Dip. Finanze

Violazione

La Commissione europea ritiene che la Repubblica italiana non abbia ancora trasposto, nel proprio ordinamento interno, la Direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l’armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d’imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri.

Ai sensi dell’art. 2 della succitata Direttiva, ogni Stato UE deve adottare, entro il 31 dicembre 2019, le misure legislative, regolamentari e amministrative adeguate al recepimento della medesima nel proprio ordinamento interno. Tali misure, una volta adottate, debbono essere immediatamente comunicate alla Commissione.

Poiché tale comunicazione non ha avuto luogo, la Commissione ha concluso che la Direttiva, di cui si tratta, non è stata ancora trasposta nell’ordinamento nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 23 gennaio 2020 la Commissione ha formulato una messa in mora, ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico dello Stato.

Scheda 2 – Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2020/0065** – ex art. 258 del TFUE

“Mancato recepimento della Direttiva UE 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della Direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze/Dip. Finanze

Violazione

La Commissione europea ritiene che la Repubblica italiana non abbia ancora trasposto, nel proprio ordinamento interno, la Direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica.

Ai sensi dell’art. 2 della succitata Direttiva, ogni Stato UE deve adottare, entro il 31 dicembre 2019, le misure legislative, regolamentari e amministrative adeguate al recepimento della medesima nel proprio ordinamento interno, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

In mancanza della comunicazione suddetta, la Commissione ha concluso che la Direttiva, di cui si tratta, non è stata ancora trasposta nell’ordinamento nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 23 gennaio 2020 la Commissione ha emesso una messa in mora, ai sensi dell’art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva in questione mediante il Decreto Legislativo n. 100 del 30 luglio 2020.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano effetti finanziari per la finanza pubblica

Scheda 3 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2018/4002** - ex art. 258 del TFUE

“Aliquota ridotta di IVA sul carburante nella Regione Lombardia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze/Dip. Finanze

Violazione

La Commissione europea rileva l'inosservanza degli artt. 96-98 della Direttiva 2006/112/CE sull'IVA. Tale imposta - la quale di regola colpisce le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, che un imprenditore esegua dietro un corrispettivo - si quantifica applicando una percentuale (aliquota) ad un importo, detto “base imponibile”. In particolare, detto art. 96 stabilisce che, ai fini IVA, i singoli Stati UE sono tenuti ad applicare, in via di principio, un'aliquota IVA “normale”, identica sia per le cessioni che per le prestazioni. Il successivo art. 97 precisa che tale aliquota “normale” non può mai essere inferiore al 15%. Infine, l'art. 98, in combinazione con l'allegato III della medesima Direttiva, stabilisce che, alle categorie di cessioni e di prestazioni elencate nello stesso allegato III, i singoli Stati UE possano non applicare un'aliquota IVA normale, ma “una” o “più” aliquote “ridotte”. Ora: in Italia, la Legge statale n. 189/2008 ha attribuito, alle Regioni d'Italia confinanti con la Svizzera, un finanziamento detto di “compartecipazione all'IVA”, il quale viene destinato a rimborsare le Regioni suddette degli sconti che esse, tramite una riduzione delle aliquote dell'IVA relativa al carburante, applicano sul prezzo di tale prodotto. Al riguardo, la Legge Regionale n. 28/1999 della Regione Lombardia prevede la concessione di tali sconti, sui carburanti, ai cittadini lombardi residenti nelle fasce di confine tra l'Italia e la Svizzera: a tal fine, detta Legge istituisce un sistema per cui i gestori dei punti vendita di carburante per autotrazione, i quali praticano riduzioni di prezzo ai loro clienti, ottengono dalla Regione dei versamenti pari all'importo delle riduzioni di prezzo praticate all'erogazione. Con successive Deliberazioni della Giunta regionale (D.g.r.) sono stati individuati i Comuni, i cui abitanti sono ammessi al beneficio fiscale in oggetto. Tali beneficiari sono stati poi raggruppati in due fasce (A e B), relative a sconti la cui entità è stata, in seguito, più volte rideterminata: grazie all'ultimo aggiornamento, l'entità dello sconto è di 0,23 euro/litro (fascia A) e di 0,15 euro/litro (fascia B) per la benzina, e di 0,08 euro/litro per il gasolio. Con riferimento a tale sistema normativo, la UE osserva che il medesimo è contrario: all'art. 96 della Direttiva, il quale, letto alla luce dei principi generali dell'“armonicità” e dell'“unitarietà” dell'IVA, esprime il divieto che uno Stato UE preveda, su prodotti identici (in questo caso sui carburanti per autotrazione), aliquote IVA differenziate - e, quindi, imposte di diversa entità - da zona a zona del suo territorio nazionale; all'art. 97, dal momento che gli sconti, come sopra individuati in base all'ultimo aggiornamento normativo, denotano l'applicazione di un'aliquota IVA inferiore alla soglia del 15%, ad onta del divieto espresso dallo stesso articolo 97; all'art. 98, in quanto la decurtazione delle aliquote IVA, come prevista dalla succitata normativa italiana, si applica a dei tipi di transazioni, cioè le cessioni di carburanti, che non rientrano nell'elenco delle transazioni che, per l'art. 98, sono assoggettabili alle aliquote “ridotte”.

Stato della Procedura

In data 8 novembre 2018 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Con l'innalzamento dell'aliquota IVA sui carburanti, come richiesto dalla UE, si genererebbero maggiori introiti fiscali, con effetto positivo per la finanza pubblica

Scheda 4 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2018/2054 - ex art. 258 del TFUE**

“Esenzione dei prodotti energetici (accise) utilizzati da imbarcazioni da diporto per la navigazione nelle acque UE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze/Dip. Finanze

Violazione

La Commissione europea ritiene violato l'art. 14, par. 1, lett. c) della Direttiva 2003/96/CE. Tali disposizioni, in via di principio, esentano dall'accisa i carburanti utilizzati per la “navigazione” – compresa quella rivolta all'esercizio della pesca – che si svolga in acque “comunitarie”. Tuttavia, le stesse norme UE prevedono l'eccezione per cui, ove la predetta “navigazione in acque comunitarie” si qualifichi, specificatamente, come “navigazione delle imbarcazioni private da diporto”, i carburanti forniti per tale attività risultano sottoposti ad “accisa”. La “navigazione delle imbarcazioni private da diporto” – come fattispecie gravata da imposta – ricorre, per le succitate norme UE, ogni volta che la navigazione medesima venga esplicata dal proprietario di un'imbarcazione, o da chiunque abbia diritto ad usarla a titolo di “locazione” o ad altro titolo, per scopi non “commerciali” (commerciale è l'attività di erogazione, a titolo oneroso, di servizi di trasporto o di qualsiasi altro servizio). Quindi, per le norme UE fin qui considerate, l'elemento, che distingue una situazione imponibile da un'altra esente, riposa sul tipo di attività esercitata dall'“utilizzatore finale” del natante. Pertanto: 1) se quest'ultimo concide con il “proprietario” di tale imbarcazione – che, quindi, non l'ha concessa in godimento né ad un locatario, né ad un noleggiatore – il carburante utilizzato per la navigazione sarà esente da accisa se detto soggetto svolge, a mezzo del natante stesso, un'attività commerciale, cioè se esplica l'attività di navigazione o per prestare a pagamento servizi di trasporto o altri servizi, o per conto della pubblica Amministrazione; viceversa, se il proprietario del natante impiega lo stesso per una navigazione non volta a scopi lucrativi (gratuita), il carburante fornito per la navigazione medesima dovrà sopportare l'accisa; 2) se l'utilizzatore finale coincide con un noleggiatore o un locatario del natante (ai quali il proprietario ne abbia concesso l'utilizzo), entrambi potranno usufruire dell'esenzione laddove esercitino la navigazione per scopi commerciali, cioè per erogare, a pagamento, servizi vari (tra cui, principalmente, quello del trasporto di merci), ovvero per erogare servizi per conto della pubblica Amministrazione; laddove, invece, tale noleggiatore o locatario svolgano attività di navigazione per sé stessi, o per altri gratuitamente (insomma non in forma commerciale), dovranno pagare l'accisa sul carburante a tali scopi utilizzato. Ora: il legislatore italiano dispone, all'art. 1 del Decreto n. 225/2015, che i carburanti utilizzati per la “navigazione in acque comunitarie” siano, in linea generale, esentati dall'accisa, con l'eccezione dei “*prodotti energetici usati dalle imbarcazioni private da diporto*”. Fin qui, la normativa italiana riprende fedelmente la disciplina UE. Tuttavia, al par. 6 di detto art. 1 del Decreto 225/2015, è altresì stabilito che l'esenzione dall'accisa operi in ogni caso, laddove l'imbarcazione venga utilizzata nell'ambito di un contratto di “noleggio”. Sembra pertanto che il legislatore italiano, a differenza di quello UE, non ritenga rilevante – ai fini della scelta circa l'esenzione dall'accisa o la sua applicazione - l'“uso” che il noleggiatore faccia del natante stesso. Tale soluzione, per le Autorità italiane, sarebbe, tuttavia, compatibile con le già indicate disposizioni UE: infatti, sia il suddetto par. 6 dell'art. 1 del Decreto n. 225/2015, sia la Circolare 5/D del 15/03/2016, richiedono imprescindibilmente – affinché i carburanti, i quali alimentano un natante concesso a noleggio, siano esenti da accisa - che la gestione della navigazione venga assunta direttamente dal noleggiante e mai dal noleggiatore. Peraltro, le norme italiane, relative al settore sulla navigazione, qualificano il “noleggio” di un'imbarcazione come un rapporto il quale supporrebbe, in ogni caso, che il noleggiatore rivesta il ruolo di fruitore “passivo” di un servizio commerciale offerto dal noleggiante (il quale, per la definizione fornita dalle

norme italiane, non solo assume la navigazione, ma si occupa anche del reclutamento del personale di bordo). Pertanto, il fatto che, secondo il diritto italiano, quando un natante è oggetto di “noleggio” viene, sempre, utilizzato dal noleggiante per rendere a titolo oneroso un servizio complesso in favore del noleggiatore – per cui l’esistenza di un noleggio implicherebbe, automaticamente, l’impiego commerciale del natante stesso - giustificerebbe la sistematica esenzione dall’accisa del natante “noleggiato”. Per converso, le Autorità dell’Unione sostengono che, nonostante il tenore delle norme italiane, il ruolo “reale” del noleggiatore non sarebbe sempre quello di fruitore passivo di un servizio erogato dal noleggiante, potendo, talvolta, assumere egli stesso la gestione diretta della navigazione: in tal caso, ai fini dell’applicazione o meno dell’accisa, sarebbe necessario guardare al tipo di attività esplicata da tale utilizzatore finale del natante. Questi, infatti, dovrebbe beneficiare dell’esenzione fiscale, di cui si tratta, solo ove utilizzasse l’imbarcazione per l’esercizio di un’attività commerciale; invece, ove utilizzasse l’imbarcazione per sé stesso o per altri a titolo gratuito, dovrebbe sopportare l’accisa sui carburanti.

Stato della Procedura

Il 24 luglio 2020 la Commissione ha presentato un ricorso, ex art. 258 del TFUE, contro la Repubblica italiana (C-341/20).

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Non è al momento ipotizzabile un effetto finanziario sul bilancio pubblico che derivi dalla presente procedura, dal momento che si è attualmente in attesa di un’eventuale modifica normativa nell’ambito del quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità

Scheda 5 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2018/2010 - ex art. 258 del TFUE**

“Normativa italiana relativa alla determinazione del luogo di imposizione delle locazioni e dei noleggi a breve termine delle imbarcazioni da diporto”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze/Dip. Finanze

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia abbia violato gli artt. 56 e 59 bis della Direttiva 2006/112/CE, inerente all'IVA. Tale imposta incide sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi. Ora: l'identificazione del “luogo” di una cessione di beni, o di una prestazione di servizi, consente di individuare lo Stato UE il quale, comprendendo nel suo territorio il luogo in questione, è legittimato a riscuotere l'IVA sulle transazioni predette. Al riguardo, il succitato art. 56 stabilisce che, con riguardo al servizio consistente nella “locazione” o nel “noleggio” di un’imbarcazione da diporto”, il “luogo” ove esso viene eseguito si identifica in quello in cui l'imbarcazione è “effettivamente messa a disposizione del destinatario”, a condizione che il noleggio o la locazione stessino siano a breve termine (cioè per non più di 30 giorni o, per i natanti, per non più di 90 giorni), ovvero, non essendo a breve termine, risulti: 1) che l'utilizzatore non è un soggetto passivo IVA; 2) che il servizio viene reso, dal prestatore, a partire da una sua stabile organizzazione posta nel medesimo luogo in cui l'imbarcazione è “messa a disposizione” dell'utilizzatore. Tuttavia, il par. 1 del già citato art. 59 bis consente, ai singoli Stati UE – laddove, in forza dell'applicazione del criterio del luogo in cui il mezzo di trasporto viene messo a disposizione dell'utente (art. 56 già citato), il nolo o la locazione di un tale mezzo risultino ubicati nel loro territorio e quindi sottoposti alla loro potestà impositiva IVA – di ritenere comunque, in presenza di date condizioni, che il luogo di esecuzione del servizio predetto si trovi fuori dell'Unione europea e, quindi, di rinunciare al loro potere di prelievo fiscale. Le condizioni di applicazione del predetto art. 59 bis sono le seguenti: 1) che la rinuncia al potere impositivo, da parte dello Stato UE in questione, sia volta a prevenire casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione di concorrenza; 2) che, pur essendo stata l'imbarcazione messa a disposizione all'interno dello Stato UE, la fruizione del servizio di nolo o di locazione di essa (in pratica la navigazione) abbia luogo, effettivamente, fuori della UE. E ora, la normativa italiana: nell'intenzione di sfruttare l'opzione offerta dal succitato art. 59 bis della Dir. 2006/112/CE, l'art. 7 quater, lett. e) del DPR n. 733/72 - rifacendosi, ai fini dell'applicazione del potere di imposizione dell'IVA, al criterio del luogo in cui i servizi vengano effettivamente utilizzati (piuttosto che a quello, ex art. 56, del luogo in cui il mezzo di trasporto viene messo a disposizione dell'utilizzatore) - stabilisce quanto segue: ove un mezzo di trasporto sia messo a disposizione dell'utilizzatore in territorio italiano, per breve termine e a titolo di nolo o di locazione, i servizi in questione si intendono eseguiti in Italia e, pertanto, soggetti ad imposizione IVA da parte della Repubblica italiana, solo ove in Italia o in un altro Stato UE si realizzi l'effettiva fruizione degli stessi. Viceversa, sempre in base a tali norme italiane, risulta che, ove un mezzo di trasporto venga messo a disposizione di un noleggiatore o di un locatario fuori del territorio UE, il nolo o la locazione debbono ritenersi eseguiti in territorio italiano (con relativo esercizio del prelievo IVA da parte dell'Italia), quando l'effettiva loro fruizione avvenga in territorio nazionale. Fin qui, la normativa nazionale si conforma alla succitata disciplina UE. Tuttavia, la Circolare n. 49/E del 7 giugno 2002 stabilisce, riguardo ai mezzi di trasporto costituiti da “imbarcazioni”, alcune percentuali forfettarie di “presumibile” utilizzo delle stesse fuori delle acque territoriali dell'Unione, definite, per ciascun tipo di natante, in base ai requisiti di lunghezza e alle modalità di propulsione dello stesso. In ragione di tali percentuali, risulta che quanto più aumentano le dimensioni di un'imbarcazione, tanto più si ritiene diminuire la possibilità che la sua circolazione abbia luogo nelle acque UE. Pertanto, risulta che la rinuncia, da parte dell'Italia, al suo potere di

imposizione dell'IVA, non si fonda su un concreto accertamento, caso per caso, che la circolazione del mezzo, noleggiato o locato a breve termine, sia avvenuta effettivamente fuori della UE: infatti, la Repubblica italiana si regola, ai fini di detta rinuncia, in base a presunzioni generali e astratte circa la localizzazione del servizio. La Commissione osserva che la menzionata normativa italiana, nonostante le intenzioni, non rispetti, di fatto, i rigorosi requisiti del predetto art. 59 bis, in quanto: 1) l'Italia dovrebbe dimostrare, caso per caso – contrariamente alla normativa nazionale sopra descritta - l'esistenza di un rischio "effettivo" che l'applicazione della sua potestà fiscale, per intero, determini una doppia imposizione o una distorsione fiscale; 2) l'Italia non potrebbe applicare, in via generale e automatica, aliquote IVA decurtate – come previsto, per converso, dalla Circolare sopra menzionata - ma dovrebbe verificare, in rapporto ad ogni caso concreto, che parte dell'utilizzazione delle imbarcazioni da diporto abbia luogo, effettivamente, in acque extraUE (a tal fine, potrebbe imporre ai natanti l'obbligo di adottare sistemi di geolocalizzazione): solo nel rispetto di tali condizioni, la Repubblica italiana potrebbe ridurre, in modo proporzionato al singolo caso concreto, le normali aliquote IVA sul noleggio o sulla locazione dell'imbarcazione.

Stato della Procedura

In data 26 luglio 2019 è stato inviato un parere motivato, ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Se, come richiesto dalla Commissione, l'Italia procedesse a verifiche concrete, in relazione al luogo di effettiva utilizzazione dei servizi di noleggio o di locazione di imbarcazioni per breve termine, si ipotizzerebbe un aumento del gettito fiscale. Effetti positivi per la finanza pubblica.

Scheda 6 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2017/2114** - ex art. 258 del TFUE

"Imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA)".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze/Dip. Finanze**Violazione**

La Commissione europea ritiene che l'istituzione, da parte di n. 6 Regioni italiane, dell'imposta conosciuta come "IRBA" (Imposta Regionale sulla Benzina per Autotrazione), contrasti con l'art. 1, par. 2, della Direttiva 2008/118/CE. Tale normativa UE consente, ai singoli Stati dell'Unione, di sottoporre i prodotti, già gravati di un'accisa, ad ulteriori imposte indirette, sempre che queste abbiano "finalità specifiche" e si conformino alle regole – in materia di determinazione della base imponibile della stessa imposta, del suo calcolo e della sua imponibilità – stabilite per l'IVA o per le "accise". Ora, l'IRBA è stata prevista, nelle sue linee fondamentali, dall'art. 6, par. 1, co. 1, lett. c) della Legge n. 158/1990, il quale ha permesso alle Regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, gravante sugli impianti di distribuzione ubicati nelle stesse Regioni e non eccedente il limite massimo di lire 30 al litro. Completano il quadro normativo, inerente a tale imposta, l'art. 17 del D. Lgs n. 398 del 21/12/1990, nonché l'art. 1, co. 154, della L. n. 662 del 23/12/1996, il quale ha innalzato a lire 50/litro l'importo precedente di lire 30/litro. Si precisa che le entrate, derivanti dal gettito dell'IRBA, affluiscono solo al bilancio regionale. In merito, la Commissione ha osservato che, come dal già citato art. 1, par. 2, della Dir. 2008/118/CE, un'imposta indiretta la quale, come l'IRBA, gravi su prodotti già sottoposti ad accisa, è ammessa solo ove sia destinata ad una "finalità specifica" e adotti la disciplina dell'IVA o delle accise – almeno nelle linee fondamentali - circa le modalità di funzionamento, la determinazione della base imponibile e il calcolo e l'esigibilità dell'imposta. In ordine al requisito della destinazione ad una finalità specifica, le Autorità italiane sostengono che esso sia ravvisabile, circa l'IRBA, nella funzionalità della stessa rispetto alla "tutela dell'ambiente": determinando, infatti, un aumento del prezzo della benzina superiore a quello già ingenerato dall'accisa, l'IRBA scoraggerebbe l'acquisto di tale carburante, con ciò contrastando l'inquinamento ambientale. Sul punto, la Commissione osserva, in primo luogo, che la maggiorazione del prezzo della benzina, ingenerata dall'IRBA, sarebbe così modesta che difficilmente il consumo della benzina stessa ne sarebbe scoraggiato; anche ammettendo il contrario, poi, l'IRBA finirebbe, in quanto grava solo sulla benzina, per orientare i consumatori verso carburanti ancora più nocivi della benzina stessa. Secondo la Commissione, inoltre, tale asserita finalità "specifica" di tutela ambientale potrebbe sussistere, circa l'IRBA, soltanto ove la stessa fosse specificatamente riservata a finanziare programmi ambientali. Pertanto, la Commissione conclude per la non ammissibilità, alla luce del diritto UE, dell'imposta in oggetto.

Stato della Procedura

Il 27 novembre 2019 è stato inviato un parere motivato, ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

L'abolizione dell'IRBA, come richiesta dalla Commissione, produrrebbe effetti diretti esclusivamente sulla finanza delle Regioni che l'hanno istituita e non sulla finanza statale.

Scheda 7 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2014/4075 - ex art. 258 del TFUE**

“Imposta di registro sull’acquisto della prima casa in Italia da parte di cittadini comunitari”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze/Dip. Finanze

Violazione

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 18 e 63 del Trattato TFUE. Detto art. 18 vieta, ai singoli Stati UE, di introdurre discriminazioni fondate sulla “nazionalità”, mentre l’art. 63 impone ad ogni Stato UE di consentire, agli operatori di altri Stati UE, di investire i loro capitali nel proprio territorio, a parità di condizioni rispetto agli operatori interni. In Italia, il D.P.R. n. 131/1986 stabilisce, all’art. 2, che debbono essere “registrati” (cioè sottoposti ad imposta di registro) gli atti indicati sotto la rubrica “TARIFFA”, fra i quali rientrano quelli con cui un soggetto trasferisce ad un altro, dietro corrispettivo, la proprietà su beni immobili. Su tali atti, detta imposta è fissata di regola al 9%, ma, ove l’immobile acquistato sia una casa di abitazione “non di lusso”, ricorrendo talune condizioni (relative all’acquisto della c.d. “prima casa”), l’imposta stessa è abbassata al 2%. Una delle condizioni richieste per accedere a tale trattamento fiscale di favore, è che l’immobile acquistato sia ubicato nello stesso Comune ove risiede l’acquirente, o che quest’ultimo, entro 18 mesi dall’acquisto stesso, stabilisca la propria residenza nel Comune ove è sito detto immobile. Tale obbligo di residenza è imposto all’acquirente sia che abbia la cittadinanza italiana, sia che risulti cittadino di altro Stato UE. Tuttavia, dal predetto T.U., come integrato dalla circolare n. 38/E del 12/08/2005, risulta che il cittadino italiano, emigrato all’estero, può ugualmente godere dell’imposta di registro al 2% sull’acquisto del primo immobile sito in Italia, anche se non elegge la residenza nel Comune ove tale immobile è ubicato. Questo trattamento di favore, per il migrante italiano all’estero, risponde alla doppia finalità sociale di: 1) aiutare il migrante, che in genere si è trasferito all’estero per lavoro, a sostenere le spese per organizzare la propria vita fuori della terra di origine; 2) incoraggiare lo stesso migrante a non recidere i legami con la patria, stimolandolo ad acquistare un immobile nel suo paese. E’ evidente, quindi, la ragione per cui tale beneficio fiscale non è esteso al cittadino di un altro Stato UE che, continuando a risiedere all’estero, acquisti la sua “prima casa” in Italia, stante l’assoluta diversità della situazione oggettiva in cui versa quest’ultimo rispetto all’italiano migrante all’estero per lavoro. Tuttavia la Commissione ravvisa, nel trattamento “differenziato” applicato al cittadino di altro Stato UE, una discriminazione fondata sulla nazionalità, ad onta del predetto art. 18 TFUE. Inoltre, considerando l’acquisto della proprietà immobiliare una forma di investimento di capitali, la Commissione ravvisa, nella fattispecie, la violazione della “libera circolazione dei capitali” (art. 63 TFUE), la quale impone ad ogni Stato UE di concedere, sia agli operatori interni, sia a quelli “transfrontalieri”, le stesse possibilità di “investimento” dei rispettivi capitali. L’Italia osserva, tuttavia, che detti principi egualitari operano solo ove l’operatore interno e quello transfrontaliero versino in condizioni “oggettivamente comparabili”, caratteristica, questa, assente nel caso di specie.

Stato della Procedura

Il 28/01/2018 è stato inviato un parere motivato, ai sensi dell’art. 258 TFUE. In data 24 gennaio 2019, la Commissione ha assunto la decisione di adire la Corte di Giustizia UE.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

In caso di estensione dell’ambito dei beneficiari dell’agevolazione sull’imposta di registro al 2% per l’acquisto della prima casa, si determinerebbe una diminuzione di gettito

Scheda 8 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2013/2251** - ex art. 258 del TFUE.

"Perdita di risorse proprie".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli**Violazione**

La Corte di Giustizia UE dichiara che l'Italia, violando l'art 8 delle Decisioni 94/728/CE, 2000/597/CE, 2007/436/CE e 2014/335/UE, gli artt. 2, 6, 10, 11 e 17 dei Regolamenti 1552/1989/CEE e 1150/2000/CE e gli artt. 6, 10, 12 e 13 del Reg. 609/2014/UE, non ha versato, al bilancio UE, Euro 2.120.309,50 di dazi doganali. Nel 1997, la Dogana di Palermo scopriva dei containers vuoti, i quali, secondo fondati sospetti, presumibilmente erano serviti a veicolare 11.380 kg di tabacchi esteri, in elusione dei corrispondenti dazi UE per € 2.120.309,50. Tuttavia, le Autorità italiane, prima di riscuotere i dazi in questione, hanno atteso l'esito del processo penale che, intanto, veniva avviato nei confronti dei presunti contrabbandieri. Questi venivano condannati. Passate in giudicato le relative sentenze, le autorità italiane agivano in riscossione nei confronti dei predetti soggetti, che tuttavia risultavano insolventi. L'Italia non ha mai versato alla UE i prelievi in oggetto, adducendo - poichè gli artt. 2, 6, 10, 11 e 17 dei citati Reg.ti 1552/1989 e 1150/2000 impongono, agli Stati UE, di pagare l'obbligazione doganale solo dopo averla "accertata" - che l'accertamento di tale importo, in quanto eseguito dall'autorità amministrativa doganale, non sarebbe stato valido, in quanto non confermato dalla sentenza penale passata in giudicato: questa, infatti, si limitava a stabilire che la merce pesava più di 15 kg. L'Italia aggiungeva altresì che, prima del passaggio in giudicato di detta sentenza, erano trascorsi più di 5 anni, nel corso dei quali non era stato possibile riscuotere l'obbligazione doganale, nell'incertezza dell'esistenza e dell'importo della stessa: il debito doganale doveva, pertanto, ritenersi estinto ex art. 17 dei citati Regolamenti, in quanto una situazione di "forza maggiore" (come la pendenza del processo penale) si era opposta alla sua riscossione per oltre 5 anni. Al riguardo, la Corte UE ha precisato che l'accertamento della Dogana sarebbe stato valido: infatti, le norme UE non richiederebbero che l'accertamento di un debito doganale, eseguito da un'Autorità amministrativa, sia confortato dal pronunciamento di un giudice. Pertanto, la Corte ritiene che le Autorità italiane, attendendo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna dei contrabbandieri, prima di riscuotere dagli stessi il debito doganale, hanno agito in contrarietà alle norme UE, peraltro creando le condizioni per l'irrecuperabilità del debito.

Stato della Procedura

L'11 luglio 2019, la Corte di Giustizia UE, con sentenza ex art. 258 TFUE, ha dichiarato l'Italia inadempiente agli obblighi derivanti dalla sua appartenenza alla UE (Causa C-304/18).

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

L'obbligazione doganale relativa ai dazi è stata stimata in € 2.120.309,50.

Scheda 9 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2008/2164 – ex art. 258 del TFUE.**

“Violazione della Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Applicazione di un’aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli – Venezia Giulia”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze/Dip. Finanze

Violazione

La Commissione europea rileva che la normativa italiana, relativa all’applicazione di un’accisa ridotta sulle benzine e sul gasolio per autotrazione nella Regione Friuli Venezia – Giulia, sarebbe incompatibile con la Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità. Tale Direttiva non ammette che singole Regioni riducano le accise sul proprio territorio. La Legge n. 549/85, come modificata dalla Legge 28 dicembre 2007, ammette la riduzione, in base a norma regionale, del prezzo al consumo del carburante e del gasolio per autotrazione. Si premette che l’accisa gravante su tali prodotti è dovuta dal titolare del deposito fiscale che ne esegue il pagamento e la trasla, di fatto, sul distributore del carburante al quale vende il suo prodotto, mediante un aumento del prezzo di vendita per un importo corrispondente all’accisa dovuta. Il distributore, a sua volta, vende il carburante al consumatore finale, applicando una maggiorazione di prezzo, corrispondente all’importo dell’accisa, nei suoi confronti. L’art. 1, comma 187, della Legge n. 244 del 2007 ha modificato l’art. 49, primo comma, dello statuto speciale della regione Friuli – Venezia Giulia, di cui alla Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, al fine di prevedere che una quota dell’accisa riscossa sulle benzine e sul gasolio consumati nella Regione per uso autotrazione spetti alla medesima Regione. D’altra parte, le stesse norme regionali prevedono che la Regione applichi delle riduzioni di prezzo a favore di certe categorie di consumatori di carburanti, a condizione che risiedano nel territorio regionale. La normativa regionale prevede altresì che i gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti ottengano il rimborso, da parte della Regione, dei contributi sull’acquisto di carburante, erogati ai beneficiari. Le Autorità italiane ritengono che, in tale contesto, non sembrano ravvisabili aspetti di incompatibilità della normativa italiana sopra rappresentata con la Direttiva 2003/96/CE: l’accisa, gravante sui carburanti citati, viene infatti applicata nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia con la stessa aliquota vigente nel resto del territorio nazionale e i titolari dei depositi fiscali, che forniscono i prodotti in questione ai gestori degli impianti di distribuzione ubicati nella medesima Regione, versano allo Stato, per intero, la relativa imposta.

Stato della Procedura

Il 29/01/2019 la Commissione ha presentato un ricorso alla Corte di Giustizia UE, ex art. 258 TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura ha effetti solo sul bilancio regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Scheda 10 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2008/2010 – ex art. 258 del TFUE**

“Non corretto recepimento della Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA)”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze/Dip. Finanze

Violazione

La Commissione europea ritiene che alcune norme fiscali italiane, in tema di IVA, contrastino con la disciplina UE, come segue: 1) l'art. 4, co. 4, del DPR n. 633/72 “esclude” dall'IVA le cessioni di beni/prestazioni di servizi da parte di associazioni, per le proprie “finalità istituzionali” non lucrative, eseguite in favore di soci o di soggetti facenti parte delle stesse associazioni, dietro “corrispettivi specifici” o “contributi supplementari”. A motivo di detta “esclusione” dall'IVA, l'Italia adduce la finalità ideale, e quindi non lucrativa, in vista della quale verrebbero eseguite le operazioni sopra descritte: la Commissione replica che esse, in quanto realizzate dietro corrispettivo (“corrispettivi specifici” o “contributi supplementari”), debbono per ciò stesso essere qualificate come “economiche”, essendo irrilevante, ai fini IVA, la finalità perseguita dall'ente. Dette transazioni vanno, quindi, soggette per lo più ad IVA, mentre quelle, di esse, munite degli elementi ex art. 132, par. 1, lett. m) ed n) della Dir. 2006/112/CE, vanno “esentate” da tale imposta; 2) l'art. 4, co. 5, del DPR n. 633/72, “esclude” dall'IVA tutte le cessioni di beni/prestazioni di servizi, anche dietro corrispettivo, eseguite dai partiti politici, rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali, in occasione di manifestazioni propagandistiche. Tali operazioni, infatti, come realizzate solo in circostanze occasionali, non si inscriverebbero in un'attività “economica”, poiché questa richiede il carattere della “stabilità”. La Commissione replica che, almeno in periodi di elezioni, i partiti politici indicano numerose manifestazioni, nel cui ambito cedono diversi beni. Tali cessioni, quindi, inserite in un flusso stabile, sostanzierebbero nel loro insieme un'attività qualificabile come “economica”. Esse, pertanto, vanno soggette per lo più ad IVA, con l'eccezione di quelle recanti le condizioni ex art. 132, par. 1, lett. i) od o) della Dir. 2006/112/CE, le quali andrebbero definite “esenti”; 3) l'art. 4, co. 6, del D.P.R. n. 633/1972, il quale “esclude” dall'IVA la somministrazione di alimenti e bevande, anche dietro corrispettivo, da parte di bar ed esercizi presso i luoghi di svolgimento dell'attività “istituzionale” di associazioni di “promozione sociale”, ove tale commercio sia “strettamente complementare” all'attività istituzionale dell'associazione stessa e si diriga solo verso gli associati. La Commissione osserva che, almeno nei casi di “associazioni di “promozione sociale” di grandi dimensioni e con molti iscritti, la somministrazione di alimenti di cui si tratta non è “occasionale”, per cui integrerebbe un'attività “economica”; inoltre, osserva che la “stretta complementarietà” di tale somministrazione con le finalità istituzionali dell'associazione, la quale secondo le autorità italiane vanificherebbe l'economicità della transazione, sarebbe ravvisabile in pochi casi, risultando invece assente nella maggior parte delle situazioni. Tali operazioni dovrebbero quindi soggiacere ad IVA.

Stato della Procedura

Il 26/07/2019 è stata notificata una 2° messa in mora complementare, ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario

Dall'assoggettamento ad IVA delle operazioni attualmente “escluse” dalla normativa italiana, dovrebbe derivare un aumento delle pubbliche entrate.

PAGINA BIANCA

Giustizia

PROCEDURE INFRAZIONE GIUSTIZIA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2020/2278	Non corretto recepimento della decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato di arresto europeo	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2019/2130	Direttiva 2014/57/UE relativa alle sanzioni penali in caso di abuso di mercato	MM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2019/2104	Direttiva 2012/29/UE sulle norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI	MM	No	Stadio invariato
Scheda 4 2019/2033	Mancata ottemperanza della Direttiva 2013/40/UE relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione, che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio pacchetto	MM	No	Stadio invariato
Scheda 5 2018/2335	Mancata ottemperanza alla Direttiva UE 2011/93 relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la Decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio	MM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Giustizia**Procedura di infrazione n. 2020/2278** – ex art. 258 del TFUE.

“Non corretto recepimento della decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato di arresto europeo”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia**Violazione**

La Commissione europea ritiene che l'Italia non abbia correttamente recepito alcune disposizioni della “Decisione quadro” n. 2002/584/GAI. Questa verte sul “Mandato di Arresto Europeo” (MAE), il quale è una “decisione” con cui la competente autorità di uno Stato UE, nel quale una persona risulta “indagata” o “condannata penalmente” (Stato “emittente”), richiede alla competente autorità di un altro Stato UE (Stato “dell’esecuzione”) l’arresto e la consegna della stessa persona, onde assoggettarla o ad azione penale (se “indagata”), o ad una pena o misura di sicurezza detentive (se già condannata). L'Italia ha recepito la succitata Decisione GAI tramite la L. n. 69/2005 (c.d. “Legge MAE”), in ordine alla quale la Commissione esprime i seguenti rilievi: A) l’art. 18, co. 1 della L. MAE istituisce, alle lett. b), c), d), e), f), i), p), q), altrettante “cause di obbligatoria non esecuzione” del MAE, non ammissibili in quanto non rientranti nell’elenco tassativo di “cause di obbligatoria non esecuzione del MAE” ex art. 3 della Decisione GAI; B) l’art. 8, co. 3, della L. MAE stabilisce che, in determinate circostanze, non debba eseguirsi un MAE emesso per un “reato” non previsto dalla legge italiana (assenza della “doppia incriminazione”) e volto alla consegna di un “cittadino italiano”: ciò contrasta sia con gli artt. 3, 4 e 4 bis della Decisione GAI (introducendo una “causa di non esecuzione del MAE” non prevista dalla stessa Decisione), sia con l’art. 2, par. 1 (per il quale un MAE, salve le eccezioni previste dalla Decisione stessa, è sempre esecutivo nello Stato UE dell’esecuzione), sia con l’art. 2, par. 2 (per cui un MAE, relativo a fatti rientranti in una delle 32 ipotesi menzionate dallo stesso articolo, deve sempre essere eseguito anche in assenza di “doppia incriminazione”, quale che sia la cittadinanza del ricercato); C) l’art. 6, commi 4-6 della L. MAE - ove stabilisce che il MAE non è eseguibile se, in date circostanze, lo Stato UE emittente non fornisce le “informazioni complementari” richiestegli dal Ministero della Giustizia italiano - introduce indebitamente una “causa di non esecuzione obbligatoria del MAE” non prevista dalla Decisione GAI; D) gli artt. 7 e 8 della L. MAE - stabilendo che il MAE si riferisca sempre a fatti qualificati, dalla normativa interna dello “Stato UE emittente”, come “reato” sanzionato con pena o misura di sicurezza detentive di durata massima non inferiore ai 3 anni - calcolano tale “durata massima” senza considerare le “circostanze aggravanti”: diversamente, per i par. fi 1 e 2 dell’art. 2 della Decisione GAI, compete solo al legislatore dello Stato UE “emittente” stabilire se, nel computo di tale “durata massima”, le circostanze aggravanti vadano considerate o meno; E) l’art. 8, co. 1 e 2 della L. MAE non consente che lo Stato UE dell’esecuzione richieda la “doppia incriminazione” quando i fatti, per cui è stato emesso il MAE, rientrino in uno dei reati elencati dalle stesse disposizioni, i quali sono gli stessi per i quali anche la Decisione GAI stabilisce la non esigibilità della “doppia incriminazione” (art. 2, par. 2): tuttavia, le condotte integranti 8 di essi - sub lett. b), c), i), m), n), s), aa) e gg) del co. 1° dell’art. 8 della L. MAE - sono state definite, dalla L. MAE, riprendendo la definizione datane dalla normativa penale italiana. Ne deriva che l'Italia può rifiutare l’esecuzione di un MAE quando esso si riferisca a fatti i quali - pur integrando, per la normativa dello Stato UE emittente, uno dei succitati 8 reati - non rientrino nella definizione che, del reato in considerazione, fornisce la normativa italiana. In ragione di tale ipotesi indiretta di “doppia incriminazione”, pertanto, l’art. 2, par. 2 della Decisione GAI non è viene correttamente recepito; F) l’art. 7, co. 1 e 2, della L. MAE - stabilendo correttamente che un MAE debba essere eseguito, anche in difetto della “doppia incriminazione”, se attiene ad un reato in tema di tasse, imposte, dogana e cambio, laddove tali materie siano, in Italia, diversamente disciplinate rispetto a quanto previsto dallo Stato UE emittente o se l’ordinamento italiano non preveda tali tasse/imposte - vieta di eseguire lo

stesso MAE ove esso non concerna, comunque, tasse/imposte le quali, pur non perfettamente corrispondenti ad istituti italiani, siano comunque “assimilabili” ad imposte/tasse la cui violazione, in Italia, integri un reato sanzionato con la reclusione di durata non inferiore ai 3 anni: ciò contrasta con l’art. 4, n. 1, della Decisione GAI; G) l’art. 19, co. 1, lett. a), n.ri 1 e 4 della L. MAE esclude l’eseguibilità di un MAE volto all’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza detentiva, laddove il ricercato non abbia personalmente partecipato al processo in cui gli sono state irrogate dette sanzioni, salvo che il ricercato stesso non sia stato edotto dello stesso processo con formale “atto di citazione”. Al riguardo, l’art. 19 della L. MAE omette, illegittimamente, di riprendere l’intero art. 4 bis, par. 1 della Decisione, il quale prevede che il MAE risulti comunque eseguibile quando il ricercato, non presente al processo in cui è stato condannato, ne sia stato informato non solo mediante formale atto di citazione, ma anche “con altri mezzi”. Inoltre, il par. 2 dell’art. 4 bis della Decisione GAI prevede che un ricercato, non ufficialmente informato dell’attivazione di un processo penale nei suoi confronti, abbia diritto ad ottenere, “prima” di essere consegnato, una “copia” della sentenza di condanna: tale diritto non viene recepito nella L. MAE; H) l’art. 2, par. 1, della L. MAE subordina l’esecuzione del MAE stesso, in Italia, alla sua compatibilità con i diritti ed i principi sanciti non solo dai Trattati internazionali, ma anche dalla Costituzione italiana, soprattutto con le disposizioni, di quest’ultima, relativi ai principi del “giusto processo” e del “diritto di difesa”. Ciò contrasta con l’art. 1, par. 2, della Decisione GAI, in quanto – come dalla giurisprudenza UE – le uniche condizioni cui può essere subordinata l’esecuzione del MAE sono quelle indicate dalla Decisione GAI stessa (oltre a quelle imposte dalle norme UE primarie e dai Trattati internazionali), mentre è irrilevante che esso MAE violi le norme interne di uno Stato UE, quand’anche di rango costituzionale; I) la L. MAE impone, all’art. 1, co. 3°, che un MAE emesso per l’esecuzione di una sentenza di condanna si riferisca ad una sentenza “definitiva”, mentre l’art. 8, par. 1, lett. c) della Decisione GAI ne richiede solo l’“esecutività”; l’art. 1, co. 3, della L. MAE dispone che, per un MAE emesso per l’esercizio di un’azione penale, il sotteso mandato d’arresto sia sottoscritto da un “giudice” e “motivato”, laddove l’art. 8, par. 1, lett. c) della Decisione GAI non cita obblighi di motivazione e, secondo l’interpretazione della Corte UE, ritiene sufficiente anche un mandato d’arresto emesso da un organo di polizia e convalidato da un “pubblico ministero”; l’art. 6, par. fi 3 e 4 della L. MAE consente la consegna del ricercato solo se al MAE si allegano, fra l’altro, una copia del provvedimento dello Stato UE emittente - in base al quale lo stesso MAE è stato emesso - e, altresì, una Relazione sui fatti addebitati al ricercato e sulle norme dello Stato emittente che gli sono state applicate: la Decisione GAI non richiede la documentazione sopra indicata; all’art. 17, co. 4, la L. MAE stabilisce che un MAE, emesso per un mandato d’arresto, sottenda “gravi indizi di colpevolezza”: la Decisione GAI, invece, ammette che un MAE sia emesso anche in una fase iniziale delle indagini, quando gli indizi di colpevolezza raramente sono “gravi”. Tutti i sopra elencati requisiti, previsti dalla L. MAE, introducono “cause di non esecuzione obbligatoria del MAE” non menzionate nella Decisione GAI e, pertanto, confliggenti con l’art. 1, par. 2 e 3 della stessa; L) il combinato disposto degli artt. 14, co. 4 e 17, co. 2 impone, in conformità agli artt. 15, par. 1 e 17, par. fi 2 e 3 della Decisione Quadro, che se il ricercato MAE acconsente alla propria “consegna”, questa avvenga entro 10 gg. dal consenso in questione, altrimenti entro 60 gg. dall’arresto nello Stato UE dell’esecuzione. Tuttavia, la L. MAE, ammettendo che il provvedimento, con cui lo Stato UE decide la consegna, venga impugnato entro il termine massimo di 10 gg. di fronte alla Cassazione - la quale deve pronunciarsi entro non più di 15 gg. - consente di procrastinare l’esecuzione del MAE oltre i termini perentori fissati dalla Decisione GAI, precisamente dilazionando la consegna del ricercato fino a 35 gg. dall’eventuale consenso del predetto o fino ad 85 gg. dal suo arresto; M) l’art. 21, co. 1 della L. MAE prevede che, scaduti i termini entro cui l’autorità giudiziaria dello Stato UE dell’esecuzione deve decidere se eseguire o meno la consegna del ricercato, quest’ultimo debba essere posto immediatamente in libertà. Tale obbligo di rimessione in libertà non ricorre né nell’art. 12 né nell’art. 17, par. 5 della Decisione quadro; N) l’art. 15, co. 1, della L. MAE stabilisce che, ove si arresti una persona in base ad un MAE, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione debba, se richiestone dal competente giudice dello Stato UE emittente allo scopo di

favorire “indagini urgenti ritenute dallo stesso necessarie”, acconsentire all’audizione dell’arrestato e/o al suo trasferimento temporaneo nello Stato UE emittente: l’art. 18, par. 1, della Decisione GAI non contiene il riferimento all’esigenza di favorire indagini “urgenti e necessarie”; O) l’art. 17, co. 3, della L. MAE stabilisce che, ove il ricercato goda di un’immunità prevista dall’ordinamento italiano, il termine per decidere sull’esecuzione del MAE decorra solo da quando l’autorità competente ha notizia della revoca di detta immunità: ora, l’art. 20 della Decisione GAI stabilisce che l’inizio della decorrenza di tale termine sia dilazionata non solo se il ricercato gode di un’immunità, ma anche se è titolare di un “privilegio” e, inoltre, che le “immunità” e i “privilegi, idonei a “congelare” il decorso di esso termine, non siano solo quelli istituiti dallo Stato UE dell’esecuzione, ma tutti quelli “riconosciuti” dallo stesso Stato e, pertanto, anche quelli fondati sui Trattati internazionali vincolanti il medesimo Stato.

Stato della Procedura

Il 3 dicembre 2020 è stata decisa una messa in mora, ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 2 – Giustizia**Procedura di infrazione n. 2019/2130** – ex art. 258 del TFUE.

“Direttiva 2014/57/UE relativa alle sanzioni penali in caso di abuso di mercato”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia**Violazione**

La Commissione europea ritiene non correttamente attuate, in Italia, le seguenti norme della Direttiva 2014/57/UE: 1) l'art. 1, par. 2, co. 1°, stabilisce che la Direttiva stessa si applichi alle condotte relative agli “strumenti finanziari” ammessi o da ammettersi sui Mercati Regolamentati, o sui Sistemi Multilaterali di Negoziazione (MTF) o sui Sistemi Organizzati di Negoziazione (OTF), indipendentemente dalla “nazionalità” di tali mercati: invece, l'art. 182 del Testo Unico sulla Finanza (TUF) limita tale ambito di applicazione alle condotte inerenti agli strumenti finanziari ammessi o da ammettersi ai predetti mercati o sistemi, solo quando questi ultimi siano “italiani”; 2) l'art. 1, par. 2, co. 1°, assoggetta alla Direttiva anche le condotte relative agli “strumenti finanziari” non negoziati in alcuna sede, ma il cui prezzo o valore dipendano da, o influiscano su, il prezzo o il valore di uno strumento finanziario ammesso ai mercati di cui sopra: nessuna norma italiana recepirebbe tale disposizione; 3) l'art. 1, par. 3, lett. b) della stessa Direttiva sottrae, all'applicazione della stessa, tutti i “valori mobiliari o gli strumenti collegati” ex art. 3, par. 2, lett. a) e b) del Reg. 596/2014/UE: diversamente, l'art. 183, co. 1°, lett. b) non esclude, dall'applicazione della Direttiva, la negoziazione di valori mobiliari o strumenti che siano collegati a fini di stabilizzazione; 4) l'art. 3, par. 3, co. 2° e l'art. 4, par. 3 della Direttiva ammettono che i reati di “abuso di informazioni privilegiate”, di “raccomandazione o di induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate” e di “comunicazione illecita di informazioni privilegiate” possano essere perpetrati anche dagli insiders c.d. “secondari”: l'art. 184 del TUF, invece, lo esclude; 5) per l'art. 5, par. 2, lett. a) e c), il reato di “manipolazione del mercato” è integrato da una condotta la quale: a) o fornisca segnali falsi o fuorvianti in relazione alla “domanda”, all’“offerta”, o al “prezzo” di uno strumento finanziario; b) o assicuri il prezzo ad un livello anormale o artificiale: invece, l'art. 185 del TUF ritiene integrato il reato predetto solo quando siano forniti segnali falsi, o fuorvianti, in rapporto al “prezzo” di un prodotto finanziario; 6) l'art. 5, par. 2, lett. c) ravvisa il reato di “manipolazione del mercato” ove, attraverso i media, siano divulgate informazioni le quali: a) o forniscano segnali falsi o fuorvianti in relazione alla “domanda”, all’“offerta” o al “prezzo” di uno strumento finanziario; b) o assicurino il prezzo ad un livello anormale o artificiale: diversamente, per l'art. 185 del TUF, il reato predetto ricorre solo ove siano divulgate, attraverso i media, informazioni che forniscano segnali falsi o fuorvianti in rapporto al “prezzo” di un prodotto finanziario; 7) l'art. 7, par. 2, della Direttiva impone, ad ogni Stato UE, di sanzionare i reati, relativi all’“abuso di informazioni privilegiate” e alla “manipolazione del mercato”, con la “reclusione” fino ad un massimo di 4 anni: al riguardo, l'art. 184, co. 3 bis, e l'art. 185, co. 2 bis del TUF, prevedono l'arresto per un massimo di soli 3 anni e, inoltre, non per tutti i casi rientranti nelle due succitate categorie di reato, ma solo per quelli concernenti operazioni su strumenti finanziari quotati negli MTF e sugli OTF, o su altri strumenti.

Stato della Procedura

Il 26 luglio 2019 è stata comunicata una messa in mora, ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 3 – Giustizia**Procedura di infrazione n. 2019/2104 – ex art. 258 del TFUE.**

“Direttiva 2012/29/UE sulle norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

La Commissione europea ritiene che la Repubblica italiana non abbia recepito alcune norme della Direttiva 2012/29/UE circa le “vittime di reato” e, precisamente: 1) l’art. 2, par. 1, lett. b), che definisce la nozione dei “familiari” delle vittime del reato; 2) l’art. 3, par. 2, che impone l’obbligo, alle Autorità che entrano in contatto con le vittime di reato, di esprimersi in modo, tra l’altro, adeguato alle caratteristiche personali di queste ultime; 3) l’art. 4, par. 1, lett. g), sul diritto delle vittime di un reato, residenti in uno Stato UE diverso da quello in cui è stato commesso il reato stesso, ad essere informate su tutte le misure cui possono accedere nello Stato UE di primo contatto con l’Autorità competente; 4) l’art. 4, par. 1, lett. j), sul diritto delle vittime di reato ad essere informate circa i servizi di “giustizia riparativa”; 5) l’art. 9, par. 1, che obbliga i “servizi generali di assistenza alle vittime” a fornire i servizi di cui alle lettere da a) a e); 6) l’art. 9, par. 2, che obbliga i servizi di assistenza alle vittime a prestare particolare attenzione alle esigenze “specifiche” di queste; 7) l’art. 9, par. 3, lett. a), che obbliga i “servizi di assistenza specialistica alle vittime” a fornire alloggi, o altra sistemazione temporanea, alle vittime bisognose di un luogo sicuro e soggette ad un imminente rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta; 8) l’art. 12, par. 1, lettere da a) a e) e par. 2, relativo ai servizi di “giustizia riparativa”: tali norme dispongono l’obbligo di agevolare il rinvio a tali servizi, salvo il principio per cui gli stessi debbono essere attivati solo se ciò corrisponda all’interesse della vittima. A quest’ultima, fra l’altro, deve essere riconosciuto il diritto, prima di consentire a partecipare al procedimento stesso di giustizia riparativa, ad essere informata in modo completo ed obiettivo in merito a tale procedimento e al suo esito, oltre che in merito all’esecuzione di un eventuale accordo. Il ricorso ai predetti servizi di giustizia riparativa, inoltre, deve essere subordinato al riconoscimento, da parte dell’autore del reato, dei fatti essenziali del caso, oltre che alla volontarietà di ogni accordo raggiunto in seno a tale procedimento e alla “riservatezza” di ogni discussione non pubblica verificatasi nel suo ambito; 9) l’art. 20, lett. a), che impone di ascoltare la vittima del reato senza indebito ritardo, rispetto al momento in cui essa stessa abbia sporto denuncia ad un’Autorità competente; 10) l’art. 23, par. 2, lettere da a) a d), per cui l’audizione della vittima, riconosciuta portatrice di “specifiche” esigenze di protezione, deve svolgersi in locali appositi o adattati allo scopo, da parte o per il tramite di operatori formati a tale scopo e sempre da parte della stessa persona, a meno che ciò contrasti con la “buona amministrazione della giustizia”. In particolare, l’audizione della vittima di violenza sessuale, di genere o relativa alle relazioni strette, deve essere svolta da persona dello stesso sesso. La Commissione precisa, infine, che ex art. 27, par. 1 della Direttiva in questione, le norme che attuano la stessa - comprensive di quelle specificatamente enunciate sopra - dovevano essere adottate, da tutti gli Stati UE, entro il 16/11/2015 e che, a tutt’oggi, non risultano essere state emesse dalle competenti Autorità italiane.

Stato della Procedura

Il 26 luglio 2019 è stata comunicata una messa in mora, ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 4 – Giustizia**Procedura di infrazione n. 2019/2033 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata ottemperanza della Direttiva 2013/40/UE relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione, che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio pacchetto”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

La Commissione europea ritiene non correttamente recepiti, in Italia, i seguenti articoli della Direttiva 2013/40/UE sugli attacchi ai sistemi di informazione: A) l'art. 7 della predetta impone, ai legislatori interni di ciascuno Stato UE, di qualificare come “reati” i comportamenti “intenzionali” consistenti nella realizzazione, o in varie forme di procacciamento o di messa a disposizione, di “programmi per computer” o strumenti di accesso a sistemi di informazione anche telematici, ove gli stessi comportamenti siano realizzati “senza diritto”, nonché con l'intenzione di utilizzare i mezzi predetti per commettere uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 6 della Direttiva stessa. In Italia, detto art. 7 è stato recepito con l'istituzione dei “reati” di cui agli artt. 615 quater e 615 quinquies del Codice penale. Quanto ad esso art. 615 quater c.p., la Commissione rileva che lo stesso sanziona, come reato, l'acquisto e varie forme di trasferimento - senza diritto e allo scopo di lucro o di danneggiamento - di strumenti idonei all'“accesso” a sistemi informatici protetti da misure di sicurezza, ma non anche di strumenti pertinenti alla commissione del reato di “intercettazione illecita”, ad onta dell'art. 6 della Direttiva. Simmetricamente, la Commissione osserva che l'art. 615 quinquies persegue, quali reati, vari comportamenti aventi ad oggetto “programmi informatici, apparecchiature e dispositivi”, in quanto compiuti “allo scopo” di “danneggiare” illecitamente sistemi informatici o telematici o di “interromperne” il funzionamento. Tuttavia, in contrasto con l'art. 6 della Direttiva, lo stesso art. 615 quinquies non persegue i medesimi comportamenti, ove finalizzati alla realizzazione del reato di “intercettazione illecita”; B) l'art. 9, par. 2, di essa Direttiva impone, al legislatore di ogni Stato UE, di sanzionare i reati, indicati agli artt. 3-7 della Direttiva stessa, con un massimo di pena detentiva non inferiore a due anni: al riguardo, la Commissione osserva che tali norme sono state osservate per le ipotesi di reato, di cui alla Direttiva, trasposte dall'art. 615 quinquies c.p., ma non per quelle trasposte dall'art. 615 quater c.p.; C) l'art. 12, par. 1, lett. b), della Direttiva attribuisce, ad ogni Stato UE, la giurisdizione sul proprio “cittadino” che abbia commesso, pur in territorio estero, un reato compreso tra quelli istituiti dagli articoli 3- 8 della Direttiva stessa. Al riguardo, l'art. 9, co. 1°, c.p. stabilisce che il cittadino italiano soggiaccia alla giurisdizione italiana, ove all'estero commetta un reato sanzionato, dalla normativa italiana, con l'ergastolo o con una pena detentiva non inferiore, nel “minimo”, a “tre anni”: ora, poichè la normativa italiana sanziona con pena detentiva, “inferiore” nel “minimo” a tre anni, “tutti” i reati ex artt. 3-8 della Direttiva, essa finisce per escludere dalla giurisdizione nazionale il cittadino italiano che, all'estero, abbia commesso uno dei crimini in questione. Ciò, ad onta di quanto richiesto dalla Direttiva.

Stato della Procedura

Il 25 luglio 2019 è stata comunicata una messa in mora, ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 5 – Giustizia**Procedura di infrazione n. 2018/2335** – ex art. 258 del TFUE.

“Mancata ottemperanza alla Direttiva UE 2011/93”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia**Violazione**

La Commissione europea ritiene che l'ordinamento italiano non abbia correttamente recepito le seguenti norme della Direttiva 2011/93/UE, circa i reati sessuali nei confronti dei minori: A) per l'art. 2, lett. c), p. iii), il reato di “pornografia minorile” sussiste sia ove la condotta descritta si rivolga ad un “minore” di età, sia ove assuma per destinataria una persona che “sembri un minore”, laddove l'art. 600 ter del codice penale italiano prevede tale reato solo se l'agente operi nei confronti di minori e non di persone “che sembrano” tali; B) per l'art. 9, lett. f), è “circostanza aggravante”, quanto ai reati ex articulis da 3 a 7 della Direttiva, il fatto che l'autore del reato, “deliberatamente o per negligenza”, abbia messo in pericolo la vita del minore. L'Italia non ha recepito tale aggravante, ritenendola assorbita nella generale figura del “tentativo” di un delitto (e, quindi, del “tentativo” del delitto specifico di “omicidio”). La Commissione replica che il “tentativo” di un delitto, in Italia, sussiste solo ove l'autore agisca “con l'intenzione” di realizzare tale delitto e non già ove rischi di realizzarlo per “negligenza”, con il che l'Italia, in deroga alla Direttiva, applicherebbe una pena più grave solo quando l'autore del reato “abbia voluto” porre a rischio la vita del minore e non, anche, ove abbia generato tale rischio per “colpa”; C) l'art. 10, par. 1, impone che la persona, condannata per i reati ex articulis da 3 a 7 della Direttiva, sia interdetta da attività professionali implicanti contatti diretti e regolari con minori. In Italia, l'art. 609 nonies del c.p. ha indebitamente esentato, da tale interdizione, i condannati per il reato di “pornografia minorile” (artt. 600 ter e 800 quater c.p.); D) per l'art. 11, deve essere consentito il “sequestro” e la “confisca”, oltre che dei “proventi” dei reati di cui agli artt. 3, 4 e 5 della Direttiva, anche degli “strumenti” utilizzati per commetterli: invece, nel diritto italiano, l'art. 600 septies c.p. non solo esclude tali “strumenti” dall'applicazione della “confisca” ma, circa i reati ex artt. 600 ter e 600 quater c.p. (produzione e detenzione di materiale pedopornografico), esclude finanche la confiscabilità dei “proventi” dei medesimi; E) l'art. 15, par. 1, stabilisce che le indagini e l'azione penale, relativi ai reati ex articulis da 3 a 7 della Direttiva, non siano subordinate alla querela o alla denuncia della vittima. In Italia, invece, ex artt. 609 bis, ter, quater e septies, e 330 (c.p.), risulta che i reati di “abuso sessuale”, attuativi delle ipotesi ex articulis da 3 a 7 della Direttiva, non sono procedibili d'ufficio; F) l'art. 15, par. 2 impone, alle normative nazionali, di disporre in modo che i reati sessuali contro i minori, previsti dalla Direttiva in questione, siano perseguibili per un congruo periodo dopo che la vittima ha raggiunto la maggiore età. Tale norma sarebbe vanificata dalle norme italiane che, circa i reati previsti dalla Direttiva, stabiliscono che la “prescrizione” dei medesimi duri al massimo 10, 20 o 24 anni, non si arresti in pendenza del procedimento giudiziario e inizi a decorrere dalla commissione del reato stesso; G) inattuati, in Italia, anche gli artt. 18, par. 3, sull'accesso della vittima, che con fondato motivo si ritenga un minore, al sistema di sostegno ex artt. 19 e 20 della Direttiva, nonché l'art. 20, par. 3, lett. e), sulla limitazione delle “audizioni” processuali dei minori stessi.

Stato della Procedura

Il 25 gennaio 2019 è stata comunicata una messa in mora, ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura

Lavoro e affari sociali

PROCEDURE INFRAZIONE LAVORO E AFFARI SOCIALI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2020/0066	Mancato recepimento della Direttiva UE 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea Cogeca, la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea Europêche Testo rilevante ai fini del SEE	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2014/4231	Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico	MMC	Sì	Variazione di stadio (da MM a MMC)
Scheda 3 2013/4199	Non conformità della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (riforma delle pensioni) con la Direttiva 79/7/CEE relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale	MMC	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Lavoro e affari sociali**Procedura di infrazione n. 2020/0066** – ex art. 258 del TFUE.

“Mancato recepimento della Direttiva UE 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, recante attuazione dell’accordo relativo all’attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell’Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell’Unione europea Cogeca, la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l’Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell’Unione europea Europêche. Testo rilevante ai fini del SEE”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Violazione

La Commissione europea ritiene che la Repubblica italiana non abbia ancora trasposto, nel proprio ordinamento interno, la Direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, recante attuazione dell’accordo relativo all’attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell’Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell’Unione europea Cogeca, la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l’Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell’Unione europea Europêche. Testo rilevante ai fini del SEE.

Ai sensi dell’art. 4 di detta Direttiva (UE) 2017/2398, ogni Stato UE deve adottare, entro la data del 15 novembre 2019, tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative adeguate al recepimento della medesima nel proprio ordinamento interno. Tali misure, una volta adottate, debbono essere immediatamente comunicate alla Commissione.

Poiché le misure suddette non le erano state ancora comunicate, la Commissione concludeva che la Direttiva di cui si tratta non era stata ancora recepita nell’ordinamento nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 23 gennaio 2020 è stata formulata una messa in mora, ai sensi dell’art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva in questione mediante il Decreto Legislativo n. 39 dell’11 maggio 2020.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 2 – Lavoro e affari sociali**Procedura di infrazione n. 2014/4231** – ex art. 258 del TFUE.

“Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali**Violazione**

La Commissione UE ritiene che l'Italia abbia violato le clausole 4 e 5 dell'“Accordo quadro” allegato alla Dir. 1999/70/CE, in base al quale lo schema del lavoro “a tempo determinato” (detto anche “a termine”) può essere utilizzato - in quanto meno vantaggioso per il lavoratore di quello “a tempo indeterminato” - solo per coprire esigenze aziendali straordinarie ed occasionali. Talvolta, tuttavia, i datori di lavoro stipulano, con i lavoratori, una serie di successivi contratti “a termine” aventi ad oggetto le stesse prestazioni e intervallati da periodi più o meno brevi – anziché un unico contratto di impiego “a tempo indeterminato” – al mero scopo “abusivo” di concedere al dipendente minori tutele, rispetto a quelle garantite dall'impiego “permanente”. Onde porre dei limiti a tale utilizzo “abusivo” del contratto di “lavoro a termine”, la clausola 5 di detto “Accordo quadro” ne ammette la reiterazione, con lo stesso lavoratore, solo in presenza di “almeno una” delle seguenti condizioni: 1) presenza di “ragioni obiettive” per ogni rinnovo; 2) determinazione della durata massima del totale dei rinnovi; 3) determinazione del numero massimo di rinnovi consentiti. In Italia, gli artt. 19 e 21 del D. Lgs. 81/2015 (Job Act) ammettono il rinnovo dei contratti/rapporti di lavoro a termine, di regola, solo laddove il totale della durata degli stessi non superi i 24 mesi e, altresì, i rinnovi successivi non siano più di 4. Il legislatore italiano sembra, pertanto, avere osservato i limiti previsti dalla clausola 5 del succitato “accordo quadro”: tuttavia, la Commissione osserva che, in Italia, diverse categorie di lavoratori risultano ancora prive di tutela circa il rinnovo abusivo del contratto a termine, come di seguito rappresentato: 1) il “personale scolastico” è escluso per legge dal “job act” e quindi risulta reiteratamente riassumibile “a termine” senza condizioni; 2) invece, il Job act (artt. 19 e ss.) ed altra normativa nazionale (art. 36 del D. Lgs. 165/2001) tutelano, contro il rinnovo abusivo del contratto di lavoro a termine, il “personale sanitario”: questo, tuttavia, continua ad essere replicatamente assunto a tempo determinato, presso alcune ASL, in violazione dei limiti legali; 3) il “personale amministrativo e tecnico” degli istituti riuniti sotto la sigla “AFAM” è escluso dal Job act e risulta, per legge, riassumibile a termine senza condizioni (art. 7 della L. 508/1999); 4) altrettanto è stabilito - vedi l'ultima frase del co. 3 bis dell'art. 29 del D. Lgs. 81/2015 – per il personale “stagionale” delle fondazioni lirico/sinfoniche; 5) i lavoratori delle università e degli enti pubblici di ricerca (L. 240/2010) sono riassumibili a termine, per legge, solo nel rispetto di tutte e tre le condizioni ex clausola 5 dell'accordo quadro, ma il legislatore interno non ha previsto alcuna sanzione per la violazione di tali condizioni; 6) il personale delle aziende demaniali, agricole e forestali è riassumibile a termine solo in ragione della “stagionalità” dei servizi espletati ad ogni assunzione (estinzioni di incendi, potatura delle piante ed altri tipici solo di certi periodi dell'anno), quindi solo in presenza delle “ragioni obiettive” che rappresentano una delle condizioni ex clausola 5 dell'“accordo quadro”. Risulta, tuttavia, che molti dei lavoratori succitati, pur formalmente assunti a termine per eseguire attività “stagionali”, di fatto “continuano” ad essere utilizzati ben oltre il periodo climatico di riferimento, per eseguire altre attività di natura non stagionale; 7) anche i “vigili del fuoco discontinui” sono, per la normativa italiana, riassumibili reiteratamente a termine senza condizioni; 8) atteso che i limiti al rinnovo del contratto/rapporto di “lavoro a termine” sono stabiliti da norma UE, anche il diritto al risarcimento dei danni, conseguenti alla violazione di detti limiti, si ritiene sancito dall'ordinamento UE e, come tale, deve essere tutelato integralmente dai legislatori nazionali. Per converso, la normativa italiana dispone che: a) il lavoratore del settore “pubblico” venga risarcito solo se dimostra, in concreto e senza avvalersi di presunzioni, che la violazione dei limiti predetti gli ha fatto perdere

un'occupazione alternativa migliore", il che costituisce una difficoltà probatoria quasi insuperabile; b) l'art. 28 del D. Lgs. 81/2015 attribuisce invece, al lavoratore "privato" riassunto a termine in deroga ai limiti stabiliti, due rimedi cumulativi entrambi carenti: un risarcimento solo "forfettario" e quindi non esteso all'ulteriore pregiudizio subito in concreto dallo stesso lavoratore e, altresì, una trasformazione del rapporto a termine, in uno a tempo indeterminato, decorrente solo dall'ultimo contratto/rapporto a termine e, quindi, non comprensiva degli scatti di anzianità maturati nei contratti/rapporti "a termine" precedenti; 9) le avvenute assunzioni "a tempo indeterminato" di personale pubblico "della pubblica istruzione" e degli "enti pubblici di ricerca", già assunto reiteratamente "a termine" in precedenza, non hanno considerato, di tali precedenti contratti/rapporti "precari", gli "scatti di anzianità" che ne sarebbero derivati ai lavoratori stessi. Ciò contrasta con la clausola 4 del medesimo "accordo quadro", per la quale il lavoratore "a termine" ha diritto alle stesse "condizioni di impiego" (come la "retribuzione") riservate ad un lavoratore "a tempo indeterminato" oggettivamente "comparabile"; 10) i "lavoratori a termine" degli enti pubblici di ricerca italiani, durante il contratto a termine, godono di minori diritti rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, in ordine non solo al trattamento economico ma anche alla partecipazione alla nomina dei rappresentanti sindacali nell'ambito lavorativo, il tutto in contrasto con la sopra citata clausola 4 dell'accordo quadro; 11) i lavoratori "a termine" costituiti dalla categoria dei "vigili del fuoco a tempo determinato discontinui" sono privati, dalla legge italiana, di diverse prerogative spettanti per converso ai vigili del fuoco "di ruolo": i primi, infatti, non godono degli "scatti di anzianità" e di alcune indennità aggiuntive (indennità di anzianità, assegno di specificità e indennità di rischio), essendo altresì estromessi da alcuni vantaggi previdenziali come "l'indennità di rischio". Al riguardo, la Commissione ritiene tali disparità di trattamento incompatibili con la succitata clausola 4 dell'accordo quadro, invitando le autorità italiane a fornire la giustificazione dell'"oggettiva necessità" di ciascuna di esse (come ammesso anche dalla stessa clausola, quale esimente all'imperativo della "parità di trattamento")

Stato della Procedura

Il 3 dicembre 2020 è stata notificata all'Italia una messa in mora complementare, ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La UE chiede: che le norme italiane, che pongono limiti ai successivi contratti di lavoro "a termine" con gli stessi lavoratori, siano estese ai settori "esclusi" dall'art. 29 del D. Lgs. 81/2015; che si ponga fine alla prassi di riassumere indiscriminatamente "a termine" i lavoratori, nei settori in cui essa sopravvive malgrado i divieti del legislatore nazionale; che ai lavoratori pubblici e privati, già riassunti reiteratamente "a termine" in violazione dei limiti posti dal legislatore nazionale al rinnovo di tale tipo di contratto, venga corrisposto un risarcimento "integrale" dei danni subiti e non "forfettario" o sottoposto ad oneri probatori insormontabili; che i lavoratori "a termine" vengano equiparati, quanto alle condizioni di impiego e soprattutto con riferimento al trattamento retributivo e previdenziale, ai lavoratori "a tempo indeterminato" oggettivamente comparabili

Scheda 3 – Lavoro e affari sociali**Procedura di infrazione n. 2013/4199** - ex art. 258 del TFUE

“Legge 214/2011 sulla riforma pensionistica e la sua compatibilità con la normativa UE”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.**Violazione**

La Commissione europea ritiene che l'art. 24, co. 10, del Decreto Legge convertito con L. 22/12/11, n. 214 – circa i requisiti contributivi richiesti per accedere alla pensione “anticipata”, cioè alla pensione percepibile dal lavoratore ancor prima di raggiungere l'età richiesta per la pensione di “vecchiaia” - sia incompatibile con l'art. 4 della Direttiva 79/7/CEE. A tal riguardo, si precisa che il predetto art. 24 del già citato Decreto Legge consente, alle lavoratrici, di accedere alla pensione suddetta in forza di un numero di anni contributivi inferiore, di un anno, a quello richiesto per l'uomo. Con l'iniziale “messa in mora”, la Commissione riteneva tale differenza di trattamento compatibile con la normativa UE e, in particolare, con la Dir. 22/12/11, n. 214 (sopra citata), ove riferita ai lavoratori del settore privato. Per converso, lo stesso regime pensionistico, ove applicato ai lavoratori del settore pubblico, sarebbe stato, per la Commissione, contrario ad un'altra Direttiva, segnatamente all'art. 5 della Dir. 2006/54/CE. Detto articolo, infatti, vieta di diversificare, a seconda del sesso dell'avente diritto, le condizioni di accesso al godimento delle pensioni “professionali”, quali sarebbero state, secondo la Commissione, le pensioni “anticipate” in questione qualora corrisposte ai dipendenti delle pubbliche Amministrazioni e di altri organismi pubblici. Le Autorità italiane hanno contestato tale posizione, dimostrando la natura “generale” e non “professionale” del trattamento pensionistico “anticipato” dei lavoratori pubblici. Significative, al riguardo, le considerazioni per cui: 1) come dall'art. 21 della L. 22/12/11, n. 214, a decorrere dall'1/1/12 i dipendenti pubblici non dispongono più di un ente previdenziale specifico, in quanto le funzioni dell'INPDAP sono state assorbite dall'INPS, che attualmente vanta una competenza previdenziale “generale”; 2) con la L. 08/08/95 n. 335, la pensione di tutti i lavoratori, compresi quelli pubblici, non viene più calcolata in riferimento alle retribuzioni percepite alla fine dell'attività lavorativa, ma in rapporto ai contributi versati nel corso di tutta la vita lavorativa dell'avente diritto (sistema “contributivo”). La Commissione ha finito per consentire con le Autorità italiane, ritenendo attualmente anch'essa che le pensioni anticipate spettanti ai dipendenti pubblici non siano parte di un regime pensionistico “professionale” ma “legale”. Quindi, ad esse non è applicabile il divieto di discriminazione sancito dal predetto art. 5 della Dir. 2006/54/CE, il quale si riferisce solo alle pensioni “professionali”. Tuttavia, la Commissione argomenta che, se alla fattispecie in oggetto è corretto applicare la Direttiva 79/7/CEE (trattandosi di regime pensionistico “legale”), quest'ultima contiene in essa delle prescrizioni tali da stigmatizzare, nuovamente, la differenza di trattamento tra uomini e donne in materia di pensione “anticipata”. Precisamente, l'art. 1 di tale Dir. 79/7/CEE indica, come scopo di questa, l'attuazione del principio di parità tra uomini e donne in materia di “sicurezza sociale” (nozione nella quale rientrano le “pensioni”). Coerentemente, l'art. 5 impone a ciascuno Stato UE di abolire le norme contrarie al principio della “parità di trattamento”.

Stato della Procedura

Il 20 novembre 2015 è stata inviata una messa in mora complementare, ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Ove fosse posticipato, anche per le donne, l'accesso alla pensione “anticipata”, si produrrebbe l'effetto finanziario positivo, per il bilancio dello Stato, di una diminuzione della spesa pubblica.

PAGINA BIANCA

Libera prestazione dei servizi e stabilimento

PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2020/4118	Contrasto con il diritto europeo della legislazione nazionale in materia di assegnazione e durata delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali per attività ricreative e turistiche (c.d. "concessioni balneari")	MM	Sì	Nuova procedura
Scheda 2 2020/0444	Mancato recepimento della direttiva UE 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni	MM	No	Nuova procedura
Scheda 3 2018/2374	Presunta violazione degli obblighi imposti dalla Direttiva sui servizi 2006/123/CE, dalla Direttiva sulle qualifiche professionali 2005/36/CE, nonché dal Regolamento UE n. 910/2014 eIDAS relativamente allo sportello unico nazionale	MM	No	Stadio invariato
Scheda 4 2018/2295	Non conformità alla Direttiva 2005/36/UE quale modificata dalla Direttiva 2013/55/UE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali	PM	No	Stadio invariato
Scheda 5 2018/2175	Non conformità alla Direttiva 2013/55/UE sul riconoscimento delle qualifiche professionali	PM	No	Stadio invariato
Scheda 6 2011/2026	Normativa italiana in materia di concessioni idroelettriche	2° MMC	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Procedura di infrazione n. 2020/4118 – ex art. 258 del TFUE.**

“Contrasto con il diritto europeo della legislazione nazionale in materia di assegnazione e durata delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali per attività ricreative e turistiche (c.d. “concessioni balneari”)”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del turismo

Violazione

La Commissione europea contesta all'Italia la violazione dell'art. 12 della Direttiva 2006/123/CE (c.d. “Direttiva servizi”) e dell'art. 49 TFUE, in relazione alla assegnazione e durata delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali per attività ricreative e turistiche (c.d. “concessioni balneari”).

L'art. 12 della “Direttiva servizi” è rubricato “Selezione tra diversi candidati”

Al par. 1 dispone: “Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento”.

Al par. 2 dispone: “Nei casi di cui al paragrafo 1 l'autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami.”

L'art. 49 del TFUE, invece, sancisce il principio della “libertà di stabilimento”. Nella specie, lo stesso dispone come segue:

Par. 1 “Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro”.

Par. 2” La libertà di stabilimento importa l'accesso alle attività autonome e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell'articolo 54, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali”.

A seguire, si rappresenta la situazione esistente in Italia quanto alla disciplina delle “concessioni” di beni demaniali, marittimi, lacuali e fluviali, per l'esercizio di attività turistico-ricreative: le concessioni già esistenti quando è entrato in vigore il D. L. n. 194/2009 sono state, dall'art. 1, co. 18 di esso decreto, prorogate automaticamente fino al 31/12/2015. Quindi, l'art. 34 duodecies del D. L. n. 179/2012 le ha ulteriormente prorogate, automaticamente, fino al 31/12/2020. Nel frattempo, il 14/07/2016, la Corte di Giustizia UE dichiarava (cause riunite C-458/14 e C-67/15) che le succitate proroghe automatiche contrastavano con l'art. 49 TFUE e l'art. 12, co. 2, della Dir. 2006/123/CE:

Più di recente, l'art. 1, commi 682 e 683, della Legge di bilancio per il 2019 (entrata in vigore l'01/01/2019), ha previsto che le concessioni di beni demaniali marittimi – in scadenza entro il 31 dicembre 2020 - siano prorogate per la durata ulteriore di 15 anni a decorrere dal 1° gennaio 2019. Infine, il D. L. 104/2020 ha esteso anche alle concessioni di beni demaniali lacuali e fluviali e a quelle per la nautica da diporto, la succitata proroga automatica di 15 anni a decorrere dall' 01/01/2019.

Ora: la Commissione ritiene che la disciplina nazionale relativa alla assegnazione e alla durata delle c.d. concessioni balneari contrasti: 1) con il predetto art. 12 della “Direttiva servizi”; nonché 2) con l'art. 49 del TFUE

Stato della Procedura

Il 3 dicembre 2020 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell'art. 258 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 2 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Procedura di infrazione n. 2020/0444** – ex art. 258 del TFUE.

“Mancato recepimento della direttiva UE 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un test della proporzionalità prima dell’adozione di una nuova regolamentazione delle professioni”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico

Violazione

La Commissione europea rileva che non sarebbe stata ancora recepita, nell’ambito dell’ordinamento interno italiano, la Direttiva UE 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un test della proporzionalità prima dell’adozione di una nuova regolamentazione delle professioni.

Ai sensi dell’art. 13 di tale Direttiva, gli Stati membri pongono in essere tutti i provvedimenti normativi, regolamentari e amministrativi, necessari al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro e non oltre il 30 luglio 2020. Di tali provvedimenti, gli stessi Stati UE debbono dare immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché tali provvedimenti non sono stati ancora portati a sua conoscenza, la Commissione ne deriva che i medesimi non sarebbero ancora stati adottati e, pertanto, che la Direttiva in questione non sarebbe stata ancora attuata nell’ordinamento nazionale italiano.

Stato della Procedura

In data 7 ottobre 2020 è stata decisa l’emissione di una messa in mora, ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Si precisa che, in data 18 febbraio 2021, la presente procedura è stata archiviata.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 3 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Procedura di infrazione n. 2018/2374** – ex art. 258 del TFUE.

“Presunta violazione degli obblighi imposti dalla Direttiva sui servizi 2006/123/CE”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico**Violazione**

La Commissione europea ritiene violati, in Italia, alcuni articoli delle Direttive 2006/123/CE (“Direttiva servizi”) e 2005/36/CE (relativa al riconoscimento delle “qualifiche professionali”), nonché del Regolamento n. 910/2014 (Regolamento eIDAS). In primo luogo, l'Italia non ha recepito, nel diritto interno, i par. 2, 3 e 4 dell'art. 57 della Dir. 2005/36/CE, i quali impongono agli Stati UE di garantire che le informazioni circa le attività professionali, ex par. 1, siano accessibili “on line” direttamente dal sito degli “sportelli unici” di cui alla “Direttiva servizi”, nonché l'art. 57 bis, par. 4, della Dir. 2005/36/CE, che impone l'esperibilità “on line”, tramite i predetti “sportelli unici”, di tutte le procedure per l'esercizio di una professione in uno Stato UE. Inoltre, l'Italia non avrebbe applicato, di fatto, né l'art. 7, par. 1 e 3, della Dir. 2006/123/CE, né il simmetrico art. 7, all'art. 57, par. 1, della Dir. 2005/36/CE. Infatti, l'art. 57, par. 1 e 3 della “Direttiva servizi” (2006/123/CE), impone agli Stati UE di garantire che i “prestatori di servizi” ed i loro clienti apprendano, tramite i succitati “sportelli unici”, una serie di informazioni, elencate nelle stesse norme, necessarie a consentire ai prestatori il libero esercizio della loro attività economica nello Stato UE e, ai clienti di tale Stato, la scelta consapevole dei loro fornitori di servizi. Simmetricamente, l'art. 57, par. 1, della Dir. 2005/36/CE impone, agli Stati UE, di garantire la conoscibilità “on line”, per i predetti “sportelli unici”, di una serie di informazioni (elencate in esse norme) adeguate a consentire lo svolgimento delle pratiche opportune per accedere all'esercizio, in uno Stato UE, di un'attività professionale, anche, ove ciò sia richiesto, mediante il “riconoscimento” di titoli professionali rilasciati da altri Stati UE. In proposito, la Commissione ha obiettato che: 1) in deroga alle succitate norme della “Direttiva servizi”, il 50% degli “sportelli unici” non fornirebbe “direttamente” le informazioni relative ai “requisiti” richiesti per la prestazione di servizi, limitandosi ad informare della mera possibilità di contattare, all'uopo, gli uffici locali, o imponendo una previa “registrazione” sul loro sito web, onde accedere ai link che rimandano ad altri siti web comunali, contenenti le informazioni di cui si tratta; 2) in deroga alle già citate norme della Dir. 2005/36/CE, detti sportelli unici non fornirebbero informazioni sulle Autorità interne competenti per le professioni “regolamentate”, essendo dunque di ostacolo, al riguardo, all'espletamento delle procedure di “riconoscimento” dei titoli transfrontalieri in possesso degli utenti. L'Italia, altresì, non avrebbe attuato il combinato disposto degli artt. 6, par. 1, 8, della “Direttiva servizi” e 57 bis della Dir. 2005/36/CE: esso impone agli Stati UE di garantire che tutte le procedure e le formalità, necessarie per essere autorizzati alla prestazione di servizi o all'esercizio di una professione in uno Stato UE, siano espletabili interamente “on line”, da connessione remota e per il tramite del sito web dei predetti “sportelli unici”. Al riguardo, si obietta che in Italia, tramite i siti web degli “sportelli unici”, non sarebbe possibile espletare né le procedure volte ad ottenere le autorizzazioni per la prestazione di servizi, né quelle volte ad ottenere il “riconoscimento” dei titoli professionali transfrontalieri.

Stato della Procedura

Il 6 giugno 2019 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell'art. 258 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 4 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Procedura di infrazione n. 2018/2295** – ex art. 258 del TFUE.

“Non conformità alla Direttiva 2005/36/UE quale modificata dalla Direttiva 2013/55/UE”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute; Ministero Pubblica Istruzione**Violazione**

La Commissione europea ritiene che il D. Lgs. n. 206/2007 non abbia recepito le seguenti norme della Direttiva 2005/36/UE sul “riconoscimento delle qualifiche professionali”: 1) l’art. 2, par. 1, ult. co., che “riconosce” le “qualifiche professionali” intitolate a cittadini di altri Stati UE e rilasciate in uno di tali Stati; 2) l’art. 5, par. 1, ult. frase, per il quale uno Stato UE può vietare l’esercizio occasionale di una professione, ad un cittadino transfrontaliero che non abbia già lavorato in altri Stati UE per il periodo indicato dalla stessa norma, “solo” laddove, per l’ordinamento del primo Stato, la professione in oggetto sia “non regolamentata”; 3) l’art. 5, par. 2, per il quale il controllo sui lavoratori “temporanei” è ammesso esclusivamente in caso di “fondato dubbio” che il prestatore lavori non temporaneamente, ma stabilmente; 4) l’art. 5, par. 3, il quale sottopone il cittadino di uno Stato UE, che esegua servizi temporanei in un altro Stato UE, soltanto alle norme, di quest’ultimo Stato, “direttamente connesse” alla sua qualifica professionale; 5) l’art. 7, par. 1, laddove non prevede che - nella dichiarazione preventiva da presentarsi, allo Stato UE ospitante, da un prestatore transfrontaliero spostantesi per la prima volta da uno Stato UE all’altro - debba essere descritta la prestazione da svolgersi; 6) l’art. 7, par. 4, laddove limita il controllo, su un trasfrontaliero che esegue in uno Stato UE il “primo” servizio attinente alla sicurezza o alla sanità pubbliche, ai soli casi in cui sussista il rischio, effettivo, di grave pregiudizio alla salute o alla sicurezza del destinatario del servizio; 7) l’art. 8, per il quale lo Stato UE, “ospitante” un prestatore di servizi stabilito in un altro Stato UE, può richiedere a quest’ultimo le informazioni, di cui all’art. 14, “solo” ove sussistano “giustificati dubbi”; 8) l’art. 23, par. 1, laddove menziona anche la professione di “ostetrica” tra le qualifiche mediche le quali, quand’anche non elencate dall’allegato V alla Direttiva, possono comunque essere “riconosciute” dagli Stati UE diversi da quelli che le hanno rilasciate, alle condizioni indicate dalle stesse norme in questione; 9) il co. 2°, ult. frase, del par. 2 dell’art. 25 (Dir. 2005/36/CE), il quale stabilisce che la formazione medica pratica comporti la “partecipazione personale”, da parte del candidato specialista, alle attività e responsabilità dei servizi in questione; 10) l’art. 28, par. 3, (Dir. 2005/36/UE), per il quale il corso di formazione pratica, in medicina generale, può essere ridotto ad un anno solo alle condizioni di cui allo stesso articolo; 11) l’art. 28, par. 4, laddove il medesimo riferisce le sue prescrizioni non già ai “chirurghi” – come vuole la legge italiana - ma più aspecificamente ai “medici”; 12) il combinato disposto dell’allegato VII e dell’art. 50, par. 1, per il quale uno Stato UE può richiedere al cittadino transfrontaliero, che voglia ottenere il “riconoscimento” di una sua qualifica professionale ottenuta in un altro Stato UE, “esclusivamente” i documenti indicati dallo stesso VII; 13) l’art. 50, par. 3, (Dir. 2005/36/UE), per il quale – laddove, presso uno Stato UE, operi un professionista con una qualifica professionale rilasciata da un altro Stato UE, a seguito di una formazione compiuta anche in parte in un terzo Stato UE – il primo Stato UE può “chiedere informazioni” solo in caso di “fondato dubbio”.

Stato della Procedura

Il 27 novembre 2019 è stato inviato un parere motivato, ai sensi dell’art. 258 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 5 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Procedura di infrazione n. 2018/2175 – ex art. 258 del TFUE**

“Non conformità alla Direttiva 2013/55/UE sul riconoscimento delle qualifiche professionali”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

La Commissione europea rileva che, in Italia, rimarrebbe sotto diversi profili inattuata la Direttiva 2005/36/CE come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE, che individua quali condizioni debbono sussistere affinché uno Stato UE - il quale consente l'accesso ad alcune professioni solo ai titolari di un certificato, diploma, o qualsivoglia altro titolo (c.d. professioni “regolamentate”) – sia obbligato a riconoscere come idonei a tali professioni, sul suo territorio, i titoli che abilitano all'esercizio delle stesse in altri Stati UE. L'Italia ha attuato le modifiche, apportate alla Dir. 2005/36/CE dalla Dir. 2013/55/UE, tramite il D. Lgs. n. 206/2007. Di seguito, alcuni rilievi della Commissione: l'Italia non avrebbe osservato l'obbligo (ex art. 59, par. 1, della Direttiva) di aggiornare regolarmente, presso la “Banca dati delle professioni regolamentate”, l'elenco delle “professioni regolamentate” esistenti nel suo ordinamento; l'Italia non avrebbe fornito l'elenco completo delle specifiche professioni regolamentate per le quali si è riservata, come concesso dall'art. 7, par. 4, di “verificare” la compatibilità dei titoli transfrontalieri con le esigenze generali della salute e della sanità pubblica, né, riguardo ad alcune di tali professioni, avrebbe precisato le ragioni per cui la mancata verifica pregiudicherebbe le suddette esigenze; l'Italia avrebbe omesso di informare la Commissione, nei modi prescritti dalla Direttiva, circa i requisiti - richiesti dall'ordinamento nazionale per l'accesso ad una certa professione regolamentata - che fossero o non pertinenti a tutelare le esigenze attinenti a tale esercizio, o che, pur essendo coerenti con esse, imponessero dei sacrifici “eccessivi” agli esercenti dette professioni (c.d. “proporzionalità” di detti requisiti); l'Italia, oltre a non osservare tale obbligo di notifica, continuerebbe a richiedere, ai titolari delle specifiche “professioni regolamentate” dell’“agente immobiliare” e dell’“avvocato”, dei requisiti sia “sproporzionati”, che “discriminatori” (ad onta dell'art. 59, par. 3), che lesivi della “libertà di stabilimento” ex art. 49 del TFUE. Infatti, all'agente immobiliare è vietato l'esercizio di qualsiasi altro tipo di attività (art. 5, co. 3, della L. 39/1989), pur osservando, la UE, che l'imparzialità del predetto sarebbe ugualmente garantita tramite il divieto, meno dirompente, di interdirlgli l'esercizio delle sole attività rispetto alle quali sussista, in concreto, uno specifico conflitto di interessi. Il divieto generalizzato previsto dalla legge italiana, inoltre, lede la libertà economica dell'operatore, sancita dall'art. 49 TFUE. Inoltre: l'art. 2 del Decreto 47/2016 dispone che, dopo 5 anni dall'iscrizione di un avvocato all'Albo professionale, si verifichi che il predetto abbia trattato, ogni anno, almeno 5 affari “giudiziali” in Italia, a pena di cancellazione dall'Albo predetto. La UE osserva che un tale requisito, la cui mancanza comporta una sanzione grave come la predetta, è “sproporzionato” rispetto allo scopo che intende perseguire, che è quello di garantire un minimo di effettività all'esercizio professionale. Esso requisito, infatti, imponendo agli avvocati di esercitare soprattutto in Italia, viola la “libertà di stabilimento” ex art. 49 TFUE, in ragione della quale i “prestatori di servizi” dei veri Paesi UE sono liberi di stabilirsi ed operare in tutti gli altri Stati UE.

Stato della Procedura

Il 7 marzo 2019 è stato inviato un parere motivato, ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 6 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Procedura di infrazione n. 2011/2026** – ex art. 258 del TFUE

“Normativa italiana in materia di concessioni idroelettriche”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico**Violazione**

La Commissione europea ritiene contrastare - con l'art. 12 della Direttiva 2006/123/CE e con l'art. 49 del TFUE - l'art. 37 del Decreto Legge 22/06/12, n. 83 (convertito in L. 07/08/12, n. 134), l'art. 1 bis della Legge Provincia di Trento, n. 4/1998 e, infine, l'art. 19 bis della Legge Provincia di Bolzano, n. 7/2006. Il succitato art. 49 TFUE comporta che le imprese di uno Stato UE possano, in ogni altro Stato della stessa Unione, ubicare una qualsivoglia stabile organizzazione, alle medesime condizioni in cui ciò è consentito alle imprese interne del secondo Stato. L'obbligo, per ogni Stato UE, di applicare una tale uniformità di trattamento, implica di conseguenza che: 1) le Amministrazioni dello stesso Stato, ove vogliano affidare ad un operatore un appalto o una concessione di rilevante valore economico, debbano scegliere tale affidatario mediante una “pubblica gara”. Quest'ultima, infatti, è strutturata in modo da garantire che l'assegnatario del contratto si identifichi nel titolare dell'offerta più conveniente al pubblico interesse, anche se non ha la nazionalità dello stesso Stato UE committente ma quella di un altro Stato UE; 2) i suddetti appalti e concessioni non possano essere automaticamente prorogati, ma, una volta venuti in scadenza, vengano riassegnati mediante una nuova gara pubblica: infatti, con il trascorrere del tempo e il mutamento delle circostanze, il primo affidatario può non essere più portatore dell'opzione più consona al suddetto interesse pubblico. Quanto all'art. 12 della Dir. 2006/123/CE, esso ribadisce l'obbligo di attribuire per pubblica gara i contratti pubblici denominati “concessioni”, aggiungendo che l'affidatario della concessione scaduta non deve conseguire alcun privilegio a seguito della risoluzione del contratto stesso. Per converso, le sopra citate Leggi Provinciali prorogano, di imperio, le concessioni idroelettriche in esse menzionate. Inoltre, la normativa statale di cui al succitato art. 37 del D. L. 22/06/12, n. 83, con la quale il legislatore ha modificato il disposto dell'art. 12 del D. Lgs. 79/1999, prevede una sostanziale proroga automatica - da una durata minima di 2 anni ad una massima, estensibile fino al 31/12/17 - delle concessioni idriche già scadute alla data di entrata in vigore dello stesso Decreto Legge, nonché di quelle in scadenza dopo tale data. Inoltre, il medesimo art. 12 del D. Lgs. 79/1999, nel suo attuale tenore come modificato dal succitato art. 37 del D. L. 22/06/12, n. 83, obbliga l'eventuale “nuovo” concessionario ad acquistare, da quello “uscente”, il ramo di azienda strumentale all'esercizio dell'impresa idroelettrica oggetto della concessione. Ciò, per la Commissione, contrasta con il predetto art. 12 della Dir. 2006/123/CE, il quale, come sopra già sottolineato, nega al concessionario uscente qualsiasi beneficio gli sia attribuito in forza dello scioglimento del contratto di concessione stesso.

Stato della Procedura

Il 7 marzo 2019 è stata inviata una seconda messa in mora complementare, ex art. 258 TFUE. Si precisa che il 26/05/2015 e il 15/10/2015 sono state inviate, alla Commissione, due diverse bozze di una norma modificativa del censurato art. 37 del D. L. 22/06/12, n. 83.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'abrogazione delle norme statuali e provinciali censurate implicherebbe l'annullamento delle attuali concessioni idroelettriche, con elevato rischio di contenziosi con gli attuali affidatari e la conseguente insorgenza di spese legali per l'Amministrazione. Aumento della spesa pubblica.

Salute

PROCEDURE INFRAZIONE SALUTE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2016/2013	Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici	PM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2014/2125	Qualità dell'acqua destinata al consumo umano	PM	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Salute**Procedura di infrazione n. 2016/2013** – ex art. 258 del TFUE.

“Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute**Violazione**

La Commissione europea ritiene che la Direttiva 2010/63/UE, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, non sia stata correttamente trasposta, per molti versi, nell'ordinamento italiano. Si precisa che la normativa italiana di recepimento di tale Direttiva nell'ordinamento nazionale è stata, formalmente, adottata con il Decreto Legislativo n. 26 del 4 marzo 2014. Si sottolinea, ancora, come l'art. 2, par. 1 della suddetta Direttiva ha consentito ad ogni Stato UE di mantenere in vigore, al suo interno, le normative nazionali le quali adottino provvedimenti di tutela, per gli animali di cui sopra, più rigorosi di quelli previsti dalla Direttiva medesima. Ciò sotto condizione che tali normative interne risultassero già vigenti alla data del 9 novembre 2010 (che è quella di entrata in vigore della Direttiva in questione). La Commissione ha ravvisato la non conformità di svariate disposizioni, contenute nel succitato D. Lgs. 26/2014, con le prescrizioni della Direttiva che le prime avrebbero dovuto attuare. In particolare: l'art. 2 (2) della Dir. 2010/63 dispone il divieto, per ogni Stato UE, di ostacolare la fornitura o l'uso di animali allevati o tenuti in un altro Stato UE nel rispetto dei criteri definiti dalla Direttiva stessa, nonché il divieto di ostacolare l'immissione sul mercato nazionale (purché essa avvenga nel rispetto della Direttiva in oggetto) di prodotti derivanti dall'uso di tali animali (sempre nel rispetto della Direttiva in oggetto). Il D. Lgs 26/2014 di attuazione, per converso, non farebbe menzione di tali divieti. L'art. 3(1), par. 2, della Direttiva definisce una “procedura” come qualsiasi azione che possa determinare, tra l'altro, la creazione e il mantenimento di una linea di animali geneticamente modificata. Al riguardo, l'art. 3 (1) (a) del D. Lgs 26/2014 definisce la procedura come quell'azione rivolta, tra le altre finalità, alla creazione e al mantenimento di una linea di animali geneticamente modificata “con fenotipo sofferente”. Pertanto, il legislatore italiano, a dispetto del tenore della Dir. 2010/63/UE, avrebbe escluso dalla nozione di “procedura”, come rilevante per la stessa Direttiva, le procedure esitanti nella creazione e nel mantenimento di una linea di animali la quale, pur geneticamente modificata, non presenti un “fenotipo sofferente”. L'art. 3(2) della Dir. 2010/63, poi, definisce un “progetto” come un programma di lavoro con un preciso obiettivo scientifico, che prevede il ricorso a una o più procedure. Integrando arbitrariamente tale disposto, l'art. 3(1) (b) del D. Lgs 26/2014 – attuativo di detto art. 3(2) della Direttiva – individua i momenti in cui un progetto deve ritenersi, rispettivamente, iniziato e terminato. La Commissione osserva che tali limiti sono fissati, dal legislatore italiano, non in accordo con quanto si desume dalla Direttiva stessa e dal resto del diritto UE. In aggiunta a quanto sopra, la Commissione ritiene non recepite correttamente nell'ordinamento italiano le seguenti norme: 3 (2, 5), 4 (1, 2 e 3), 6 (3, 5), 7(1, 1a), 8 (1), 9 (3), 10 (1 e 3), 11(1 e 2), 14 (1, 2 e 4), 16 (1 e 2), 17 (2), 20 (1 e 3), 23 (1), 24 (1, 1b, 1c e 2), 28, 31 (1 e 1d), 33 (3), 34 (3), 36 (2), 37 (1), 38 (2a, 2b, 2e, 3, 4), 39 (1), 41 (1), 41 (4), 44 (1), 44 (2), 45 (1), 59 (1), 61 (1), 64 (1), 64 (2), Allegato II, III (punto 3.3(a), tabella 2.3, tabella 10.2); Allegato VI (punti 1(a), 6, 9 e 10).

Stato della Procedura

Il 20 febbraio 2017 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 2 – Salute**Procedura di infrazione n. 2014/2125** – ex art. 258 del TFUE.

“Qualità dell’acqua destinata al consumo umano”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute**Violazione**

La Commissione europea ritiene violata la Direttiva 98/83/CE sull’acqua destinata al consumo umano. L’art. 4 della stessa Direttiva impone ad ogni Stato UE di adottare le “misure necessarie” a garantire che tali acque risultino: 1) scevre dalla presenza di microrganismi, parassiti, o altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da porre a rischio la salute umana; 2) conformi ai “requisiti minimi” indicati all’allegato I della medesima Direttiva, parti A e B (parametri “microbiologici” e “chimici”). L’art. 5 stabilisce che detti parametri non possono essere abbassati da norme nazionali dei singoli Stati UE. Per l’art. 8, ogni volta che gli stessi parametri risultino non soddisfatti, lo Stato UE deve subito disporre le “misure” correttive idonee a ripristinare gli stessi, provvedendo, al contempo, ad informare la popolazione interessata dei rischi che l’uso di tali acque comporta per la salute e imponendo, se del caso, divieti o limitazioni a tale uso. Le Autorità debbono poi, con opportuni provvedimenti, aiutare la popolazione a soddisfare, in ogni caso, il suo fabbisogno idrico. L’art. 9, poi, consente ai singoli Stati UE di chiedere, alla Commissione, “deroghe” ai parametri suindicati, sempre nel rispetto della salute umana e ove l’approvvigionamento idrico non possa essere garantito altrimenti. Sono consentiti sino a tre periodi di deroga, ciascuno non eccedente i 3 anni. Nella domanda di “deroga” presentata alla Commissione, lo Stato UE deve addurre tutti gli elementi citati al suddetto art. 9, compresa la descrizione delle azioni correttive che si intendono adottare per il ripristino dei valori richiesti dalla Direttiva, nonché l’indicazione del calendario di tali azioni. Il co. 6° dello stesso art. 9 impone che le Autorità competenti informino la popolazione dell’esistenza e delle condizioni di tali “deroghe”. In Italia, risulterebbe particolarmente critica la non conformità, alle sopra rappresentate prescrizioni, della situazione concernente le acque destinate al consumo umano nel Lazio superiore e nella Toscana inferiore. Dette aree sono state sottoposte ad un regime di “deroga” dal 2004 al 2009. Quindi, con Decisioni del 28/10/2010 e del 22/03/2011, la Commissione ha concesso due ulteriori deroghe - limitatamente ai valori dell’arsenico, del fluoruro e del boro - le quali impongono all’Italia, tuttavia, il rispetto di obblighi concernenti: il rispetto dei parametri standard, e non di quelli in deroga, quanto all’arsenico, fluoruro e boro presenti nelle acque destinate al consumo dei bambini sino ai 3 anni; lo svolgimento di campagne di informazione sui rischi connessi all’uso dell’acqua nelle aree recanti concentrazioni “non a norma” dei suddetti valori chimici; l’attuazione delle azioni correttive di cui all’allegato III della Direttiva in oggetto; la presentazione di relazioni annuali sui progressi compiuti. La Commissione ritiene che l’Italia avrebbe violato non solo gli obblighi imposti dalle predette Decisioni, ma anche le prescrizioni di cui alla succitata Dir.va 98/83/CE, in quanto attuate da tali obblighi.

Stato della Procedura

Il 24 gennaio 2019 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE. In data 10/05/2016 è stato inviato alla Rappresentanza Permanente d’Italia presso la UE, per il successivo inoltro alla Commissione, un rapporto del Ministero dell’Ambiente sulle misure intraprese dalle competenti Autorità nazionali ai fini del superamento della presente procedura di infrazione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Si ipotizza un possibile aumento della spesa pubblica, connesso all’adozione di misure adeguate di contrasto all’inquinamento dell’acqua.

PAGINA BIANCA

Trasporti

PROCEDURE INFRAZIONE TRASPORTI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2020/4051	Non corretta attuazione dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento UE n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2020/2318	Non corretta attuazione della direttiva 2004/52/CE relativa all'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità	MM	No	Nuova procedura
Scheda 3 2020/2065	Non corretta applicazione della Direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi	MM	No	Stadio invariato
Scheda 4 2020/2028	Regolamento UE n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile, che modifica il Regolamento UE n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la Direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i Regolamenti CE n. 1321/2007 e CE n. 1330/2007 della Commissione	MM	No	Stadio invariato
Scheda 5 2020/0069	Mancato recepimento della Direttiva UE 2017/2109 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la Direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la Direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri	MM	No	Stadio invariato
Scheda 6 2020/0068	Mancato recepimento della Direttiva UE 2017/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017 che modifica la Direttiva 2009/45/CE, relativa alle	MM	No	Stadio invariato



PROCEDURE INFRAZIONE TRASPORTI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
	disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri			
Scheda 7 2020/0067	Mancato recepimento della Direttiva UE 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la Direttiva 2009/16/CE e abroga la Direttiva 1999/35/CE del Consiglio. Testo rilevante ai fini del SEE	MM	No	Stadio invariato
Scheda 8 2019/2279	Mancato adeguamento dei livelli di sicurezza delle gallerie italiane. Direttiva 2004/54/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 9 2017/2044	Misure adottate con riguardo alla FIAT 500X-euro 6 diesel	MMC	No	Stadio invariato
Scheda 10 2014/4187	Attuazione della Direttiva 2009/12/CE sui diritti aeroportuali	MM	No	Stadio invariato
Scheda 11 2013/2155	Accordo tra Stati relativo al blocco funzionale di spazio aereo BLUE MED (Cipro, Grecia, Italia e Malta)	2° MMC	No	Stadio invariato
Scheda 12 2012/2213	Cattiva applicazione della Direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie	2° MMC	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2020/4051-** ex art. 258 del TFUE

“Non corretta attuazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento UE n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea contesta, all’Italia, la violazione dell’art. 7, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 165/2014. Tale Regolamento stabilisce, in generale, i criteri relativi alla costruzione, installazione, uso, prova e controllo dei “tachigrafi” utilizzati nel trasporto su strada. Le regole in oggetto sono finalizzate a consentire che, attraverso le risultanze offerte da tachigrafi dotati di precisi requisiti tecnici di affidabilità, le pubbliche autorità competenti possano verificare il rispetto della normativa sociale dell’Unione in tema di protezione dei diritti dei lavoratori su strada. In particolare, tale normativa, il cui rispetto deve essere scrutinato tramite, tra l’altro, l’uso dei tachigrafi come disciplinati dal succitato Reg. 165/2014/UE, sarebbe contenuta nel Reg. (CE) n. 561/2006 (che, in ordine ai mezzi pesanti, fissa il limite massimo del periodo di guida giornaliero, settimanale e complessivamente accumulato in due settimane consecutive, la durata minima dell’interruzione della guida giornaliera e del periodo di riposo giornaliero e settimanale), nella Dir. 2002/15/CE che indica la durata massima giornaliera dell’orario di lavoro quando in esso sia compreso il lavoro notturno e, altresì, nella Dir. 92/6/CEE, la quale impone l’uso di “limitatori di velocità” agli automezzi pesanti destinati al trasporto di merci pericolose. Nello specifico, poi, il già citato art. 7, par. 1, del Reg. 165/2014 in questione dispone che “*il trattamento dei dati personali nel contesto del presente Regolamento*” - vale a dire la rilevazione, attraverso le risultanze dei tachigrafi di cui si tratta, dei dati concernenti gli autotrasportatori - può essere eseguito “unicamente” ai fini della verifica della conformità al medesimo Reg. 165/2014 e al Reg. n. 561/2006/CE (il quale ripropone le disposizioni UE, in materia di politica sociale, sopra considerate nell’ambito degli atti normativi succitati) e, in ogni caso, deve improntarsi al rispetto della normativa dell’Unione circa il trattamento dei dati personali (Dir. 95/46/CE e Dir.2002/58/CE). Tanto premesso, la Commissione ritiene che contrasti con il sopra citato art. 7, par. 1, del Reg. 165/2014, nonché con la “ratio” dell’intero Regolamento, l’art. 142, comma 6, del Codice della strada italiano, il quale consente l’uso delle risultanze del tachigrafo per finalità distorte rispetto a quelle istituzionali stabilite dal predetto Reg. 165/2014 e, precisamente, per determinare e sanzionare la mancata osservanza dei limiti di velocità dei mezzi su strada.

Stato della Procedura

Il 30 ottobre 2020 è stata emessa, nei confronti dell’Italia, una messa in mora ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non dispiega effetti finanziari

Scheda 2 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2020/2318** - ex art. 258 del TFUE

“Non corretta attuazione della Direttiva 2004/52/CE relativa all’interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia abbia violato alcune disposizioni della Direttiva 2004/52/CE e della Decisione 2009/750/CE, inerenti al “Servizio Europeo di Telepedaggio” (c.d. SET). In base al sistema definito dai predetti atti normativi, si prevede che i servizi di telepedaggio “interni” ai singoli Stati UE, c.d. “nazionali” (o “locali”), siano integrati da un servizio di telepedaggio di rango europeo, le cui articolazioni a livello di singolo Stato UE risultino interoperabili e i cui fruitori possano avvalersi di un abbonamento unico per tutta la UE. Ogni Stato UE deve annotare, in un apposito registro elettronico, i settori del SET situati nel proprio territorio, che “ripartisce” tra i singoli operatori deputati, in quello stesso Stato, all’“esazione dei pedaggi”. Ora: gli operatori che intendano accreditarsi come prestatori del SET debbono: 1) preliminarmente, possedere i prerequisiti stabiliti dall’art. 3 e dall’allegato II, n. 3 della stessa Decisione 2009/750/CE (vedi infra); 2) quindi “stabilirsi” in un singolo Stato UE e stipulare tanti “contratti” quanti sono gli “esattori dei pedaggi” operanti nello stesso Stato. Ciascuno di tali esattori deve pubblicare una “dichiarazione”, in cui precisa le condizioni generali del proprio contratto. L’art. 5, par. 3 della Decisione impone, a ciascun esattore dei pedaggi, di accettare “in maniera non discriminatoria” di contrattare con qualsiasi impresa, la quale richieda di essere accreditata alla fornitura del SET negli ambiti posti sotto la responsabilità dello stesso esattore. Il requisito ex all. II, n. 3 della suddetta Decisione concerne il necessario possesso, in capo agli operatori SET, delle tecnologie idonee a porre in comunicazione i dispositivi di bordo – presenti nelle autovetture degli utenti del servizio di telepedaggio SET – e le apposite apparecchiature poste, lungo le strade, dagli esattori dei pedaggi: in proposito, dette norme UE stabiliscono che gli operatori SET dispongano non solo della tecnologia DSRC (che consente le “comunicazioni specializzate a corto raggio”), ma anche della più evoluta tecnologia di comunicazione GNSS (“sistema globale di comunicazione via satellite”), entrambe riferite sia ai “veicoli pesanti” che a quelli “leggeri”. Si consideri, ora, la situazione in Italia: 1) al momento della presente “messa in mora” (03/12/2020), in Italia nessun operatore risultava ancora abilitato a prestare il SET, nè per i “veicoli pesanti” né per quelli “leggeri”: al riguardo, si precisa che l’operatore Telepass non è effettivamente abilitato ad erogare il SET ma solo il servizio di telepedaggio “nazionale” (c.d. “locale”). La Commissione, pertanto, contesta i cospicui ritardi relativi alla contrattazione tra gli aspiranti operatori SET e gli “esattori dei pedaggi” presenti in Italia, sottolineando che i contratti in oggetto debbono essere stipulati da ogni esattore, ai sensi delle succitate norme UE, non oltre i 24 mesi dalla registrazione elettronica dei settori SET di propria competenza; 2) in ordine al servizio di telepedaggio “nazionale” o c.d. “locale”, sia relativo ai veicoli pesanti che a quelli leggeri, la Commissione rileva che lo stesso risulta, al momento, in appannaggio esclusivo all’operatore Telepass, al quale la normativa italiana consente di erogarlo avvalendosi esclusivamente della tecnologia DSRC. Quindi, la legislazione italiana non costringe Telepass a dotare gli apparecchi, da installarsi a bordo delle automobili, della più evoluta e costosa tecnologia di comunicazione GNSS. Ora, circa tale mercato nazionale del telepedaggio, il segmento di esso che attiene specificatamente ai “veicoli pesanti” risulta aperto, dalla normativa italiana, anche ad altri operatori diversi da Telepass, tra l’altro in condizioni di parità rispetto a quest’ultimo: infatti, si richiede a tali diversi operatori, quale prerequisito per l’accreditamento, di avvalersi solo della tecnologia di comunicazione DSRC, senza necessità di dotarsi della più costosa tecnologia GNSS; 3) quanto al segmento, nell’ambito del mercato del servizio di telepedaggio “nazionale” (o “locale”), specificatamente attinente ai “veicoli leggeri”, la Commissione rileva un

“deficit” di “libera concorrenza”: infatti, tale mercato non è aperto all’ingresso di operatori diversi da Telepass. Precisamente, gli operatori che intendano fornire in Italia un servizio di telepedaggio per i veicoli leggeri debbono, necessariamente, esercitare “l’opzione SET”, nel senso che possono essere abilitati a tali prestazioni solo se garantiscono, oltre all’utilizzo di tecnologie DSRC, anche quello delle più costose tecnologie GNSS. Tali operatori, quindi, risultano discriminati rispetto a Telepass, riguardo al mercato del servizio di telepedaggio nazionale relativo ai veicoli leggeri. Tale situazione viene considerata dalla Commissione, sotto un’ulteriore prospettiva, anche come una discriminazione a carico dei prestatori del servizio “SET”, i quali, per quanto riguarda il mercato del telepedaggio per i “veicoli leggeri”, debbono subire la concorrenza non libera ma “sleale” di Telepass, il quale può fornire il medesimo servizio ad un costo significativamente più ridotto: infatti, laddove i primi debbono dotarsi della più onerosa tecnologia GNSS, il secondo può offrire lo stesso servizio avvalendosi della mera tecnologia DSRC. Il tutto in deroga al predetto art. 5, par. 3 della Decisione (vedi sopra).

Stato della Procedura

Il 3 dicembre 2020 è stata comunicata all’Italia una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non dispiega effetti finanziari

Scheda 3 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2020/2065- ex art. 258 del TFUE**

“Non corretta applicazione della Direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea rileva che la Repubblica italiana non ha ottemperato agli obblighi di cui all'art. 10, paragrafo 1, della direttiva 2014/94/UE. Tale Direttiva sottende l'esigenza di incentivare l'uso di mezzi di trasporto alimentati da combustibili che, rispetto a quelli fossili e segnatamente al petrolio, presentino un impatto meno pregiudizievole sull'ambiente. Tali combustibili, definiti “alternativi”, sono rappresentati dall'elettricità, dall'idrogeno, dal gas naturale sia in forma gassosa che liquefatta, dai biocarburanti, dai combustibili sintetici e paraffinici e dal gas di petrolio liquefatto. La Direttiva in questione, al fine di incrementare l'impiego dei predetti combustibili alternativi, impone agli Stati UE di realizzare – ciascuno per il proprio territorio, ma in coordinamento tra di loro ai fini di un'armonizzazione a livello europeo - un'infrastruttura adeguata alla circolazione dei veicoli a motore alimentati dai predetti carburanti. Allo scopo di incoraggiare l'uso dei mezzi di trasporto alimentati da combustibili non fossili, è essenziale che l'infrastruttura, da approntarsi da ciascuno Stato UE, includa un numero adeguato di “punti di ricarica” per i mezzi di trasporto a elettricità e di “stazioni di rifornimento” per quelli che si avvalgono degli altri combustibili alternativi. La Direttiva si limita a stabilire dei requisiti “minimi” sia per gli impianti infrastrutturali di cui sopra, sia per i già citati “punti di ricarica” e “stazioni di rifornimento”, sia per le azioni – che ciascuno Stato UE dovrà dispiegare - di informazione del pubblico circa l'impiego dei veicoli a motore alimentati da carburanti alternativi. La realizzazione di tale programma infrastrutturale impone un'attenta pianificazione, che deve essere contenuta nel “quadro strategico nazionale”. Quest'ultimo deve recare, tra l'altro: a) uno studio del mercato attuale dei trasporti alimentati da carburanti alternativi e del suo presumibile sviluppo; b) la determinazione degli “obiettivi” che ciascuno Stato UE si propone di raggiungere, nel predetto mercato, in merito all'utilizzo delle energie “rinnovabili” in questione; c) una rappresentazione delle misure che si intendono adottare a livello infrastrutturale – con particolare riguardo all'individuazione del posizionamento dei punti di ricarica di elettricità, nonché di rifornimento degli altri combustibili non fossili – per la realizzazione degli obiettivi sopra divisati. Ai sensi dell'art. 10, par. 1, della sopra menzionata Dir. 2014/94/UE, ciascuno Stato UE doveva comunicare alla Commissione, entro il 18 novembre 2019, una prima relazione sull'attuazione del rispettivo “quadro strategico nazionale”, rimanendo tenuto, in seguito, a presentare ulteriori relazioni con cadenza triennale. Tali relazioni, compresa la prima, debbono recare le informazioni elencate all'allegato I della medesima Dir. 2014/94/UE e, se del caso, includono una giustificazione adeguata circa il livello di conseguimento degli obiettivi nazionali relativi all'incremento dell'utilizzo, nel settore dei trasporti, delle energie alternative. Al riguardo, la Commissione rileva che l'Italia ha omissso di presentare, alla data del 18 novembre 2019, la prima delle Relazioni predette.

Stato della Procedura

Il 14 maggio 2020, è stata comunicata all'Italia una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non dispiega effetti finanziari

Scheda 4 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2020/2028 - ex art. 258 del TFUE**

“Regolamento UE n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l’analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell’aviazione civile”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea sostiene che l’Italia non abbia applicato il par. 12 dell’art. 16 del Regolamento UE n. 376/2014: quest’ultimo, nel complesso, istituisce un sistema di segnalazione, analisi e monitoraggio di situazioni (c.d. “eventi”) rischiose per la sicurezza nell’ambito dell’aviazione civile. Detto sistema risulta articolato in più livelli: in primo luogo, sono le “organizzazioni”, cioè gli operatori economici che realizzano prodotti attinenti ai voli aerei, ad essere obbligate a proporre una o più persone indipendenti alla raccolta e alla valutazione di segnalazioni circa eventi pregiudizievoli alla sicurezza dei voli aerei; a livello nazionale, poi, ciascuno Stato UE è tenuto ad istituire una o più autorità indipendenti, finalizzate anch’esse a raccogliere, analizzare e monitorare lo stesso tipo di informazioni; da ultimo, lo stesso compito viene assegnato ad una specifica Agenzia UE, operante a livello centrale dell’Unione. Tutti i soggetti citati sono tenuti ad espletare le mansioni sopra descritte garantendo, in via di massima, la riservatezza sia degli autori delle segnalazioni, che delle persone menzionate nell’ambito delle stesse. Le “organizzazioni”, di cui sopra, debbono comunicare le informazioni loro segnalate alle autorità che lo Stato UE, in cui esse organizzazioni sono stabilite, ha preposto alla raccolta, analisi e valutazione delle medesime informazioni (vedi sopra). Inoltre, sia i singoli Stati UE, che la succitata Agenzia operante a livello europeo, debbono provvedere ad immettere le segnalazioni, presenti nelle loro rispettive banche dati, nel “Repertorio Centrale Europeo”, al quale possono attingere solo i soggetti che il medesimo Reg. UE n. 376/2014 identifica come “interessati”. Ora: il par. 6 dell’art. 16 dello stesso Regolamento impone agli Stati UE – in quanto la raccolta, nonché la valutazione, delle segnalazioni in oggetto sono finalizzate solo a rafforzare la “prevenzione” degli incidenti nel campo dell’aeronautica civile – di vietare, salva l’applicazione delle norme penali nazionali, di perseguire violazioni di legge non premeditate o involontarie, di cui si abbia avuta notizia unicamente a seguito del sistema di segnalazione di cui si tratta. Il par. 9 del medesimo art. 16 prevede, poi, che gli addetti e il personale a contratto di un’organizzazione – i quali effettuino una segnalazione o siano menzionati nell’ambito della stessa – non possano subire alcuna punizione, da parte dei loro datori di lavoro e dell’organizzazione medesima, in base alle risultanze delle informazioni fornite, salvo che in relazione a casi di dolo o di grave colpa professionale. Infine, per il par. 11 di esso art. 16, ciascuna organizzazione con sede in uno Stato membro, previa consultazione dei rappresentanti del proprio personale, adotta norme interne che garantiscano e attuino i principi della «cultura giusta», in base ai quali il personale medesimo non può essere sanzionato, dall’organizzazione stessa, per comportamenti adottati sulla base della propria esperienza e formazione, purchè non causati da dolo o negligenza grave. Ora, il par. 12 del già più volte citato art. 16 stabilisce che, ai fini dell’attuazione delle norme di cui ai sopra menzionati par. 6, 9 e 11 dello stesso articolo, ciascuno Stato UE istituisca un “organismo competente”: al riguardo, la Commissione rileva che – come dalla relazione del 15/06/2019, predisposta dall’ENAC in ossequio al par. 13 del medesimo art. 16 del Reg. (UE) n. 376/2014 - l’Italia non ha ancora istituito tale apposito organismo.

Stato della Procedura

Il 14 maggio 2020, è stata comunicata all’Italia una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non dispiega effetti finanziari

Scheda 5 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2020/0069** - ex art. 258 del TFUE

“Mancato recepimento della Direttiva UE 2017/2109 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la Direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la Direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia non abbia ancora recepito, nel proprio ordinamento nazionale, la Direttiva UE 2017/2109 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la Direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la Direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri.

Ai sensi dell'art. 3 della medesima Direttiva, gli Stati membri pongono in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei a dare attuazione alla stessa, nei rispettivi ordinamenti interni, entro e non oltre il 21 dicembre 2019, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione europea, non essendole stati comunicati i provvedimenti della Repubblica italiana, idonei a recepire nell'ordinamento nazionale la Direttiva di cui si tratta, ha ritenuto che la stessa non fosse stata ancora recepita nell'ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

Il 23 gennaio 2020 è stata decisa una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva UE 2017/2109 mediante il Decreto Legislativo n. 38 dell'11 maggio 2020.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si ipotizzano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 6 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2020/0068** - ex art. 258 del TFUE

“Mancato recepimento della Direttiva UE 2017/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017 che modifica la Direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia non abbia ancora recepito, nel proprio ordinamento nazionale, la Direttiva UE 2017/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017 che modifica la Direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri

Ai sensi dell'art. 2 della medesima Direttiva, gli Stati membri pongono in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei a dare attuazione alla stessa, nei rispettivi ordinamenti interni, entro e non oltre il 21 dicembre 2019, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione europea, poiché non è stata ancora messa al corrente dei provvedimenti, adottati dalla Repubblica italiana allo scopo di recepire nell'ordinamento nazionale la Direttiva di cui si tratta, ritiene che la stessa non sia stata ancora recepita nell'ordinamento italiano.

Stato della Procedura

Il 23 gennaio 2020 è stata decisa una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva UE 2017/2108 mediante il Decreto Legislativo n. 43 del 12 maggio 2020.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si ipotizzano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 7 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2020/0067** - ex art. 258 del TFUE

“Mancato recepimento della Direttiva UE 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa a un sistema di ispezioni per l’esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la Direttiva 2009/16/CE e abroga la Direttiva 1999/35/CE del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea ritiene che l’Italia non abbia ancora recepito, nel proprio ordinamento nazionale, la Direttiva UE 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa a un sistema di ispezioni per l’esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la Direttiva 2009/16/CE e abroga la Direttiva 1999/35/CE del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE.

Ai sensi dell’art. 17 della medesima Direttiva, gli Stati membri pongono in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei a dare attuazione alla stessa, nei rispettivi ordinamenti interni, entro e non oltre il 21 dicembre 2019, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione europea, poiché non è stata ancora messa al corrente dei provvedimenti, adottati dalla Repubblica italiana allo scopo di recepire nell’ordinamento nazionale la Direttiva di cui si tratta, ritiene che la stessa non sia stata ancora recepita nell’ordinamento italiano.

Stato della Procedura

Il 23 gennaio 2020 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva UE 2017/2110 mediante il Decreto Legislativo n. 37 del 22 aprile 2020.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si ipotizzano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 8 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2019/2279- ex art. 258 del TFUE**

“Mancato adeguamento dei livelli di sicurezza delle gallerie italiane”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**Violazione**

La Commissione europea ritiene violate alcune disposizioni della Direttiva 2004/54/CE. L'art. 3, par. 1 di essa impone in generale, agli Stati UE, di conformare le “gallerie” (definite dall'art. 1, par. 2) ai “requisiti minimi di sicurezza” indicati nell'allegato I. Tuttavia, l'art. 3, par. 2, consente che alcuni, dei requisiti di cui al predetto allegato I, vengano sostituiti con misure “alternative” di riduzione dei rischi, a condizione che: a) detti requisiti non siano “tecnicamente” realizzabili, o lo siano solo ad un “costo sproporzionato”; 2) le misure sostitutive garantiscano una protezione equivalente, o accresciuta, rispetto ai requisiti predetti; 2) la galleria, cui si applicano dette misure alternative, sia “vecchia” e non “nuova”, intendendosi, per “vecchie”, le gallerie già aperte al traffico al 1° maggio 2006. Peraltro, un'ulteriore possibilità di deroga ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato I è prevista dal punto 1.2.1 del medesimo: ivi, è ammesso che, in ordine a “tutte” le gallerie (“vecchie” e “nuove”), gli Stati UE derogano ai “requisiti minimi di sicurezza” indicati nei paragrafi successivi dell'allegato, purché in misura “lieve”, a “certe condizioni” e assicurando una protezione equivalente o maggiore rispetto a quella garantita dai requisiti derogati. L'adeguamento alle regole tecniche fin qui descritte deve essere realizzato nei seguenti termini: A) dall'apertura stessa della “galleria” per le gallerie “nuove” (cioè non ancora aperte al traffico all'01/05/2006), ex art. 9; B) entro il 30/04/2014, prorogabile fino al 30/04/2019, per le gallerie “vecchie” (cioè già aperte al traffico all'01/05/2006), ex art. 11. Ora: risulterebbero attualmente in esercizio, in Italia, n. 395 tra “vecchie” e “nuove” gallerie, di cui: 1) 102 sarebbero, per le Autorità italiane, del tutto conformi ai requisiti di cui al già citato allegato I; 2) 7 recano applicazione di “misure alternative di riduzione dei rischi”, come dal predetto art. 3, par. 2. Circa 6 di tali gallerie, l'Italia avrebbe disatteso l'obbligo, previsto dalla Direttiva di cui si tratta, di fornire alla Commissione i documenti dimostrativi dell'esistenza delle condizioni in difetto dei quali, per il già menzionato art. 3, par. 2, non è consentito sostituire i requisiti dell'allegato I (vedi sopra); 3) 251, non ancora conformi, verrebbero messe a norma dalle Autorità italiane entro il 2025. Di tali 251 gallerie, sia precisa, quelle “vecchie” dovevano essere regolarizzate al massimo entro il 30/04/2019 (vedi sopra), mentre quelle “nuove” dovevano risultare a norma sin dall'apertura; 4) per altre 35, dichiarate anch'esse non ancora conformi alla Direttiva, l'Italia non disporrebbe ancora di nessun calendario di adeguamento. Riguardo a tali 35, si precisa che le stesse, “vecchie” o “nuove”, dovevano risultare già conformi alla Direttiva in oggetto. La Commissione, per il momento, non si pronuncia su n. 41 gallerie: queste ultime, in origine non rientranti nell'applicazione della Dir. 2004/54/CE, vi sono state in seguito inserite dal Reg. n. 1315/2013. In ordine a tale quadro complessivo, la Commissione deduce che l'Italia abbia violato: A) l'art. 3, par. 1, e il n. 1.2.1 della Direttiva, ove non ha reso edotta la Commissione, circa n. 6 gallerie, dei presupposti giustificativi dell'adozione delle “misure alternative di riduzione dei rischi”, o dei lievi scostamenti rispetto ai requisiti ex allegato I; B) l'art. 9 e 10, ove ha ommesso di garantire che le gallerie “nuove”, di quelle non ancora a norma, fossero conformi alla Direttiva sin dalla loro entrata in esercizio; C) l'art. 11, ove non ha garantito che, tra le gallerie non ancora a norma, quelle “vecchie” fossero regolarizzate entro il 30/04/2019.

Stato della Procedura

In data 3 dicembre 2020, è stato comunicato all'Italia un parere motivato, ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non dispiega effetti finanziari

Scheda 9 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2017/2044** - ex art. 258 del TFUE

"Misure adottate con riguardo alla FIAT 500X – euro 6 diesel"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**Violazione**

La Commissione europea ritiene violate alcune disposizioni della Direttiva 2007/46/CE e del Regolamento n. 715/2007/CE, inerenti al controllo delle emissioni da alcuni veicoli a motore. L'art. 5 di essa Direttiva e l'art. 4, par. 1, di detto Regolamento vietano che i veicoli nuovi possano essere messi in commercio o in servizio, nella CE (ora UE), se non corrispondenti ad un tipo previamente "omologato", vale a dire munito di un apposito certificato il cui rilascio, da parte delle Autorità nazionali competenti, è subordinato alla previa dimostrazione dell'avvenuta applicazione delle norme della Direttiva stessa e di tutti i Regolamenti applicabili (fra cui lo stesso 715/2007/CE). Tra tali norme, assume particolare rilievo l'art. 5 della Dir. 2007/46/CE, il quale vieta che l'autoveicolo venga munito di un "impianto di manipolazione", cioè di un qualsiasi "elemento di progetto" finalizzato a ridurre l'efficacia dei sistemi di controllo delle emissioni prodotte dal veicolo a motore (art. 3 della Direttiva). Pertanto, un veicolo dotato di un "impianto di manipolazione" non può essere "omologato", salvo alcune limitate eccezioni (ad esempio ove un tale impianto risulti necessario a proteggere il motore da danni o da avarie). Gli artt. 12 e 30 della Direttiva in oggetto, inoltre, impongono ad ogni Stato UE di accertare che tutti i veicoli prodotti siano effettivamente conformi al tipo "omologato" e che, in caso di scostamenti rispetto a quest'ultimo, obblighino le imprese costruttrici a metterli a norma. Infine, l'art. 13 del succitato Reg. n. 715/2007/CE obbliga ciascuno Stato UE ad istituire sanzioni "effettive, proporzionate e dissuasive" contro i trasgressori delle norme del Regolamento stesso. Ora, la Commissione ritiene che alcuni modelli del tipo Fiat 500X Euro 6 diesel, realizzato dal gruppo Fiat Chrysler Automobiles (FCA), risultino dotati di un impianto di manipolazione vietato dalle norme succitate. Le Autorità italiane, al tempo della "messa in mora" da parte della Commissione, avevano giustificato la presenza di tale impianto di manipolazione adducendo che il medesimo risultava necessario, rispetto allo scopo di proteggere il motore da danni o da avarie (vedi sopra). La Commissione, ritenendo che l'Italia non avesse suffragato la sua difesa con un serio studio scientifico, ribadiva la sua censura. Seguivano delle lettere inviate dalle Autorità italiane, con le quali - pur ribadendosi che l'applicazione del sistema contestato, agli autoveicoli in questione, si giustificava per ragioni tecniche di sicurezza - si rendeva noto alla Commissione UE che: 1) il Ministero dei Trasporti italiano aveva chiesto a FCA di spiegare una campagna di richiamo obbligatorio a livello europeo della FIAT 500X Euro 6 diesel; 2) sugli autoveicoli in oggetto la FCA aveva disposto degli interventi tecnici correttivi (ricalibrazione dei software), per far sì che le macchine stesse fossero conformi al modello "omologato". La Commissione, pur apprezzando tali interventi, ha tuttavia chiesto precisi chiarimenti circa le misure correttive adottate dalla FCA, onde valutare se, effettivamente, i veicoli "ricalibrati" risultino conformi alla normativa unionale. Inoltre, ha richiesto che l'Italia applichi concretamente a FCA le sanzioni introdotte dalla normativa nazionale, come imposto dal succitato art. 13 dal Reg. 715/2007/CE, a corredo degli obblighi sanciti da esso Regolamento.

Stato della Procedura

Il 17 maggio 2018 è stata inviata una messa in mora complementare ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non dispiega effetti finanziari

Scheda 10 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2014/4187** - ex art. 258 del TFUE

“Attuazione della Direttiva 2009/12/CE sui diritti aeroportuali”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**Violazione**

La Commissione europea ritiene non attuate in Italia, di fatto, alcune norme della Direttiva 2009/12/CE sui “diritti aeroportuali”, vale a dire sulle tariffe che le imprese, aventi in gestione gli aeroporti civili con un traffico annuale superiore ai 5 milioni di passeggeri, applicano alle imprese (“vettori”) che esercitano voli aerei all’interno dei suddetti. L’art. 6 di essa Dir.va 2009/12/CE consente a tali vettori, ove contestino i “diritti aeroportuali” loro applicati dai gestori, di attivare una procedura detta “di consultazione”, con la quale la controversia viene rimessa al verdetto di un’ “Autorità di vigilanza indipendente”. Quest’ultima – per l’art. 11 di essa Direttiva - deve essere istituita in ciascuno Stato UE, in posizione di autonomia rispetto a tutte le altre Autorità (soprattutto l’Esecutivo). Il già citato art. 6 consente, tuttavia, che tale procedura di “consultazione” possa non applicarsi nei seguenti casi specifici: 1) quando le tariffe aeroportuali vengano approvate dalla medesima Autorità di vigilanza (per cui sarebbe illogico che essa sindacasse sé medesima); 2) quando tale Autorità abbia il potere, su richiesta dei vettori, di verificare se nei loro confronti i gestori si attengono alle regole della libera concorrenza (di talché il sindacato sulle tariffe aeroportuali, come rivolto a verificare che le stesse si formino in base al gioco concorrenziale della domanda e dell’offerta, sarebbe superfluo). In Italia la gestione degli aeroporti è affidata in “concessione” dallo Stato, per una durata di solito non inferiore ai 40 anni, ad operatori economici. I termini della concessione, tra cui il “piano di investimenti” cui sono tenuti detti gestori – comprensivo della determinazione dei “diritti aeroportuali” che gli stessi debbono applicare ai vettori aerei - sono definiti in un “Accordo di programma” (CdP) tra essi gestori e l’ente pubblico ENAC. Tali Accordi, ciascuno relativo ad un aeroporto, sono soggetti all’approvazione del Presidente del Consiglio. Attualmente sono ancora in vigore, in Italia, dalla fine del 2012, degli Accordi di Programma stipulati tra l’Enac e i gestori aeroportuali degli aeroporti di Roma, Milano e Venezia, recanti l’approvazione del Presidente del Consiglio. Detti specifici CdP, ai sensi dell’art. 1 del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 133, sono esclusi dall’assoggettamento alla procedura “di consultazione” di cui sopra, per la quale i vettori possono ottenere l’intervento di un’Autorità “indipendente” a sindacato dei predetti “diritti aeroportuali”. Si sottolinea che la succitata normativa italiana esclude dall’applicazione di tale “consultazione” i CdP stipulati, in generale, dall’ENAC. La Commissione osserva, al riguardo, che tale deroga non rientrerebbe in nessuna delle “eccezioni”, all’obbligo di esperire detta procedura, disciplinate dal sopra menzionato art. 6 della Dir. va 2009/12/CE (in quanto, in tal caso, nè le tariffe considerate “insindacabili” vengono definite da Autorità di vigilanza indipendenti, né queste ultime hanno il potere di vigilare sul rispetto delle regole concorrenziali). La Commissione rileva, inoltre, che pur avendo, il D. L. 12/11/14 n. 133, istituito la “ART” quale Autorità di vigilanza indipendente, quest’ultima non è divenuta ancora operativa. La stessa, inoltre, non risulta aver concesso alcuna “delega” ai sensi della Dir. 2009/12/CE, quale unico strumento che potrebbe legittimamente conferire, ad un altro soggetto, l’esercizio dei suoi poteri.

Stato della Procedura

Il 22 ottobre 2015 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si ipotizzano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 11 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2013/2155** - ex art. 258 del TFUE

"Accordo tra Stati relativo al blocco funzionale di spazio aereo BLUE MED"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**Violazione**

La Commissione europea ritiene violato l'art. 9 bis, par. fi 1 e 3, del Regolamento n. 550/2004/CE, che si propone di "armonizzare" la gestione dello spazio aereo europeo, per affrontare in modo "integrato" alcune criticità della navigazione aerea. Infatti, l'esigenza di soddisfare la crescente domanda di servizi di trasporto aereo deve essere soddisfatta garantendo, in ogni caso, che le imprese UE del settore rispettino requisiti minimi di sicurezza nei voli e di prevenzione e riduzione dell'impatto dell'attività aerea sull'ambiente. In vista di tali obiettivi, lo spazio aereo europeo deve essere suddiviso in FABs (Blocchi Funzionali di Spazio Aereo), istituiti ciascuno mediante Accordi stipulati fra alcuni Stati UE ed altri Stati anche terzi rispetto ad essa, a seconda delle necessità di collegamento che sussistono nei Blocchi funzionali in questione. Tale suddivisione in blocchi deve, innanzitutto, informarsi a "requisiti operativi" e non tenere conto dei confini politici tra Stati (art. 2, par. 25 del Reg. 549/2004). Scopo di detti FABs è, essenzialmente, quello di: 1) "ottimizzare l'uso dello spazio aereo" in modo da ridurre l'impatto, sugli utenti dei voli aerei, dei ritardi imposti dagli operatori di tali voli (art. 9 bis, par. 2, lett. b) del Reg. 550/2004/CE); 2) ottimizzare le prestazioni dei servizi aerei (art. 2, par. 25 del Reg. 549/2004), garantendo essenzialmente la fornitura dei servizi migliori al minor costo; 3) attuare requisiti operativi indipendentemente dai confini tra gli Stati (art. 2, par. 25, del Reg. 549/2004). Tali FABs debbono divenire operativi entro il 4 dicembre 2012. In proposito, l'Italia risulta aver stipulato, in data 12/10/2012, un Accordo con la Repubblica di Malta, la Repubblica di Cipro e la Repubblica Ellenica, istitutivo del FAB denominato BLUEMED FAB. Ora, con riguardo a tale specifico FAB, la Commissione ritiene non soddisfatti due dei tre requisiti sopra individuati. Al riguardo, risulta alla Commissione che: 1) quanto all'esigenza per cui il FAB dovrebbe ottimizzare la prestazione dei servizi di navigazione aerea, l'Italia, pur adottando una serie di validi progetti finalizzati alla riduzione delle tariffe aeree, non garantisce che gli stessi vengano completamente attuati prima del 2017. Attualmente, infatti, i prezzi applicati all'utenza dei servizi aerei risultano ancora troppo elevati rispetto alla percentuale di investimenti (86%) effettuati. Fra l'altro, anche "l'Organo di valutazione delle prestazioni", istituito a livello UE, ha stabilito che l'obiettivo di riduzione delle tariffe della Repubblica italiana nel periodo 2012/2014, sarebbe potuto essere migliore; 3) quanto all'obiettivo dell'utilizzo ottimale dello spazio aereo, l'Italia risulta avere adottato, anche in relazione a tale profilo e in collaborazione con gli altri Stati aderenti allo stesso BLUEMED FAB, una serie di piani di implementazione della capacità dello spazio aereo del medesimo FAB, per il periodo 2015-2019. Tuttavia, il già citato "Organo di valutazione delle prestazioni" ha ritenuto che, quanto al periodo 2012-2014, l'obiettivo di capacità di gestione del traffico aereo della Repubblica di Cipro sarebbe potuto essere migliore e, relativamente al periodo 2015-2019 – cui si riferiscono i progetti predetti – che la capacità dello spazio aereo prevista sarebbe comunque insufficiente a contenere i ritardi imposti dai fornitori di servizi di trasporto aereo agli utenti medesimi di tali servizi.

Stato della Procedura

Il 29 settembre 2015 è stata inviata una seconda messa in mora complementare ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 12 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2012/2213** - ex art. 258 del TFUE

“Cattiva applicazione della Direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**Violazione**

La Commissione europea ritiene violati non solo l'art. 6, par. 1, 3 e 4 della Direttiva 2012/34/UE, nonché l'art. 6, par. 1 e il punto 5 dell'allegato del Regolamento 1370/2007, ma, altresì, l'art. 4, par. 3, del Trattato TFUE. Nella “messa in mora” relativa alla presente procedura, si riteneva violata la Dir. 91/440/CE (artt. 6 e 9). Attualmente, detta Direttiva è stata abrogata dalla succitata Dir. 2012/34/UE. Questa dispone che, in materia di trasporto ferroviario, l'attività di “gestione” – comportante il potere di concedere, alle varie imprese di trasporto su ferrovia, i diritti all'utilizzo delle infrastrutture ferroviarie – rimanga distinta dall'attività materiale di trasporto ferroviario. Pertanto le succitate attività debbono essere esercitate in condizioni di separazione sostanziale, onde evitare, fra l'altro, che i finanziamenti pubblici all'attività di “gestione” vengano, surrettiziamente, stornati verso le imprese esercenti il trasporto, ponendole in una posizione di indebito privilegio rispetto ad altre imprese di trasporto ferroviario di altri Stati UE. Per il suddetto art. 6, quindi, le attività menzionate debbono essere rappresentate nell'ambito di bilanci rispettivamente “distinti”, in modo da consentire l'individuazione di eventuali – ed illegittimi – storni di fondi pubblici da una di esse all'altra. Ora, in Italia, una stessa Holding possiede, al 100%, sia la società di gestione “Rete ferroviaria Italiana” (RFI), sia la società di trasporto ferroviario “Trenitalia”, sia la FS logistica (società formalmente operante nel settore delle infrastrutture ferroviarie). Al riguardo, risulta che: 1) la RFI (gestione) ha trasferito a Trenitalia (servizi ferroviari) svuotati immobili che le erano stati attribuiti a titolo di finanziamento pubblico: con ciò, la RFI ha dirottato sull'impresa commerciale i fondi pubblici destinati alla “gestione”; 2) la medesima RFI ha trasferito ulteriori immobili a FS logistica, la quale, in sostanza, non si occupa di infrastrutture ma esercita, almeno in parte, servizi di trasporto per conto di Trenitalia. Inoltre, non solo i fondi pubblici sono stati illegittimamente stornati, ma è stato altresì violato l'obbligo della separazione dei bilanci circa le due suddette funzioni, in quanto la FS logistica – quanto all'attività di trasporto esercitata – non ha fornito un proprio bilancio autonomo. Risulta violato, altresì, anche il succitato Reg. 1370/2007, il quale impone, per l'attività di trasporto esercitata in regime di “servizio pubblico”, che la medesima venga contabilmente rappresentata in un bilancio distinto rispetto a quello relativo alle attività di trasporto eseguite in regime commerciale. Tale obbligo è diretto ad evitare che i ricavi del servizio di trasporto pubblico vengano riversati – come la Commissione ritiene sia avvenuto nella fattispecie – su altre attività eseguite a puro scopo economico e che, per converso, i finanziamenti pubblici al trasporto “per pubblico servizio” vengano stornati su attività di trasporto orientate esclusivamente al profitto. Infine la Commissione – ritenendo che l'Italia abbia insistentemente omesso di comunicarle dati circostanziati e chiari sugli assets che si presumono trasferiti dalla società di gestione (RFI), rispettivamente, a Trenitalia e a FS logistica – lamenta che l'Italia stessa abbia violato l'obbligo di “leale cooperazione” ex art. 4, par. 3, del Trattato TFUE.

Stato della Procedura

Il 10/07/2014 è stata inviata una seconda messa in mora complementare, ai sensi dell'art. 258 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari incidenti sul bilancio pubblico



180730159660